

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 318

30° anno

30 novembre 1987

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero
d'informazione

Sommario

Pagina

I Comunicazioni

Parlamento europeo

Sessione 1987/1988

87/C 318/01

Processo verbale della seduta di lunedì 26 ottobre 1987

Parte prima: Svolgimento della seduta

1. Ripresa della sessione	1
2. Approvazione del processo verbale	1
3. Verifica dei poteri	2
4. Composizione delle commissioni	2
5. Petizioni	2
6. Dichiarazioni scritte (articolo 65 del regolamento)	2
7. Presentazione di documenti	2
8. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio	5
9. Ordine dei lavori	5
10. Termine per la presentazione di emendamenti e di proposte di risoluzione	6
11. Tempo di parola	6
12. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare della on. Braun-Moser (discussione e votazione)	7
13. Franchigie fiscali applicabili alle importazioni (discussione)*	8
14. Imposte indirette sulle transazioni su titoli (discussione)*	8
15. Ordine del giorno della prossima seduta	8

Significato dei simboli utilizzati:

- * : consultazione semplice (una lettura)
- ** I : procedura di cooperazione (prima lettura)
- ** II : procedura di cooperazione (seconda lettura)
- *** : parere conforme

Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento

Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare della on. Braun-Moser

Risoluzione sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare della on. Braun-Moser (doc. A 2-176/87)	9
--	---

87/C 318/02

Processo verbale della seduta di martedì 27 ottobre 1987

Parte prima: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale	11
2. Presentazione di documenti	11
3. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)	12
4. Decisione su una richiesta di applicazione della procedura d'urgenza	14
5. Risultati dell'inchiesta sul problema delle scorte agricole (discussione)	15
6. Aiuti al reddito agricolo e incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola (discussione)*	15
7. Franchigie fiscali applicabili alle importazioni (votazione)*	15
8. Imposte indirette sulle transazioni su titoli (votazione)*	16
9. Aiuti al reddito agricolo e incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola (seguito della discussione)*	17
10. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (elenco degli argomenti iscritti)	17
11. Aiuti al reddito agricolo e incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola (seguito della discussione)*	17
12. Mercato vitivinicolo (discussione)*	18
13. Dichiarazione della Commissione sulle fusioni di imprese	18
14. Ripercussioni dei prodotti imitativi del latte sulla PAC (discussione)	18
15. Tempo delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)	18
16. Ordine del giorno della prossima seduta	20

Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento

1. Franchigie fiscali applicabili alle importazioni*	
a) Proposta di direttiva (Doc. COM(87) 21 def.)	21
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva recante terza modifica della direttiva 83/181/CEE, che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 77/388/CEE, per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (doc. A 2-171/87)	22
b) Proposta di direttiva (Doc. COM(86) 584 def.)	23
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva avente per oggetto una prima modifica della direttiva 83/183/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro (doc. A 2-172/87)	24
c) Proposta di direttiva (Doc. COM(87) 14 def.)	24
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 83/182/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (doc. A 2-173/87)	27
2. Imposte indirette sulle transazioni su titoli*	
Proposta di direttiva (Doc. COM(87) 139 def.): approvata	27
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta modificata della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa alle imposte indirette sulle transazioni su titoli (doc. A 2-164/87)	27

Processo verbale della seduta di mercoledì 28 ottobre 1987

Parte prima: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale	34
2. Presentazione di documenti	34
3. Modifica delle competenze	34
4. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (obiezioni)	35
5. Programma di ricerca e sviluppo nel settore della ricerca medica e sanitaria (discussione)**II	35
6. Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi (discussione)**I	36
7. Livelli anormali di radioattività o incidente nucleare (discussione) (**I) (*)	36
8. Aiuti al reddito agricolo e incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola (votazione)*	36
9. Mercato vitivinicolo (votazione)*	38
10. Dichiarazione della Commissione sulle fusioni di imprese	39
11. Tempo delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio ai ministri degli affari esteri)	39
12. Dichiarazione della Commissione sulla caduta dei valori in Borsa	40
13. Termine per la presentazione di emendamenti	41
14. Comunicazione di una posizione comune del Consiglio	41
15. Programma di ricerca e sviluppo nel settore della ricerca medica e sanitaria (votazione)**II	41
16. Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi (votazione)**I	41
17. Livelli anormali di radioattività o incidente nucleare (votazione) (**I) (*)	42
18. Accordo di pace di Città del Guatemala (discussione)	43
19. Dichiarazioni scritte (articolo 65 del regolamento)	44
20. Ordine del giorno della prossima seduta	44

Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento

1. Aiuti al reddito agricolo	
Proposta di regolamento I (Doc. COM(87) 166 def. 3)	45
Proposta di regolamento II	48
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti	
I. un regolamento che istituisce un regime comunitario di aiuti al reddito agricolo	
II. un regolamento che istituisce un regime di inquadramento degli aiuti nazionali al reddito agricolo	
III. un regolamento che istituisce un regime comunitario di incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola	
(doc. A 2-162/87)	50
2. Mercato vitivinicolo*	
a) Proposta di regolamento I (Doc. COM(87) 91 def.)	51
Proposta di regolamento II	55
Risoluzione legislativa recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti	
I. un regolamento relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità	
II. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo	
(doc. A 2-160/87)	55
b) Risoluzione sui vini dolci naturali (doc. A 2-161/87)	56

(*segue*)

3.	Programma di ricerca e sviluppo nel settore della ricerca medica e sanitaria **II	
	Decisione (procedura di cooperazione) concernente la posizione comune del Consiglio relativa a una decisione su un programma di coordinamento della ricerca e sviluppo della Comunità europea nel settore della ricerca medica e sanitaria (1987-1991)	57
4.	Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi **I	
	Proposta di direttiva (Doc. COM(85) 364 def.)	58
	Risoluzione legislativa (procedura di cooperazione) recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (doc. A 2-169/87)	73
5.	Livelli anormali di radioattività o di incidente nucleare (**I) (*)	
a)	Proposta di regolamento (Doc. COM(87) 281 def.) **I	74
b)	Proposta di decisione (Doc. COM(87) 135 def.) *	80
	Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una decisione concernente un sistema comunitario di scambio rapido di informazioni nell'eventualità di livelli di radioattività anormalmente elevati o di incidenti nucleari (doc. A 2-177/87)	82

87/C 318/04

Processo verbale della seduta di giovedì 29 ottobre 1987

Parte prima: Svolgimento della seduta

1.	Approvazione del processo verbale	100
2.	Presentazione di documenti	100
DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ, URGENTI E DI NOTEVOLE RILEVANZA		
3.	Caduta dei valori in Borsa (discussione e votazione)	102
4.	Diritti dell'uomo (discussione e votazione)	102
5.	Benvenuto	103
6.	Tempeste in Europa (discussione e votazione)	103
7.	Dialogo Repubblica di Corea-Corea del Nord (discussione e votazione)	104
8.	Mare del Nord (discussione)	105
FINE DELLE DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ		
9.	Ripercussioni dei prodotti imitativi del latte sulla PAC (discussione)	106
10.	Accordo di pace del Guatemala (discussione)	106
11.	Esecuzione del bilancio delle Comunità per il 1987 (discussione)	106
12.	Sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità (discussione)*	106
13.	Discarico CECA per l'esercizio 1985 (discussione)	107
14.	Efficacia dei fondi strutturali (discussione)	107
15.	Seguito dato dalla Commissione alle osservazioni sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1984 (discussione)	107
16.	Fusione di imprese (votazione)	107
17.	Sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità (votazione)*	107
18.	Discarico CECA per l'esercizio 1985 (votazione)	108
19.	Efficacia dei fondi strutturali (votazione)	108
20.	Seguito dato dalla Commissione alle osservazioni sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1984 (votazione)	108
21.	Corresponsabilità concernente il mercato lattiero-caseario (discussione)	109
22.	Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali (discussione)*	109
23.	Misure d'embargo contro la Repubblica sudafricana (discussione)	109
24.	Settima conferenza dell'UNCTAD (discussione)	109
25.	Programma integrato a favore della regione Saar-Lor-Lux	110
26.	Ordine del giorno della prossima seduta	110

Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento

1. Risoluzione sulla crisi dei mercati borsistici internazionali (risoluzione comune sui doc. B 2-1132, 1164, 1173, 1180 e 1182/87)	111
2. Diritti dell'uomo	
a) Risoluzione sui diritti dell'uomo in Marocco (risoluzione comune sui doc. B 2-1141, 1154 e 1166/87)	112
b) Risoluzione sulla situazione dei detenuti politici a Cuba (risoluzione comune sui doc. B 2-1147 e 1167/87)	113
c) Risoluzione sulle condanne a morte pronunciate in Tunisia (doc. B 2-1142/87)	114
d) Risoluzione sul rilascio di Anna Chertkova dall'ospedale psichiatrico-prigione di Kazan (doc. B 2-1170/87)	114
e) Risoluzione sulla minaccia di estinzione della comunità Baha'i in Iran (doc. B 2-1125/87)	115
f) Risoluzione sulla condanna di Faisal Husseini (doc. B 2-1163/87)	116
g) Risoluzione sulla violazione dei diritti dell'uomo nel Burkina Faso e in particolare sull'assassinio del capitano Thomas Sankara, capo dello Stato (doc. B 2-1181/87)	116
3. Tempeste in Europa	
Risoluzione sulle tempeste in Europa (risoluzione comune sui doc. B 2-1130, 1133, 1134, 1138, 1139, 1140, 1151, 1152, 1155 e 1172/87)	117
4. Dialogo Repubblica della Corea-Corea del Nord	
Risoluzione sulla necessità di riaprire il dialogo tra la Repubblica di Corea e la Corea del Nord (doc. B 2-1146/87)	118
5. Mare del Nord	
Risoluzione sulla posizione della Comunità alla seconda conferenza a livello ministeriale dei paesi rivieraschi del Mare del Nord, che si terrà il 25 e 26 novembre 1987 a Londra (doc. B 2-1136/87)	119
6. Fusioni di imprese	
Risoluzione sulla fusione di imprese (doc. B 2-1183/87)	120
7. Sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità*	
Proposta della Commissione (Doc. COM(87) 395 def.): approvata	121
Risoluzione legislativa recante il parere sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che istituisce una deroga temporanea al regolamento (CEE) n. 2891/77 recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità (doc. A 2-166/87)	121
8. Discarico CECA per l'esercizio 1985	
Decisione concedente il discarico alla Commissione delle Comunità europee in ordine al rendiconto della CECA per l'esercizio 1985	
Risoluzione	
sulla relazione della Corte dei conti sugli stati finanziari al 31 dicembre 1985 della Comunità europea del carbone e dell'acciaio	
sulla relazione (allegata alla relazione annuale CECA per il 1985) della Corte dei conti sulla gestione contabile e sulla gestione finanziaria della CECA	
(doc. A 2-103/87)	122
9. Efficacia dei fondi strutturali	
Risoluzione sul controllo di bilancio e sull'efficacia dei Fondi strutturali (doc. A 2-159/87)	126

(*segue*)

10. Seguito dato dalla Commissione alle osservazioni sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1984	
Risoluzione sulle misure adottate dalla Commissione per dare seguito alle osservazioni contenute nella risoluzione che accompagna la decisione di scarico per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio 1984 (doc. A 2-158/87)	128

87/C 318/05

Processo verbale della seduta di venerdì 30 ottobre 1987

Parte prima: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale	137
2. Petizioni	137
3. Procedura senza relazione	138
4. Accordo di pace del Guatemala (votazione)	138
5. Corresponsabilità concernente il mercato lattiero-caseario (votazione)	139
6. Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali (votazione)*	139
7. Misure di embargo contro la Repubblica sudafricana (votazione)	140
8. Settima conferenza dell'UNCTAD (votazione)	142
9. Programma integrato a favore della regione Saar-Lor-Lux (votazione)	143
10. Distribuzione di derrate alimentari agli indigenti (discussione e votazione)*	143
11. Lingue e culture delle minoranze (discussione e votazione)	143
12. Ordine del giorno	145
13. Composizione del Parlamento	145
14. Composizione dei gruppi politici	145
15. Dichiarazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento	145
16. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta	145
17. Calendario delle prossime sedute	145
18. Interruzione della sessione	145

Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento

1. Procedura senza relazione	
a) Proposta di regolamento (Doc. COM(87) 367 def.): approvata	146
b) Proposta di regolamento (Doc. COM(87) 398 def.): approvata	146
c) Proposta di regolamento (Doc. COM(87) 431 def.): approvata	146
d) Proposta di regolamento (Doc. COM(87) 414 def.): approvata	146
e) Proposta di regolamento (Doc. COM(87) 446 def.): approvata	146
2. Piano di pace del Guatemala	
a) Risoluzione sul piano di pace del Guatemala (emendamento di compromesso sui doc. B 2-1120 e 1123/87)	146
b) Risoluzione sul piano «ARIAS» del Guatemala (Esquipulas II) (doc. B 2-1122/87)	147
3. Corresponsabilità concernente il mercato lattiero-caseario	
Risoluzione riguardante la relazione speciale della corte dei conti sulle misure attuate mediante contratti destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, finanziate con il gettito del prelievo di corresponsabilità (doc. A 2-157/87)	148
4. Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali*	
Proposta di decisione I — (Doc. COM(86) 187 def.): approvata	150
Proposta di decisione II — (Doc. COM(86) 194 def.): approvata	150
Proposta di decisione III — (Doc. COM(86) 623 def.): approvata	150

(segue in 3^a pagina di copertina)

Risoluzione legislativa che conclude la procedura di consultazione del Parlamento europeo sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relative a	
I. una decisione recante accettazione, a nome della Comunità, della raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale, del 22 maggio 1984, relativa all'utilizzazione dei codici per la rappresentazione degli elementi di informazione e di quattro dei suoi allegati (Doc. COM(86) 187 def.)	
II. una decisione recante accettazione, a nome della Comunità, dell'allegato E 5 alla convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (Doc. COM(86) 194 def.)	
III. una decisione recante accettazione, a nome della Comunità, dell'allegato F 3 alla convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (Doc. COM(86) 623 def.)	
(doc. A 2-168/87)	150
5. Misure di embargo contro la Repubblica sudafricana	
Risoluzione sull'attuazione delle misure di embargo contro la Repubblica sudafricana da parte degli Stati membri della Comunità (doc. A 2-151/87)	151
6. Settima conferenza dell'UNCTAD	
Risoluzione sulla settima sessione della conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) — Ginevra, 9 luglio — 3 agosto 1987 (doc. A 2-179/87)	156
7. Programma integrato a favore della regione Saar-Lor-Lux	
Risoluzione su una rapida attuazione di un programma transfrontaliero di azione per la regione mineraria di frontiera Saar-Lorena-Lussemburgo (doc. B 2-1158/87)	157
8. Forniture di derrate alimentari agli indigenti*	
Proposta di regolamento (Doc. COM(87) 515 def.)	158
Risoluzione legislativa che conclude la procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che stabilisce le norme generali per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti della Comunità (doc. A 2-187/87)	159
9. Lingue e culture delle minoranze	
Risoluzione sulle lingue e le culture delle minoranze etniche e regionali nella Comunità europea (doc. A 2-150/87)	160

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 1987/1988

Seduta dal 26 al 30 ottobre 1987

Palazzo d'Europa — Strasburgo

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 26 OTTOBRE 1987

(87/C 318/01)

PARTE PRIMA

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DI LORD PLUMB

*Presidente**(La seduta inizia alle 17.00)***1. Riprese della sessione**

Il presidente dichiara ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 16 ottobre 1987.

2. Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Intervengono gli on. Garcia Oliva, il quale protesta contro il ritardo nella traduzione in spagnolo e portoghese del progetto di relazione dell'on. Gomes sulla riforma dei fondi strutturali, relazione che deve essere esaminata domani in sede di commissione per la politica regionale, Arndt, il quale afferma che l'on. Guermeur, nel corso dell'ultima riunione dell'assemblea paritetica ACP-CEE, avrebbe fatto dichiarazioni non corrispondenti alla realtà e chiede quindi che l'ufficio di presidenza sia investito della questione (il presidente

risponde che ciò sarà fatto).

Significato dei simboli utilizzati

- * : consultazione semplice (una lettura)
- ** I : procedura di cooperazione (prima lettura)
- (** II) : procedura di cooperazione (seconda lettura)
- (***) : parere conforme

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti il turno di votazioni

- Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.
- I risultati delle votazioni per appello nominale figurano in allegato.

Lunedì 26 ottobre 1987

3. Verifica dei poteri

Su proposta della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, il Parlamento ratifica i mandati delle on. Bjørnig e Boniver.

4. Composizione delle commissioni

Su richiesta del gruppo comunista e apparentati e del gruppo delle destre europee, il Parlamento ratifica la nomina degli on.

- Desylas, a membro della commissione per l'agricoltura,
- Palmieri, a membro della commissione per i problemi economici e monetari.

5. Petizioni

Il presidente comunica di aver ricevuto le seguenti petizioni:

- dal sig. G. Schwedler, una petizione sulle discriminazioni nell'assegnazione dell'indennità scolastica (n. 287/87);
- dal sig. T. Gilboy, una petizione sul reclamo relativo a una pensione di anzianità (n. 288/87);
- dall'Associazione contro l'ora legale, una petizione sull'ora legale — qualità della vita (n. 289/87);
- dalla sig.ra I. Van Zanen, una petizione sul permesso di soggiorno permanente per i lavoratori a tempo parziale in Francia (n. 290/87).

Queste petizioni sono state iscritte nel ruolo generale previsto all'articolo 128, paragrafo 3, del regolamento e, conformemente al paragrafo 4 dello stesso articolo, deferite alla commissione per le petizioni.

6. Dichiarazioni scritte (articolo 65 del regolamento)

La dichiarazione scritta di cui al doc. B 2-639/87 non ha ottenuto il numero di firme richiesto e, conformemente all'articolo 65, paragrafo 5, del regolamento, decade.

7. Presentazione di documenti

Il presidente comunica di aver ricevuto:

a) *dal Consiglio le seguenti richieste di consultazione sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio riguardanti:*

- una decisione concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera relativo alla ricerca e allo sviluppo nel settore del legno, compreso il sughero, come materia prima rinnovabile (doc. C 2-178/87)

competente per il merito: commissione per l'energia,

competente per parere: commissione per le relazioni economiche esterne;

- una direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla profondità degli intagli del battistrada dei pneumatici di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (doc. C 2-179/87)

competente per il merito: commissione per i trasporti,

competenti per parere: commissione per i problemi economici e monetari e commissione per la protezione dell'ambiente;

- un regolamento che stabilisce le norme generali per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti della Comunità (doc. C 2-187/87)

competente per il merito: commissione per l'agricoltura,

competente per parere: commissione per i bilanci;

b) *dalle commissioni parlamentari le seguenti relazioni:*

- seconda relazione dell'on. Cassidy, a nome della commissione per i problemi economici e monetari, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. COM(87) 21 def. — doc. C 2-218/86) concernente una direttiva recante terza modifica della direttiva 83/181/CEE, che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE, per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (doc. A 2-171/87);

- seconda relazione dell'on. Cassidy, a nome della commissione per i problemi economici e monetari, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. COM(86) 584 def. — doc. C 2-188/86) concernente una direttiva del Consiglio avente per oggetto una prima modifica della direttiva 83/183/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro (doc. A 2-172/87);

- seconda relazione dell'on. Cassidy, a nome della commissione per i problemi economici e monetari, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. COM(87) 14 def. — doc. C 2-215/86) concernente una direttiva che modifica la direttiva 83/182/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (doc. A 2-173/87);

- relazione dell'on. Columbu, a nome della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale, sui problemi regionali e i movimenti migratori (doc. A 2-174/87);

Lunedì 26 ottobre 1987

— relazione dell'on. Schinzel, a nome della commissione per l'energia, sulla posizione comune del Consiglio delle Comunità europee relativa a un programma di coordinamento della ricerca e sviluppo della Comunità economica europea nel settore della ricerca medica e sanitaria (1987-1991) (doc. A 2-175/87);

— relazione dell'on. Donnez, a nome della commissione per il regolamento, sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare della on. Ursula Braun-Moser (doc. A 2-176/87);

— relazione della on. Bloch von Blottnitz, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. COM(87) 135 def. — doc. C 2-49/87) relativa a una decisione concernente un sistema comunitario di scambio rapido di informazioni nell'eventualità di livelli di radioattività anormalmente elevati o di incidenti nucleari (doc. A 2-177/87);

— relazione della on. Bloch von Blottnitz, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. COM(87) 281 def. — doc. C 2-82/87) concernente un regolamento (CEEA) che fissa i livelli massimi consentiti di radioattività nei prodotti alimentari, nei mangimi e nell'acqua potabile nel caso di livelli anormali di radioattività o di incidente nucleare (doc. A 2-178/87);

— relazione dell'on. Cohen, a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sui risultati della settima sessione della conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) — Ginevra, 9 luglio — 3 agosto 1987 (doc. A 2-179/87);

c) *le seguenti interrogazioni orali degli on.*

Anglade, Castle, de la Malène, Clinton, Fitzgerald, Martin, Papoutsis, Banotti, Avgerinos, Robles Piquer, Saridakis, McCartin, Mizzau, Barros Moura, Tongue, Ford, Bird, McMillan-Scott, Roelants du Vivier, McMahon, Wijsenbeek, Schmid, Christopher Jackson, Caño Pinto, Ramirez Heredia, Weber, Christiansen, Ulburghs, Seligman, Le Roux, Lomas, Stewart, O'Donnell, Sir Peter Vanneck, Boesmans, Hänsch, Fich, Buttafuoco, Ewing, Simmonds, Lizin, Rogalla, Mattina, Arbeloa Muru, Cabezón Alonso, Romeos, Kolokotronis, Killilea, Fitzsimons, Andrews, Pearce, Smith, Delorozoy, Lizin, Banotti, Hutton, Arbeloa Muru, Ulburghs, Dury, Newton Dunn, Coste-Floret, Pearce, Rothley, Ephremidis, Cabezón Alonso, Sir Peter Vanneck, Vandemeulebroucke, Marshall, Ulburghs, Arbeloa Muru, Pearce,

per il tempo delle interrogazioni del 27 e 28 ottobre 1987, conformemente all'articolo 60 del regolamento (doc. B 2-1095/87);

d) *le seguenti proposte di risoluzione, presentate ai sensi dell'articolo 63 del regolamento:*

— proposta di risoluzione degli on. Poettering, de Vries, Lalor, Penders e Hänsch, sulle relazioni della

Comunità con i paesi dell'Europa settentrionale (doc. B 2-926/87)

deferita alla commissione politica;

— proposta di risoluzione dell'on. Pordea, sul non conformismo nelle relazioni internazionali (doc. B 2-927/87)

deferita alla commissione politica;

— proposta di risoluzione dell'on. Pordea, sulla necessità, ancor prima di procedere ad un accordo CEE-URSS, di garantirne il successo (doc. B 2-928/87)

deferita alla commissione politica;

— proposta di risoluzione dell'on. Pordea, su l'Islam e l'Europa (doc. B 2-929/87)

deferita alla commissione politica;

— proposta di risoluzione degli on. Stewart e Huckfield, sulle misure di sicurezza obbligatorie e sui requisiti in materia di galleggiabilità per le piccole imbarcazioni da pesca e da diporto (doc. B 2-930/87)

competente per il merito: commissione per i trasporti,

competente per parere: commissione per la protezione dell'ambiente;

— proposta di risoluzione della on. d'Ancona, sul modo in cui la CE dà spazio al ruolo specifico della donna nel processo di sviluppo (doc. B 2-931/87)

competente per il merito: commissione per lo sviluppo,

competente per parere: commissione per i diritti della donna;

— proposta di risoluzione degli on. Sutra e Bombard, sulla creazione di un Ecomuseo nel dipartimento di Gard (doc. B 2-932/87)

deferita alla commissione per la gioventù e la cultura;

— proposta di risoluzione dell'on. Perinat Elio, sul coordinamento degli aiuti e delle sovvenzioni della Comunità europea per favorire la propagazione dell'ideale dell'Unità europea (doc. B 2-933/87);

competente per il merito: commissione per la gioventù,

competente per parere: commissione per i bilanci;

— proposta di risoluzione dell'on. Lafuente Lopez, sull'elaborazione di una procedura di conciliazione e di arbitrato che disciplini i rapporti contrattuali in materia di acquisto di immobili in un paese straniero (doc. B 2-934/87);

competente per il merito: commissione giuridica,

competenti per parere: commissione per la protezione dell'ambiente e commissione per la gioventù;

— proposta di risoluzione dell'on. Alvarez de Eulate Peñaranda sulla creazione di una Borsa europea di progetti per le piccole e medie imprese (doc. B 2-935/87)

deferita alla commissione per i problemi economici e monetari;

— proposta di risoluzione dell'on. Argüelles Salaverria, sulla protezione comunitaria degli spazi naturali (doc. B 2-936/87)

Lunedì 26 ottobre 1987

competente per il merito: commissione per la protezione dell'ambiente,

competente per parere: commissione per i bilanci;

— proposta di risoluzione della on. Van Hemeldonck, sulle pubblicazioni in Braille e a grossi caratteri di stampa (doc. B 2-937/87)

deferita alla commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport;

— proposta di risoluzione della on. Van Hemeldonck, sul riconoscimento a livello europeo del titolo di oncologo (doc. B 2-939/87)

competente per il merito: commissione per la gioventù,

competente per parere: commissione giuridica;

— proposta di risoluzione dell'on. Graefe zu Barinngdorf, sul divieto a livello CE, concernente l'utilizzazione di ormoni, che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 1988, e sull'evidente disponibilità dei governi di taluni Stati membri e della Commissione CE ad ammorbidire o a lasciar cadere tale regolamento ⁽¹⁾ in occasione dei prossimi negoziati GATT (doc. B 2-940/87)

competente per il merito: commissione per la protezione dell'ambiente,

competenti per parere: commissione per l'agricoltura e commissione per le relazioni economiche esterne;

— proposta di risoluzione di Sir Peter Vanneck, sulla tutela ambientale e il controllo delle nascite (doc. B 2-941/87)

competente per il merito: commissione per la protezione dell'ambiente,

competenti per parere: commissione per gli affari sociali e commissione per lo sviluppo e la cooperazione;

— proposta di risoluzione della on. Maij-Weggen, sulla necessità che vengano resi accessibili gli archivi di guerra delle Nazioni Unite (doc. B 2-942/87)

deferita alla commissione politica;

— proposta di risoluzione dell'on. Roelants du Vivier, sul riconoscimento del titolo europeo di geologo e altre misure a favore della libera circolazione e l'impiego dei geologi (doc. B 2-946/87)

competente per il merito: commissione per la gioventù,

competente per parere: commissione giuridica;

— proposta di risoluzione dell'on. Tridente, sulla morte di un ex operaio dell'ENEA, presumibilmente a causa di contaminazione radioattiva (doc. B 2-947/87)

competente per il merito: commissione per la protezione dell'ambiente,

competente per parere: commissione giuridica;

— proposta di risoluzione dell'on. Tridente, sul rapimento a Roma di Mordechai Vanunu (doc. B 2-948/87)

deferita alla commissione politica;

— proposta di risoluzione degli on. McMillan-Scott e Sir James Scott-Hopkins, sull'uso e l'abuso di droghe nello sport (doc. B 2-949/87)

competente per il merito: commissione per la gioventù, competente per parere: commissione per la protezione dell'ambiente;

— proposta di risoluzione dell'on. Moorhouse, sui sistemi computerizzati di prenotazione (doc. B 2-950/87)

competente per il merito: commissione per i trasporti,

competente per parere: commissione per i problemi economici e monetari;

— proposta di risoluzione dell'on. Arbeloa Muru, a nome del gruppo socialista, sui profughi iraniani respinti verso l'Iran (doc. B 2-951/87)

deferita alla commissione politica;

— proposta di risoluzione dell'on. Arbeloa Muru, a nome del gruppo socialista, sui casi di procedimenti giudiziari a porte chiuse e di condanne a morte in Guinea (doc. B 2-952/87)

competente per il merito: commissione politica,

competente per parere: commissione per lo sviluppo e la cooperazione;

— proposta di risoluzione dell'on. Arbeloa Muru, a nome del gruppo socialista, sull'incarcerazione e le torture esiziali in Kenya (doc. B 2-953/87)

competente per il merito: commissione politica,

competente per parere: commissione per lo sviluppo e la cooperazione;

— proposta di risoluzione dell'on. Glinne, su una soluzione politica positiva del problema dei Tartari deportati dalla Crimea (doc. B 2-954/87)

deferita alla commissione politica;

— proposta di risoluzione della on. Fullet, a nome del gruppo socialista, sull'apprendimento delle lingue comunitarie (doc. B 2-955/87)

deferita alla commissione per la gioventù;

— proposta di risoluzione della on. Van Hemeldonck, a nome del gruppo socialista, sulla creazione di un'offerta più ampia di libri parlati e libri stampati a caratteri grandi (doc. B 2-956/87)

competente per il merito: commissione per la gioventù,

competente per parere: commissione per i bilanci;

— proposta di risoluzione dell'on. Ford, sui diritti dell'uomo a Belau (Pacífico) (doc. B 2-957/87)

deferita alla commissione politica;

— proposta di risoluzione della on. Dury, sugli aiuti umanitari ai campi di profughi palestinesi (doc. B 2-958/87)

competente per il merito: commissione politica,

competente per parere: commissione per lo sviluppo e la cooperazione;

— proposta di risoluzione dell'on. Mattina sul regime fiscale applicato dalla Francia all'etanolo di origine agricola (doc. B 2-959/87)

competente per il merito: commissione per l'agricoltura,

competente per parere: commissione per i problemi economici e monetari;

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 228.

Lunedì 26 ottobre 1987

— proposta di risoluzione dell'on. Glinne sull'opportunità di ritirare dal commercio il medicinale «Pertranquil» (doc. B 2-960/87)

deferita alla commissione per la protezione dell'ambiente;

— proposta di risoluzione dell'on. Glinne sull'opportunità di vietare la vendita nelle palestre di complessi chimici comparabili a medicinali (doc. B 2-961/87)

deferita alla commissione per la protezione dell'ambiente;

e) *dalla Commissione:*

— una richiesta di parere sulla proposta di storno di stanziamenti n. 33/87 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Commissione) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1987 (doc. C 2-175/87)

deferita alla commissione per i bilanci;

— una richiesta di parere sulla proposta di storno di stanziamenti n. 34/87 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Commissione) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1987 (doc. C 2-176/87)

deferita alla commissione per i bilanci;

— una richiesta di parere sulla proposta di storno di stanziamenti n. 37/87 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III (Commissione) del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1987 (doc. C 2-177/87)

deferita alla commissione per i bilanci.

8. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

Il presidente comunica di aver ricevuto dal Consiglio copia conforme del seguente documento:

— Convenzione relativa a un regime comune di transito.

9. Ordine dei lavori

L'ordine del giorno reca la fissazione dell'ordine dei lavori.

Il presidente ricorda che è stato distribuito il progetto di ordine del giorno della presente tornata (PE 117.443), cui sono apportate le seguenti modifiche:

Lunedì 26 ottobre

— Ritiro di una relazione dell'on. Donnez (n. 253), non depositata

Martedì 27 ottobre

— Nessuna modifica

Mercoledì 28 ottobre

— Ritiro della raccomandazione per la seconda lettura sul RACE (n. 266), non ancora adottata in commissione

— Modifica dell'ordine del giorno (sulla base dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento), dal momento che il sig. Ellemann-Jensen, *presidente in carica del Consiglio*, che non potrà essere presente in Aula prima delle 18.00; l'ordine del giorno della seduta di mercoledì sarebbe così strutturato:

(dalle 9.00 alle 12.00):

— Discussioni su problemi di attualità (obiezioni)

— Esame della raccomandazione nel settore della ricerca medica e sanitaria (ex relazione dell'on. Schinzel), delle relazioni degli on. Sherlock (doc. A 2-169/87) e Bloch von Blottnitz (doc. A 2-178/87 e A 2-177/87).

(alle 12.00):

— votazione sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione (eccezion fatta per le consultazioni attinenti l'Atto unico)

(dalle 15.00 alle 16.30):

— Tempo delle interrogazioni al Consiglio e ai ministri degli affari esteri (alla presenza del sig. Tygesen, presidente in carica).

(dalle 16.30 alle 17.30):

— Dichiarazione del sig. Delors, *presidente della Commissione*, sulla caduta dei valori in borsa, seguita da 30 minuti di domande; lo stesso argomento sarà trattato anche giovedì mattina nell'ambito delle discussioni su problemi di attualità, il che consentirà al Parlamento di approvare una risoluzione in materia.

(alle 17.30):

— votazione sulle consultazioni nel quadro dell'Atto unico

— Al termine della votazione, discussione congiunta sulle interrogazioni orali di cui ai doc. B 2-996 e 1077/87.

Lunedì 26 ottobre 1987

Contro lo spostamento del tempo di votazioni delle 17.00, ora convenuta per le votazioni sulle consultazioni legate all'Atto unico, intervengono gli on. Provan, Veil, a nome del gruppo liberale, e Pannella (questo ultimo interviene anche sulla questione dei diritti del Parlamento nei confronti delle altre Istituzioni).

Interviene l'on. Miranda da Silva, il quale fa rilevare di aver ritirato l'interrogazione orale di cui al doc. B 2-997/87, che era stata inclusa nella discussione sulla relazione della on. Bloch von Blottnitz (doc. A 2-178/87).

Giovedì 29 ottobre

— richiesta del gruppo socialista, formulata sulla base dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento, di esaminare la relazione della on. Simons (doc. A 2-151/87) come primo punto della seduta pomeridiana.

Interviene l'on. Klepsch, a nome del gruppo PPE.

La richiesta è respinta con VE.

Venerdì 30 ottobre

Nessuna modifica.

Interviene l'on. Flanagan, il quale protesta contro il fatto che in sede di riunione del presidente del Parlamento e dei presidenti dei gruppi politici, questa mattina, sia stata respinta la richiesta di aggiornamento alla prossima tornata delle relazioni degli on. Kuijpers (doc. A 2-150/87) e Lemass (doc. A 2-148/87).

Applicazione della procedura d'urgenza (articolo 75 del regolamento), chiesta dalla Commissione per una proposta di regolamento che stabilisce le norme generali per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti della Comunità (doc. COM(87) 515 def. — doc. C 2-187/87).

(Motivazione della richiesta di applicazione della procedura d'urgenza: il regolamento riveste considerevole importanza politica e tanto l'Assemblea quanto, in particolare, la commissione per l'agricoltura hanno più volte sollecitato la Commissione a fornire derrate alimentari agli indigenti).

La richiesta di urgenza sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea all'inizio della seduta di domani.

Intervengono l'on. Elliott, il quale chiede che il documento della Commissione sia disponibile prima della prevista dichiarazione del suo presidente sull'argomento, prevista per giovedì 29, e il sig. Sutherland, *membro della Commissione*.

L'ordine dei lavori è così fissato.

10. Termine per la presentazione di emendamenti e di proposta di risoluzione

Il presidente comunica che il termine per la presentazione di emendamenti alle relazioni iscritte all'ordine del giorno è scaduto.

Su sua proposta, l'Assemblea decide di prorogare alle 19.00 di oggi il termine per i seguenti documenti:

- raccomandazione per la seconda lettura (ex relazione Schinzel — doc. A 2-175/87)
- relazione Sherlock (doc. A 2-169/87)
- relazioni Bloch von Blottnitz (doc. A 2-178 e 177/87)
- relazione Cornelissen (doc. A 2-166/87)
- relazione Saridakis (doc. A 2-168/87)
- relazione Cohen (doc. A 2-179/87)

Il termine per la presentazione di proposte di risoluzione per concludere la discussione sull'interrogazione orale di cui al doc. B 2-999/87 è prorogato alle 19.00 di oggi, mentre il termine per la presentazione dei relativi emendamenti è fissato alle 13.00 di mercoledì 28 ottobre.

11. Tempo di parola

Il tempo di parola per la presente tornata è così ripartito (articolo 83 del regolamento):

— *Tempo di parola complessivo per le discussioni di lunedì 26*

Relatori: 25 minuti (5 × 5')

Commissione: 20 minuti complessivamente

Membri: 60 minuti ripartiti come segue:

Gruppo socialista: 15 minuti

Gruppo del partito popolare europeo (gruppo democratico cristiano): 11 minuti

Gruppo democratico europeo: 7 minuti

Gruppo comunista e apparentati: 6 minuti

Gruppo liberale e democratico riformatore: 5 minuti

Gruppo del rinnovamento e dell'alleanza democratica europea: 4 minuti

Gruppo Arcobaleno: 4 minuti

Gruppo delle destre europee: 3 minuti

Gruppo di coordinamento tecnico e di difesa dei gruppi e dei deputati indipendenti: 3 minuti

Non iscritti: 2 minuti

Lunedì 26 ottobre 1987

— *Tempo di parola complessivo per le discussioni di martedì 27*

Relatori: 25 minuti (5 × 5')

Commissione: 35 minuti complessivamente

Membri: 210 minuti ripartiti come segue:

Gruppo socialista: 62 minuti

Gruppo del partito popolare europeo (gruppo democratico cristiano): 44 minuti

Gruppo democratico europeo: 26 minuti

Gruppo comunista e apparentati: 20 minuti

Gruppo liberale e democratico riformatore: 18 minuti

Gruppo del rinnovamento e dell'alleanza democratica europea: 13 minuti

Gruppo Arcobaleno: 9 minuti

Gruppo delle destre europee: 8 minuti

Gruppo di coordinamento tecnico e di difesa dei gruppi e dei deputati indipendenti: 6 minuti

Non iscritti: 4 minuti

— *Tempo di parola complessivo per le discussioni di mercoledì 28*

Mattino

Relatori: 20 minuti (4 × 5')

Commissione: 35 minuti complessivamente

Membri: 90 minuti ripartiti come segue:

Gruppo socialista: 24 minuti

Gruppo del partito popolare europeo (gruppo democratico cristiano): 17 minuti

Gruppo democratico europeo: 11 minuti

Gruppo comunista e apparentati: 8 minuti

Gruppo liberale e democratico riformatore: 8 minuti

Gruppo del rinnovamento e dell'alleanza democratica europea: 6 minuti

Gruppo Arcobaleno: 5 minuti

Gruppo delle destre europee: 4 minuti

Gruppo di coordinamento tecnico e di difesa dei gruppi e dei deputati indipendenti: 4 minuti

Non iscritti: 3 minuti

— *Pomeriggio (Interrogazioni orali sull'accordo di pace «ARIAS» del Guatemala)*

Interroganti: 10 minuti (2 × 5')

Consiglio: 5 minuti

Membri: 45 minuti ripartiti come segue:

Gruppo socialista: 10 minuti

Gruppo del partito popolare europeo (gruppo democratico cristiano): 8 minuti

Gruppo democratico europeo: 5 minuti

Gruppo comunista e apparentati: 4 minuti

Gruppo liberale e democratico riformatore: 4 minuti

Gruppo del rinnovamento e dell'alleanza democratica europea: 3 minuti

Gruppo Arcobaleno: 3 minuti

Gruppo delle destre europee: 3 minuti

Gruppo di coordinamento tecnico e di difesa dei gruppi e dei deputati indipendenti: 3 minuti

Non iscritti: 2 minuti

— *Tempo di parola complessivo per le discussioni di giovedì 29 (eccezion fatta per le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza)*

Interroganti: 10 minuti (2 × 5')

Relatori: 40 minuti (8 × 5')

Commissione: 70 minuti complessivamente

Membri: 210 minuti ripartiti come segue:

Gruppo socialista: 62 minuti

Gruppo del partito popolare europeo (gruppo democratico cristiano): 44 minuti

Gruppo democratico europeo: 26 minuti

Gruppo comunista e apparentati: 20 minuti

Gruppo liberale e democratico riformatore: 18 minuti

Gruppo del rinnovamento e dell'alleanza democratica europea: 13 minuti

Gruppo Arcobaleno: 9 minuti

Gruppo delle destre europee: 8 minuti

Gruppo di coordinamento tecnico e di difesa dei gruppi e dei deputati indipendenti: 6 minuti

Non iscritti: 4 minuti

12. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare della on. Braun-Moser (discussione e votazione)

L'on. Donnez illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare della on. Ursula Braun-Moser (doc. A 2-176/87).

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

Interviene l'on. Stavru, a nome del gruppo PPE, per dichiarazione di voto.

Lunedì 26 ottobre 1987

Il Parlamento approva la decisione (*vedi parte seconda*).

13. Franchigie fiscali applicabili alle importazioni (discussione)*

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su tre relazioni.

L'on Cassidy illustra le seconde relazioni che egli ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

— sulla proposta di direttiva del Consiglio (doc. C 2-188/86 — doc. COM(86) 584 def.) avente per oggetto una prima modifica della direttiva 83/183/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro (doc. A 2-172/87);

— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. C 2-218/86 — doc. COM(87) 21 def.) concernente una direttiva recante terza modifica della direttiva 83/181/CEE, che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 77/388/CEE, per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (doc. A 2-171/87);

— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. C 2-215/86 — doc. COM(87) 14 def.) concernente una direttiva che modifica la direttiva 83/182/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (doc. A 2-173/87).

Intervengono gli on. Rogalla, a nome del gruppo socialista, Beumer, a nome del gruppo PPE, Lataillade, a nome del gruppo ADE, e Lord Cockfield, *vicepresidente della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta e comunica che le proposte di risoluzione saranno poste in votazione nel prossimo turno di votazioni (*vedi processo verbale della seduta del 27 ottobre, parte prima, punto 1*).

14. Imposte indirette sulle transazioni su titoli (discussione)*

L'on. Partrat illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta modificata della Commissione delle Comunità europee al

Consiglio (doc. COM(87) 139 def. — doc. C 2-43/87) concernente una direttiva relativa alle imposte indirette sulle transazioni su titoli (doc. A 2-164/87).

PRESIDENZA DELL'ON. MARK CLINTON

Vicepresidente

Intervengono gli on. Metten, a nome del gruppo socialista, Christodoulou, a nome del gruppo PPE, Patterson, a nome del gruppo democratico europeo, Alavinos, gruppo comunista, Nordmann, a nome del gruppo liberale, Van Hemeldonck, Petronio, a nome del gruppo delle destre europee, e Lord Cockfield, *vicepresidente della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la proposta di risoluzione sarà posta in votazione nel prossimo turno di votazioni (*vedi processo verbale della seduta del 27 ottobre, parte prima, punto 2*).

15. Ordine del giorno della prossima seduta

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, martedì 27 ottobre, è stato così fissato:

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00

— Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)

— Relazione dell'on. Debatisse sulle scorte agricole

— Relazione dell'on. Thureau sugli aiuti al reddito agricolo*

— Discussione congiunta su una relazione dell'on. Sierra Bardaji e su una relazione dell'on. Sutra sul mercato vitivinicolo*

— Dichiarazione della Commissione sulle fusioni di imprese

— Relazione dell'on. Le Roux sui prodotti lattiero-caseari

(alle 12.00):

— Votazione sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione

(alle 15.00):

— Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (elenco degli argomenti)

(dalle 17.30 alle 19.00):

— Tempo delle interrogazioni (Commissione)

(La seduta termina alle 18.45)

Enrico VINCI
Segretario generale

Henry PLUMB
Presidente

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare della on. Braun-Moser

— doc. A2-176/87

DECISIONE**sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare della on. Braun-Moser**

Il Parlamento europeo,

- ricevuta una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare della on. Ursula Braun-Moser, trasmessa in data 4 marzo 1986 dal Ministro della giustizia della Repubblica federale di Germania,
- visto l'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965, nonché l'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale del 20 settembre 1976,
- viste le sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 ⁽¹⁾,
- visto l'articolo 46 della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania,
- visto l'articolo 5 del suo Regolamento,
- vista la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (doc. A2-176/87);

1. decide di revocare l'immunità parlamentare della on. Braun-Moser;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione all'autorità competente della Repubblica federale tedesca.

⁽¹⁾ Cfr. Raccolta della giurisprudenza della Corte 1964, causa 101-63 (Wagner/Fohrmann e Krier), pag. 397, e la sentenza emessa nella causa 149/85 (Wybot/Faure), non ancora pubblicata nella Raccolta.

Lunedì 26 ottobre 1987

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 26 ottobre 1987

ABENS, ABOIM INGLEZ, ADAM, AIGNER, ALAVANOS, ALBER, ALEXANDRE, ALMIRANTE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDRÉ, ANTONIOZZI, ANTONY, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARROS MOURA, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERSANI, BESSE, BEUMER, BEYER DE RYKE, BIRD, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOCKLET, BOMBARD, BONACCINI, BONDE, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, BUENO VICENTE, BUTTAFUOCO, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CAMPINOS, CANO PINTO, CAROSSINO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTLE, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHANTERIE, CHARZAT, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CIANCAGLINI, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINOT, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, COMPASSO, CONDESSO, COSTE-FLORET, CRAWLEY, CROUX, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE PASQUALE, DEVEZE, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DESSYLLAS, DI BARTOLOMEI, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DIMITRIADIS, DONNEZ, DUETOFT, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ELLES D. L., ELLES J., ELLIOTT, EPHREMIDIS, ESCUDER CROFT, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FALCONER, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLANAGAN, FOCKE, FONTAINE, FORD, FRAGA IRIBARNE, FRÜH, GADIOUX, GAMA, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GATTI, GAUTHIER, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIUMMARRA, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HACKEL, HAPPART, HEINRICH, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HOWELL, HUGHES, HUTTON, JACKSON C., JANSSEN VAN RAAY, KILBY, KILLILEA, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, VAN DER LEK, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LOO, LUCAS PIRES, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MALLET, MARCK, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MOTCHANE, MOUCHEL, MUNTINGH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWENS, NIELSEN T., NORD, NORDMANN, NORMANTON, VON NOSTITZ, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, O'MALLEY, OPPENHEIM, PALMIERI, PANNELLA, PAPAERYIASIS, PAPOUTSIS, PARODI, PARTRAT, PASTY, PATTERSON, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA M., PEREIRA V., PÉREZ ROYO, PERINAT ELIO, PETERS, PETRONIO, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PINTO, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PORDEA, POULSEN, PRAG, PRANCHÈRE, PRICE, PROUT, PROVAN, PUERTA GUITÉRREZ, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RIGO, RINSCHER, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROMUALDI, ROSSETTI, ROTHE, ROTHLEY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SEEFELD, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SELVA, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON, SMITH, SQUARCIALUPI, STAES, STAUFFENBERG, STEVENSON, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAYLOR, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOKSVIG, TOLMAN, TOMLINSON, TOPMANN, TORRES MARINHO, TOUSSAINT, TRIPODI, TRIVELLI, TRUPIA, TUCKMAN, TURNER, ULBURGHS, VALVERDE LOPEZ, VANDEMEULEBRÓUCKE, VAN DIJK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERNIMMEN, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, DE VRIES, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WAWRZIK, WEBER, WEST, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOLTJER, ZARGES.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 27 OTTOBRE 1987

(87/C 318/02)

PARTE PRIMA

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DI LORD PLUMB

*Presidente**(La seduta inizia alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

2. Presentazione di documenti

Il presidente comunica di aver ricevuto:

a) le seguenti interrogazioni orali con discussione

— interrogazione orale degli on. Sakellariou, Hänsch, Boesmans, Lomas, Linkohr, Medina Ortega, Kolokotronis e Garcia Rias, al Consiglio, sull'accordo di pace del Guatemala (doc. B 2-996/87);

— interrogazione orale degli on. Miranda Da Silva, Perez Royo, Le Roux, Filinis, Graziani, Alavanos e Boserup, a nome del gruppo comunista, alla Commissione, sulla costruzione di un deposito di residui nucleari a Aldeadavilá (doc. B 2-997/87);

— interrogazione orale degli on. Cot, a nome della commissione per i bilanci, Aigner, a nome della commissione per il controllo di bilancio, Christodoulou, a nome del gruppo del partito popolare europeo (gruppo democratico cristiano), Colom I. Naval, a nome del gruppo socialista, Price, a nome del gruppo democratico europeo, Barbarella, a nome del gruppo comunista e apparentati, Scrivener, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Pasty, a nome del gruppo del rinnovamento e dell'alleanza democratica europea, alla Commissione, sull'esecuzione del bilancio delle Comunità per l'esercizio 1987 («procedura Notemboom») (doc. B 2-998/87);

— interrogazione orale degli on. Klepsch, Mühlen, Schoen e Partrat, a nome del gruppo PPE, alla Commissione, sul programma integrato per la regione Saarland — Lorena — Lussemburgo (doc. B 2-999/87);

— interrogazione orale degli on. Klepsch e Langes, a nome del gruppo PPE, al Consiglio, sul piano di pace Arias di Guatemala (Esquipulas II) (doc. B 2-1077/87);

b) Le seguenti proposte di risoluzione, presentate conformemente all'articolo 63 del regolamento:

— proposta di risoluzione degli on. Seal, Collins, Lomas e D. Martin, sull'uso di fluorocarburi (doc. B 2-962/87)

deferita alla commissione per la protezione dell'ambiente;

— proposta di risoluzione degli on. F. Pisoni, Borgo, N. Pisoni, Costanzo, Chiabrando, Gaibisso, Giummarra, Ligios e Stavru, sulla protezione dei formaggi a denominazione d'origine e tipica prodotti nella Comunità (doc. B 2-963/87)

competente per il merito: commissione per l'agricoltura,

competente per parere: commissione giuridica;

Significato dei simboli utilizzati

- * : consultazione semplice (una lettura)
- ** I : procedura di cooperazione (prima lettura)
- (** II) : procedura di cooperazione (seconda lettura)
- (***) : parere conforme

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti il turno di votazioni

- Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.
- I risultati delle votazioni per appello nominale figurano in allegato.

Martedì 27 ottobre 1987

proposta di risoluzione degli on. Vandemeulebroucke e Kuijpers, sulla sorte degli indiani Yuquis dell'Amazzonia Boliviana (doc. B 2-964/87)

deferita alla commissione politica;

— proposta di risoluzione degli on. Kuijpers e Vandemeulebroucke, sugli arresti domiciliari e la violazione da parte delle autorità italiane del diritto alla libertà di espressione (doc. B 2-965/87)

deferita alla commissione giuridica;

— proposta di risoluzione degli on. Kuijpers e Vandemeulebroucke, sui colloqui sul disarmo e la cooperazione allo sviluppo (doc. B 2-966/87)

competente per il merito: commissione per lo sviluppo, competente per parere: commissione politica;

— proposta di risoluzione degli on. Vandemeulebroucke e Kuijpers, sul rispetto dei diritti dell'uomo in Unione Sovietica (doc. B 2-967/87)

deferita alla commissione politica;

— proposta di risoluzione degli on. Vandemeulebroucke e Kuijpers, sulla problematica dei Tartari della Crimea in Unione Sovietica (doc. B 2-968/87)

deferita alla commissione politica;

— proposta di risoluzione degli on. Vandemeulebroucke e Kuijpers, sulle cosiddette «comunidades de poblaciones en resistencia» in Guatemala (doc. B 2-969/87)

deferita alla commissione politica;

— proposta di risoluzione degli on. Vandemeulebroucke e Kuijpers, sul progetto «Calha Norte» (Brasile settentrionale) e le sue devastanti conseguenze per le comunità indiane dell'area interessata (doc. B 2-970/87)

deferita alla commissione politica;

— proposta di risoluzione degli on. Vandemeulebroucke e Kuijpers, sulle difficoltà degli ipovedenti nell'utilizzare i trasporti pubblici (doc. B 2-971/87)

competente per il merito: commissione per i trasporti, competente per parere: commissione per gli affari sociali;

— proposta di risoluzione degli on. Vandemeulebroucke e Kuijpers, sulla situazione delle prigioni in Cecoslovacchia (doc. B 2-972/87)

deferita alla commissione politica;

— proposta di risoluzione degli on. Vandemeulebroucke e Kuijpers, sulle uccisioni commesse dall'esercito in Suriname (doc. B 2-972/87)

deferita alla commissione politica;

— proposta di risoluzione dell'on Killilea, sulla pesca degli scampi (nephrops) al largo dell'Irlanda (doc. B 2-974/87)

deferita alla commissione per l'agricoltura;

— proposta di risoluzione della on. Lizin, sul progetto Eureka militare (doc. B 2-976/87)

competente per il merito: commissione politica,

competenti per parere: commissione per i problemi economici e commissione per l'energia;

— proposta di risoluzione dell'on. Ford, sugli obiettori di coscienza detenuti in Grecia (doc. B 2-977/87)
deferita alla commissione giuridica;

— proposta di risoluzione dell'on. Ford, sulla distruzione delle foreste pluviali tropicali (doc. B 2-978/87)
competente per il merito: commissione per l'ambiente, competenti per parere: commissione sviluppo e commissione relazioni economiche esterne;

— proposta di risoluzione dell'on. Ford, sulla separazione selettiva tra ragazzi e ragazze nei corsi di matematica (doc. B 2-979/87)

competente per il merito: commissione per la gioventù, competente per parere: commissioni per i diritti della donna;

— proposta di risoluzione dell'on. Ford, sulla «fuga dei cervelli» (doc. B 2-980/87)

competente per il merito: commissione per l'energia, competente per parere: commissione per la gioventù;

— proposta di risoluzione dell'on. Kolokotronis, sugli scavi dell'antico teatro di Larissa e la valorizzazione dell'area circostante (doc. B 2-981/87)

competente per il merito: commissione per la gioventù, competenti per parere: commissione per la politica regionale e commissione per i bilanci.

3. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (annunzio delle proposte di risoluzione presentate)

Il presidente comunica che è stata chiesta l'organizzazione di discussioni su argomenti di attualità, urgenti e di notevole rilevanza, sulla base dell'articolo 64 paragrafo 1, del regolamento, per le seguenti proposte di risoluzione:

— proposta di risoluzione degli on. N. Pisoni, Parodi, Cassanmagnago Cerretti, Chiabrando, Chiusano, Formigoni, Giavazzi, Antoniozzi, Bersani, Borgo, Casini, Ciancaglini, Costanzo, Ercini, Gaibisso, Giummarra, Iodice, Ligios, Lima, Michelini, Mizzau, F. Pisoni, Pomilio, Selva e Starita, sull'operazione integrata di sviluppo Valtellina (doc. B 2-1124/87);

— proposta di risoluzione degli on. Turner, Scott-Hopkins, Pearce, Catherwood, P. Beazley, Simmonds, Toksvig, Bethell, Oppenheim, a nome del gruppo democratico europeo, Blumenfeld, Estgen, Banotti, Rabbethge, Delorozoy, Van Hemeldonck e Squarcialupi, sulla minaccia di estinzione della comunità Baha'i in Iran (doc. B 2-1125/87);

— proposta di risoluzione degli on. Mattina, Guaraci, Didò, Sanz Fernandez, Medina Ortega, Bueno Vicente, Oliva Garcia, Pons Grau, Grimaldos Grimaldos, Calvo Ortega, Papoutsis, Papakyriazis, Bru Puron, Alvarez De Paz, Avgerinos, Andenna, Arbeloa Muru, Caamano Bernal, Tongue, Tomlinson, McMahon, Quin, Lomas, Griffiths, Gomes e D. Martin, sull'utilizzazione dei cereali per la produzione di etanolo (doc. B 2-1126/87);

— proposta di risoluzione dell'on. Petronio, a nome del gruppo destre europee, sulla tempesta finanziaria mondiale (doc. B 2-1127/87);

— proposta di risoluzione degli on. Papoutsis, Romeos, Plaskovitis, Avgerinos, Pantazi, Papakyriazis

Martedì 27 ottobre 1987

e Lagakos, a nome del gruppo socialista, sul recente caotico andamento delle Borse internazionali (doc. B 2-1128/87) (ritirata);

— proposta di risoluzione degli on. Bloch von Blotnitz e van der Lek, a nome del gruppo ARC, sulla tutela del Mare del Nord e su un divieto di combustione in mare di rifiuti velenosi (doc. B 2-1129/87);

— proposta di risoluzione degli on. Veil, Nord, T. Nielsen, Maher, Compasso, Muns, Figueiredo Lopes, a nome del gruppo liberale, sull'uragano nel sud e nell'est dell'Inghilterra, in Bretagna, Normandia, Gliazia e Portogallo (doc. B 2-1130/87);

— proposta di risoluzione degli on. Veil, Nord, Compasso, Figueiredo Lopes e Muns, a nome del gruppo liberale, sull'azione americana per ripristinare la libertà di navigazione nel Golfo (doc. B 2-1131/87);

— proposta di risoluzione degli on. Fourçans, Muns e Chinaud, a nome del gruppo liberale, sui recenti avvenimenti in borsa (doc. B 2-1132/87);

— proposta di risoluzione degli on. Guermeur, Mouchel e Fanton, a nome del gruppo ADE, sull'aiuto della Comunità alla Bretagna e alla Normandia sinistrate (doc. B 2-1133/87);

— proposta di risoluzione degli on. Le Roux, Miranda Da Silva, Gutierrez Diaz, a nome del gruppo comunista, su un aiuto d'urgenza per i danni provocati il 15 e 16 ottobre dalla tempesta abbattutasi sulle regioni atlantiche dell'Europa (doc. B 2-1134/87);

— proposta di risoluzione degli on. Vandemeulebroucke, Kuijpers, Roelants Du Vivier e Columbu, a nome del gruppo ARC, sulla posizione della Comunità alla seconda conferenza a livello ministeriale dei paesi rivieraschi del Mare del Nord, che si terrà il 25 e 26 novembre 1987 a Londra (doc. B 2-1135/87);

— proposta di risoluzione degli on. Trivelli, Bersani, Garcia Arias, Telkämper, Wurtz, Vergeer, Saby, Barros Moura, Cassanmagnago Cerretti, Balfe, Gutierrez Diaz, Rubert De Ventos, Desyllas, Cinciari Rodano, Iversen, Castellina, Verges, Rossetti, Filinis, Barbarella, Trupia, Gatti, Marinaro, Carossino e Barzanti, sulle attività dei gruppi della Renamo (doc. B 2-1136/87);

— proposta di risoluzione degli on. Colom I Naval e Saby, a nome del gruppo socialista, sulla soppressione delle sovvenzioni alle scuole catalane del Rossiglione (doc. B 2-1137/87);

— proposta di risoluzione degli on. Eyraud, Besse e Thareau, a nome del gruppo socialista, sulle conseguenze della tempesta che ha sconvolto la Francia occidentale (doc. B 2-1138/87);

— proposta di risoluzione degli on. Elliott, Newens, Balfe e Lomas, a nome del gruppo socialista, sull'assistenza della CEE a seguito delle distruzioni causate dal recente uragano che ha colpito Londra e l'Inghilterra del Sud (doc. B 2-1139/87);

— proposta di risoluzione degli on. Vazquez Fouz, Garcia Arias e Coimbra Martins, a nome del gruppo socialista, sul maltempo in Galizia, nel nord della Spagna e in Portogallo (doc. B 2-1140/87);

— proposta di risoluzione degli on. Saby e van den Heuvel, a nome del gruppo socialista, sulla sorte delle persone scomparse in Marocco (doc. B 2-1141/87);

— proposta di risoluzione dell'on. Arbeloa Muru, a nome del gruppo socialista, sulle condanne a morte pronunciate in Tunisia (doc. B 2-1142/87);

— proposta di risoluzione degli on. Tridente e Telkämper, a nome del gruppo ARC, sulla vendita di tecnologie nucleari civili e militari all'Iran da parte della Germania federale e dell'Italia (doc. B 2-1143/87);

— proposta di risoluzione dell'on. Prag, a nome del gruppo democratico europeo, sulla pacificazione dello Sri Lanka (doc. B 2-1144/87);

— proposta di risoluzione degli on. Jepsen, Toksvig e Robles Piquer, a nome del gruppo democratico europeo, su un'azione efficace contro l'inquinamento del Mare del Nord, che stabilisca fra l'altro la cessazione dello scarico e dell'incenerimento dei rifiuti in mare (doc. B 2-1145/87);

— proposta di risoluzione degli on. Prag, a nome del gruppo democratico europeo, Rinsche, Habsburg e Klepsch, a nome del gruppo PPE, sulla necessità di riaprire il dialogo tra la Repubblica di Corea e la Corea del Nord (doc. B 2-1146/87);

— proposta di risoluzione degli on. Robles Piquer, Toksvig e Prag, a nome del gruppo democratico europeo, sui detenuti politici a Cuba (doc. B 2-1147/87);

— proposta di risoluzione degli on. Hutton e Welsh, a nome del gruppo democratico europeo, sul Golfo (doc. B 2-1148/87);

— proposta di risoluzione degli on. Christopher Jackson e Simmonds, a nome del gruppo democratico europeo, sugli ormoni (doc. B 2-1149/87);

— proposta di risoluzione degli on. Hutton e Patterson, a nome del gruppo democratico europeo, sulla cooperazione nella gestione dei mercati finanziari internazionali (doc. B 2-1150/87);

— proposta di risoluzione degli on. Seligman, Turner, Simmonds, Christopher Jackson, Cassidy, Sherlock, Patterson, Moorhouse, a nome del gruppo democratico europeo, sulle tempeste senza precedenti che hanno colpito l'Inghilterra il 15 e 16 ottobre 1987 (doc. B 2-1151/87);

— proposta di risoluzione degli on. Fraga Iribarne, Diaz Del Rio e Cabanillas Callas, a nome del gruppo democratico europeo, sui danni causati dal recente maltempo in Galizia (doc. B 2-1152/87);

— proposta di risoluzione dell'on. Andrews, a nome del gruppo ADE, sulle interferenze da parte di stazioni radio illegali con le trasmissioni delle stazioni radio autorizzate (doc. B 2-1153/87);

— proposta di risoluzione degli on. Pranchère, Trupia, De March, Cinciari Rodano, Verges, Papapietro, Miranda Da Silva, Ephremidis, a nome del gruppo comunista, sui diritti dell'uomo in Marocco (doc. B 2-1154/87);

— proposta di risoluzione degli on. Conderch Planas, Punset I Casals, Calvo Ortega, Diez De Rivera e Cervera Cardona, a nome del gruppo CTDI, sui danni provocati dai recenti temporali nell'Inghilterra meridionale, sulle coste della Bretagna e della Normandia, nella Spagna Nord-occidentale e nel Portogallo settentrionale (doc. B 2-1155/87);

— proposta di risoluzione degli on. Le Pen e Lehideux, a nome del gruppo destre europee, sulla crisi finanziaria mondiale e l'indebitamento dei paesi del Terzo mondo (doc. B 2-1156/87);

Martedì 27 ottobre 1987

- proposta di risoluzione dell'on. Staes, a nome del gruppo ARC, sul rimpatrio dei profughi in America Centrale nel quadro dell'accordo di pace di Esquipulas II (doc. B 2-1157/87);
 - proposta di risoluzione dell'on. Lehideux, a nome del gruppo destre europee, sul propagarsi dell'epidemia di AIDS e sulla necessità di una prevenzione (doc. B 2-1159/87);
 - proposta di risoluzione dell'on. Veil, a nome del gruppo liberale, sulla situazione dei figli del generale Oufkir (doc. B 2-1160/87);
 - proposta di risoluzione degli on. Taylor, Devèze, Dimitriadis, Pordea e Petronio, a nome del gruppo destre europee, sui gravi allagamenti nell'Irlanda del Nord (doc. B 2-1161/87);
 - proposta di risoluzione dell'on. Romualdi, a nome del gruppo destre europee, sulla situazione nel Golfo Persico (doc. B 2-1162/87);
 - proposta di risoluzione dell'on. Cinciari Rodano, a nome del gruppo comunista, sulla condanna del sig. Faisal Hussein (doc. B 2-1163/87);
 - proposta di risoluzione dell'on. de la Malène, a nome del gruppo ADE, sui recenti avvenimenti di Borsa (doc. B 2-1164/87);
 - proposta di risoluzione degli on. Fitzsimons, Andrews, Barrett, Fitzgerald, Flanagan, Killilea, Lalor, Lemass e Ewing, a nome del gruppo ADE, sulla protezione del mare dall'inquinamento nucleare (doc. B 2-1165/87);
 - proposta di risoluzione dell'on. Telkämper, a nome del gruppo ARC, sulla violazione dei diritti dell'uomo in Marocco (caso Oufkir) (doc. B 2-1166/87);
 - proposta di risoluzione degli on. Münch, Langes, Habsburg, Boot, Marck, Klepsch, Penders e De Backer, a nome del gruppo PPE, sulla situazione dei detenuti politici a Cuba (doc. B 2-1167/87);
 - proposta di risoluzione degli on. Langes, Lenz, Marck, Lentz-Cornette, Klepsch, a nome del gruppo PPE, sull'incarcerazione di sostenitori dell'opposizione democratica a Panama (doc. B 2-1168/87);
 - proposta di risoluzione degli on. Baudis, Mallet, Partrat, Fontaine, Zahorka e Zarges, a nome del gruppo PPE, sulla vendita di aerei Airbus agli Stati Uniti (doc. B 2-1169/87);
 - proposta di risoluzione degli on. Boot, Habsburg, Penders e Klepsch, a nome del gruppo PPE, sul rilascio di Anna Chertkova dall'ospedale psichiatrico-prigione di Kazan (doc. B 2-1170/87);
 - proposta di risoluzione degli on. Penders, Habsburg, Beumer, De Backer, Marck, Janssen Van Raay e Klepsch, a nome del gruppo PPE, sulla situazione nel Golfo (doc. B 2-1171/87);
 - proposta di risoluzione degli on. Fontaine, Mallet, Partrat, De Backer e Klepsch, a nome del gruppo PPE, sulla violenta tempesta che ha sconvolto la Francia occidentale (doc. B 2-1172/87);
 - proposta di risoluzione degli on. Partrat, Christodoulou, Mallet, Vanleren Berghe, Beumer e Fontaine, a nome del gruppo PPE, sulla stabilità finanziaria internazionale (doc. B 2-1173/87);
 - proposta di risoluzione degli on. Ebel, Alber, Beumer, Bocklet, Cardoso, Mendoza, Clinton, Ferrer I Casals, Friedrich, Früh, Herman, Lemmer, Lucas Pires, Malangré, McCartin, Marck, Mertens, O'Donnell, Poetschki, Rabbethge, Raftery, Rinsche, Späth, Theato e Zarges, a nome del gruppo PPE, sull'attuale situazione dell'economia della pesca in diversi Stati membri (doc. B 2-1174/87);
 - proposta di risoluzione degli on. Ebel, Alber, Beumer, Bocklet, Cardoso, Mendoza, Clinton, Ferrer I Casals, Friedrich, Früh, Herman, Lemmer, Lucas Pires, Malangré, McCartin, Marck, Mertens, O'Donnell, Poetschki, Rabbethge, Raftery, Rinsche, Späth, Theato e Zarges, a nome del gruppo PPE, sul superamento intenzionale da parte di taluni Stati membri delle quote annue di cattura e sulle carenze nei controlli riguardanti il rispetto delle quote di cattura assegnate (doc. B 2-1175/87);
 - proposta di risoluzione dell'on. Ulburghs, a nome del gruppo CTDI, sulle guerre del Golfo (doc. B 2-1176/87);
 - proposta di risoluzione degli on. Kuijpers, Vandemeulebroucke, Garaikoetxea Urriza, Columbu e Roelants Du Vivier, a nome del gruppo ARC, sulla riforma agraria in Brasile e le uccisioni di contadini «senza terra», dirigenti sindacali e religiosi (doc. B 2-1177/87);
 - proposta di risoluzione dell'on. Coderch Planas, a nome del gruppo CTDI, sulla situazione nello Sri Lanka (doc. B 2-1178/87);
 - proposta di risoluzione dell'on. Heinrich, a nome del gruppo ARC, sull'aggravarsi della situazione del Golfo Persico (doc. B 2-1179/87);
 - proposta di risoluzione degli on. Cervetti, Bonaccini, Novelli, Barbarella, Barzanti, Carossino, Castellina, Cinciari Rodano, De Pasquale, Fanti, Galluzzi, Gatti, Graziani, Marinaro, Moravia, Natta, Pajetta, Papapietro, Raggio, Rossi, Rossetti, Segre, Squarcialupi, Trivelli, Trupia e Valenzi, sulla crisi delle borse sui mercati internazionali (doc. B 2-1180/87);
 - proposta di risoluzione dell'on. Pannella, a nome del gruppo CTDI, sulla violazione dei diritti dell'uomo in Burkina Faso e in particolare, assassinio del capitano Thomas Sankara, Capo dello Stato (doc. B 2-1181/87);
 - proposta di risoluzione degli on. Metten, Besse, Papoutsis, Seal e Bueno Vicente, a nome del gruppo socialista, sulla crisi borsistica (doc. B 2-1182/87).
- Il presidente comunica che, ai sensi dell'articolo 64 del regolamento, la presidenza comunicherà al Parlamento oggi alle 15.00 l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle prossime discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza, previste per giovedì 29 ottobre, dalle 10.00 alle 13.00.
- 4. Decisione su una richiesta di applicazione della procedura d'urgenza**
- L'ordine del giorno reca la decisione sulla richiesta di applicazione della procedura d'urgenza per una proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che stabilisce le norme generali per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti della Comunità (doc. COM(87) 515 def. — doc. C 2-187/87).

Martedì 27 ottobre 1987

Intervengono gli on. Colino, a nome della commissione per l'agricoltura, Franchère, Christopher Jackson, a nome del gruppo democratico europeo, e il sig. Sutherland, *membro della Commissione*.

La richiesta di applicazione della procedura di urgenza è accolta.

Il punto è iscritto all'ordine del giorno di venerdì 30 ottobre e sostituisce la dichiarazione della Commissione sullo stesso argomento, già prevista per giovedì 29.

5. Risultati dell'inchiesta sul problema delle scorte agricole (discussione)

L'on. Debatisse illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione di inchiesta sul problema delle scorte nel settore agricolo, sui risultati dell'inchiesta (doc. A 2-155/87).

Intervengono gli on. Hoff, a nome del gruppo socialista, Bocklet, a nome del gruppo PPE, J. Elles, a nome del gruppo democratico europeo, Gatti, a nome del gruppo comunista, S. Martin, a nome del gruppo liberale, Mouchel, a nome del gruppo ADE, Graefe zu Baringdorf, gruppo ARC, Devèze, a nome del gruppo destre europee, van der Waal, gruppo CTDI, Romeos e Marck.

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS ROMEOS

Vicepresidente

Intervengono gli on. Navarro, J. Nielsen, Killilea, Christensen, Garcia Raya, Clinton, Jepsen, Maher, Pasty, Thareau, Stavru, D. Martin, Tolman, Sutra e Woltjer.

PRESIDENZA DELL'ON. MARK CLINTON

Vicepresidente

Intervengono il sig. Sutherland, *membro della Commissione*, il relatore, gli on. Hoff e McGowan, ambedue sull'assenza di rappresentanti del Consiglio (il presidente comunica che sottoporà la questione all'ufficio di presidenza ampliato), Maher, sulla procedura, il sig. Andriessen, *vicepresidente della Commissione*, e l'on. J. Elles che, con riferimento all'articolo 109, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento, protesta per il fatto che il Parlamento non possa pronunziarsi mediante votazione sulle conclusioni di una commissione d'inchiesta e chiede che l'ufficio di presidenza ampliato si occupi della questione (il presidente comunica che ciò verrà fatto).

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

6. Aiuti al reddito agricolo e incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola (discussione)

L'on. Thareau illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, la

pesca e l'alimentazione, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. COM(87) 166 def./3 — doc. C 2-41/87) concernenti:

- I. un regolamento che istituisce un regime comunitario di aiuti al reddito agricolo
- II. un regolamento che istituisce un regime di inquadramento degli aiuti nazionali al reddito agricolo
- III. un regolamento che istituisce un regime comunitario di incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola

(doc. A 2-162/87).

Intervengono gli on. Di Bartolomei, relatore per parere della commissione per i bilanci, Colino, a nome del gruppo socialista, F. Pisoni, a nome del gruppo PPE, Christopher Jackson, a nome del gruppo democratico europeo, Gatti, gruppo comunista, V. Garcia, a nome del gruppo liberale, e Killilea a nome del gruppo ADE.

Essendo giunto il momento di dare inizio al turno di votazioni, la discussione viene qui interrotta; riprenderà dopo le votazioni (*vedi successivo punto 11*)

PRESIDENZA DELLA'ON. NICOLE PERY

Vicepresidente

TURNO DI VOTAZIONI

L'ordine del giorno reca il turno di votazioni.

7. Franchigie fiscali applicabili alle importazioni (votazione)*

(seconde relazioni dell'on. Cassidy: doc. A 2-171, 172 e 173/87) (1)

Interviene il relatore sulla procedura.

— *doc. A 2-171/87*

Proposta di direttiva (Doc. COM(87) 21 def. — doc. C 2-218/86):

Preambolo:

n. 1: approvato

Dopo il quarto considerando:

n. 2 e 3: approvati con successive distinte votazioni

(1) Salvo laddove indicato, gli emendamenti sono stati presentati dalla commissione per i problemi economici e monetari.

Martedì 27 ottobre 1987

Articolo 1, paragrafo 1:

n. 10 dell'on. Killilea: respinto

Articolo 1, paragrafo 7:

n. 6: approvato

Articolo 3:

n. 7: approvato

Dopo l'articolo 3:

n. 8: approvato

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1 a*).

Progetto di risoluzione legislativa:

Interviene l'on. Ford per dichiarazione di voto

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1 a*)

— *Doc. A 2-172/87:*

Proposta di direttiva (Doc. COM(86) 584 def. — doc. C 2-188/86):

Articolo 1, paragrafo 1:

n. 1: approvato

Articolo 1, paragrafo 6:

n. 3.: approvato

Articolo 2:

n. 5 degli on. Pimenta e Machado: respinto

n. 4: approvato

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1 b*)

Progetto di risoluzione legislativa:

Il gruppo PPE ha chiesto una votazione per AN:

Votanti: 229
Favorevoli: 227
Contrari: 0
Astenuiti: 2

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1 b*)

— *Doc. A 2-173/87:*

Proposta di direttiva (Doc. COM(87) 14 def. — doc. C 2-215/86):

L'on. Simpson chiede che tutti gli emendamenti siano posti in votazione in un'unica soluzione, richiesta che l'Assemblea accoglie

n. da 1 a 9: approvati

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1 c*)

Progetto di risoluzione legislativa:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1 c*).

8. Imposte indirette sulle transazioni su titoli (votazione)*

(Relazione dell'on. Partrat: doc. A 2-164/87)

— *Proposta di direttiva* (Doc. COM(87) 139 def. — doc. C 2-43/87):

Il gruppo socialista ha chiesto una votazione per AN:

Votanti: 246
Favorevoli: 126
Contrari: 119
Astenuiti: 1

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 2*).

Progetto di risoluzione legislativa:

(Gli emendamenti n. 1 e 2 decadono)

Interviene la on. Van Hemeldonck, a nome del gruppo socialista, per dichiarazione di voto

Il gruppo socialista ha chiesto una votazione per AN:

Votanti: 248
Favorevoli: 127
Contrari: 121
Astenuiti: 0

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 2*).

Martedì 27 ottobre 1987

9. Aiuti al reddito agricolo e incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola (seguito della discussione)*

Intervengono nel seguito della discussione gli on. Roelants du Vivier, gruppo Arcobaleno, Devèze, a nome del gruppo destre europee, Cervera, gruppo CTDI, Romeos, Bocklet, Navarro, Pranchère, Buchou, Graefe zu Baringdorf, Rothe e McCartin

(La seduta è sospesa alle 13.00 e riprese alle 15.00)

PRESIDENZA DELL'ON. THOMAS MEGAHY

Vicepresidente

10. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (elenco degli argomenti iscritti)

Il presidente comunica che è stato stabilito, conformemente all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento, l'elenco degli argomenti per le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza, previste per la seduta di giovedì 29 (dalle 10.00 alle 13.00). L'elenco comprende 38 proposte di risoluzione:

I — CADUTA DEI VALORI IN BORSA (8)

- 1127/87 del Gruppo destre europee
- 1128/87 del Gruppo socialista
- 1132/87 del Gruppo liberale
- 1150/87 del Gruppo democratico europeo
- 1164/87 del Gruppo ADE
- 1173/87 del Gruppo PPE
- 1180/87 dell'on. Cervetti e altri
- 1182/87 del Gruppo socialista

II — DIRITTI DELL'UOMO (9)

- 1141/87 del Gruppo socialista: Marocco
- 1154/87 del Gruppo comunista: Marocco
- 1166/87 del gruppo ARC: Marocco
- 1147/87 del Gruppo democratico europeo: Cuba
- 1167/87 del Gruppo PPE: Cuba
- 1142/87 del Gruppo socialista: Tunisia
- 1170/87 del Gruppo PPE: URSS
- 1125/87 del Gruppo democratico europeo: Iran
- 1163/87 del Gruppo comunista: Israele

III — TEMPESTE IN EUROPA (11)

- 1130/87 del Gruppo liberale: Vari paesi
- 1134/87 del Gruppo comunista: Vari paesi
- 1155/87 del Gruppo CTDI: Vari paesi
- 1133/87 del Gruppo ADE: Francia
- 1138/87 del Gruppo socialista: Francia
- 1172/87 del Gruppo PPE: Francia
- 1139/87 del Gruppo socialista: Inghilterra
- 1151/87 del Gruppo democratico europeo: Inghilterra
- 1140/87 del Gruppo socialista: Spagna/Portogallo
- 1152/87 del Gruppo democratico europeo: Spagna/Portogallo
- 1161/87 del Gruppo destre europee: Irlanda del Nord

IV — GOLFO PERSICO (7)

- 1131/87 del Gruppo liberale
- 1143/87 del Gruppo ARC
- 1148/87 del Gruppo democratico europeo
- 1162/87 del Gruppo destre europee
- 1171/87 del Gruppo PPE
- 1176/87 del Gruppo CTDI
- 1179/87 del Gruppo ARC

V — MARE DEL NORD (3)

- 1129/87 del Gruppo ARC
- 1135/87 del Gruppo ARC
- 1145/87 del Gruppo democratico europeo

Conformemente al disposto dell'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento, il tempo di parola complessivo per le discussioni è ripartito come segue, fatte salve eventuali modifiche dell'elenco:

- Per uno degli autori: 2 minuti
- Deputati: 60 minuti complessivamente

Conformemente all'articolo 64, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, le eventuali obiezioni contro gli argomenti inclusi nel summenzionato elenco — che devono essere motivate, presentate per iscritto e pervenire da un gruppo politico o almeno da 23 deputati — devono essere trasmesse alla presidenza prima della fine della presente seduta (19.00); le votazioni su dette obiezioni si svolgeranno, senza discussione, all'inizio della seduta di domani.

11. Aiuti al reddito agricolo e incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola (seguito della discussione)*

Intervengono nel seguito della discussione sulla relazione dell'on. Thareau (doc. A 2-162/87) gli on.

Martedì 27 ottobre 1987

Miranda da Silva, gruppo comunista, Castle, Desyllas, Vernimmen e Filinis e il sig. Andriessen, *vicepresidente della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà alle 12.00 di domani (*vedi processo verbale della seduta del 28 ottobre, parte prima, punto 8*).

12. Mercato vitivinicolo (discussione)*

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su due relazioni della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione.

L'on. Sierra Bardaji illustra la relazione sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(87) 91 def. — doc. C 2-26/87) concernenti:

- I. un regolamento relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità
- II. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativa all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

(doc. A 2-160/87).

L'on. Sutra illustra la relazione sui vini dolci naturali (doc. A 2-161/87).

Intervengono gli on. F. Pisoni, a nome del gruppo PPE, Maffre-Baugé, gruppo comunista, Musso, a nome del gruppo ADE, V. Garcia, a nome del gruppo liberale, Lucas Pires e Stavru, il sig. Andriessen, *vicepresidente della Commissione*, e l'on. Sutra, relatore.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta e comunica che le relative votazioni si svolgeranno alle 12.00 di domani (*vedi processo verbale della seduta del 28 ottobre, parte prima, punto 9*).

13. Dichiarazione della Commissione sulle fusioni di imprese

Il sig. Sutherland, *membro della Commissione*, fa una dichiarazione sulle fusioni di imprese.

Il presidente comunica che il gruppo democratico europeo ha chiesto, sulla base dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento, di far seguire una discussione alla dichiarazione della Commissione.

L'Assemblea accoglie la richiesta del gruppo democratico europeo.

Su proposta del presidente, il termine per l'eventuale presentazione di proposte di risoluzione presentate per concludere la discussione è fissato alle 20.00 di oggi, mentre il termine per la relativa presentazione di emendamenti è fissato alle 17.00 di domani, mercoledì. La votazione sul merito è fissata alle 18.00 di giovedì 29.

Sempre su proposta del presidente, il tempo di parola per la discussione testé decisa è fissato a 3 minuti per oratore.

Intervengono gli on. Metten, a nome del gruppo socialista, von Wogau, a nome del gruppo PPE.

PRESIDENZA DELL'ON. LUIS GUILLERMO PERINAT ELIO

Vicepresidente

Intervengono Sir Jack Stewart-Clark, a nome del gruppo democratico europeo, Barzanti, gruppo comunista, Delorozoy, a nome del gruppo liberale, Ulburghs, gruppo CTDI, Falconer, Patterson, Clavo Ortega, Wijzenbeek, il sig. Sutherland, l'on. Metten e il sig. Sutherland.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

14. Ripercussioni dei prodotti imitativi del latte sulla PAC (discussione)

La on. Le Roux illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione, sulle ripercussioni della diffusione dei prodotti imitativi del latte sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti lattiero-caseari e sulla politica agricola comune (doc. A 2-163/87).

Intervengono gli on. Caroline Jackson, relatrice per parere della commissione per la protezione dell'ambiente, Eyraud, a nome del gruppo socialista, N. Pisoni, a nome del gruppo PPE, Provan, a nome del gruppo democratico europeo.

Essendo giunto il momento di dare inizio al tempo delle interrogazioni, la discussione viene qui interrotta; riprenderà giovedì 29, alle 15.00 (*vedi processo verbale della seduta in tale data, parte prima, punto 9*).

PRESIDENZA DELL'ON. RUI AMARAL

Vicepresidente

15. Tempo delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni rivolte alla Commissione, al Consiglio e ai ministri degli affari esteri (doc. B 2-1095/87).

Martedì 27 ottobre 1987

Interrogazioni alla Commissione**N. 1 della on. Anglade: Promozione dei mestieri artistici**

Il sig. Matutes, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Lataillade, che sostituisce l'interrogante.

Interviene la on. Caroline Jackson sulla lunghezza che ella giudica eccessiva delle risposte della Commissione.

Il sig. Matutes risponde poi alle domande complementari degli on. Seligman e Ramirez.

N. 2 della on. Castle: Carta degli anziani

Il sig. Marin, *vicepresidente della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Castle, Sir Jack Stewart-Clark e Stewart.

N. 3 dell'on. de la Malène: Fondamentale divergenza di concezione dell'attuazione e delle finalità del mercato interno, emersa fra taluni Stati europei e il rappresentante della Commissione nel corso della riunione informale dei ministri della Comunità del 7 settembre a Copenaghen.

Lord Cockfield, *vicepresidente della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. de la Malène, Lataillade e Marshall.

Interviene l'on. Fitzgerald sulla conduzione del tempo delle interrogazioni.

N. 4 dell'on. Clinton: Riduzione della produzione eccedentaria di prodotti agricoli

Il sig. Andriessen, *vicepresidente della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Raftery, che sostituisce l'interrogante, McMillan-Scott e Arbeloa.

N. 5 dell'on. Fitzgerald: Direttive per i fabbricanti di materiale elettronico

Il sig. Sutherland, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari dell'on. Fitzgerald.

Alle interrogazioni n. 6 della on. S. Martin e n. 7 dell'on. Papoutsis verrà fornita risposta scritta, poiché gli interroganti sono assenti.

N. 8 della on. Banotti: Risoluzione sulla droga

Il sig. Marin, *vicepresidente della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Banotti, Rogalla e Lemass.

N. 9 dell'on. Avgerinos: Valorizzazione delle ricchezze del sottosuolo della Comunità

Il sig. Sutherland risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Avgerinos e Smith.

N. 10 dell'on. Robles Piquer: Necessità di una «agenda della comunicazione» europea

Il sig. Clinton Davis, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Robles Piquer, McMahon e Smith.

N. 11 dell'on. Saridakis: Gara d'appalto per l'approvvigionamento del materiale informatico della Commissione europea

Il sig. Christophersen, *vicepresidente della Commissione*, risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Saridakis.

N. 12 dell'on. McCartin: «Milk Marketing Boards» Irlandese

Il sig. Andriessen risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. McCartin.

All'interrogazione n. 13 dell'on. Mizzau verrà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

N. 14 dell'on. Barros Moura: Progettate restrizioni degli USA alle importazioni di tessili e di calzature

Il sig. Andriessen risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Barros e Garcia Raya.

N. 15 della on. Tongue: Effetti della proposta privatizzazione delle forniture idriche nel Regno Unito e attuazione delle direttive CE sulla qualità dell'acqua

Il sig. Clinton Davis risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Elliott, che sostituisce l'interrogante, McMillan-Scott e McMahon.

N. 16 dell'on. Ford: Fondo europeo di sviluppo regionale — finanziamento ex articolo 15

Il sig. Schmidhuber, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Ford e Tomlinson.

Il presidente dichiara chiusa la prima parte del tempo delle interrogazioni.

Intervengono gli on. McMahon, sulla lunghezza, che egli ritiene eccessiva, delle risposte della Commissione, McMillan-Scott, sulla conduzione del tempo delle interrogazioni e, più particolarmente, sull'applicazione delle raccomandazioni riguardanti le domande complementari, e Marshall.

L'on. Elliott chiede quando sarà disponibile il documento della Commissione sulla distribuzione di derrate alimentari agli indigenti.

Martedì 27 ottobre 1987

Interviene il sig. Sutherland, *membro della Commissione*, sullo svolgimento del tempo delle interrogazioni.

scambio rapido di informazioni nel caso di radioattività*

16. Ordine del giorno della prossima seduta

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della di domani, mercoledì 29 ottobre, è stato così fissato:

(Alle 12.00):

— votazione sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00:

(Dalle 15.00 alle 16.30):

— Tempo delle interrogazioni (al Consiglio e ai Ministri degli affari esteri)

— Discussioni su problemi di attualità (obiezioni)

(Dalle 16.30 alle 17.30):

— Dichiarazione della Commissione sulla caduta dei valori in Borsa

— Raccomandazione per la seconda lettura concernente un programma di ricerca in medicina (relatore: on. Schinzel) **II

(Alle 17.30):

— Votazioni in applicazione dell'Atto unico

— Relazione Sherlock sui preparati pericolosi**I

— Al termine delle votazioni, discussione congiunta su due interrogazioni orali sull'accordo di pace «ARIAS»

— Discussione congiunta di una relazione Bloch von Blottnitz sui livelli anormali di radioattività **I e di una relazione Bloch von Blottnitz su un sistema di

(La seduta termina alle 19.10)

Enrico VINCI
Segretario generale

Nicole PERY
Vicepresidente

Martedì 27 ottobre 1987

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Franchigie fiscali applicabili alle importazioni *

a) Proposta di direttiva COM(87) 21 def.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Direttiva del Consiglio recante terza modifica della direttiva 83/181/CEE, che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere d), della direttiva 77/388/CEE, per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare *gli articoli 99 e 100,*

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

resto del preambolo immutato

Considerando dal primo al quarto immutati

considerando che persone, merci e servizi potranno circolare liberamente da uno Stato membro all'altro solo se e quando verranno aboliti i controlli fiscali alle frontiere;

considerando che soltanto con la totale rimozione delle frontiere fiscali interne sarà possibile assicurare la libera circolazione di persone e merci,

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

La direttiva 83/181/CEE è modificata come segue:

La direttiva 83/181/CEE è modificata come segue:

PARAGRAFI da 1 a 6 immutati

7. All'articolo 79 sono aggiunte le seguenti lettere s) e t):

7. All'articolo 79 sono aggiunte le seguenti lettere s) e t):

lettera (s) immutata

t) le importazioni di pubblicazioni ufficiali edite sotto l'egida degli Stati membri, d'istituzioni internazionali, di autorità regionali e locali e di enti di diritto pubblico; le importazioni di stampati distribuiti su basi non commerciali da organizzazioni politiche ufficialmente riconosciute come tali negli Stati membri, *effettuate in occasione delle elezioni del Parlamento europeo o in occasione delle elezioni nazionali del paese del quale tali stampati sono originari».*

t) le importazioni di pubblicazioni ufficiali edite sotto l'egida degli Stati membri, d'istituzioni internazionali, di autorità regionali e locali e di enti di diritto pubblico e le importazioni di stampati distribuiti su basi non commerciali da organizzazioni politiche ufficialmente riconosciute come tali negli Stati membri».

resto dell'articolo immutato

ARTICOLO 2 immutato

(*) Testo completo cfr. G.U. n. C 53 del 28.2.1987, pag. 9

Martedì 27 ottobre 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO**ARTICOLO 3**

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° marzo 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

ARTICOLO 3

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre sei mesi dalla sua adozione da parte del Consiglio. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

ARTICOLO 3 bis

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio della presente direttiva la Commissione e il Consiglio pubblicheranno sulla Gazzetta Ufficiale (serie L) il testo unificato delle direttive concernenti l'esenzione dall'IVA di talune importazioni definitive di beni.

Resto del testo immutato

— doc. A2-171/87

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione CE al Consiglio concernente una direttiva recante terza modifica della direttiva 83/181/CEE, che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE, per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(87) def. (1)),
 - consultato dal Consiglio a norma dell'art. 99 del Trattato CEE (Doc. C2-218/86),
 - approvata la base giuridica proposta,
 - viste la prima e la seconda relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (Doc. A2-94/87 e Doc. A2-171/87),
 - visto l'esito della votazione sulla proposta della Commissione,
1. invita la Commissione a modificare, conformemente all'art. 149, par. 3, del Trattato CEE, la sua proposta, inserendovi gli emendamenti da esso adottati e a notificargli qualsiasi eventuale modifica successivamente apportata alla proposta stessa;
 2. chiede al Consiglio di volerlo informare qualora si discostasse dal testo approvato dal Parlamento;
 3. incarica il proprio Presidente di trasmettere, al Consiglio e alla Commissione, quale parere del Parlamento europeo, e ai parlamenti degli Stati membri per informazione, il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la presente risoluzione legislativa nonché la prima e la seconda relazione.

(1) G.U. n. C 53 del 28.2.1987, pag. 9

Martedì 27 ottobre 1987

b) proposta di direttiva COM(86) 584 def.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO**Direttiva avente per oggetto una prima modifica della direttiva 83/183/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali o privati provenienti da uno Stato membro**

Preambolo e considerando immutati

ARTICOLO 1

La direttiva del Consiglio n. 83/183/CEE del 28 marzo 1983 è così modificata:

1. All'articolo 2, il paragrafo 2, lettera b) è soppresso e sostituito dal testo seguente:
 - «b) sono stati effettivamente destinati all'uso dell'interessato nello Stato membro di esportazione. *Gli Stati membri possono esigere che i veicoli stradali a motore (compresi i loro rimorchi), le roulotte da campeggio, le abitazioni trasportabili, le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo la cui prima fornitura soggetta a IVA risalga ad almeno 4 anni prima della data dell'importazione, siano destinati all'uso dell'interessato da almeno sei mesi prima del trasferimento di residenza. Tuttavia, per i beni di cui alla seconda frase della lett. a), gli Stati membri hanno facoltà di prorogare il periodo menzionato sopra a 12 mesi.*

ARTICOLO 1

La direttiva del Consiglio n. 83/183/CEE del 28 marzo 1983 è così modificata:

1. All'articolo 2, il paragrafo 2, lettera b) è soppresso e sostituito dal testo seguente:
 - «b) sono stati effettivamente destinati all'uso dell'interessato nello Stato membro di esportazione».

PARAGRAFI da 2 a 5 immutati

6. All'articolo 9

6. All'articolo 9

lettera a) immutata

- b) al paragrafo 2, la cifra di «200 ECU» citata alla seconda frase viene sostituita dalla frase: «l'importo della franchigia di cui all'articolo 2, par. 1 della direttiva 69/169/CEE (1)»; la cifra di 200 ECU citata alla terza frase viene sostituita dalle parole: «tale importo»; la cifra di «1.000 ECU» viene sostituita dalla frase: «quattro volte il valore adottato nel suddetto articolo»;

- b) al paragrafo 2, la cifra di «200 ECU» citata alla seconda frase viene sostituita dalle parole: «quattro volte il valore adottato all'articolo 2, par. 1, della Direttiva 69/169/CEE (1)»;

PARAGRAFI 7 e 8 immutati

ARTICOLO 2

ARTICOLO 2

PARAGRAFI 1 e 2 immutati

2 bis. Al 1° gennaio 1993 non vi saranno più restrizioni.

Resto del testo immutato

(*) Testo completo cfr. n. C 5 del 9.1.1987, pag. 2

(1) G.U. n. L 133 del 4.6.1969, pag. 6

(1) G.U. n. L 133 del 4.6.1969, pag. 6

Martedì 27 ottobre 1987

— doc. A2-172/87

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva avente per oggetto una prima modifica della Direttiva 83/183/CEE relativa alle franchigie applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(86) 584 def.)⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 99 del Trattato CEE (doc. C2-188/86),
- approvata la base giuridica proposta,
- viste la prima e la seconda relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (doc. A2-92/87 e doc. A2-172/87),
- visto il risultato della votazione sulla proposta della Commissione,

1. chiede alla Commissione di modificare, conformemente all'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE, la sua proposta inserendovi gli emendamenti approvati e di informarlo di qualsiasi ulteriore modifica che venga approvata alla proposta;

2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione come parere del Parlamento e ai parlamenti degli Stati membri per informazione, il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la presente risoluzione legislativa nonché la prima e la seconda relazione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 5 del 9.1.1987, pag. 2

c) **proposta di direttiva COM(87) 14 def.**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 83/182/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto

Preambolo immutato

Considerando dal primo al quinto immutati

considerando che si deve tenere conto dell'obiettivo di abolire l'imposizione fiscale sull'importazione e il rimborso dell'imposta all'esportazione negli scambi fra Stati membri;

considerando che solo abolendo totalmente le frontiere fiscali è possibile conseguire l'obiettivo della libera circolazione delle persone e delle cose,

(*) Testo completo: G.U. n. C 40 del 18.2.1987, pag. 7

Martedì 27 ottobre 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

La direttiva 83/182/CEE è modificata come segue:

La direttiva 83/182/CEE è modificata come segue:

PARAGRAFO 1 immutato

2. L'articolo 3 è modificato come segue:

2. L'articolo 3 è modificato come segue:

LETTERA a) immutata

b) E' aggiunto il seguente paragrafo 2:

b) E' aggiunto il seguente paragrafo 2:

«2. In deroga al disposto del par. 1, lettera b), prima frase, un residente nello Stato membro d'importazione temporanea può utilizzare in detto Stato un veicolo da turismo immatricolato in un altro Stato membro *quando il privato che l'ha importato si trovi a bordo. I familiari del privato, che risiedono nello Stato membro d'importazione temporanea, possono ugualmente utilizzare tale veicolo nei periodi in cui il privato, che ha importato il veicolo, si trova nello Stato membro d'importazione temporanea.*»

«2. In deroga al disposto del par. 1, lettera b), prima frase, un residente nello Stato membro d'importazione temporanea può utilizzare in detto Stato un veicolo da turismo immatricolato in un altro Stato membro nei periodi in cui il privato, che ha importato il veicolo, si trova nello Stato membro d'importazione temporanea.»

3. L'articolo 4 è modificato come segue:

3. L'articolo 4 è modificato come segue:

LETTERE a) e b) immutate

c) Il paragrafo 2 diventa paragrafo 3 ed è inserito il seguente nuovo paragrafo 2:

c) Il paragrafo 2 diventa paragrafo 3 ed è inserito il seguente nuovo paragrafo 2:

«2. E' accordata una franchigia dalle tasse di cui all'articolo 1 all'importazione temporanea di un veicolo da turismo immatricolato in un altro Stato membro a un privato residente normalmente nello Stato membro d'importazione temporanea quando il veicolo appartiene a/o è noleggiato da un'impresa con sede sociale nello Stato membro d'immatricolazione.

«2. E' accordata una franchigia dalle tasse di cui all'articolo 1 all'importazione temporanea di un veicolo da turismo immatricolato in un altro Stato membro a un privato residente normalmente nello Stato membro d'importazione temporanea quando il veicolo appartiene a/o è noleggiato da un'impresa con sede sociale nello Stato membro d'immatricolazione o è da questa noleggiato.

I familiari del privato che risiedono nello Stato membro d'importazione temporanea possono ugualmente utilizzare tale veicolo nei periodi in cui il privato che ha importato il veicolo si trova nello Stato membro d'importazione temporanea.»

I familiari del privato che risiedono nello Stato membro d'importazione temporanea possono ugualmente utilizzare in tale Stato membro un veicolo da turismo immatricolato in un altro Stato membro nei periodi in cui il privato che ha importato il veicolo si trova nello Stato di importazione temporanea.»

resto del PARAGRAFO immutato

4. L'articolo 5 è modificato come segue:

4. L'articolo 5 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 1, lettera b), aggiungasi la frase seguente:

a) Al paragrafo 1, lettera b), aggiungasi la frase seguente:

«Questa franchigia si applica indipendentemente dai cambiamenti intervenuti nella situazione matrimoniale del beneficiario. Il veicolo da turismo può essere utilizzato anche dal coniuge dello studente»;

«Questa franchigia si applica indipendentemente dai cambiamenti intervenuti nella situazione matrimoniale del beneficiario. Il veicolo da turismo può essere utilizzato dal coniuge o dal convivente dello studente.»

Martedì 27 ottobre 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

- b) Il paragrafo 1 è completato dalle due seguenti lettere:
- c) in caso di utilizzazione da parte di un residente nello Stato membro d'importazione temporanea di un veicolo da turismo immatricolato in un altro Stato membro, in seguito all'immobilizzazione temporanea del proprio veicolo dovuto ad incidente o ad altra causa sopravvenuta in detto Stato membro. Tale franchigia viene concessa per tutto il periodo della riparazione del veicolo; essa non può comunque superare la durata di due mesi. Gli Stati membri possono chiedere ai beneficiari di comprovare l'immobilizzazione del veicolo (verbale di incidente, fattura di riparazione);

lettera d) immutata

resto del PARAGRAFO immutato

PARAGRAFI 5 e 6 immutati

7. a) L'articolo 10 diventa l'articolo 12. Il paragrafo 2 del nuovo articolo 12 è completato come segue:
- «In particolare quando due (o più) Stati membri ritengono che la stessa persona risiede normalmente, ai sensi dell'articolo 7, nel loro rispettivo territorio, le amministrazioni di detti Stati devono concertarsi per stabilire quale delle residenze debba essere scelta per la tassazione del veicolo».
- b) *Nel paragrafo 4 del nuovo articolo 12, i termini «ogni due anni» sono sostituiti dai termini «ogni cinque anni».*

PARAGRAFO 8 immutato

ARTICOLO 2 immutato

Resto del testo immutato

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- b) Il paragrafo 1 è completato dalle due seguenti lettere:
- c) in caso di utilizzazione da parte di un residente nello Stato membro d'importazione temporanea di un veicolo da turismo immatricolato in un altro Stato membro, in seguito all'immobilizzazione temporanea del proprio veicolo dovuto ad incidente o altra causa sopravvenuta in detto Stato membro. Tale franchigia viene concessa per tutto il periodo della riparazione del veicolo; essa non può comunque superare la durata di due mesi, **a meno che il veicolo non sia sequestrato per indagini della polizia.** Gli Stati membri possono chiedere ai beneficiari di comprovare l'immobilizzazione del veicolo (verbale di incidente, fattura di riparazione);

7. L'articolo 10 diventa l'articolo 12. Il paragrafo 2 del nuovo articolo 12 è completato come segue:

«In particolare quando due (o più) Stati membri ritengono che la stessa persona risiede normalmente, ai sensi dell'articolo 7, nel loro rispettivo territorio, le amministrazioni di detti Stati devono concertarsi per stabilire quale delle residenze debba essere scelta per la tassazione del veicolo».

- b) **soppresso**

ARTICOLO 2 bis

Dopo l'approvazione della presente direttiva di modifica da parte del Consiglio, la Commissione e il Consiglio pubblicheranno nella Gazzetta ufficiale (serie L) una versione unificata delle direttive relative alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto.

Martedì 27 ottobre 1987

— doc. A2-173/87

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

contenente il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 83/182/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 99 del Trattato CEE (Doc. C2-215/86),
 - approvata la base giuridica proposta,
 - viste la prima e la seconda relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (doc. A2-93/87 e doc. A2-173/87),
 - visti i risultati della votazione sulla proposta della Commissione,
1. invita la Commissione a modificare la sua proposta, conformemente all'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE, facendo propri gli emendamenti approvati dal Parlamento e ad informarlo circa qualsiasi modifica che possa successivamente essere apportata alla proposta;
 2. chiede al Consiglio di informarlo qualora esso proponga di discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione, quale parere del Parlamento, e ai parlamenti degli Stati membri, per conoscenza, il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la presente risoluzione legislativa, nonché la prima e la seconda relazione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 40 del 18.2.1987, pag. 7.

2. Imposte indirette sulle transazioni su titoli *

- proposta di direttiva COM(87) 139/def.: approvata

— doc. A2-164/87

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta modificata della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa alle imposte indirette sulle transazioni su titoli

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta modificata di direttiva della Commissione al Consiglio (COM(87) 139 def.),
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 99 del Trattato CEE (Doc. C2-43/87),

Martedì 27 ottobre 1987

- approvata la basa giuridica proposta,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (Doc. A2-164/87),
 - visto il risultato della votazione sulla proposta della Commissione;
- A. considerando l'importanza che si deve attribuire all'estensione della liberalizzazione dei movimenti di capitali nella CEE all'insieme delle transazioni su titoli;
- B. considerando le paralisi delle iniziative decise nel 1976 con la proposta iniziale di direttiva della Commissione (COM(76) 124 def.);
1. approva la proposta modificata di direttiva e chiede alla Commissione di informarlo di ogni ulteriore modifica che venisse eventualmente apportata alla proposta;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di essere nuovamente consultato qualora esso intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione come parere del Parlamento, il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la presente risoluzione legislativa.
-

Martedì 27 ottobre 1987

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 27 ottobre 1987

ABELIN, ABENS, ABOIM INGLEZ, ADAM, VAN AERSSSEN, AIGNER, ALAVANOS, ALBER, ALEXANDRE, ALMIRANTE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDREWS, ANTONIOZZI, ANTONY, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BACHY, BAGET BOZZO, BAILLOT, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARROS MOURA, BARZANTI, BATTERSBY, BAUDIS D., BAUDOUIN, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BENHAMOU, BERSANI, BESSE, BETTIZA, BEUMER, BEYER DE RYKE, BIRD, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONDE, BORGIO, BRAUN-MOSER, BROK, BROOKES, BRU PURÓN, BUCHOU, BUENO VICENTE, BUTTAFUOCO, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CAMPINOS, CANO PINTO, CAROSSINO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTLE, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CHIUSANO, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CIANCAGLINI, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINOT, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, COMPASSO, CONDESSO, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, CRAWLEY, CROUX, DALSSASS, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DELOROZOY, DE PASQUALE, DEBATISSE, DEPREZ, DEVEZE, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DESSYLLAS, DI BARTOLOMEI, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DIMITRIADIS, DONNEZ, DUETOFT, DÜHRKOP, DURY, EBEL, ELLES D. L., ELLES J., ELLIOTT, EPHREMIDIS, ESCUDER CROFT, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FALCONER, FANTON A., FATOUS, FERRER CASALS, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLANAGAN, FOCKE, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GASÒLIBA I BÖHM, GATTI, GAUCHER, GAUTHIER, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIUMMARRA, GLINNE, GOMES, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRAZIANI, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HACKEL, HAPPART, HEINRICH, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HOWELL, HUGHES, HUTTON, IVERSEN, JACKSON C., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LE CHEVALLIER, LE PEN, LECANUET, LEHIDEUX, VAN DER LEK, LEMASS, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LE ROUX, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LIZIN, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LOO, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MADEIRA, MAFFRE-BAUGÉ, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALAUD, DE LA MALÈNE, MALLET, MARCK, MARINARO, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MICHELINI, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MONTERO ZABALA, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MOTCHANE, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜNCH, MUNTINGH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NORD, NORDMANN, NORMANTON, VON NOSTITZ, NOVELLI, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, O'MALLEY, OPPENHEIM, PAJETTA, PALMIERI, PAPA KYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PARODI, PARTRAT, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA M., PEREIRA V., PÉREZ ROYO, PERINAT ELIO, PERY, PETERS, PETRONIO, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PINTO, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PORDEA, POULSEN, PRAG, PRANCHÈRE, PRICE, PROUT, PROVAN, PUERTA GUITÉRREZ, PUNSET I CASALS, QUIN, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RIGO, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROMUALDI, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANTANA LOPES, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SELVA, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SQUARCIALUPI, STAES, STARITA, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, TAYLOR, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOKSVIG, TOLMAN, TOMLINSON, TOPMANN, TORRES MARINHO, TOURRAIN, TOUSSAINT, TRIDENTE, TRIPODI, TRIVELLI, TRUPIA,

Martedì 27 ottobre 1987

TUCKMAN, TURNER, ULBURGHS, VALENZI, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VAN DIJK, VANNECK, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VERGÉS, VERNIER, VERNIMMEN, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, DE VRIES, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WEST, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOLTJER, WURTH-POLFER, ZAHORKA, ZARGES.

Martedì 27 ottobre 1987

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

Proposta di direttiva contenuta nella relazione di cui al doc. A 2-172/87

(+)

ADAM, VAN AERSSSEN, AIGNER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ANDREWS, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARNDT, AVGERINOS, BALFE, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARZANTI, BATTERSBY, BAUDOUIN, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERSANI, BEUMER, BIRD, BOCKLET, BOMBARD, BROK, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CAMPINOS, CANO PINTO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTLE, CERVETTI, CHRISTODOULOU, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COLINO SALAMANCA, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, COMPASSO, COSTE-FLORET, COT, CRAWLEY, CROUX, DALY, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DELOROZOY, DEVEZE, DI BARTOLOMEI, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DUETOFT, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ELLES D. L., ELLES J., ELLIOTT, ESCUDER CROFT, ESTGEN, FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLANAGAN, FOCKE, FONTAINE, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GARCIA, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GATTI, GAUTHIER, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GLINNE, GOMES, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HACKEL, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUGHES, HUTTON, JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, VAN DER LEK, LIGIOS, LLORCA VILAPLANA, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALLET, MARCK, MARINARO, MARQUES MENDES, MARTIN D., MCCARTIN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIZZAU, MORRIS, MÜHLEN, MÜNCH, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWENS, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NORD, NORMANTON, O'HAGAN, OPPENHEIM, PAPAKYRIAZIS, PAPOUTSIS, PARTRAT, PATTERSON, PENDERS, PEREIRA M., PEREIRA V., PÉREZ ROYO, PEUS, PFLIMLIN, PINTASILGO, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, PONS GRAU, POULSEN, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, PUERTA GUITÉRREZ, PUNSET I CASALS, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RIGO, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROTHE, ROTHLEY, SAKELLARIOU, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SELVA, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON, SMITH, SQUARCIALUPI, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, SUÁREZ GONZÁLEZ, TELKÄMPER, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOKSVIG, TOMLINSON, TOPMANN, TRIPODI, TRUPIA, TUCKMAN, ULBURGHS, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERGEER, VERNIMMEN, VETTER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WAWRZIK, WEBER, WEST, VON WOGAU, WURTH-POLFER, ZARGES...

(O)

CHRISTIANSSEN, MONTERO ZABALA.

Martedì 27 ottobre 1987

Relazione di cui al doc. A 2-164/87

(Proposta di direttiva)

(+)

VAN AERSSSEN, AIGNER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ARGÜELLES SALAVERRIA, BARDONG, BARRETT, BAUDOUIN, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERSANI, BEUMER, BOCKLET, BRAUN-MOSER, BROK, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CHRISTODOULOU, CLINTON, CODERCH PLANAS, COMPASSO, COSTE-FLORET, CROUX, DALY, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DELOROZOY, DEVEZE, DI BARTOLOMEI, DUETOFT, EBEL, ELLES D. L., ELLES J., ESCUDER CROFT, ESTGEN, FIGUEIREDO LOPES, FITZGERALD, FLANAGAN, FONTAINE, FRIEDRICH I., FRÜH, GARCIA, GARRIGA POLLEDO, GAUTHIER, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, HABSBURG, HACKEL, HERMAN, HOWELL, HUTTON, JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LENZ, LIGIOS, LLORCA VILAPLANA, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALLET, MARCK, MARQUES MENDES, MARSHALL, MCCARTIN, MERTENS, MIZZAU, MÜHLEN, MÜNCH, NAVARRO VELASCO, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NORD, NORMANTON, O'HAGAN, OPPENHEIM, PARTRAT, PATTERSON, PENDERS, PEREIRA M., PEREIRA V., PEUS, PFLIMLIN, PISONI F., POETSCHKI, POULSEN, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, PUNSET I CASALS, RAFTERY, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SÁLZER, SANTOS MACHADO, SARIDAKIS, SCHÖN, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SELVA, SHERLOCK, SIMPSON, STAUFFENBERG, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOKSVIG, TUCKMAN, VALVERDE LOPEZ, VANLERENBERGHE, VERGEER, WAWRZIK, WIJSENBECK, VON WOGAU, WURTH-POLFER.

(-)

ADAM, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BALFE, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BIRD, BOMBARD, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CAMPINOS, CANO PINTO, CAROSSINO, CASTLE, CERVETTI, CHRISTIANSEN, CINCIARI RODANO, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, COLINO SALAMANCA, COLUMBU, COT, CRAWLEY, DANKERT, DE PASQUALE, DESSYLLAS, DIDÓ, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, FATOUS, FILINIS, FOCKE, FUILLET, GARCÍA RAYA, GATTI, GAZIS, GLINNE, GOMES, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HAPPART, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUGHES, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LAGAKOS, LE ROUX, VAN DER LEK, LOMAS, MARINARO, MARTIN D., MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MONTERO ZABALA, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NEWENS, PAPAKYRIAZIS, PAPOUTSIS, PINTASILGO, PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, PONS GRAU, PRANCHÈRE, PUERTA GUITÉRREZ, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RIGO, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, ROTHE, ROTHLEY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SMITH, SQUARCIALUPI, STEVENSON, STEWART, TELKÄMPER, TOMLINSON, TOPMANN, TRUPIA, ULBURGHS, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERNIMMEN, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WEBER, WEST, WOLTJER.

(0)

DIEZ DE RIVERA ICAZA.

Idem

(Risoluzione)

(+)

VAN AERSSSEN, AIGNER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ANASTASSOPOULOS, ARGÜELLES SALAVERRIA, BARDONG, BARRETT, BAUDOUIN, BEAZLEY C.,

Martedì 27 ottobre 1987

BEAZLEY P., BERSANI, BEUMER, BOCKLET, BRAUN-MOSER, BROK, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CHRISTODOULOU, CLINTON, COMPASSO, COSTE-FLORET, CROUX, DALY, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DELOROZOY, DEVEZE, DI BARTOLOMEI, DIMITRIADIS, DUETOFT, EBEL, ELLES D. L., ELLES J., ESCUDER CROFT, ESTGEN, FIGUEIREDO LOPES, FITZGERALD, FLANAGAN, FONTAINE, FRIEDRICH I., FRÜH, GAMA, GARCIA, GARRÍGA POLLEDO, GAUTHIER, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, HABSBURG, HACKEL, HERMAN, HOWELL, HUTTON, JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, KILBY, KLEPSCH, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LENZ, LIGIOS, LLORCA VILAPLANA, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALLET, MARCK, MARQUES MENDES, MARSHALL, MCCARTIN, MERTENS, MIZZAU, MÜHLEN, MÜNCH, NAVARRO VELASCO, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NORD, O'HAGAN, OPPENHEIM, PARTRAT, PATTERSON, PENDERS, PEREIRA M., PEREIRA V., PEUS, PFLIMLIN, PISONI F., POETSCHKI, POULSEN, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, RAFTERY, RINSCHKE, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SÄLZER, SANTOS MACHADO, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHÖN, SCOTT-HOPKINS, SELVA, SHERLOCK, SIMMONDS, SIMPSON, STAUFFENBERG, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THOME-PATENÓTRE, TOKSVIG, TUCKMAN, VALVERDE LOPEZ, VANLERENBERGHE, VERGEER, WAWRZIK, WIJSENBECK, VON WOGAU, WURTH-POLFER, ZARGES.

(—)

ABOIM INGLEZ, ADAM, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ARNDT, AVGERINOS, BALFE, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BIRD, BOMBARD, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CAMPINOS, CANO PINTO, CAROSSINO, CASTLE, CERVETTI, CHRISTIANSEN, CINCIARI RODANO, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COLUMBU, COT, CRAWLEY, DANKERT, DESSYLLAS, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, FALCONER, FATOUS, FILINIS, FOCKE, FUILLET, GADIOUX, GARCÍA RAYA, GATTI, GLINNE, GOMES, HAPPART, GRIMALDOS GRIMALDOS, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUGHES, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LAGAKOS, VAN DER LEK, LOMAS, MARINARO, MARTIN D., MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MONTERO ZABALA, MORÁN LOPEZ, MORRIS, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NEWENS, PAPAKYRIAZIS, PAPOUTSIS, PINTASILGO, PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, PONS GRAU, PRANCHÈRE, PUERTA GUITÉRREZ, PUNSET I CASALS, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RIGO, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, ROTHE, ROTHLEY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SMITH, SQUARCIALUPI, STAES, STEVENSON, STEWART, TELKÄMPER, TOMLINSON, TOPMANN, TRUPIA, ULBURGHES, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERNIMMEN, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WEBER, WEST, WOLTJER.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 1987

(87/C 318/03)

PARTE PRIMA**Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DELL'ON. NICOLE PERY***Vicepresidente**(La seduta inizia alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Il processo verbale della seduta precedente è approvato dopo un intervento dell'on. Fitzgerald, il quale deplora, a proposito dello svolgimento del tempo delle interrogazioni di ieri, il fatto che siano state esaminate poche interrogazioni, la lunghezza, che egli reputa eccessiva, delle risposte della Commissione e la ripartizione tra i deputati, a suo giudizio non equa, delle domande complementari (il presidente fa rilevare che la questione sarà deferita all'ufficio di presidenza).

La on. Dury protesta contro il fatto che il presidente del Parlamento ha dichiarato irricevibile una proposta di risoluzione sulle intercettazioni telefoniche di cui sono oggetto alcuni partiti politici in Belgio da lei presentata sulla base dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (la presidenza la prega di investire direttamente di tale questione il gabinetto del presidente).

2. Presentazione di documenti

Il presidente comunica di aver ricevuto dal Consiglio le seguenti richieste di consultazione sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti

— una raccomandazione agli Stati membri riguardante lo sviluppo delle energie rinnovabili nella Comunità (doc. C 2-185/87)

deferita alla commissione per l'energia;

— un regolamento relativo alla conclusione dell'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe sulla pesca al largo della costa di Sao Tomé e Principe, firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1984 (doc. C 2-181/87)

competente per il merito: commissione per l'agricoltura,

competenti per parere: commissione per i bilanci e commissione per lo sviluppo e la cooperazione;

— una decisione volta a estendere l'allegato IV della convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico al tetracloruro di carbonio (doc. C 2-182/87)

deferita alla commissione per la protezione dell'ambiente;

— un regolamento che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2601/69 (doc. C 2-185/87)

deferito alla commissione per l'agricoltura.

3. Modifica delle competenze

La commissione giuridica e per i diritti dei cittadini è competente per il merito sulle proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-1167/84, 1582/84, 1541/86, 1547/86, 81/87, 112/87, 234/87 e 620/87.

Competenti per parere sui seguenti doc.

B 2-1167/84: commissione per i problemi economici e monetari e commissione per la gioventù e la cultura,

Significato dei simboli utilizzati

* : consultazione semplice (una lettura)

** I : procedura di cooperazione (prima lettura)

(** II) : procedura di cooperazione (seconda lettura)

(***) : parere conforme

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti il turno di votazioni

— Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.

— I risultati delle votazioni per appello nominale figurano in allegato.

Mercoledì 28 ottobre 1987

B 2-1582/84: commissione per la gioventù e la cultura e commissione per gli affari sociali,
 B 2-1541/86: commissione per la gioventù e la cultura e commissione per gli affari sociali,
 B 2-1547/87: commissione per la gioventù e la cultura,
 B 2-81/87: commissione per la gioventù e la cultura,
 B 2-112/87: commissione per la gioventù e la cultura,
 B 2-234/87: commissione per la gioventù e la cultura e commissione per gli affari sociali,
 B 2-620/87: commissione per la gioventù e la cultura, commissione per i problemi economici e monetari e commissione per gli affari sociali.

4. Discussioni su problemi di attualità (obiezioni)

Il presidente comunica che sono state presentate, sulla base dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento, le seguenti obiezioni, motivate e presentate per iscritto, all'elenco degli argomenti inclusi nelle prossime discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza:

Punto II. («Diritti dell'uomo»)

— Obiezione del gruppo CTDI, volta a inserire nel punto la proposta di risoluzione dell'on. Pannella, a nome del gruppo CTDI, sulla violazione dei diritti dell'uomo in Burkina Faso e in particolare sull'assassinio del capitano Thomas Sankara, capo dello Stato (doc. B 2-1181/87).

L'obiezione è accolta con VE.

Punto IV. («Golfo persico»)

— Obiezione del gruppo PPE, volta a sostituire il punto con la proposta di risoluzione degli on. Prag, a nome del gruppo democratico europeo, e Rinsche e altri, a nome del gruppo PPE, sulla necessità di riaprire il dialogo tra la Repubblica di Corea e la Corea del nord (doc. B 2-1146/87)

Il gruppo PPE ha chiesto una votazione per appello nominale:

Votanti: 214
 Favorevoli: 143
 Contrari: 59
 Astenuti: 12

L'obiezione è così accolta.

Punto V. («Mare del Nord»)

— Obiezione del gruppo PPE, volta a sostituire il punto con due proposte di risoluzione dell'on. Ebel e altri, a nome del gruppo PPE, una sull'attuale situazione dell'economia della pesca in diversi Stati membri (doc. B 2-1174/87) e l'altra sul superamento intenzionale, da parte di taluni Stati membri, delle quote annue di cattura e sulle carenze nei controlli riguardanti il rispetto delle quote di cattura assegnate (doc. B 2-1175/87).

Il gruppo PPE ha chiesto una votazione per appello nominale:

Votanti: 224
 Favorevoli: 63
 Contrari: 157
 Astenuti: 4

L'obiezione è così respinta.

— Obiezione del gruppo delle destre europee, volta a sostituire il punto con la proposta di risoluzione di detto gruppo sul propagarsi dell'epidemia dell'AIDS e sulla necessità di una prevenzione (doc. B 2-1159/87)

Il gruppo delle destre europee ha chiesto una votazione per appello nominale:

Votanti: 227
 Favorevoli: 13
 Contrari: 211
 Astenuti: 3

L'obiezione è così respinta.

— Obiezione dell'on. Bersani e altri, volta a sostituire il punto con la proposta di risoluzione dell'on. Trivelli e altri sulle attività dei gruppi della Renamo (doc. B 2-1136/87)

L'obiezione è respinta.

— Obiezione del gruppo ADE, volta a inserire nel punto la proposta di risoluzione dell'on. Fitzsimons, a nome di detto gruppo sulla protezione del mare dall'inquinamento nucleare (doc. B 2-1165/87)

L'obiezione è respinta con VE.

Interviene l'on. Morris, il quale chiede che gli sia consentito di presentare emendamenti a una proposta di risoluzione comune sul maltempo in Gran Bretagna presentata nell'ambito delle discussioni su problemi di attualità. Il presidente risponde che in virtù dell'interpretazione del regolamento adottata il 12 ottobre 1987 (vedi *processo verbale della seduta in tale data, parte prima, punto 15*), alle proposte di risoluzione comune non possono essere presentati emendamenti.

Interviene l'on. Arndt il quale fa presente che il gruppo socialista aveva presentato un'altra obiezione sul punto V e chiede per quale motivo tale obiezione non sia stata posta in votazione.

Il presidente fa rilevare che l'obiezione è stata presentata dopo la scadenza del termine fissato dall'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento.

5. Programma di ricerca e sviluppo nel settore della ricerca medica e sanitaria (discussione)**11

L'on Schinzel illustra la raccomandazione per la seconda lettura, presentata dalla commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla posizione

Mercoledì 28 ottobre 1987

comune del Consiglio delle Comunità europee relativa a un programma di coordinamento della ricerca e sviluppo della Comunità economica europea nel settore della ricerca medica e sanitaria (1987-1991) (doc. C 2-173/87) (doc. A 2-173/87).

Intervengono gli on. Peus, a nome del gruppo PPE, Turner, a nome del gruppo democratico europeo, Petronio, a nome del gruppo delle destre europee, e il sig. Narjes, *vicepresidente della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà alle 17.30 di oggi (*vedi successivo punto 15*).

6. Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi (discussione)I**

L'on. Sherlock illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(85) 364 def. — doc. C 2-89/85) relativa a una direttiva concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (doc. A 2-169/87).

Intervengono gli on. Schmid, a nome del gruppo socialista, e Schleicher, a nome del gruppo PPE, e Lord Cockfield, *vicepresidente della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà alle 17.30 di oggi (*vedi successivo punto 16*).

7. Livelli anormali di radioattività o incidente nucleare (discussione)I ***

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su due relazioni.

La on. Bloch von Blottnitz illustra le due relazioni che ella ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori:

**I — sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc. COM(87) 281 def. — doc. C 2-82/87) concernente un regolamento (CEE) che fissa i livelli massimi consentiti di radioattività nei prodotti alimentari, nei mangimi e nell'acqua potabile nel caso di livelli anormali di radioattività o di incidente nucleare (doc. A 2-178/87)

* — sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (Doc.

COM(87) 135 def. — doc. C 2-49/87) relativa a una decisione concernente un sistema comunitario di scambio rapido di informazioni nell'eventualità di livelli di radioattività anormalmente elevati o di incidenti nucleari (doc. A 2-177/87)

Intervengono gli on. Schmid, a nome del gruppo socialista, Schleicher, a nome del gruppo PPE, Sherlock, a nome del gruppo democratico europeo, Squarcialupi, gruppo comunista, V. Pereira, a nome del gruppo liberale.

PRESIDENZA DELL'ON. PIETER DANKERT

Vicepresidente

Intervengono gli on. Lemass, a nome del gruppo ADE, Punset I Casals, a nome del gruppo CTDI, Lentz-Cornette, il sig. Clinton Davis, *membro della Commissione*, gli on. Toksvig, Bombard, Filinis, S. Martin, Fitzsimons, Chiabrando, Pimenta, Lizin, Banotti e Bloch von Blottnitz, relatrice.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta e comunica che la votazione si svolgerà alle 17.30 di oggi (*vedi successivo punto 17*).

(*La seduta è sospesa alle 11.45, in attesa del turno di votazioni, e ripresa alle 12.00*)

PRESIDENZA DELL'ON. FRANÇOIS MUSSO

Vicepresidente

TURNO DI VOTAZIONI

L'ordine del giorno reca il turno di votazioni.

8. Aiuti al reddito agricolo e incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola (votazione)*

(Relazione dell'on. Thareau — doc. A 2-162/87) ⁽¹⁾
⁽²⁾

L'on. Colino Salamanca, *presidente della commissione per l'agricoltura*, chiede il rinvio in commissione della proposta di regolamento III.

Interviene il sig. Andriessen, *vicepresidente della Commissione*.

L'Assemblea manifesta il suo assenso.

⁽¹⁾ Salvo laddove indicato, gli emendamenti sono stati presentati dalla commissione per l'agricoltura.

⁽²⁾ Gli emendamenti contrassegnati da un asterisco non sono ricevibili non avendo ricevuto almeno 5 voti in sede di commissione per l'agricoltura.

Mercoledì 28 ottobre 1987

— *Proposta di regolamento I* (Doc. COM(87) 166 def/3 — doc. C 2-41/87)

Preambolo:

n. 49 dell'on. Maher, a nome della commissione per la politica regionale: approvato

Dopo il primo considerando:

n. 1 e 2: approvati con successive distinte votazioni

Terzo considerando:

n. 64 degli on. Castle, Elliott, Lomas, McMahon, Balfe e Newens: respinto

Dopo il quarto considerando:

n. 36/riv. degli on. Colino e Sierra: approvato con VE

Dopo il quinto considerando:

n. 50 dell'on. Maher, a nome della commissione per la politica regionale: approvato

Articolo 1, paragrafo 2:

n. 27 degli on. Bocklet, Mertens, Späth, Ebel, Früh, Dalsass e Klepsch, a nome del gruppo PPE: respinto con AN (PPE):

Votanti: 232
Favorevoli: 66
Contrari: 164
Astenuiti: 2

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d):

n. 38 idem: respinto

n. 22 idem: non ricevibile*

Articolo 2, paragrafo 1, dopo la lettera d):

n. 51 dell'on. Maher, a nome della commissione per la politica regionale: approvato

Articolo 2, paragrafo 2: approvato (la commissione per la politica regionale ha chiesto una votazione distinta)

Interviene l'on. Maher

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b):

n. 52 idem: respinto

n. 30 dell'on. Woltjer, a nome del gruppo socialista: respinto con VE

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c):

n. 31 idem: respinto

La on. Castle ha chiesto una votazione distinta sulla lettera c): approvata

Articolo 4, paragrafo 1, dopo la lettera c):

n. 53 dell'on. Maher, a nome della commissione per la politica regionale: approvato

La on. Castle ha chiesto una votazione distinta sulla lettera d) del paragrafo 2: approvata con VE

Articolo 4, paragrafo 3:

n. 32 dell'on. Woltjer, a nome del gruppo socialista: respinto

Articolo 5:

n. 54 dell'on. Maher, a nome della commissione per la politica regionale: approvato con VE

(n. 20: decade)

Articolo 6, paragrafo 2:

n. 55 e 56 idem: approvati con successive distinte votazioni

Articolo 6, paragrafo 3:

n. 3: approvato

Articolo 7, paragrafo 3:

n. 4 e 5: approvati con successive distinte votazioni

Articolo 7, dopo il paragrafo 3:

n. 57 dell'on. Maher, a nome della commissione per la politica regionale: respinto

Articolo 9, paragrafo 5:

n. 58 idem: approvato

Articolo 11:

n. 25 dell'on. Louwes, a nome della commissione bilanci: approvato

n. 26 idem: non ricevibile*

n. 27 idem: approvato

Interviene l'on. Cot, *presidente della commissione per i bilanci.*

Il Parlamento approva la proposta della commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1*).

Mercoledì 28 ottobre 1987

— *Proposta di regolamento II:*

Dopo i considerando:

n. 59 dell'on. Maher, a nome della commissione per la politica regionale: approvato

Articolo 2, paragrafo 1:

approvato (la commissione per la politica regionale e l'on. Hutton hanno chiesto una votazione distinta)

Articolo 3, paragrafo 1:

n. 60 idem: approvato con VE

n. 29 dell'on. Linkohr: respinto con VE

Articolo 3, paragrafo 2:

n. 39 dell'on. Bocklet e altri, a nome del gruppo PPE: respinto

n. 23: non ricevibile*

Articolo 5, paragrafo 1:

n. 21 dell'on. Gatti: respinto

Articolo 6, paragrafo 2:

n. 61 dell'on. Maher, a nome della commissione per la politica regionale: approvato

Articolo 6, paragrafo 3:

n. 6: approvato

Articolo 9:

n. 62 dell'on. Maher, a nome della commissione per la politica regionale: approvato

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1*).

— *Proposta di regolamento III:* (rinviata in commissione)

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

(n. 35 decade in seguito all'approvazione della proposta di regolamento II)

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Maher, a nome del gruppo liberale, von Nostitz e Bocklet.

Il gruppo PPE ha chiesto una votazione per AN:

Votanti: 267

Favorevoli: 239

Contrari: 22

Astenuti: 6

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa con la modifica resa necessaria dal rinvio in commissione della proposta di regolamento III (*vedi parte seconda, punto 1*).

9. Mercato vitivinicolo (votazione) (1) *

(relazione dell'on. Sierra Bardaji — doc. A 2-160/87)*

(relazione dell'on. Sutra De Germa — doc. A 2-161/87)

— *doc. A 2-160/87:**

Proposta di regolamento I (Doc. COM(87) 91 def. — doc. C 2-26/87):

Dal nono considerando all'articolo 15: l'on. Sakellariou chiede una votazione in blocco sui tredici emendamenti; visto che sono state richieste due votazioni distinte su alcune parti, il presidente dichiara di non poter accogliere tale richiesta; propone tuttavia di porre in votazione in blocco gli emendamenti da 1 a 10, proposta che l'Assemblea accoglie.

Emendamenti da 1 a 10: approvati

Emendamento n. 11: approvato con AN (COM)

votanti: 272

favorevoli: 219

contrari: 51

astenuiti: 2

n. 12: approvato

n. 13: approvato con VE

Articolo 16:

n. 20: respinto

n. 17 degli on. Maffre-Baugé, De March, Pranchère, Piquet, Le Roux, Chembeiron, Baillot: respinto

n. 19 dell'on. Sutra: respinto

Articolo 17:

n. 14: approvato

n. 18 dell'on. Carvalho Cardoso, a nome del gruppo PPE: respinto

Articolo 24:

n. 15: approvato

(1) Salvo laddove indicato, gli emendamenti sono stati presentati dalla commissione per l'agricoltura.

Mercoledì 28 ottobre 1987

Allegato III:

n. 21 degli on. Musso, Mouchel, Buchou e Guermeur:
respinto con AN (ADE):

votanti: 263
favorevoli: 18
contrari: 240
astenuiti: 5

n. 16: approvato

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte seconda, punto 2 a*).

— *Proposta di regolamento II:*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*parte seconda, punto 2 a*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte seconda, punto 2 a*).

— *doc. A 2-161/87:**Proposta di risoluzione:*

Interviene il relatore

Preambolo e paragrafi 1 e 2: approvati

Paragrafo 3:

n. 1 dell'on. F. Pisoni: approvato con AN (PPE):

votanti: 260
favorevoli: 217
contrari: 41
astenuiti: 2

Paragrafi 4 e 5: approvati

Paragrafo 6: respinto

Paragrafo 7: approvato

Paragrafo 8:

Il gruppo PPE ha chiesto una votazione per parti separate:

Prima parte (fino a «vini dolci naturali»): approvata

Resto: approvato con VE

Dal paragrafo 9 al 13: approvati

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte seconda, punto 2 b*).

(La seduta è sospesa alle 12.40 e ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA DELL'ON. THOMAS MEGAHY

Vicepresidente

Interviene la on. d'Ancona, che protesta contro una dichiarazione del ministro degli interni belga, riportata dalla stampa olandese, riguardante gli immigranti, in Belgio, di alcuni paesi. Chiede che il presidente del Parlamento protesti presso il governo belga. L'on. Ulburghs si associa a quanto affermato dalla on. d'Ancona e appoggia la sua richiesta.

Il presidente comunica che trasmetterà tale richiesta al presidente del Parlamento.

10. Dichiarazione della Commissione sulle fusioni di imprese

Il presidente comunica di aver ricevuto, conformemente all'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento, per concludere la discussione sulla dichiarazione della Commissione sulle fusioni di imprese (*vedi processo verbale della seduta del 27 ottobre, parte prima, punto 13*) una proposta di risoluzione degli on. Patterson e Sir Jack Stewart-Clark, a nome del gruppo democratico europeo, Metten, a nome del gruppo socialista, von Wogau e Beumer, a nome del gruppo PPE, Delorozoy, a nome del gruppo liberale, Barzanti, Novelli e Rossetti (doc. B 2-1183/87)

Il presidente ricorda che l'Assemblea ha già deciso che la votazione sul merito si svolga giovedì 29, alle 18.00 (*vedi processo verbale della seduta in tale data, parte prima, punto 16*).

11. Tempo delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio e ai ministri degli affari esteri)

L'ordine del giorno reca il seguito e la fine del tempo delle interrogazioni

Interrogazioni al Consiglio**N. 54 della on. Lizin: Accordo CEE-Romania**

Il sig. Tygesen, *presidente in carica del Consiglio*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Lizin e Marshall.

N. 55 della on. Banotti: Problemi connessi alla droga

Il sig. Tygesen risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Banotti, Sir Jack Stewart-Clark e Lizin.

Mercoledì 28 ottobre 1987

N. 56 dell'on. Hutton: Partecipazione di deputati PE alle sessioni del Consiglio

Il sig. Tygesen risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Hutton.

All'interrogazione n. 57 dell'on. Arbeloa Muru sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

N. 58 dell'on. Ulburghs: L'azione della TROIKA-TREVI

Il sig. Tygesen risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Ulburghs, McMahon e Lizin.

All'interrogazione n. 59 della on. Dury sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

N. 60 dell'on. Newton Dunn: Problemi posti dalla soppressione dei controlli di frontiera nel 1992

Il sig. Tygesen risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Newton Dunn e McMahan.

N. 61 dell'on. Coste-Floret: Per una moneta europea.

Il sig. Tygesen risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Coste-Floret, Lizin, Newton Dunn, Ulburghs e Maher.

Alle interrogazioni n. 62 dell'on. Pearce e 63 dell'on. Rothley saranno fornite risposte scritte poiché gli interroganti sono assenti.

Interrogazioni ai ministri per gli affari esteri

N. 64 dell'on. Ephremidis: Elezioni in Turchia

Il sig. Tygesen, *presidente in carica dei ministri per gli affari esteri*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Ephremidis, Marshall, Ulburghs, von Nostitz e Plaskovitis.

N. 65 dell'on. Cabezon Alonso: Aiuti ai «contras» nicaraguensi

Il sig. Tygesen risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Cabezon Alonso, McMahon, Habsburg e Arbeloa Muru.

N. 66 di Sir Peter Vanneck: Libertà di navigazione nel Golfo

Il sig. Tygesen risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Sir Peter Vanneck e dell'on. Alavanos.

All'interrogazione n. 67 dell'on. Vandemeulebroucke sarà fornita risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

N. 68 dell'on. Marshall: Inumanità dell'Unione Sovietica

Il sig. Tygesen risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Marshall, Arbeloa Muru, Habsburg e Duetoft.

N. 69 dell'on. Ulburghs: Perdurante stato di detenzione di Hélène Pastoors in Sudafrica.

Il sig. Tygesen risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Ulburghs e McMahon.

N. 70 dell'on. Arbeloa Muru: Indagine sugli avvenimenti del giugno 1986 in Perù

Il sig. Tygesen risponde all'interrogazione.

Interviene l'on. Arbeloa Muru.

Alle interrogazioni n. 71 dell'on. Pearce e 72 dell'on. Andrews saranno fornite risposte scritte, poiché gli interroganti sono assenti.

Il presidente dichiara chiuso il tempo delle interrogazioni e comunica che le interrogazioni che non hanno potuto essere esaminate riceveranno risposta scritta, a meno che gli interroganti non le abbiano ritirate.

(La seduta è sospesa alle 16.25, in attesa della dichiarazione della Commissione, e ripresa alle 16.30)

PRESIDENZA DELL'ON. ENRIQUE BARON

Vicepresidente

12. Dichiarazione della Commissione sulla caduta dei valori di borsa

Il sig. Delors, *presidente della Commissione*, fa una dichiarazione sulla caduta dei valori in borsa.

Intervengono per porre domande, sulla base dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento, gli on. Besse, Herman, Patterson, Cervetti, Gasoliba, Fitzgerald, von Nostitz, Calvo Sotelo, von Wogau, Kilby, Piquet, De Vries, Coste-Floret, Hoon, Partrat, Alavanos, Seal, Dury, Mallet, Seeler, Christodoulou, Arguelles e Colom I Naval.

Interviene brevemente il sig. Delors, il quale risponde a talune domande.

PRESIDENZA DI LORD PLUMB

Presidente

Mercoledì 28 ottobre 1987

13. Termine per la presentazione di emendamenti

Su proposta del presidente, il Parlamento fissa alle 12.00 di domani, giovedì 29, il termine per la presentazione di emendamenti alla relazione dell'on. Colino sulla distribuzione di derrate alimentari agli indigenti (doc. A 2-187/87).

TURNO DI VOTAZIONI

L'ordine del giorno reca il turno di votazioni.

14. Comunicazione di una posizione comune del Consiglio

Il presidente annuncia, conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio, secondo le disposizioni dell'Atto unico, la posizione comune del Consiglio nonché l'indicazione dei motivi che l'hanno indotto ad adottarla, così come la posizione della Commissione su una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/62/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e che abroga talune disposizioni della direttiva 80/767/CEE (doc. COM(87) 468 def. — doc. C 2-64 e 184/87).

Il presidente sottolinea che sia la dichiarazione della presidenza del Consiglio sulla posizione comune, sia il modo cui si è pervenuti a tale posizione comune non soddisfano molto.

Egli comunica che l'ufficio di presidenza ampliato ha esaminato ieri un importante documento sull'esecuzione dell'Atto unico europeo e il trattamento da riservare alle posizioni comuni. È stato in particolare deciso che è necessario che le indicazioni riguardanti la posizione comune contengano alcuni elementi chiave tra i quali, beninteso, i motivi per i quali il Consiglio non può far propri determinati emendamenti del Parlamento.

Il presidente comunica anche di avere esaminato la presente posizione comune in oggetto con il presidente della commissione per i problemi economici e monetari, e di aver tentato, insieme a lui, di ottenere dal Consiglio un miglioramento delle sue spiegazioni in merito alla stessa. Ciononostante queste ultime rimangono insoddisfacenti. Non può in particolare accettarsi il fatto che il Consiglio abbia tenuto in poco conto la prima lettura del Parlamento o la proposta rivista della Commissione. Il principio stesso della cooperazione interistituzionale si basa sulla realizzazione di un accordo il più stretto possibile tra la prima lettura del Parlamento e la posizione comune del Consiglio. È questo il motivo per il quale, continua il presidente,

egli ha intenzione di intervenire presso il Consiglio e la Commissione per giungere a un accordo in merito ai punti essenziali che devono essere contenuti nella motivazione della posizione comune, acciocché il Parlamento sia compiutamente informato sui motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottare la sua posizione comune come previsto dall'articolo 149, paragrafo 2, lettera b), del trattato CEE. Occorrerebbe come minimo che il Consiglio prendesse posizione in modo specifico e dettagliato su ciascun emendamento del Parlamento. Ha fatto sapere al presidente del Consiglio che la posizione comune di quest'ultimo sulla direttiva concernente l'aggiudicazione di appalti pubblici è insoddisfacente e ha sottolineato che la risposta del Consiglio alla seconda lettura del Parlamento costituirà una prova della sua volontà di applicare lo spirito della procedura di cooperazione. Gli emendamenti del Parlamento devono essere presi in considerazione. Egli prosegue dichiarando che ci si aspetta dalla Commissione che ripristini i suoi emendamenti in modo che essi possano essere compiutamente esaminati dal Consiglio.

È sulla base di queste premesse, conclude il presidente, che il Parlamento affronterà ora il suo esame della posizione comune, conformemente all'articolo 149, paragrafo 2 C, dell'Atto unico europeo (commissione competente per il merito: commissione per i problemi economici e monetari; competente per parere: commissione giuridica).

Intervengono gli on. Beumer, *presidente della commissione per i problemi economici e monetari*, e Sutra, il quale deplora l'assenza del Consiglio.

15. Programma di ricerca e sviluppo nel settore della ricerca medica e sanitaria (votazione) II**

(Raccomandazione per la seconda lettura — doc. A 2-175/87 — Relazione dell'on. Schinzel)

Interviene la on. Veil, a nome del gruppo liberale, per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la raccomandazione (*vedi parte seconda, punto 3*).

16. Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi (votazione) I**

(relazione dell'on. Sherlock — doc. A 2-169/87)

— *Proposta di direttiva* (doc. COM(85) 364 def. — doc. C 2-89/85)

Il relatore propone, con l'accordo del Parlamento, che gli emendamenti vengano posti in votazione in blocco:

Emendamenti dall'1 al 23 della commissione per la protezione dell'ambiente: approvati

Mercoledì 28 ottobre 1987

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 4)

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 4)

17. Livelli anormali di radioattività o incidente nucleare (votazione) I ***

(relazioni della on. Bloch von Blottnitz)

— doc. A 2-178/87 ** I

— doc. A 2-177/87 *

— *Doc. A 2-178/87** I*

Proposta di regolamento (doc. COM(87) 281 def. — doc. C 2-82/87)

Il presidente comunica al Parlamento la procedura che verrà seguita:

— conformemente all'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento, il Parlamento voterà in primo luogo sugli emendamenti alla proposta della Commissione e successivamente sulla proposta eventualmente modificata;

— qualora la proposta della Commissione, modificata, venga approvata nel suo complesso, la Commissione farà conoscere la propria posizione su ciascun emendamento del Parlamento prima della votazione sul progetto di risoluzione legislativa;

— se la Commissione comunicherà di non aver intenzione di far propri tutti gli emendamenti, spetterà al relatore, conformemente all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento, di esprimere una proposta formale sull'opportunità di passare alla votazione sul progetto di risoluzione legislativa. Qualora non si proceda a tale votazione il Parlamento non avrà espresso il proprio parere formale.

Titolo

n. 1/riv.: approvato (1)

Preambolo:

n. 2/riv.: approvato

Dopo il primo considerando:

(n. 4/riv.: ritirato)

(1) Salvo laddove indicato, gli emendamenti sono stati presentati dalla commissione per la protezione dell'ambiente.

n. 36: approvato con AN (PPE)

Votanti: 326

Favorevoli: 272

Contrari: 47

Astenuti: 7

Dal quinto al dodicesimo considerando:

n. da 5/riv. a 11/riv.: approvati con successive distinte votazioni

(8/riv. con VE)

Tredicesimo considerando:

n. 12/riv. e 33/riv.: ritirati a favore dell'emendamento di compromesso n. 47, sulla cui messa in votazione l'Assemblea manifesta il suo assenso.

L'emendamento n. 47 è approvato.

(n. 37: decade)

Quattordicesimo considerando:

n. 13/riv.: il gruppo ADE ha chiesto una votazione per parti separate:

Prima parte (fino a «adeguati controlli»): approvata

Resto: approvato

Articolo 1, paragrafo 1:

n. 14: il gruppo ADE ha chiesto una votazione per parti separate:

Prima parte (fino a «valori massimi»): approvata

Resto: approvato

Articolo 1, dopo il paragrafo 2:

n. 39 e 40 dell'on. Schmid: approvati con successive distinte votazioni

Articolo 3, paragrafo 1:

n. 15, 34, 38 e 41: ritirati a favore dell'emendamento di compromesso n. 45, sulla cui messa in votazione l'Assemblea manifesta il suo assenso.

L'emendamento n. 45 è approvato.

Articolo 3, paragrafo 2:

n. 16: respinto

Articolo 4, paragrafo 1:

(n. 17: ritirato)

n. 42 dell'on. Schmid: approvato

Articolo 4, paragrafo 2:

n. 18: approvato

Mercoledì 28 ottobre 1987

Articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5:

n. 19 e 43: ritirati a favore dell'emendamento di compromesso n. 46, sulla cui messa in votazione l'Assemblea manifesta il suo assenso.

L'emendamento n. 46 è approvato.

Articolo da 5 a 8:

n. da 20 a 24: approvati in blocco su proposta del presidente con l'accordo del Parlamento

Allegato I:

n. 32 dell'on. van der Lek: respinto con AN (PPE) dopo un intervento della relatrice

votanti: 327
favorevoli: 24
contrari: 283
astenuti: 20

n. 25: approvato con AN (PPE)

votanti: 322
favorevoli: 254
contrari: 23
astenuti: 45

n. 26: approvato con AN (PPE)

votanti: 319
favorevoli: 273
contrari: 7
astenuti: 39

Allegato II e scheda finanziaria

n. da 27 a 30: approvati con successive distinte votazioni

(n. 31: respinto)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 5 a*).

Interviene il sig. Clinton Davis, *membro della Commissione*, il quale fa presente che questa non è in grado di esprimere la propria posizione sugli emendamenti approvati dal Parlamento. Chiede quindi l'applicazione dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento.

Dato che il disposto di tale articolo è effettivamente applicabile, la proposta della Commissione sarà iscritta all'ordine del giorno della tornata successiva al momento in cui la Commissione sarà in grado di far conoscere la propria posizione su ognuno degli emendamenti e la votazione sulla proposta di risoluzione legislativa è rinviata sino al momento in cui tale posizione non sarà conosciuta.

Intervengono la on. Weber, *presidente della commissione per la protezione dell'ambiente*, il sig. Clinton

Davis, gli on. Christopher Jackson e de la Malène e la relatrice, i quali rivolgono domande alla Commissione, gli on. Klepsch, sulla procedura, Veil, che rivolge una domanda alla Commissione, e Pearce e il sig. Clinton Davis che risponde alle domande.

— *doc. A 2-177/87**

Proposta di decisione (doc. COM(87) 135 def. — doc. C 2-49/87)

Emendamenti da 1 a 13 della commissione per la protezione dell'ambiente: la relatrice propone una votazione in blocco (l'on. Sherlock ha tuttavia chiesto una votazione distinta sull'emendamento n. 13). L'Assemblea manifesta il suo assenso su quanto proposto dalla relatrice.

Emendamenti da 1 a 12: approvati

Emendamento n. 13: approvato con VE

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 5 b*).

Progetto di risoluzione legislativa

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Bloch von Blottnitz, relatrice, e Ulburghs.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte seconda, punto 5 b*).

PRESIDENZA DELL'ON. PIETER DANKERT

Vicepresidente

18. **Accordo di pace di Città del Guatemala** (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su due interrogazioni orali.

L'on. Sakellariou svolge l'interrogazione orale che egli ha presentato unitamente agli on. Hänsch, Boesmans, Lomas, Linkohr, Medina Ortega, Kolokotronis e Garcia Arias, al Consiglio, sull'accordo di pace di Guatemala (doc. B 2-996/87).

L'on. Langes svolge l'interrogazione orale che egli ha presentato unitamente agli on. Ligios, Lenz, Giannakou-Koutsikou, Münch, Lentz-Cornette e Klepsch, a nome del gruppo PPE, sull'accordo di pace «Arias» di Guatemala (Esquipulas II) (doc. B 2-1077/87).

Il sig. Tygesen, *presidente in carica del Consiglio*, risponde alle interrogazioni.

Intervengono gli on. Boesmans, a nome del gruppo socialista, Ligios, a nome del gruppo PPE, Robles

Mercoledì 28 ottobre 1987

Piquer, a nome del gruppo democratico europeo, Gutierrez, gruppo comunista, Larive, a nome del gruppo liberale, Staes, gruppo Arcobaleno, Antony, a nome del gruppo delle destre europee, Ulburghs, gruppo CTDI.

Il presidente comunica che sono state presentate, per concludere la discussione in corso, conformemente all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento, quattro proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecita:

— proposta di risoluzione degli on. Ligios, a nome del gruppo PPE, Robles Piquer, a nome del gruppo democratico europeo e Veil e Larive, a nome del gruppo liberale (doc. B 2-1120/87) sul piano di pace del Guatemala (per concludere la discussione sulle interrogazioni di cui ai doc. B 2-996 e 1077/87);

— proposta di risoluzione dell'on. Romualdi, a nome del gruppo delle destre europee, sull'accordo di pace di Città del Guatemala (doc. B 2-1121/87) (per concludere la discussione sulle interrogazioni di cui ai doc. B 2-996 e 1077/87);

— proposta di risoluzione degli on. Garaikoetxea, Kuijpers, Vandemeulebroucke, Roelants du Vivier e Columbu, a nome del gruppo Arcobaleno, sul piano di pace Arias del Guatemala (Esquipulas II) (doc. B 2-1122/87) (per concludere la discussione sull'interrogazione di cui al doc. B 2-1077/87);

— proposta di risoluzione degli on. Sakellariou, Boesmans, Garcia Arias, Lomas e Glinne, a nome del gruppo socialista, Barbarella, Pranchère, Gutierrez, Miranda Da Silva, Ephremidis e Boserup, a nome del gruppo comunista, sul piano di pace di Città del Guatemala (doc. B 2-1123/87) (per concludere la discussione sull'interrogazione di cui al doc. B 2-996/87).

Il presidente comunica che la votazione sulla richiesta di votazione sollecita si svolgerà al termine della discussione.

Vista l'ora la discussione viene qui interrotta; riprenderà domani (*vedi processo verbale della seduta del 29 ottobre, parte prima, punto 10*).

Interviene brevemente il sig. Tygesen, il quale risponde a talune domande.

Intervengono l'on. Sakellariou, sull'assenza del ministro degli affari esteri danese, presidente in carica del Consiglio, e, su questo intervento, il sig. Tygesen.

Enrico VINCI
Segretario generale

19. Dichiarazioni scritte (articolo 65 del regolamento)

Il presidente comunica che la dichiarazione scritta della on. Van Hemeldonck sull'olocausto, il Parlamento europeo e Le Pen (doc. B 2-828/87) è stata firmata da 266 deputati ed è quindi trasmessa conformemente all'articolo 65, paragrafo 4, del regolamento, alle istituzioni indicate dagli autori, vale a dire la Commissione e il Consiglio e il governo di Israele (*vedi allegato II*).

20. Ordine del giorno della prossima seduta

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno di domani, giovedì 29 ottobre, è così fissato:

Dalle 10.00 alle 13.00, dalle 15.00 alle 20.00 e dalle 21.00 alle 24.00

(alle 10.00 alle 13.00)

— Discussioni su problemi di attualità

(alle 15.00)

— Relazione Le Roux sui prodotti imitativi del latte (seguito della discussione)

— Discussione congiunta su due interrogazioni orali sull'accordo di pace di Guatemala (seguito della discussione)

— Interrogazione orale alla Commissione sull'esecuzione del bilancio 1987

— Relazione Cornelissen sulle risorse proprie*

— Relazione Bardong sul discarico CECA 1985

— Relazione Barbarella sui fondi strutturali

— Relazione Scrivener sul discarico per l'esecuzione del bilancio 1984

— Relazione Marck sul prelievo di corresponsabilità

— Relazione Saridakis sui regimi doganali*

— Relazione Simons sul Sudafrica

— Relazione Cohen sulla settima sessione UNCTAD

— Interrogazione orale alla Commissione su un programma integrato Saar-Lor-Lux

(alle 18.00):

— Votazione sulla proposta di risoluzione sulla fusione di imprese e sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione.

(La seduta termina alle 19.15)

Siegbert ALBER
Vicepresidente

Mercoledì 28 ottobre 1987

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Aiuti al reddito agricolo *

— proposta di regolamento COM(87) 166 def. 3

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

I.

Regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un regime comunitario di aiuti al reddito agricolo

Primo visto immutato

considerando l'obiettivo del perseguimento della coesione economica e sociale all'interno della Comunità fissato dall'articolo 130 del Trattato;

resto del preambolo immutato

primo considerando immutato

considerando la dichiarazione comune del Consiglio, della Commissione e del Parlamento del 15 giugno 1987, la quale riconosce:

- la necessità di ridurre le produzioni eccedentarie mediante un controllo efficace dei fattori di produzione e dell'impiego abusivo di prodotti chimici, incoraggiando altresì l'estensivazione e l'utilizzazione alternativa dei terreni;
- la necessità di rinvigorire l'attività economica e sociale del mondo rurale;
- l'importanza delle strutture familiari nell'agricoltura e la necessità di mantenerle con misure adeguate;

considerando che l'attuale politica restrittiva dei prezzi e le misure connesse eserciteranno un'influenza sui redditi di tutti gli agricoltori della Comunità e che è necessario, per ragioni economiche e sociali, mantenere il reddito degli agricoltori con un aiuto di compensazione che attenui gli effetti di tale politica, aiuto che deve essere concesso a tutte le aziende a prescindere dagli aiuti concessi per il miglioramento delle strutture;

considerando dal secondo al quarto immutati.

considerando che si dovrebbero assicurare condizioni di finanziamento speciali e più favorevoli non solo modulando opportunamente i contributi del FEAOG, ma anche accordando rapidamente gli indennizzi del caso nelle regioni o nei paesi in cui l'aiuto si riveli più necessario;

quinto considerando immutato

(*) Testo completo cfr. G.U. n. C 236 del 2.9.1987, pag. 4 e segg.

Mercoledì 28 ottobre 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

considerando che è fondamentale che la Comunità aiuti gli Stati membri meno prosperi a finanziare i regimi di aiuti al reddito agricolo, onde assicurare che le disparità esistenti tra i redditi agricoli regionali non aumentino ulteriormente e che gli agricoltori degli Stati membri più ricchi non godano di vantaggi ingiusti sotto il profilo della concorrenza;

Articolo 1 immutato

Articolo 2

1. Rientrano nel regime comunitario gli aiuti al reddito agricolo

Articolo 2

1. Rientrano nel regime comunitario gli aiuti al reddito agricolo

lettere immutate

d bis) che non hanno come conseguenza di aumentare ulteriormente le disparità tra i redditi agricoli nella Comunità.

paragrafo 2 immutato

Articolo 3 immutato

Articolo 4

1. Gli imprenditori agricoli e i membri della loro famiglia che lavorano nell'azienda possono beneficiare del regime di aiuti comunitario soltanto se sussistono le condizioni seguenti

Articolo 4

1. Gli imprenditori agricoli e i membri della loro famiglia che lavorano nell'azienda possono beneficiare del regime di aiuti comunitario soltanto se sussistono le condizioni seguenti

lettere a) e b) immutate

c) L'azienda è in grado di conseguire, dopo un periodo transitorio di 5 anni al massimo e senza ulteriori aiuti al reddito nel quadro del presente regime o di quello di cui al regolamento (CEE) n. .../87, un reddito pari almeno al reddito medio regionale o, se del caso, all'80% del reddito medio nazionale.

c) L'azienda è in grado di conseguire, dopo un periodo transitorio di 5 anni al massimo e senza ulteriori aiuti al reddito nel quadro del presente regime o di quello di cui al regolamento (CEE) n. .../87, un reddito pari almeno al reddito medio regionale o, se del caso, all'80% del reddito medio nazionale.

Questa clausola non si applica a:

- i) aziende situate in zone classificate zone di montagna ai sensi della direttiva 75/268/CEE,
- ii) aziende situate in regioni che abbiano subito una perdita netta di popolazione nel quinquennio precedente o siano minacciate di spopolamento grave.

In tali casi l'aiuto al reddito può continuare per un periodo non superiore ai dieci anni.

resto dell'articolo immutato

Articolo 5

Il livello dell'aiuto al reddito per unità di lavoro è stabilito

Articolo 5

Il livello dell'aiuto al reddito per unità di lavoro è stabilito

lettera a) immutata

Mercoledì 28 ottobre 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

b) in modo da colmare al massimo la differenza tra:

b) in modo da colmare, al massimo, la differenza tra:

primo trattino immutato

- *il 125% del reddito medio regionale o, se del caso, il reddito medio nazionale.*

- **il reddito medio regionale o il reddito medio nazionale o il 75% del reddito agricolo medio nella Comunità qualora esso sia superiore agli altri.**

Articolo 6

Articolo 6

Paragrafo 1 immutato

2. Lo Stato membro non può realizzare le misure progettate prima che la Commissione abbia approvato il PARA in questione.

2. Lo Stato membro non può realizzare le misure progettate prima che la Commissione abbia approvato il PARA in questione.

La Commissione esamina in particolare se le misure previste sono

La Commissione esamina in particolare se le misure previste sono

lettere a) e b) immutate

b bis) coerenti con gli obiettivi della Comunità circa il conseguimento della coesione economica e sociale;

b ter) coerenti con gli obiettivi della Comunità circa il miglioramento dell'ambiente e il mantenimento della popolazione nelle zone rurali;

3. Entro sei mesi dalla data di ricezione di un progetto di PARA o di modifica, la Commissione decide in merito alla sua approvazione dopo aver consultato il Comitato di cui all'articolo 9, a condizione che le vengano fornite tutte le informazioni di cui all'articolo 3 nonché, se del caso, le informazioni supplementari di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo.

3. Entro sei mesi dalla data di ricezione di un progetto di PARA o di modifica, la Commissione decide in merito alla sua approvazione dopo aver consultato il Comitato di cui all'articolo 9, a condizione che le vengano fornite tutte le informazioni di cui all'articolo 3 nonché, se del caso, le informazioni supplementari di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo. **Nel caso di mancata decisione della Commissione entro sei mesi dalla data di ricezione di un progetto di PARA, di sue modifiche o delle informazioni supplementari richieste, il progetto è considerato approvato.**

Articolo 7

Articolo 7

paragrafi 1 e 2 immutati

3. La Comunità finanzia le spese risultanti dalla concessione degli aiuti al reddito agricolo ammissibili secondo la categoria cui appartiene la regione nella quale è situata l'azienda interessata, nelle proporzioni seguenti:

- 70% se l'indicatore sintetico regionale è inferiore al 75% dell'indicatore comunitario (categoria I);

3. La Comunità finanzia le spese risultanti dalla concessione degli aiuti al reddito agricolo ammissibili secondo la categoria cui appartiene la regione nella quale è situata l'azienda interessata, nelle proporzioni seguenti:

- **80 %** se l'indicatore sintetico regionale è inferiore al 75% dell'indicatore comunitario (categoria I);

dal secondo al quarto trattino immutati

ultimo comma immutato

Per i paesi e le regioni ove la partecipazione comunitaria è fissata all'80% o al 45% è previsto un sistema di pagamento anticipato degli indennizzi.

Articolo 8 immutato

Mercoledì 28 ottobre 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 9

Articolo 9

paragrafi da 1 a 4 immutati

5. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, qualora non siano conformi al parere espresso dal comitato, *tali misure vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio*. In tal caso, la Commissione può rimandare da un mese al massimo, a decorrere dalla data della comunicazione, l'applicazione delle misure decise.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare una decisione diversa entro un mese.

5. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, qualora non siano conformi al parere espresso dal Comitato, **la Commissione le riesamina alla luce di detto parere**. In tal caso essa può rimandare di un mese al massimo, a decorrere dalla data **di ricevimento del parere del Comitato**, l'applicazione delle misure decise.

paragrafo 6 immutato

Articolo 10 immutato

Articolo 11

Articolo 11

1. *Al termine di un triennio a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento*, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, una relazione sull'applicazione del regime di cui al presente regolamento.

2. Previo esame di tale relazione, il Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, può decidere, tenuto conto dell'esperienza acquisita e dell'evoluzione delle condizioni economiche e dei redditi agricoli, le eventuali modifiche da apportare al presente regime.

1. La Commissione presenta **annualmente** al Consiglio e al Parlamento, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, una relazione sull'applicazione del regime di cui al presente regolamento.

2. Previo esame di tale relazione, il Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, può decidere, tenuto conto dell'esperienza acquisita e dell'evoluzione delle condizioni economiche e dei redditi agricoli, le eventuali modifiche da apportare al presente regime, **senza tuttavia pregiudicare i diritti già acquisiti dai vari beneficiari del presente regolamento**.

resto del testo immutato

II.

Regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un regime di inquadramento degli aiuti nazionali
al reddito agricolo

Preambolo immutato

Considerando dal primo al terzo immutati

considerando che è essenziale che i regimi nazionali di aiuti ai redditi non amplino le disparità esistenti fra i redditi agricoli delle varie regioni della Comunità;

Articoli 1 e 2 immutati

Mercoledì 28 ottobre 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO*Articolo 3**Articolo 3*

1. Gli aiuti al reddito agricolo sono autorizzati soltanto se

1. Gli aiuti al reddito agricolo sono autorizzati soltanto se

lettere a), b) e c) immutate

c bis) non determinano un ulteriore ampliamento delle disparità fra i redditi agricoli all'interno della Comunità;

resto dell'articolo immutato

Articoli 4 e 5 immutati

*Articolo 6**Articolo 6*

paragrafo 1 immutato

2. Lo Stato membro non può realizzare le misure progettate prima che la Commissione abbia approvato il PARA II in questione.

2. Lo Stato membro non può realizzare le misure progettate prima che la Commissione abbia approvato il PARA II in questione.

La Commissione esamina in particolare se le misure previste sono

La Commissione esamina in particolare se le misure previste sono

lettere a) e b) immutate

b bis) coerenti con gli obiettivi della Comunità circa il miglioramento dell'ambiente rurale e il mantenimento della popolazione nelle zone rurali e montagnose;

3. Entro sei mesi dalla data di ricezione di un progetto di PARA II o di modifica, la Commissione decide in merito alla loro approvazione, a condizione che le vengano fornite tutte le informazioni di cui all'articolo 4 nonché, se del caso, le informazioni supplementari di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo.

3. Entro sei mesi dalla data di ricezione di un progetto di PARA II o di modifica, la Commissione decide in merito alla loro approvazione, a condizione che le vengano fornite tutte le informazioni di cui all'articolo 4 nonché, se del caso, le informazioni supplementari di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo. **In caso di mancata decisione della Commissione entro sei mesi dalla data di ricezione di un progetto di PARA II, di sue modifiche o delle informazioni supplementari richieste, il progetto è considerato approvato.**

Articoli 7 e 8 immutati

*Articolo 9**Articolo 9*

paragrafo 1 immutato

1 bis) Tale relazione esamina in particolare gli effetti della sospensione degli articoli 92-94 del Trattato CEE a norma dell'attuale regolamento sulla concorrenza, soprattutto visto che tale situazione si ripercuote sulle regioni maggiormente svantaggiate.

paragrafo 2 immutato

resto del testo immutato

Mercoledì 28 ottobre 1987

- **Proposta di regolamento III: rinviata in Commissione**

- **doc. A2-162/87**

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulle proposte della Commissione al Consiglio relative a

- I. un regolamento che istituisce un regime comunitario di aiuti al reddito agricolo**
- II. un regolamento che istituisce un regime di inquadramento degli aiuti nazionali al reddito agricolo**
- III. un regolamento che istituisce un regime comunitario di incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola**

Il Parlamento europeo,

- viste le proposte della Commissione al Consiglio (¹),
 - consultato dal Consiglio ai sensi degli articoli 42 e 43 del Trattato CEE (doc. C2-41/87),
 - approvate le basi giuridiche proposte,
 - considerando l'importanza delle proposte summenzionate nel contesto della revisione della PAC e richiamandosi alla dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione resa in occasione della concertazione sulle misure strutturali in data 16 giugno 1987,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale (doc. A2-162/87),
 - visto il risultato delle votazioni sulle proposte della Commissione;
1. approva, con riserva delle modifiche da esso apportate, le proposte della Commissione concernenti i regolamenti I e II;
 2. si riserva di pronunciarsi sulla proposta relativa al regolamento III in un secondo momento;
 3. chiede alla Commissione di modificare le sue proposte, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE, inserendovi gli emendamenti approvati e di informarlo di qualsiasi ulteriore modifica che venisse apportata alle proposte;
 4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intendesse discostarsi dal testo approvato dal Parlamento concernenti i regolamenti I e II;
 5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora esso intendesse apportare modifiche sostanziali alle proposte della Commissione;
 6. si riserva di avviare la procedura di concertazione qualora il Consiglio intendesse discostarsi dal presente parere;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione, quale parere del Parlamento, il testo delle proposte della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la presente risoluzione legislativa.

(¹) G.U. n. C 236 del 2.9.1987, pag. 4

2. Mercato vitivinicolo

a) proposte di regolamento COM(87) 91 def.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

I.

Regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità

Preambolo immutato

considerando dal primo all'ottavo immutati

considerando che il processo di elaborazione dei vini liquorosi induce gli operatori a detenere una grande varietà di materie prime, in particolare alcoli che possono servire tra l'altro per la fabbricazione di vini artefatti; che, di conseguenza, per controllare meglio questa attività ed escludere soprattutto siffatta fabbricazione, occorre stabilire che sia soggetta a un'autorizzazione preventiva;

Soppresso

resto dei considerando immutati

Articolo 1

Articolo 1

comma unico immutato

Per vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate si intendono quelli che, oltre a essere conformi ai requisiti di cui al punto 14 dell'Allegato I del Regolamento (CEE) n. 822/87 relativo ai vini liquorosi, possono ugualmente essere considerati vini di qualità prodotti in regioni determinate ai sensi del Regolamento n. 823 del 16 marzo 1987.

Articolo 2 immutato

Articolo 3

Articolo 3

Ai fini dell'elaborazione dei prodotti di cui all'articolo 1 si intende per:

1. *Prodotti di base*
 - *il mosto di uve,*
 - *il mosto di uve parzialmente fermentato e*
 - *il vino.*
2. *Prodotti di addizione*
 - a) *per quanto riguarda i vini liquorosi*
 - *l'alcool addizionato, segnatamente:*
 - *l'alcool avente un titolo alcolometrico superiore o uguale a 95% vol. e proveniente dall'alcool neutro di origine vinica compreso l'alcole ottenuto dalla distillazione di uve secche;*
 - *il distillato di vino avente un titolo alcolometrico superiore o uguale a 52% vol. e inferiore o uguale a 80% vol.;*

1. L'elaborazione dei prodotti contemplati all'articolo 1 deve essere effettuata conformemente al disposto del punto 14 dell'allegato I del Regolamento (CEE) 822/87.

Mercoledì 28 ottobre 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

- il mosto di uve concentrato e
 - la miscela dei prodotti di cui al primo e al secondo trattino;
- b) per quanto riguarda i v.l.q.p.r.d.:
- il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto da uve appassite;
 - il mosto di uve concentrato a fuoco diretto e che, salvo per questa operazione, risponde alla definizione del mosto di uve concentrato e
 - i prodotti di cui alla lettera b), ad eccezione — per taluni v.l.q.p.r.d. rossi da determinare — del distillato di vino il cui titolo alcolometrico volumico deve essere superiore o uguale a 70% vol.
3. *Invecchiamento sotto fioretta*
Il processo di invecchiamento biologico a contatto con l'aria mediante sviluppo di un velo di lieviti tipici sulla superficie libera del vino dopo la fermentazione alcolica totale del mosto.

Articolo 4

Il vino liquoroso si ottiene:

- mediante aggiunta ad uno dei prodotti di base, eventualmente previo invecchiamento sotto fioretta, di uno dei prodotti di addizione solo o mescolato;
- mediante concentrazione a freddo di uno dei prodotti di base.

Articolo 5

I prodotti di base utilizzati per elaborare vini liquorosi devono:

due trattini immutati

I prodotti di addizione utilizzati per elaborare vini liquorosi devono:

- essere conformi alle definizioni contenute negli allegati I e II del presente Regolamento per quanto riguarda rispettivamente l'alcole neutro di origine vinica e il distillato di vino;
- essere stati sottoposti, se del caso, soltanto alle pratiche enologiche indicate nell'allegato VI del Regolamento (CEE) n. X/87 per quanto riguarda il mosto di uve concentrato e il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto da uve appassite.

Articolo 6

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

2. Per vinificazione sotto fioretta si intende un procedimento di trasformazione biologica dovuto al contatto con l'aria mediante sviluppo di un velo di lieviti tipici sulla superficie libera del vino dopo la fermentazione alcolica totale del mosto.

Articolo 4

soppresso

Articolo 5

I prodotti utilizzati per elaborare vini liquorosi devono:

- essere conformi, per quanto riguarda l'alcole neutro di origine vinica e il distillato di vino, alle definizioni contenute negli allegati I e II del presente regolamento;
- essere sottoposto, se del caso — per quanto riguarda il mosto di uva concentrato e rettificato e il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto da uve appassite — soltanto alle pratiche enologiche indicate nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 822/87.

Articolo 6

soppresso

Mercoledì 28 ottobre 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE*Articolo 7*

Fatte salve le disposizioni più restrittive che gli Stati membri possono adottare per i vini liquorosi elaborati nel loro territorio, sono autorizzate su questi prodotti le pratiche enologiche menzionate nell'allegato del Regolamento (CEE) n. X/87.

È inoltre autorizzata la dolcificazione per mezzo del mosto di uve concentrato o del mosto di uve concentrato rettificato, a condizione che *l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale del vino liquoroso in causa non superi 2% vol. e che tale operazione sia oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 2 del Regolamento (CEE) n. 1678/70 della Commissione (1)*.

Articolo 8

Chiunque elabori vini liquorosi deve avere previamente ottenuto un'autorizzazione per l'esercizio di tali attività.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 71 del Regolamento (CEE) n. X/87 ogni elaboratore di vini liquorosi deve tenere registri di entrata e registri di utilizzazione dei prodotti di base e di addizione di cui all'articolo 3.

Articolo 9

Fatte salve le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 72, par. 1, del Regolamento (CEE) n. X/87, un vino liquoroso può essere messo in circolazione soltanto in recipienti muniti di etichetta alla partenza dal luogo di elaborazione su cui figuri la denominazione del prodotto, eventualmente completata dal nome della regione determinata e con documenti commerciali o ufficiali di accompagnamento sui quali siano riportate le stesse indicazioni.

Articolo 10

L'elenco delle varietà di viti scelte fra quelle di cui all'articolo 69 del Regolamento (CEE) n. X/87 da cui sono ottenuti i prodotti di base, viene stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 83 di detto regolamento.

Articoli 11 e 12 immutati

Articolo 13

Tuttavia, per il v.i.q.p.r.d. denominato Porto, *l'elaborazione può aver luogo nell'area delimitata diversa da quella di provenienza dei prodotti di base.*

(1) G.U. n. L 175 dell'8.8.1970, pag. 17

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO*Articolo 7*

1. Fatte salve le disposizioni più restrittive che gli Stati membri possono adottare per i vini liquorosi elaborati sul loro territorio, sono autorizzate su questi prodotti le pratiche enologiche menzionate nell'allegato VI del Regolamento (CEE) 822/87.

2. **Nei casi in cui si tratti di una pratica tradizionale, viene autorizzata la solforazione mediante aggiunta di SO₂ Ca.**

3. È inoltre autorizzata la dolcificazione per mezzo del mosto di uve concentrato o del mosto di uve concentrato rettificato, a condizione che tale operazione sia oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 2 del Regolamento (CEE) n. 1618/70 della Commissione (1).

Articolo 8

soppresso

Fatto salvo il disposto dell'articolo 71 del Regolamento (CEE) n. 822/87 ogni elaboratore di vini liquorosi deve tenere registri di entrata e registri di utilizzazione dei prodotti impiegati nell'elaborazione dei suoi vini.

Articolo 9

Fatte salve le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 72, par. 1, del Regolamento (CEE) n. 822/87, un vino liquoroso può essere messo in circolazione soltanto in recipienti muniti di etichetta o di cartellino alla partenza dal luogo di elaborazione, su cui figuri la denominazione del prodotto, eventualmente completata dal nome della regione determinata, e con documenti commerciali o ufficiali di accompagnamento sui quali siano riportate le stesse indicazioni.

I cartellini o etichette dovranno indicare la composizione del prodotto.

Articolo 10

L'elenco delle varietà di viti scelte fra quelle di cui all'articolo 69 del Regolamento (CEE) n. 822/87 viene stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 83 di detto regolamento.

Articolo 13

primo comma immutato

Tuttavia, per il v.i.q.p.r.d. denominato Porto, **la zona di produzione non deve obbligatoriamente coincidere con la zona di elaborazione.**

(1) G.U. n. L 175 dell'8.8.1970, pag. 17

Mercoledì 28 ottobre 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE*Articolo 14*

Fatte salve le disposizioni più restrittive che gli Stati membri possono applicare per quanto riguarda:

- a) i prodotti *di base* utilizzati nel loro territorio per l'elaborazione di v.l.q.p.r.d., fatta eccezione per i v.l.q.p.r.d. che figurano nell'elenco di cui al punto 14, terzo comma dell'Allegato I del Regolamento (CEE) n. X/87 e per i v.l.q.p.r.d. di cui al punto 14 dell'Allegato predetto, il titolo alcolometrico volumico naturale dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati e dei vini non può essere inferiore a 12% vol.;

resto dell'articolo immutato

Articolo 15

Fatte salve le disposizioni più restrittive che gli Stati membri possono applicare ai v.l.q.p.r.d. elaborati nel loro territorio, il tenore totale di anidride solforosa di questi prodotti non può superare 175 mg/l al momento della loro immissione al consumo umano diretto.

Articolo 16 immutato

Articolo 17

I v.l.q.p.r.d. denominati «vino generoso» possono essere ottenuti soltanto da uve bianche e devono essere invecchiati sotto fioretta, provenire da varietà di viti elencate nell'allegato III ed essere immessi in consumo previa conservazione per *almeno* due anni in fusti di rovere.

Articoli da 18 a 23 immutati

Articolo 24

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1987.

secondo comma immutato

ALLEGATO I e II immutati

ALLEGATO III

prima parte immutata

Elenco delle varietà di viti di cui all'articolo 17

Palomino de Jerez — Palomino Fino — Pedro Ximenes — Moscatello — Malvasia.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO*Articolo 14*

Fatte salve le disposizioni più restrittive che gli Stati membri possono applicare per quanto riguarda:

- a) i prodotti utilizzati nel loro territorio per l'elaborazione di v.l.q.p.r.d., fatta eccezione per i v.l.q.p.r.d. che figurano nell'elenco di cui al punto 14, terzo comma dell'Allegato I del Regolamento (CEE) n. X/87 e per i v.l.q.p.r.d. di cui al punto 14 dell'Allegato predetto, il titolo alcolometrico volumico naturale dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati e dei vini non può essere inferiore a 12% vol.;

Articolo 15

Fatte salve le disposizioni più restrittive che gli Stati membri possono applicare ai v.l.q.p.r.d. elaborati nel loro territorio, il tenore totale di anidride solforosa di questi prodotti non può superare 100 mg/l al momento della loro immissione al consumo umano diretto.

Articolo 17

I v.l.q.p.r.d. denominati «vino generoso» possono essere ottenuti soltanto da uve bianche e devono essere invecchiati sotto fioretta, provenire da varietà di viti elencate nell'allegato III ed essere immessi al consumo previa conservazione per due anni di *età media* in fusti di rovere.

Articolo 24

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Elenco delle varietà di viti di cui all'articolo 17

Palomino de Jerez, Palomino Fino, Pedro Ximenez, Verdejo, Zalema e Garrido Fino.

Mercoledì 28 ottobre 1987

— Proposta di regolamento II: approvata

— doc. A2-160/87

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante chiusura della procedura di consultazione del Parlamento europeo sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernenti:

- I. un regolamento relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità
- II. un regolamento che modifica il regolamento CEE n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

Il Parlamento europeo,

- viste le proposte della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 43 del Trattato CEE (doc. C2-26/87),
 - approvata la base giuridica proposta,
 - visti i regolamenti CEE nn. 822/87 e 823/87 ⁽²⁾ con i quali si istituisce l'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo e si adottano disposizioni specifiche relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione (doc. A2-160/87),
 - visto il risultato delle votazioni sulle proposte della Commissione,
1. approva la prima proposta della Commissione, con riserva delle modifiche indicate, e la seconda proposta senza modifiche;
 2. chiede alla Commissione di modificare la sua proposta, conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 149 al Trattato CEE, tenendo conto degli emendamenti da esso approvati, e la invita altresì a informarlo in merito a tutte le modifiche che vengano apportate in seguito;
 3. chiede al Consiglio di informare il Parlamento qualora intenda discostarsi dal testo approvato da quest'ultimo;
 4. chiede al Consiglio di procedere a una seconda consultazione qualora intenda introdurre modifiche rilevanti alle proposte della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione, in quanto parere del Parlamento, il testo delle proposte della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la presente risoluzione legislativa.

⁽¹⁾ G.U. n. C 87 del 2.4.1987, pag. 10

⁽²⁾ G.U. n. L 84 del 27.3.1987, pag. 1

Mercoledì 28 ottobre 1987

b) doc. A2-161/87

RISOLUZIONE
sui vini dolci naturali

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. De la Malène, a nome del gruppo RADE sull'urgente necessità di chiarire la definizione e la classificazione dei vini dolci naturali (doc. 2-750/84),
 - vista la proposta di risoluzione dell'on. D'Ormesson e altri, a nome del gruppo delle destre europee, sui regolamenti vitivinicoli e più particolarmente sul regime applicabile ai V.D.N.D.O.C. (B2-668/85),
 - visto il regolamento 823/87 riguardante i vini liquorosi di qualità, prodotti in determinate regioni ⁽¹⁾,
 - visti gli atti relativi all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica del Portogallo alle Comunità europee,
 - vista la nuova proposta della Commissione (COM(87) 91 def.),
 - vista la sua risoluzione del 17 novembre 1982 sull'agricoltura mediterranea ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 14 gennaio 1986 sulle imposte indirette e le accise sulle bevande alcoliche ⁽³⁾,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione (doc. A2-161/87),
- A. considerando la necessità di risolvere in maniera soddisfacente il problema dei vini liquorosi, dato soprattutto che i quantitativi prodotti superano ormai i 3 milioni di hl,
- B. considerando che il Consiglio aveva riconosciuto la necessità di rispettare le tradizioni regionali di vinificazione dei vari Stati membri,
- C. considerando che le proposte presentate nel 1979 dalla Commissione, concernenti un regolamento relativo ai vini liquorosi prodotti nella Comunità, nonché le modifiche al regolamento 338/79, non sono mai state adottate dal Consiglio e che le nuove proposte del 1987 (COM(87) 91 def.) tengono conto dell'adesione della Spagna e del Portogallo,
1. si compiace che le proposte della Commissione stabiliscano norme per i vini liquorosi alla stessa stregua di altri vini speciali, quali i vini spumanti, e ciò nell'interesse della tutela dei consumatori;
 2. giudica urgente che il Consiglio adotti finalmente una regolamentazione del settore dei vini liquorosi che contempli evidentemente anche i VLQPRD (vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate) e i VDN (vini dolci naturali);
 3. prende atto della nuova definizione di vini liquorosi contenuta al punto 12 dell'allegato II del regolamento 357/79, così modificato dall'Atto di adesione, divenuto punto 14 dell'allegato I del regolamento 822/87;
 4. ricorda che i VLQPRD e i VDN rappresentano vere e proprie denominazioni che garantiscono ai consumatori la qualità di un prodotto che risponde a precise caratteristiche;
 5. ricorda, per quanto riguarda l'aspetto fiscale, la posizione assunta nel dicembre 1985 dal Parlamento che chiedeva di mantenere in una categoria fiscale separata le bevande alcoliche intermedie con un titolo alcolometrico compreso fra 15 e 22 gradi;

⁽¹⁾ G.U. n. L 84 del 27.3.1987, pag. 59

⁽²⁾ G.U. n. C 334 del 20.12.1982, pag. 83

⁽³⁾ G.U. n. C 36 del 17.2.1986, pag. 64

Mercoledì 28 ottobre 1987

6. chiede che il Consiglio definisca con chiarezza i seguenti punti:
 - a) la pubblicazione dell'elenco dei vitigni ammessi alla produzione dei vini liquorosi,
 - b) la delimitazione delle zone geografiche di produzione,
 - c) la fissazione di talune condizioni determinate da tradizioni e usi di vinificazioni, ivi compresi l'invecchiamento, il quantitativo massimo d'alcol aggiunto e la gradazione finale al consumo;
7. prende atto con interesse del parere espresso il 31 agosto 1987 dal Comitato economico e sociale sulla proposta della Commissione (COM(87) 91 def.), in particolare della definizione di vini dolci naturali riportata in tale parere, e invita la Commissione a riprendere nella sua proposta tale definizione completa in conformità della proposta di direttiva (COM(85) 150 def.);
8. accetta che sia data agli Stati membri la facoltà di fissare norme più restrittive;
9. sottolinea che la fissazione di norme precise e restrittive per la vinificazione non può che offrire ulteriori garanzie ai consumatori e ridurre i rischi di frode da cui sono stati duramente provati i produttori di vino della Comunità;
10. ritiene necessario che la Comunità partecipi, mediante aiuti all'imbottigliamento e all'etichettatura, agli sforzi espliciti dai produttori, individualmente o in associazione, per aumentare la parte di raccolto da essi commercializzata direttamente;
11. sottolinea la necessità di intensificare i controlli a livello nazionale e di istituire un gruppo di controllori comunitari analogo a quelli già esistenti in altri settori;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione la presente risoluzione.

3. Programma di ricerca e sviluppo nel settore della ricerca media e sanitaria **II

— doc. A2-175/87

POSIZIONE DEL PARLAMENTO (Procedura di cooperazione)

concernente la posizione comune del Consiglio relativa a una decisione su un programma di coordinamento della Ricerca e Sviluppo della Comunità europea nel settore della ricerca medica e sanitaria (1987-1991)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione legislativa del 18 settembre 1987 ⁽²⁾,
 - chiamato a pronunciarsi sulla posizione comune del Consiglio (doc. C2-173/87),
 - con riferimento all'articolo 48, paragrafo 2, del suo Regolamento,
 - sulla base della raccomandazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, competente per il merito (doc. A2-175/87),
1. ha approvato la posizione comune del Consiglio;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione la presente posizione

⁽¹⁾ G.U. n. C 50 del 26.2.1987, pag. 59

⁽²⁾ Vedi Processo verbale della seduta in tale data (parte seconda, punto 2)

Mercoledì 28 ottobre 1987

4. Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi ** I

— proposta di direttiva COM(85) 364 def.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO**Direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi**

Preambolo immutato (**)

Considerando dal primo al quarto immutati

considerando che la presente direttiva deve *inoltre mirare a migliorare la* tutela della popolazione, in particolare delle persone che per motivi di lavoro *o di svago* sono spesso a contatto con i preparati pericolosi; *che essa può inoltre contribuire a una migliore tutela* dei consumatori in virtù delle prescrizioni contenute in particolare dei bambini e dei deboli di vista;

considerando che è necessario stabilire che le disposizioni in materia di classificazione, di imballaggio e di etichettatura dei preparati siano emanate a livello comunitario; che è necessario inoltre che le disposizioni concernenti le indicazioni figuranti sull'etichetta, le dimensioni di quest'ultima e l'attribuzione dei vari simboli di pericolo siano armonizzate con la direttiva 67/548/CEE;

considerando che alcuni di questi preparati pericolosi possono compromettere la salute o la sicurezza pur essendo conformi alle prescrizioni della presente direttiva; che è pertanto opportuno prevedere una procedura per ovviare a questo pericolo;

considerando che la presente direttiva deve **nel contempo provvedere** alla tutela della popolazione, in particolare delle persone che per motivi di lavoro sono a contatto con i preparati pericolosi dei consumatori, specialmente bambini e deboli di vista, **e anche dell'ambiente;**

considerando che è necessario stabilire che le disposizioni in materia di classificazione, di imballaggio e di etichettatura dei preparati siano emanate a livello comunitario; che è necessario inoltre che le disposizioni concernenti le indicazioni figuranti sull'etichetta, le dimensioni di quest'ultima e l'attribuzione dei vari simboli di pericolo **e di rischio e le avvertenze di sicurezza** siano armonizzate con la direttiva 67/548/CEE;

considerando che alcuni di questi preparati pericolosi possono compromettere la salute o **l'ambiente;** pur essendo conformi alle prescrizioni della presente direttiva; che è pertanto opportuno prevedere una procedura per ovviare a questo pericolo;

Articolo 1

Articolo 1

Paragrafo 1 immutato

2. La presente direttiva si applica ai preparati pericolosi immessi sul mercato degli Stati membri *e che contengono una o più sostanze pericolose ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2.*

2. La presente direttiva si applica ai preparati pericolosi immessi sul mercato degli Stati membri **e definiti pericolosi ai sensi dell'articolo 2 della direttiva del Consiglio 67/548/CEE modificata dalla direttiva 79/831/CEE.**

3. La presente direttiva non si applica:

3. La presente direttiva non si applica:

lettere da a) a h) immutate

i) *ai recipienti contenenti un preparato sotto forma di gas compressi, liquefatti o sciolti sotto pressione, ad eccezione degli aerosol conformi alle prescrizioni della direttiva 75/324/CEE del Consiglio (?);*

i) **soppresso**

(*) G.U. n. C 211 del 22.8.1985, pag. 3

(**) La base giuridica (articolo 100) è ora l'articolo 100 A conformemente al doc. C2-2/87

(?) G.U. n. L 147 del 9.6.1975, pag. 40

Mercoledì 28 ottobre 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

lettera j) immutata

j bis) ai preparati i cui componenti siano associati in modo da formare solidi omogenei che, nella forma in cui vengono immessi sul mercato, non possono essere dispersi né emettere sostanze pericolose;

j ter) alle leghe metalliche non ferrose in forma massiccia;

j quater) ai pesticidi destinati esclusivamente all'utilizzazione in agricoltura che resteranno soggetti alla direttiva 78/631/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 81/187/CEE.

Articolo 2

Si applicano alla presente direttiva le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 67/548/CEE, fatta salva la definizione di cui al paragrafo 1, lettera d)

Articolo 2

Si applicano alla presente direttiva le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 67/548/CEE, **modificata dalla direttiva 79/831/CEE,**

Articolo 3

1. La determinazione delle proprietà fisico-chimiche necessarie alla classificazione dei preparati è effettuata conformemente ai metodi specificati all'allegato V, punto A, della direttiva 67/548/CEE.

Sono considerati esplosivi, comburenti estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili i preparati per i quali i risultati delle prove eseguite conformemente ai metodi suddetti rispondono alle definizioni dell'articolo 2 e ai criteri specifici di valutazione precisati in detti metodi.

Tuttavia non è necessario determinare le proprietà esplosive o comburenti di un preparato se nessuno dei componenti presenta tali proprietà e se sulla base delle informazioni di cui dispone il fabbricante, il preparato non rischia di presentare un siffatto pericolo.

Articolo 3

- 1. I principi generali relativi alla classificazione e all'etichettatura dei preparati sono applicati seguendo i criteri contenuti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE, eccetto i casi in cui siano applicati i criteri alternativi di cui sotto.

1. La determinazione delle proprietà fisico-chimiche necessarie alla classificazione dei preparati è effettuata conformemente ai metodi specificati all'allegato V, punto A, della direttiva 67/548/CEE.

Sono considerati esplosivi, comburenti estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili i preparati per i quali i risultati delle prove eseguite conformemente ai metodi suddetti rispondono alle definizioni dell'articolo 2 della direttiva 67/548/CEE e ai criteri specifici di valutazione precisati in detti metodi.

In deroga a quanto sopra esposto,

a) non è necessario determinare le proprietà esplosive o comburenti di un preparato se nessuno dei componenti presenta tali proprietà e se sulla base delle informazioni di cui dispone il fabbricante, il preparato non rischia di presentare un siffatto pericolo.

b) i preparati immessi sul mercato sotto forma di aerosol sono soggetti ai criteri in materia di infiammabilità specificati al paragrafo 1.8 e 2.2, lettera c), dell'Allegato alla direttiva 75/324/CEE;

1 bis. i pericoli per la salute di un preparato sono determinati seguendo uno o più dei seguenti metodi:

Mercoledì 28 ottobre 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- a) col metodo convenzionale descritto di seguito, applicato ai limiti di concentrazione;
- b) determinando le proprietà tossicologiche del preparato necessarie per la classificazione e un'etichettatura adeguata, in conformità dei criteri contenuti nell'Allegato VI della direttiva 67/548/CEE. Le proprietà tossicologiche sono determinate con i metodi specificati al punto b) dell'Allegato V di tale direttiva. Ciascuna delle proprietà tossicologiche del preparato (quali sono definite all'articolo 2, paragrafo 2 di tale direttiva) che non sia valutata in tal modo, è valutata applicando il metodo convenzionale.

Qualora una proprietà tossicologica sia stata stabilita con entrambi i metodi di cui sopra, per classificare il preparato è applicato il risultato del metodo di cui al punto b).

Inoltre qualora vi siano prove sufficienti che:

- gli effetti tossicologici sull'uomo differiscono da quelli indicati da un esame tossicologico e da una valutazione convenzionale, il preparato è classificato in base agli effetti sull'uomo,
- a causa di effetti, quali sinergismo o potenziamento, una valutazione convenzionale finirebbe per sottovalutare i rischi tossicologici, tali effetti sono presi in considerazione nel classificare il preparato.

1 ter. Per preparati di composizione nota classificata in conformità del metodo di cui al punto 1 bis), lettera b) sopra menzionato, si procede a una nuova valutazione dei rischi per la salute applicando il metodo di cui al punto 1 bis (a) o 1 bis (b), qualora

- il produttore compia variazioni della composizione superiori a $\pm 5\%$ della concentrazione originaria di uno o più componenti,
- il produttore compia variazioni della composizione che implicino la sostituzione di una o più componenti, che siano o meno pericolose ai sensi della presente direttiva.

2. La valutazione dei pericoli per la salute è effettuata conformemente al metodo convenzionale descritto qui appresso utilizzando *sia indici di pericolo conformemente all'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 67/548/CEE, sia limiti di concentrazione singola, sia una combinazione dei due, denominati qui appresso parametri.*

Qualora le sostanze pericolose che figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, presentano *parametri* necessari all'applicazione del metodo di valutazione descritto in seguito, essi devono essere utilizzati.

2. La valutazione dei pericoli per la salute è effettuata conformemente al metodo convenzionale descritto qui appresso utilizzando limiti di concentrazione singola.

Qualora le sostanze pericolose che figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE presentino *limiti di concentrazione* necessari all'applicazione del metodo di valutazione descritti di seguito, essi devono essere utilizzati.

Mercoledì 28 ottobre 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

Qualora le sostanze non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE oppure vi figurino senza i relativi *parametri* necessari all'applicazione del metodo di valutazione descritta in seguito, questi ultimi sono attribuiti conformemente alle disposizioni che figurano nell'allegato I della presente direttiva.

In tal caso:

- a) sono considerati molto tossici:
- i) *a causa dei loro effetti tossici acuti e letali, i preparati contenenti una o più sostanze pericolose se:*
- nel caso di ingestione, la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la percentuale in peso delle varie sostanze pericolose presenti nel preparato per i rispettivi indici specifici è superiore a 8.000 ossia:
 $\Sigma (P \times I_{ori}) \geq 8.000$
 - nel caso di penetrazione cutanea, la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la percentuale in peso delle varie sostanze pericolose presenti nel preparato per i rispettivi indici specifici è superiore a 4.000 ossia:
 $\Sigma (P \times I_{skn}) \geq 4.000$
 - nel caso di inalazione, la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la percentuale in peso delle varie sostanze pericolose presenti nel preparato per i rispettivi indici specifici è superiore a 4.000 ossia:
 $\Sigma (P \times I_{inh}) \geq 4.000$
- P* la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa presente nel preparato
I_{ori} l'indice di pericolo più alto relativo all'ingestione e specifico di ciascuna sostanza pericolosa presente
I_{skn} l'indice di pericolo più elevato relativo alla penetrazione cutanea e specifico di ciascuna sostanza pericolosa presente,
I_{inh} l'indice di pericolo più elevato relativo all'inalazione e specifico di ciascuna sostanza pericolosa presente

- ii) a causa dei loro effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione, i preparati contenenti una o più sostanze pericolose che presentano tali effetti in una concentrazione singola superiore:

primo trattino immutato

- oppure a quella fissata al punto 2.2 dell'allegato I della presente direttiva nel caso in cui la(le) sostanza(e) considerata(e) non figuri (figurino) nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE; oppure vi figuri (figurino) senza i rispettivi parametri.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Qualora le sostanze pericolose non figurino nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE oppure vi figurino senza i relativi **limiti di concentrazione** necessari all'applicazione del metodo di valutazione descritta di seguito, questi ultimi sono attribuiti conformemente alle disposizioni che figurano nell'allegato I della presente direttiva.

In tal caso:

- a) sono considerati molto tossici:
- i) **i preparati contenenti una o più sostanze classificate o considerate molto tossiche in singole concentrazioni che superino:**
- la concentrazione specificata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la sostanza o le sostanze in esame,
 - ovvero la concentrazione specificata al punto 2.1.a. dell'allegato I (tabella I) della presente direttiva qualora la sostanza o le sostanze non compaiano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE o vi compaiano senza limiti di concentrazione.
- i bis) **i preparati contenenti più di una sostanza classificata o considerata molto tossica in singole concentrazioni che non siano superiori ai limiti specificati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE o al punto 2.1.a. dell'allegato I (tabella I) della presente direttiva se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ciascuna sostanza molto tossica contenuta nel preparato per il limite fissato per tale sostanza è superiore a 1, ossia**
- $$\Sigma \frac{P_{T+}}{L_{T+}} \geq 1$$
- P_{T+}** percentuale in peso di ciascuna sostanza molto tossica contenuta nel preparato,
L_{T+} limite fissato per ciascuna sostanza molto tossica in percentuale.

- ii) a causa dei loro effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione, i preparati contenenti una o più sostanze pericolose che producano tali effetti in una concentrazione singola superiore:

- oppure a quella fissata al punto 1.b) dell'allegato I (tabella II) della presente direttiva qualora la(le) sostanza(e) considerata(e) non figuri (figurino) nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE; oppure vi figuri (figurino) senza **limiti di concentrazione**.

Mercoledì 28 ottobre 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

b) sono considerati tossici:

i) a causa dei loro effetti tossici acuti e letali, i preparati contenenti una o più sostanze pericolose se:

— nel caso di ingestione, la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la percentuale in peso delle varie sostanze pericolose presenti nel preparato per i rispettivi indici specifici è compresa tra 1.000 e 8.000 ossia:

$$8.000 \sum (P \times I_{or}) \geq 1.000$$

— nel caso di penetrazione cutanea, la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la percentuale in peso delle varie sostanze pericolose presenti nel preparato per i rispettivi indici specifici è compresa tra 500 e 4.000 ossia:

$$4.000 \sum (P \times I_{skin}) \geq 500$$

— nel caso di inalazione, la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la percentuale in peso delle varie sostanze pericolose presenti nel preparato per i rispettivi indici specifici è compresa tra 1.000 e 4.000 ossia:

$$4.000 \sum (P \times I_{inh}) \geq 1.000$$

ii) a causa dei loro effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione, i preparati contenenti una o più sostanze pericolose che presentano tali effetti in una concentrazione singola superiore:

— oppure a quella fissata al punto 2.2 dell'allegato I della presente direttiva qualora la(le) sostanza(e) considerata(e) non figuri(figurino) nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE oppure vi figuri(figurino) senza i rispettivi parametri.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

b) sono considerati tossici i seguenti preparati:

i) i preparati contenenti una o più sostanze classificate o ritenute molto tossiche o tossiche in una concentrazione singola superiore

— a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE in merito alla o alle sostanze considerate,

— oppure a quella fissata al punto 2.1.a. dell'allegato I (tabella I) della direttiva 67/548/CEE oppure vi figuri (figurino) senza limiti di concentrazione.

i bis) i preparati contenenti più di una sostanza classificata o ritenuta molto tossica o tossica in singole concentrazioni non superiori ai limiti specificati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE oppure al punto 2.1.a. dell'allegato I (tabella I) della presente direttiva se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ogni sostanza contenuta nel preparato per il limite di tossicità specificato per ogni sostanza è superiore a 1 ossia:

$$\sum \frac{P_T}{L_T} + \frac{P_T}{L_T} \geq 1$$

P_T percentuale in peso di ciascuna sostanza molto tossica contenuta nel preparato,

L_T limite fissato per ciascuna sostanza tossica o molto tossica espresso in percentuale.

ii) a causa dei loro effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione, i preparati contenenti una o più sostanze pericolose che producano tali effetti in una concentrazione singola superiore:

— oppure a quella fissata al punto 2.1.b. dell'allegato I (tabella II) della presente direttiva qualora la(le) sostanza(e) considerata(e) non figuri(figurino) nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE oppure vi figuri(figurino) senza limiti di concentrazione.

primo trattino immutato

Mercoledì 28 ottobre 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

- iii) a causa dei loro effetti a lungo termine, i preparati contenenti una o più sostanze pericolose che presentano tali effetti in una concentrazione singola superiore:

primo trattino immutato

- oppure a quella fissata al punto 2,3 dell'allegato I della presente direttiva qualora la(le) sostanza(e) considerata(e) figurino(n) nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o vi figurino(n) senza i rispettivi parametri.

- c) sono considerati nocivi:

- i) a causa dei loro effetti tossici acuti e letali, i preparati contenenti una o più sostanze pericolose se:
- nei casi di ingestione, la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la percentuale in peso delle varie sostanze pericolose presenti nel preparato per i rispettivi indici specifici è compresa tra 100 e 1.000 ossia:
 $1.000 \sum (P \times I_{or}) \geq 100$
 - nel caso di penetrazione cutanea, la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando le percentuali in peso delle varie sostanze pericolose presenti nel preparato per i rispettivi indici specifici è compresa tra 100 e 500 ossia:
 $500 \sum (P \times I_{skn}) \geq 100$
 - nel caso di inalazione, la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la percentuale in peso delle varie sostanze pericolose presenti nel preparato per i rispettivi indici specifici è compresa tra 100 e 1.000 ossia:
 $1.000 \sum (P \times I_{inh}) \geq 100$

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- iii) a causa dei loro effetti a lungo termine, i preparati contenenti una o più sostanze pericolose che producano tali effetti in una concentrazione singola superiore:

- oppure a quella fissata al punto 2.1.c. dell'allegato I (tabella III) della presente direttiva qualora la(le) sostanza(e) considerata(e) figurino(n) nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o vi figurino(n) senza limiti di concentrazione.

- c) sono considerati nocivi:

- i) i preparati contenenti una o più sostanze classificate o ritenute molto tossiche o tossiche ovvero nocive in una concentrazione singola superiore:
- a quella fissata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per la o le sostanze considerate(e),
 - oppure a quella fissata al punto 2.1.a. dell'allegato I (tabella I) della presente direttiva qualora la sostanza o le sostanze non figurino(n) nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE o vi figurino(n) senza limiti di concentrazione.

- i bis) i preparati contenenti più di una sostanza sono classificati o ritenuti tossici o molto tossici o nocivi in una concentrazione singola non superiore ai limiti specificati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE oppure al punto 2.1.a. dell'allegato I (tabella I) della presente direttiva se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ciascuna sostanza contenuta nel preparato per il limite di nocività specificato per ogni sostanza è superiore a 1; ossia:

$$\sum \frac{P_{t+}}{L_{xn}} + \frac{P_t}{L_{xn}} + \frac{P_x}{L_{xn}} \geq 1$$

- P_{t+} percentuale in peso di ciascuna sostanza molto tossica contenuta nel preparato,
 P_t percentuale in peso di ciascuna sostanza tossica contenuta nel preparato,
 P_x percentuale in peso di ciascuna sostanza nociva contenuta nel preparato,
 L_x limite fissato per ciascuna sostanza nociva espresso in percentuale.

Mercoledì 28 ottobre 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

- ii) a causa dei loro effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione, i preparati contenenti una o più sostanze pericolose che presentano tali effetti in una concentrazione singola superiore:

primo trattino immutato

- oppure a quella fissata al punto 2.3. dell'allegato I della presente direttiva qualora la(le) sostanza(e) considerata(e) non figuri(figurino) nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE oppure vi figuri(figurino) senza i rispettivi parametri.

- iii) a causa dei loro effetti a lungo termine, i preparati contenenti una o più sostanze pericolose che presentano tali effetti in una concentrazione singola superiore:

primo trattino immutato

- oppure a quella fissata al punto 2.3. dell'allegato I della presente direttiva qualora la(le) sostanza(e) considerata(e) non figuri(figurino) nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure vi figuri(figurino) senza i rispettivi parametri.

- d) sono considerati corrosivi:

- i) i preparati contenenti una o più sostanze classificate o ritenute corrosive a causa di una concentrazione singola superiore:

primo trattino immutato

- oppure a quella fissata al punto 3.1 dell'allegato I della presente direttiva qualora la(le) sostanza(e) non figuri(figurino) nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE oppure vi figuri(figurino) senza i rispettivi parametri.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- ii) a causa dei loro effetti irreversibili non letali, dopo un'unica esposizione, i preparati contenenti una o più sostanze pericolose che producono tali effetti in una concentrazione singola superiore:

- oppure a quella fissata al punto 2.1.b. dell'allegato I (tabella II) della presente direttiva qualora la(le) sostanza(e) considerata(e) non figuri(figurino) nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE oppure vi figuri(figurino) senza i limiti di concentrazione.

- iii) a causa dei loro effetti a lungo termine, i preparati contenenti una o più sostanze pericolose che producano tali effetti in una concentrazione singola superiore:

- oppure a quella fissata al punto 2.1.c. dell'allegato I (tabella III) della presente direttiva qualora la sostanza o le sostanze considerate non figuri(figurino) nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE oppure vi figuri(figurino) senza limiti di concentrazione.

- iii bis) a causa dei loro effetti sensibilizzanti dovuti a inalazione i preparati contenenti una o più sostanze pericolose che producano tali effetti in una concentrazione singola superiore:

- a quella specificata nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE in merito alla o alle sostanze considerate,

- oppure a quella fissata al punto 2.2.2. dell'allegato I (tabella V) della presente direttiva qualora la(le) sostanza(e) considerata(e) non figuri(figurino) nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE oppure vi figuri(figurino) senza limiti di concentrazione.

- d) sono considerati corrosivi:

- i) i preparati contenenti una o più sostanze classificate o ritenute corrosive in una concentrazione singola superiore:

- oppure a quella fissata al punto 2.2.1. dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva qualora la(le) sostanza(e) considerata(e) non figuri(figurino) nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE oppure vi figuri(figurino) senza parametri.

Mercoledì 28 ottobre 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- ii) i preparati contenenti più sostanze classificate o ritenute corrosive a causa di una concentrazione singola non superiore ai limiti fissati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, oppure nel punto 3.1 dell'allegato I della presente direttiva, se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ciascuna sostanza corrosiva contenuta nel preparato per il limite di corrosione fissato per questa sostanza è superiore a 1,

$$\Sigma \frac{P_{cor}}{L_{cor}} > 1$$

P_{cor} la percentuale in peso di ciascuna sostanza corrosiva nel preparato,

L_{cor} il limite di corrosione specificato per ciascuna sostanza corrosiva espresso in percentuale.

- e) sono considerati irritanti:

- i) i preparati contenenti una o più sostanze classificate o ritenute irritanti a causa di una concentrazione singola superiore:

primo trattino immutato

— oppure a quella fissata al punto 3.1. dell'allegato I della presente direttiva qualora la(le) sostanza(e) non figuri(figurino) nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE vi figuri(figurino) senza i *rispettivi* parametri.

- ii) i preparati contenenti più sostanze classificate o ritenute corrosive o irritanti a causa di una concentrazione singola che non supera i limiti fissati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, o nel punto 3.1. dell'allegato I della presente direttiva se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ogni sostanza presente nel preparato per il limite di irritazione stabilito per tale sostanza è superiore a 1, ossia:

$$\Sigma \frac{P_{cor}}{L_{irr}} + \frac{P_{irr}}{L_{irr}} > 1$$

P_{cor} la percentuale in peso di ciascuna sostanza corrosiva presente nel preparato,

P_{irr} la percentuale in peso di ciascuna sostanza irritante presente nel preparato,

L_{irr} il limite di irritazione specificato per ciascuna sostanza corrosiva o irritante espresso in percentuale.

- f) sono considerati cancerogeni i preparati che contengono una sostanza che figura nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE cui compete la frase tipo R45 che indica questo rischio particolare dovuto a una concentrazione superiore al limite fissato nello stesso allegato.

- ii) i preparati contenenti più di una sostanza classificata o ritenuta corrosiva a causa di una concentrazione singola non superiore ai limiti fissati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE o al punto 2.2.1. dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva, se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ciascuna sostanza corrosiva contenuta nel preparato per il limite di corrosività specificato per ciascuna sostanza è superiore a 1, ossia:

$$\Sigma \frac{P_{cor}}{L_{cor}} \geq 1$$

P_{cor} la percentuale in peso di ciascuna sostanza corrosiva nel preparato,

L_{cor} il limite di corrosione specificato per ciascuna sostanza corrosiva espressa in percentuale.

- e) sono considerati irritanti:

- i) i preparati contenenti una o più sostanze classificate o ritenute irritanti in una concentrazione singola superiore:

— oppure a quella fissata al punto 2.2.1. dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva qualora la(le) sostanza(e) considerata(e) non figuri(figurino) nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE oppure vi figuri(figurino) senza parametri.

- ii) i preparati contenenti più sostanze classificate o ritenute corrosive o irritanti in una concentrazione singola non superiore ai limiti fissati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE o al punto 2.2.1. dell'allegato I (tabella IV) della presente direttiva, se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ciascuna sostanza contenuta nel preparato per il limite di irritazione stabilito per tale sostanza è superiore a 1, ossia:

$$\Sigma \frac{P_{cor}}{L_{irr}} + \frac{P_{irr}}{L_{irr}} > 1$$

P_{cor} la percentuale in peso di ciascuna sostanza corrosiva presente nel preparato,

P_{irr} la percentuale in peso di ciascuna sostanza irritante presente nel preparato,

L_{irr} il limite di irritazione specificato per ciascuna sostanza corrosiva o irritante espressa in percentuale.

- f) sono considerati:

— cancerogeni e classificati almeno come tossici i preparati che contengano una sostanza che figuri nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE cui compete la frase tipo R40 che indica questo rischio particolare dovuto a una concentrazione superiore al limite di tossicità specificato nello stesso allegato (o qualora non sia specificato alcun limite (w) %).

Mercoledì 28 ottobre 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

- g) *sono considerati mutageni* i preparati che contengono una sostanza che figura nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE cui compete la frase tipo R46 che indica questo rischio particolare dovuto a una concentrazione superiore al limite fissato nello stesso allegato.
- h) *sono considerati teratogeni* i preparati che contengono una sostanza che figura nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE cui compete la frase tipo R47 che indica questo rischio particolare dovuto a una concentrazione superiore al limite fissato nello stesso allegato.
- i) *sono considerati come presentanti effetti specifici per la salute* (cancerogeno, mutageno o teratogeno) non meglio definiti, i preparati che contengono una sostanza che non figura ancora nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE a cui a motivo di tali effetti sulla salute compete provvisoriamente la frase R40_{xx}, dovuta a una concentrazione superiore al limite fissato nell'allegato I della presente direttiva.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- (potenzialmente) cancerogeni e classificati almeno come nocivi i preparati contenenti una sostanza figurante nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE cui compete la frase tipo R45 a causa di tale rischio particolare dovuto a una concentrazione superiore al limite specificato nello stesso allegato (o qualora non sia specificato alcun limite) (x) %.
- g) sono considerati:
- mutageni e classificati almeno come tossici i preparati che contengano una sostanza figurante nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE cui compete la frase tipo R46 che indica questo rischio particolare dovuto a una concentrazione superiore al limite di tossicità specificato nello stesso allegato (o qualora non sia specificato alcun limite) (y) %;
- (potenzialmente) mutageno e classificato almeno come nocivo il preparato che contenga una sostanza che figuri nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE cui compete la frase tipo R40 a causa di questo rischio particolare dovuto a una concentrazione superiore al limite specificato nello stesso allegato (o qualora non sia specificato alcun limite) (z) %.
- h) sono considerati teratogeni e classificati almeno come tossici per le sostanze della categoria 1 e almeno come nocivi per le sostanze della categoria 2 i preparati che contengono una sostanza che figuri nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE cui compete la frase tipo R47 che indica questo rischio particolare dovuto a una concentrazione superiore al limite di tossicità o di nocività specificato nello stesso allegato (o qualora non sia specificato alcun limite) (A) %
- i) sono considerati come aventi effetti specifici per la salute (cancerogeno, mutageno o teratogeno) e classificati come preparati nocivi non meglio definiti, i preparati che contengano una sostanza alla quale, benché non figurante nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE, compete provvisoriamente la frase R40 dovuta a una concentrazione superiore al limite specificato al punto 2.3. dell'allegato I della presente direttiva.

Paragrafi 3 e 4 immutati

Articolo 4

1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità incaricate di ricevere e di esaminare le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), in particolare l'insieme dei dati che hanno permesso di determinare i parametri specifici che caratterizzano ciascuna delle proprietà pericolose di ciascun componente contenuto nel preparato nonché i valori proposti.

Articolo 4

1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità incaricate di ricevere e di esaminare le informazioni specificate all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c). Tali autorità possono svolgere ispezioni in base a controlli su campione e qualora le informazioni ricevute giustificino tale controllo. Informazioni rilevanti da un punto di vista commerciale sono tenute segrete e pubblicate soltanto nella misura in cui ciò risulti necessario a scopo terapeutico.

Mercoledì 28 ottobre 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

2. Al fine di completare l'allegato I della direttiva 67/548/CEE conformemente alla procedura fissata nel suo articolo 21, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, *su richiesta di quest'ultima, le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), loro inviate.*

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

2. Al fine di completare l'allegato I della direttiva 67/548/CEE conformemente alla procedura fissata nel suo articolo 21, gli Stati membri trasmettono alla Commissione **qualsiasi informazione importante raccolta dalle autorità di cui al paragrafo 1. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 67/548/CEE (*)**, la Commissione considera le informazioni commerciali come riservate.

Articoli 5 (*) e 6 immutati

Articolo 7

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure opportune affinché:

- i preparati pericolosi possano essere immessi sul mercato soltanto se i loro imballaggi sono conformi per quanto riguarda la solidità, l'ermeticità ed il sistema di chiusura, alle prescrizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 67/548/CEE;
- *i recipienti contenenti preparati pericolosi offerti o venduti al dettaglio non abbiano una forma o una decorazione grafica che attiri o incoraggi la curiosità attiva dei bambini né una presentazione che assomigli a imballaggi generalmente utilizzati per prodotti alimentari;*

2. *Gli Stati membri prendono tutte le misure opportune affinché i recipienti contenenti talune categorie di preparati pericolosi venduti al dettaglio e definiti secondo la procedura descritta al paragrafo 3:*

- a) *siano chiusi all'origine con un sigillo, in modo che quando l'imballaggio viene aperto per la prima volta il sigillo venga irrimediabilmente distrutto;*
- b) *siano muniti di chiusura di sicurezza per i bambini;*
- c) *rechino un'indicazione di pericolo avvertibile al tatto.*

3. *I preparati pericolosi in cui gli imballaggi dovranno essere muniti dei dispositivi indicati al paragrafo 2, lettere b) e c), sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 67/548/CEE.*

Le specifiche tecniche relative a detti dispositivi figurano all'allegato IX della direttiva 67/548/CEE, parti A e B.

Articolo 7

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure opportune affinché i preparati pericolosi possano essere immessi sul mercato soltanto se i loro imballaggi sono conformi, per quanto riguarda la solidità, l'ermeticità e il sistema di chiusura, alle prescrizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 67/548/CEE;

2. Nel caso di preparati pericolosi offerti o venduti al dettaglio, gli Stati membri dispongono anche che i recipienti destinati per uso domestico abbiano chiusure di sicurezza per i bambini e rechino una indicazione di pericolo avvertibile al tatto. Non devono avere una forma o una decorazione grafica che incoraggi la curiosità attiva dei bambini né somigliare a confezioni normalmente usate per i prodotti alimentari.

3. Come stabilito all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE e adeguato al progresso tecnico nella direttiva della Commissione 83/467/CEE, in tutti i casi di sostanze pericolose che possono essere utilizzate in luoghi in cui ha accesso il pubblico, deve essere obbligatoria la frase relativa alla sicurezza: «tenere lontano dalla portata dei bambini»; nel caso di preparati tossici e molto tossici si raccomandano le frasi di sicurezza «tenere al sicuro» e «tenere nel recipiente originario».

(*) L'articolo 5 è immutato ma il Parlamento attira l'attenzione sulle differenze tra le versioni linguistiche.

(1) Sesta revisione G.U. n. L 259 del 15.10.1979, pagg. 10-79

Mercoledì 28 ottobre 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 8

1. *Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché i preparati pericolosi possano essere immessi sul mercato soltanto se i loro imballaggi, sono conformi, per quanto riguarda l'etichettatura ai requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 10.*
2. *Ogni imballaggio dovrà recare le seguenti indicazioni scritte in modo leggibile e indelebile:*

lettera a) immutata

- b) *nome chimico della sostanza o delle sostanze molto tossiche, tossiche, nocive, corrosive o irritanti secondo le seguenti modalità:*
 - *sostanze che presentano effetti specifici sulla salute, indipendentemente dalla loro classificazione: nome chimico della o delle sostanze con l'indicazione della loro concentrazione in percentuale che rende obbligatoria l'indicazione delle frasi tipo R45, R46, R47 sull'etichetta del preparato conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettere f), g) e h).*
 - *sostanze molto tossiche o tossiche: nome chimico della o delle sostanze contenute in percentuale superiore a 0,1% con indicazione della concentrazione in percentuale o dei seguenti intervalli di percentuale:*
 - conc. ≤ 1%
 - 1 conc. ≤ 5%
 - 5 conc. ≤ 20%
 - 20 conc. ≤ 50%
 - conc. > 50%

La menzione del nome chimico della(e) sostanza(e) e l'indicazione della percentuale non sono necessarie se il preparato viene classificato molto tossico, tossico o nocivo;

- *Sostanze nocive:*
 - *nome della sostanza e delle sostanze presenti se:*
 - *la loro concentrazione singola è superiore a quelle fissata per i loro effetti acuti non letali dopo un'unica esposizione o per i loro effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata;*
 - *pur non presentando gli effetti suddetti la loro concentrazione singola è superiore al 10%;*

Articolo 8

4. **Qualsiasi specifica tecnica relativa alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 è adottata conformemente alla procedura del «Comitato consultivo» prevista dalla «Dichiarazione dei poteri di attuazione della Commissione» contenuta nell'atto finale dell'Atto Unico europeo e definita nella proposta di regolamento della Commissione che stabilisce la procedura per l'esercizio dei poteri di attuazione conferiti alla Commissione (COM(86) 35 def.). In particolare tale procedura è utilizzata per approvare l'allegato IX della direttiva 67/548/CEE (18 mesi dopo l'entrata in vigore di tale direttiva).**

1. **soppresso**
2. **Ogni imballaggio deve recare in modo chiaro indelebile:**

b) **Il nome chimico delle sostanze presenti nel preparato, secondo le seguenti modalità:**

- i) **per i preparati classificati, ai sensi dell'art. 3, come molto tossici, tossici, nocivi o corrosivi, devono essere considerate le sostanze presenti in quantità uguale o superiore al limite minimo stabilito nell'allegato I della presente direttiva e della direttiva 67/548/CEE. In linea generale, per identificare i rischi per la salute, dovrebbe essere sufficiente un massimo di 4 nomi chimici. In taluni casi potrebbe essere necessario un numero maggiore. Nel caso di preparati classificati come corrosivi solo a causa della presenza di sostanze alcaline o acide le espressioni «contiene sostanze alcaline» o «contiene sostanze acide» possono essere utilizzate senza altre precisazioni;**
- ii) **nel caso di preparati classificati, ai sensi dell'articolo 3, come cancerogeni, mutageni o teratogeni, o classificati come potenzialmente tali, il (i) nome (i) delle sostanze in tal modo classificate deve (devono) essere menzionato(i);**
- iii) **nel caso di preparati classificati, ai sensi dell'articolo 3, esclusivamente come irritanti, è sufficiente il termine «irritante»,**
- iv) **nel caso di preparati classificati, ai sensi dell'articolo 3, esclusivamente come infiammabile, estremamente infiammabile, ossidanti o esplosivi, non è necessario il nome della(e) sostanza(e) causa di tali proprietà;**

Mercoledì 28 ottobre 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- *Sostanze corrosive:*
 - *nome della sostanza o delle sostanze presenti se:*
 - *per le sostanze che figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE la concentrazione singola è superiore al limite fissato nell'allegato summenzionato;*
 - *per le sostanze che figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE la concentrazione singola è superiore al 10%.*
 - *La menzione «carattere acido», «carattere alcalino», a seconda che la concentrazione delle sostanze corrosive presenti sia inferiore al loro limite di corrosione fissato ma che considerate insieme, determinino una classificazione corrosiva. Questa prescrizione si applica a tutte le sostanze corrosive figuranti o meno nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE.*
 - *Sostanze irritanti:*
 - *nome chimico della sostanza o delle sostanze se la loro concentrazione singola risulta superiore al limite di irritazione fissato nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE;*
 - *la menzione del nome chimico di questa sostanza o di queste sostanze è necessaria se il preparato è classificato unicamente come irritante.*
 - *Sostanze che possono provocare una sensibilizzazione:*
 - *nome chimico della sostanza o delle sostanze o la menzione secondo le modalità di cui all'allegato II, punto 3, della presente direttiva;*
 - *la menzione del nome chimico della sostanza o delle sostanze non è necessaria se il preparato è classificato unicamente come estremamente infiammabile, facilmente infiammabile, infiammabile, comburente o esplosivo;*
 - *il nome chimico deve essere indicato con una delle denominazioni che figurano nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE oppure con una denominazione riconosciuta in campo internazionale se la sostanza non figura ancora in detto allegato.*
- c) *nome e indirizzo del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito all'interno della Comunità che può essere il fabbricante, l'importatore o il distributore.*
- c) *nome, indirizzo e numero di telefono del fabbricante, dell'importatore o del distributore residente nella Comunità responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato della Comunità; qualora una società disponga di un servizio continuato che fornisca informazioni in materia di tossicità e di rischio per la salute, devono essere indicati i numeri di telefono e telex. In tutti gli altri casi devono essere indicati il numero di telefono e di telex di un adeguato centro antiveleni riconosciuto.*

resto del paragrafo 2 immutato

paragrafi 3 e 4 immutati

Mercoledì 28 ottobre 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

5. *L'imballaggio è accompagnato da consigli di prudenza relativi all'utilizzazione del preparato qualora sia materialmente impossibile apporli sull'etichetta o sull'imballaggio stesso.*

6. *Per i preparati comburenti, facilmente infiammabili e infiammabili, non è necessario ricordare i rischi specifici e i consigli di prudenza se il contenuto dell'imballaggio è inferiore a 125 ml. Lo stesso vale per i preparati irritanti, tranne il caso in cui contengano sostanze che possono provocare una sensibilizzazione. In tal caso si applica il punto 3 dell'allegato II.*

paragrafi 7 e 8 immutati

9. Quando su un preparato si deve apporre più di un simbolo di pericolo:

— l'obbligo di apporre il simbolo T rende *facoltativi* i simboli C e X;

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

5. Qualora sia materialmente impossibile fornire tali informazioni sull'imballaggio stesso o qualora fornirle in tal modo sia meno utile per l'utente, gli imballaggi contenenti tali preparati sono corredati da istruzioni per l'uso precise e facilmente comprensibili.

6. Per i preparati estremamente infiammabili, infiammabili, ossidanti che non causano sensibilizzazione non è necessario ricordare i rischi specifici e i consigli di prudenza se il contenuto dell'imballaggio è inferiore a 125 ml.

9. Quando su un preparato si deve apporre più di un simbolo di pericolo:

— l'obbligo di apporre il simbolo T rende *facoltativo* i simbolo X;

resto del paragrafo immutato

paragrafo 10 immutato

Articolo 8 bis

1. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), la denominazione della/e sostanza/e pericolosa/e è:

a) una delle denominazioni elencate all'allegato I della direttiva 67/548/CEE

o

b) scelta tra le denominazioni fornite per la/e sostanza/e nell'elenco delle sostanze di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 67/548/CEE modificata dalla direttiva 79/831/CEE

o

c) qualsiasi altro nome comune non ambiguo accettato a livello internazionale della/e sostanza/e, tale da definirlo in modo chiaro ai fini della valutazione del rischio.

2. Qualora il fabbricante di un preparato possa dimostrare che l'utilizzazione delle denominazioni chimiche indicate al paragrafo 1 costituisce un segreto aziendale o commerciale, può essere fornita una denominazione che deve soddisfare alle seguenti condizioni: essa deve indicare gli elementi strutturali essenziali ai fini della valutazione tossicologica e, sola o in relazione con il nome commerciale di cui al paragrafo 1, caratterizzare in modo non ambiguo e inconfondibile il prodotto. Il fabbricante chiede l'autorizzazione per tale denominazione alla competente autorità dello Stato membro in cui immette sul mercato il preparato.

Mercoledì 28 ottobre 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

3. Gli Stati membri, nei casi specifici di preparati definiti molto tossici o tossici, impongono al fabbricante o a chiunque residente nella Comunità che immetta tali preparati sul mercato e non disponga di un servizio continuato che fornisca informazioni sulla tossicità e i rischi per la salute di notificare ai centri antiveleno designati informazioni non contenute sull'etichetta ma che possono coadiuvare nella terapia in seguito a incidenti o ferite in cui siano coinvolti tali preparati. Ciò dovrebbe comprendere gli esatti nomi chimici delle sostanze molto tossiche o tossiche che danno origine a tali proprietà pericolose, gli antidoti appropriati o le cure raccomandate, se questi sono noti.

Per preparati pericolosi alla salute venduti al pubblico, gli Stati membri, al fine di agevolare la cura medica tempestiva ed efficace, esigono che adeguate informazioni circa le sostanze pericolose per la salute contenute in tali preparati siano a disposizione dei centri antiveleno designati.

Le informazioni fornite ai centri antiveleno in conformità di tale paragrafo sono utilizzate esclusivamente per scopi terapeutici.

4. Gli Stati membri devono esigere che i fabbricanti di sostanze pericolose forniscano a coloro che acquistano tali sostanze per la prima volta un foglio informativo sui pericoli chimici e contenente informazioni sulla natura dei pericoli, sulle precauzioni raccomandate, sulle indicazioni di pronto soccorso e qualsiasi altra informazione considerata dal fabbricante potenzialmente utile per la sicurezza.

5. Alle autorità di cui all'articolo 4 compete la responsabilità dell'applicazione del presente articolo.

Articoli 9 e 10 immutati

Articolo 11

Per i preparati pericolosi venduti al dettaglio, ogni Stato membro può esigere, nell'interesse di un trattamento medico rapido ed adeguato in caso di malessere, che informazioni adeguate e sufficienti sulle sostanze contenute nei preparati siano messe a disposizione di un organismo a tal fine designato che vigilerà affinché tali informazioni siano utilizzate soltanto ai fini di un trattamento.

soppresso

Articolo 11

Articolo 12 immutato

Articolo 13

paragrafi 1 e 2 immutati

Articolo 13

Mercoledì 28 ottobre 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

3. Qualora la Commissione ritenga necessario apportare adeguamenti tecnici alla presente direttiva, tali adeguamenti sono adottati con la procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 67/548/CEE. In questo caso, lo Stato membro che ha preso misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in vigore di tali adeguamenti.

Articolo 14

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico sono adottate conformemente alla procedura dell'articolo 21 della direttiva 67/548/CEE.

Articolo 15

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1986. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi entro il 30 giugno 1987 il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. (Alla data di entrata in vigore della presente direttiva) sono abrogate le direttive 73/177/CEE (solventi), 77/728/CEE (pitture, vernici e affini) 78/631/CEE (antiparassitari); nondimeno, i preparati la cui classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura sono conformi alle prescrizioni delle direttive summenzionate possono ancora essere immessi sul mercato sino al (1 anno a decorrere dalla data di entrata in vigore).

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

3. Qualora la Commissione ritenga necessario apportare adeguamenti tecnici alla presente direttiva o ai suoi allegati, tali adeguamenti sono adottati con la procedura del «Comitato consultivo» cui si fa riferimento nella dichiarazione degli Stati membri contenuta nell'Atto finale dell'Atto Unico europeo e definita nella proposta di regolamento della Commissione che stabilisce la procedura per l'esercizio dei poteri di attuazione conferiti alla Commissione (doc. COM(86) def.)

Articolo 14

soppresso

Articolo 15

1. Gli Stati membri prendono le necessarie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 18 mesi dalla data di approvazione della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi sei mesi dopo tale scadenza, il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. (Alla data di entrata in vigore della presente direttiva) sono abrogate le direttive 73/177/CEE (solventi), 77/728/CEE (pitture, vernici e affini) e, per quanto riguarda antiparassitari non destinati esclusivamente a uso agricolo, la direttiva 78/631/CEE (antiparassitari). Nondimeno, i preparati la cui classificazione, imballaggio e etichettatura sono conformi alle prescrizioni delle direttive summenzionate possono ancora essere immessi sul mercato sino al (tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore).

Resto del testo immutato

Allegato immutato

Mercoledì 28 ottobre 1987

— doc. A2-169/87

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione)**

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (¹),
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 100 del Trattato CEE, (doc. C2-89/85),
- considerato che la base giuridica di detta proposta è stata successivamente modificata in seguito all'entrata in vigore dell'Atto Unico e che essa ora consiste nell'articolo 100A del Trattato CEE (doc. C2-2/87),
- visti i risultati del lavoro preparatorio del gruppo di lavoro del Consiglio (Consiglio doc. 7132/87, ENT. 68),
- visto il parere del Comitato economico e sociale (ENVI/162),
- visti i pareri della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (doc. A2-169/87),
- visto il risultato della votazione sulla proposta della Commissione,

1. è favorevole al principio di adottare una direttiva in questo campo, trattandosi in particolare di una direttiva che cerca di modulare i criteri di classificazione e di etichettatura in funzione dei vari gradi di pericolosità; chiede tuttavia alla Commissione di modificare, conformemente all'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE, la sua proposta inserendovi gli emendamenti contenuti nel presente parere e di informarlo di qualsiasi ulteriore modifica che venga approvata alla proposta;

2. invita il Consiglio a inserire gli emendamenti di cui sopra nella posizione comune che sarà adottata ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2 a), del Trattato e rileva che gran parte di tali emendamenti sono già stati presi in considerazione in sede di gruppo di lavoro del Consiglio;

3. chiede al Consiglio e alla Commissione di fargli conoscere le ragioni che hanno indotto il Consiglio a prendere la sua posizione comune, precisando fra l'altro in quale misura essa ha tenuto conto degli emendamenti del Parlamento;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione, come parere del Parlamento, il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la presente risoluzione legislativa.

(¹) G.U. n. C 211 del 22.8.1985, pag. 3.

Mercoledì 28 ottobre 1987

5. Livelli anormali di radioattività o di incidente nucleare (I)(*)****a) Proposta di regolamento (COM(87) 281 def.) ** I**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)

Regolamento (CEE) del Consiglio che fissa i *livelli massimi consentiti* di radioattività nei prodotti alimentari, nei mangimi e nell'acqua potabile nel caso di livelli anormali di radioattività o di incidente nucleare

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 31,

Resto del preambolo immutato

primo considerando immutato

Considerando che la Comunità ha adottato misure provvisorie, in particolare il Regolamento (CEE) n. 1707/86 del Consiglio (*), al fine di garantire che l'immissione nella Comunità di taluni prodotti agricoli possa avvenire soltanto in base a modalità comuni che tutelino la salute della popolazione, *preservino l'unicità del mercato e prevengano le deviazioni di traffico.*

Considerando che è necessario istituire un sistema *più durevole* che consenta alla Comunità, in caso di incidente nucleare o di altro evento che possa dar luogo a una *significativa* contaminazione radioattiva dei prodotti *alimentari, dei mangimi o dell'acqua potabile, di fissare i livelli massimi consentiti di contaminazione radioattiva ai fini della protezione della popolazione.*

(*) Testo completo cfr. G.U. n. C 174 del 2.7.1987, pag. 6
(*) G.U. n. L 146 del 31.5.1986, pag. 88

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Regolamento del Consiglio che fissa i *valori massimi* di radioattività nei prodotti alimentari, nei mangimi e nell'acqua potabile nel caso di livelli anormali di radioattività o di incidente nucleare

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea in particolare l'articolo 100 A,

considerando tuttavia che norme di sicurezza identiche non garantiscono un uguale grado di sicurezza, in considerazione delle diversità dei regimi alimentari a seconda del variare del gruppo di popolazione e della regione;

secondo e terzo considerando immutati

Considerando che la Comunità ha adottato misure provvisorie, in particolare il Regolamento (CEE) n. 1707/86 del Consiglio (*), al fine di garantire che l'immissione nella Comunità di taluni prodotti agricoli possa avvenire soltanto in base a modalità comuni che tutelino la salute della popolazione; **per salute si intende lo stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non solo l'assenza di malattie e difetti fisici (5); giacché, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, non esiste per danni probabilistici da radiazione (leucemia, cancro, danni genetici) un valore-soglia al di sotto del quale la probabilità di un'insorgenza di tali danni sia pari a zero, l'esposizione alle radiazioni deve essere mantenuta al livello più basso possibile per minimizzare l'entità dei danni; questo principio si deve applicare rigorosamente per le categorie di popolazione che richiedono una particolare protezione;**

Considerando che è necessario istituire un sistema che consenta alla Comunità, in caso di incidente nucleare o di altro evento che possa dar luogo a una contaminazione radioattiva dei prodotti agricoli o dell'acqua potabile, di fissare i valori massimi di contaminazione radioattiva ai fini della protezione di tutta la popolazione, e in particolare dei gruppi a rischio.

(*) G.U. n. L 146 del 31.5.1986, pag. 88
(5) O.M.S. Preambolo 1946

Mercoledì 28 ottobre 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

Considerando che la Commissione sarà informata di ogni incidente nucleare o della registrazione di livelli *insolitamente* elevati di radioattività in base alla decisione del Consiglio relativa al sistema comunitario di scambio rapido di informazioni nei casi di livelli anormali di radioattività o di incidente nucleare o sulla base della Convenzione sulla rapida notificazione di un incidente nucleare del 26 settembre 1986.

Considerando che la Commissione, se lo richiederanno le circostanze, adotterà un regolamento che rende applicabili i *prestabiliti livelli massimi consentiti*.

Considerando che, sulla base dei dati attualmente disponibili in materia di radioprotezione, si possono stabilire livelli di riferimento derivati che possono servire da base per la fissazione di livelli massimi consentiti di radioattività da applicarsi immediatamente in caso d'incidente o di altro evento che possa comportare una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari, dei mangimi o dell'acqua potabile.

nono considerando immutato

Considerando che tali livelli tengono conto dei più recenti pareri scientifici espressi su scala internazionale, e riflettono al tempo stesso *l'esigenza di rassicurare il pubblico evitando divergenze nelle prassi normative internazionali*

undicesimo considerando immutato

Considerando che l'azione di un regolamento che fissi i livelli massimi consentiti permetterà inoltre di mantenere l'unicità del mercato comune, di prevenire le deviazioni di traffico all'interno della Comunità e di impedire qualsiasi divieto o restrizione nazionale ai sensi dell'articolo 36 del Trattato CEE.

Considerando che per facilitare l'adeguamento dei livelli massimi consentiti devono essere istituite le procedure necessarie per la consultazione del gruppo di esperti di cui all'articolo 31, e per istituire una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno ad un comitato di gestione.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Considerando che la Commissione sarà informata di ogni incidente nucleare o della registrazione di livelli *più elevati* di radioattività in base alla decisione del Consiglio relativa al sistema comunitario di scambio rapido di informazioni nei casi di livelli anormali di radioattività o di incidente nucleare o sulla base della Convenzione sulla rapida notificazione di un incidente nucleare del 26 settembre 1986.

Considerando che la Commissione, se lo richiederanno le circostanze, adotterà un regolamento che rende applicabili i *valori massimi stabiliti nel presente regolamento*.

Considerando che, in base all'ipotesi che qualsiasi dose di irradiazione provoca nell'uomo una aumento dei rischi per la salute, qualsiasi fissazione di dosi massime o di valori limite di contaminazione nei prodotti agricoli e nell'acqua potabile deve essere considerata arbitraria e che, finché la tecnologia nucleare sarà utilizzata e sussisterà il pericolo di un incidente nucleare, è però necessario fissare e applicare valori del genere.

Considerando che tali livelli devono tener conto dei più recenti pareri scientifici espressi su scala internazionale, e riflettono al tempo stesso *la convinzione secondo cui si debba dare la priorità alla tutela della salute.*

Considerando che, in caso di qualsiasi emissione di sostanze radioattive, è necessario esaminare immediatamente, secondo una procedura stabilita, quali misure di protezione contro le radiazioni possano essere adottate; in esse rientra l'approvvigionamento della popolazione delle regioni più gravemente colpite con alimenti e acqua potabile il meno possibile contaminati; per i gruppi a rischio come i bambini, le gestanti e i malati devono essere distribuiti alimenti di prima qualità incontaminati.

Considerando che l'azione di un regolamento che fissi i **valori massimi consentiti** permetterà inoltre di mantenere l'unicità del mercato comune, di prevenire le deviazioni di traffico all'interno della Comunità e **che le regolamentazioni nazionali più ampie non vengono intaccate dal presente provvedimento;**

Considerando che per facilitare la fissazione di valori massimi è creato un gruppo di esperti e che è inoltre permessa una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Comunità in seno a un comitato «ad hoc»; che tanto nel gruppo di esperti quanto nel comitato «ad hoc», devono cooperare, su un piede di parità, studiosi che rappresentino il pluralismo di atteggiamenti presente nella società nei riguardi del nucleare;

Mercoledì 28 ottobre 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

Considerando che il rispetto dei *livelli massimi consentiti* deve essere sottoposto ad adeguati controlli;

ultimo considerando immutato

Articolo 1

1. Il presente regolamento fissa la procedura per la determinazione dei *livelli massimi consentiti di contaminazione radioattiva dell'acqua potabile, dei prodotti alimentari e dei mangimi che possono essere immessi nel mercato o esportati, dopo un incidente nucleare o qualsiasi altro evento che possa causare o abbia causato una contaminazione radioattiva significativa dei prodotti alimentari, dei mangimi o dell'acqua potabile.*

paragrafo 2 immutato

Articolo 3

1. Immediatamente dopo aver emanato un regolamento sulla base dell'articolo 2, la Commissione richiede il parere del gruppo di esperti di cui all'articolo 31 (in seguito denominato «gruppo di esperti») su qualunque altro regolamento che le circostanze rendano necessario.

paragrafo 2 immutato

Articolo 4

1. Se le circostanze lo richiedono, la Commissione presenta a un Comitato ad hoc per la contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari (in appresso denominato «Comitato»), un progetto di regolamento che sostituisce il regolamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, entro un mese dall'adozione di quest'ultimo. Il Comitato è composto di rappresentanti degli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Considerando che il rispetto dei **valori massimi** deve essere sottoposto ad adeguati controlli **stabilendo a tal fine una procedura unitaria e che i risultati delle indagini devono essere documentali e, a secondo delle circostanze, resi accessibili al pubblico.**

Articolo 1

1. Il presente regolamento fissa la procedura per la determinazione dei **valori massimi che la contaminazione subita dai prodotti alimentari, dall'acqua potabile e dai mangimi non deve superare dopo un incidente nucleare o qualsiasi altro evento che abbia causato una contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e dell'acqua potabile.**

2 bis. Ai fini del presente regolamento per gruppo di esperti si intende un gruppo di personalità competenti in materia di protezione radioattiva e indipendenti, cui la Commissione affida il compito di eseguire il presente regolamento.

2 ter. Il comitato «ad hoc» per la contaminazione di generi alimentari (qui appresso denominato «comitato») comprende rappresentanti degli Stati che siano competenti in materia; la presidenza è assunta da un rappresentante della Commissione.

Articolo 2 immutato

Articolo 3

1. Subito dopo aver emanato un regolamento sulla base dell'articolo 2, la Commissione richiede il parere del gruppo di esperti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 bis, sull'ulteriore regolamento che le circostanze possano eventualmente rendere necessario. Nel contempo il Consiglio istituisce il Comitato ad hoc per la contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari, dei mangimi e dell'acqua potabile di tipo consultivo (in appresso denominato «il Comitato»).

Articolo 4

1. Se le circostanze lo richiedono, la Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 1, paragrafo 2 ter, il progetto di regolamento di adeguamento che sostituisce il regolamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, entro un mese dall'adozione di quest'ultimo.

Mercoledì 28 ottobre 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

2. Nel presentare il progetto di regolamento di cui al paragrafo 1, la Commissione considera le norme fondamentali determinate *sulla base degli articoli 30 e 31*, in particolare il principio secondo il quale tutte le esposizioni devono essere mantenute al più basso livello *ragionevolmente* ottenibile *tenendo conto dei fattori economici e sociali*.

3. Il Comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine *che il presidente può fissare in conformità dell'urgenza del problema*. *Esso si pronuncia secondo la maggioranza prevista dall'articolo 118, paragrafo 2 nei casi cui il Consiglio adotta decisioni su proposta della Commissione*. *Ai voti dei rappresentanti degli Stati membri in seno al Comitato è attribuita la ponderazione prevista nello stesso articolo*. *Il presidente non prende parte al voto*.

4. La Commissione adotta il regolamento, che entra immediatamente in vigore. Tuttavia, se il regolamento non è conforme al parere del Comitato, la Commissione ne informa immediatamente il Consiglio. In questo caso la Commissione può differire l'applicazione del regolamento da essa adottato per un periodo non superiore a 15 giorni a partire dalla data della sua comunicazione al Consiglio.

5. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può entro il termine di 15 giorni adottare una decisione diversa.

Articolo 5

Qualsiasi regolamento di cui all'articolo 4 ha una validità limitata nel tempo. Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, il regolamento può essere sottoposto a revisione in conformità della procedura stabilita dagli articoli 3 e 4.

Articolo 6

1. Per assicurarsi che i *livelli massimi consentiti* di cui all'allegato I tengano conto di qualsiasi nuovo progresso scientifico disponibile, la Commissione consulta di quando in quando il gruppo di esperti.

2. Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, *i livelli massimi consentiti* di cui all'allegato I possono essere sottoposti a revisione o integrati *in conformità della procedura fissata dall'articolo 31 del Trattato CEEA*.

Articolo 7

1. I prodotti alimentari o i mangimi *non conformi ai livelli massimi consentiti* e fissati in qualsiasi regolamento adottato in conformità degli articoli 2 e 4 non devono essere commercializzati né esportati. Ai fini dell'applica-

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

2. Nel presentare il progetto di regolamento di cui al paragrafo 1, la Commissione osserva le norme fondamentali determinate **nel presente regolamento**, in particolare il principio secondo il quale tutte le esposizioni devono essere mantenute al più basso livello ottenibile. **Nell'applicazione di tale principio si deve tener conto in via prioritaria dei criteri relativi alla sanità pubblica**.

3. Il Comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine **fissato dal presidente**. **Esso si pronuncia a maggioranza qualificata**. **Ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148 del Trattato CEE**. Il presidente non partecipa alla votazione.

4. La Commissione emana misure **immediatamente applicabili**. **Qualora però tali misure non concordino con il parere del Comitato**. **La Commissione le comunica immediatamente al Consiglio e al Parlamento europeo**. **In tal caso, la Commissione può sospendere l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo massimo di due mesi dalla data della suddetta comunicazione**.

5. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e **dopo aver consultato il Parlamento europeo**, può entro il termine di **due mesi** adottare una decisione diversa.

Articolo 5

Qualsiasi regolamento di cui all'articolo 4 ha una validità limitata nel tempo. Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione o del Parlamento europeo, il regolamento può essere sottoposto a revisione in conformità della procedura stabilita dagli articoli 3 e 4.

Articolo 6

1. Per assicurarsi che i **valori massimi** di cui all'allegato I tengano conto di qualsiasi nuovo progresso scientifico disponibile, la Commissione consulta di quando in quando il gruppo di esperti.

2. Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, **o del Parlamento europeo i valori massimi** di cui all'allegato I possono essere sottoposti a revisione o integrati, **ma non possono in nessun caso essere aumentati in funzione di motivi economici**.

Articolo 7

1. I prodotti alimentari o i mangimi **la cui contaminazione superi i valori massimi** fissati in qualsiasi regolamento adottato in conformità degli articoli 2 e 4 non devono essere commercializzati né esportati. Ai fini

Mercoledì 28 ottobre 1987

zione del presente regolamento, i prodotti alimentari o i mangimi importati da paesi terzi sono considerati immessi sul mercato all'atto del loro ingresso nel territorio doganale della Comunità, mediante una procedura diversa da quella del transito doganale.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento, in particolare i casi di violazione dei *livelli massimi consentiti*. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 8

Le modalità di applicazione del presente regolamento e qualsiasi altra modifica all'elenco dei generi alimentari secondari di cui all'allegato II devono essere adottate in conformità della procedura prevista dall'articolo 4.

dell'applicazione del presente regolamento, i prodotti alimentari o i mangimi importati da paesi terzi sono considerati immessi sul mercato *se sottoposti*, nel territorio doganale della Comunità, a una procedura diversa da quella del transito doganale.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento, in particolare i casi di violazione dei *valori massimi*. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 8

Le modalità di applicazione del presente regolamento devono essere adottate in conformità della procedura prevista dall'articolo 4.

Articolo 9 immutato

Mercoledì 28 ottobre 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

ALLEGATO I

Livelli massimi consentiti per prodotti alimentari, mangimi e acqua potabile
(Bq/kg ou Bq/l) ⁽¹⁾

- (A) Prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾
 (B) Altri generi alimentari esclusi quelli secondari ⁽²⁾
 (C) Acqua potabile e alimenti liquidi ⁽³⁾
 (D) Mangimi

	(A)	(B)	(C)	(D)
Isotopi dello iodio e dello stronzio, in particolare I-131 e Sr-90	500	3.000	400	⁽⁴⁾ —
Isotopi del plutonio e di elementi trasplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Pu-239 e Am-241	20	80	10	⁽⁴⁾ —
Tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera di 10 giorni, in particolare Cs-134 e Cs-137	1.000	1.250	800	2.500

- ⁽¹⁾ I prodotti lattiero-caseari sono quelli compresi sotto i numeri 04.01 e 04.02 della tariffa doganale comune, nonché i generi alimentari destinati all'alimentazione particolare dei lattanti durante i primi quattro-sei mesi di vita, che corrispondono alle esigenze nutritive di tali categorie di persone e che vengono posti in vendita al minuto in confezioni chiaramente identificabili ed etichettate come «alimenti per neonati».
- ⁽²⁾ Gli alimenti secondari come quelli elencati nell'Allegato II. Per essi può essere consentito un livello di contaminazione dieci volte superiore a quello stabilito nella tabella precedente.
- ⁽³⁾ Gli alimenti liquidi sono quelli definiti nei capitoli 20 e 22 della tariffa doganale comune.
- ⁽⁴⁾ Nessun valore di immediata applicazione.

ALLEGATO II

Prodotti alimentari secondari

Numero della tariffa doganale comune	Designazione
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati O. Capperi
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata, o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato B. Capperi
Ch. 09	Caffè, tè, mate e spezie

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

ALLEGATO I

Valori massimi per prodotti alimentari, mangimi e acqua potabile
(Bq/kg ou Bq/l) ⁽¹⁾

- (A) Prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾
 (B) Altri generi alimentari
 (C) Acqua potabile e alimenti liquidi ⁽²⁾
 (D) Mangimi

	(A)	(B)	(C)	(D)
Isotopi dello iodio I-131	130	1.300	110	⁽³⁾
Stronzio Sr-90	25	150	20	⁽³⁾
Isotopi di plutonio e di elementi trasplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Pu-239 et Am-241	2	8	1	⁽³⁾
Tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera i 10 giorni, in particolare Cs-134 et Cs-137	100	125	80	250

Gli Stati membri sono tenuti ad accumulare, in caso di catastrofi, scorte di prodotti alimentari per gruppi a rischio come i bambini, le gestanti e i malati, per le quali i valori massimi di contaminazione radioattiva ammontino a un decimo di quelli previsti nella presente proposta.

- ⁽¹⁾ I prodotti lattiero-caseari sono quelli compresi sotto i numeri 04.01 e 04.02 della tariffa doganale comune, nonché i generi alimentari destinati all'alimentazione particolare dei lattanti durante i primi quattro-sei mesi di vita, che corrispondono alle esigenze nutritive di tali categorie di persone e che vengono posti in vendita al minuto in confezioni chiaramente identificabili ed etichettate come «alimenti per neonati».
- ⁽²⁾ Gli alimenti liquidi sono quelli definiti nei capitoli 20 e 22 della tariffa doganale comune.
- ⁽³⁾ Nessun valore di immediata applicazione.

ALLEGATO II

soppresso

Mercoledì 28 ottobre 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO*SCHEMA FINANZIARIA**SCHEMA FINANZIARIA*

Punto 1 immutato

2. Base giuridica**2. Base giuridica**

Articoli 31 e 38 del Trattato CEEA

Articoli 100 A del Trattato CEE

Punto 3 immutato

Parte introduttiva immutata

Primo trattino immutato

- consultare il gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del Trattato CEEA e il Comitato ad hoc per la contaminazione radioattiva delle derrate alimentari sulla necessità di un ulteriore regolamento (articoli 3 e 4);

- consultare il gruppo di esperti e il Comitato ad hoc per la contaminazione radioattiva delle derrate alimentari, a carattere consultivo, sulla necessità di un regolamento di adeguamento (articoli 3 e 4);

Resto del punto immutato

5. Tipi di spesa e metodo di calcolo**5. Tipi di spesa e metodo di calcolo**

Sottopunto 5.1. immutato

5.2. Metodo di calcolo**5.2. Metodo di calcolo**

Primo et secondo trattino immutati

- studi nel settore dei livelli di riferimento derivati per le derrate alimentari 50.000

- studi nel settore dei livelli di riferimento derivati per le derrate alimentari 150.000

Resto del punto immutato

Resto della scheda immutato

b) Proposta di decisione (COM(87) 135 def.) *TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO**Decisione del Consiglio concernente un sistema comunitario di scambio rapido di informazioni nell'eventualità di livelli di radioattività anormalmente elevati o di incidenti nucleari**

Preambolo e considerando dal primo al quattordicesimo immutati

Considerando che ai sensi dell'articolo 2, lettera h) del trattato, la Comunità è tenuto a stabilire con gli altri paesi e con le organizzazioni internazionali tutti i collegamenti idonei a promuovere il progresso nell'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare;

Considerando che ai sensi dell'articolo 2, lettera h) del trattato, la Comunità è tenuto a stabilire con gli altri paesi e con le organizzazioni internazionali tutti i collegamenti idonei a promuovere il progresso nell'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare e a garantire alla popolazione la migliore tutela sanitaria in caso di incidente nucleare;

ultimo considerando immutato

(*) Testo completo cfr. G.U. n. C 160 del 18.6.1987, pag. 7

Mercoledì 28 ottobre 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO*Articolo 1*

Ogniquale volta uno Stato membro adotti o prenda in considerazione la possibilità di adottare misure di emergenza per proteggere la popolazione in seguito alla registrazione di un grado abnorme di radioattività nell'ambiente o a un disastro o ad altro evento che riguardi un impianto o un'attività di uno Stato membro o di persone o di enti giuridici ubicati sul suo territorio, *in seguito al quale* vi sia il rischio o l'effettiva emissione di materiale radioattivo, lo Stato membro in questione deve notificare alla Commissione e agli Stati membri limitrofi.

Articolo 1

Ogniquale volta uno Stato membro adotti o prenda in considerazione la possibilità di adottare misure di emergenza per proteggere la popolazione in seguito alla registrazione di un grado abnorme di radioattività nell'ambiente o a un disastro o ad altro evento che riguardi un impianto o un'attività di uno Stato membro o di persone o di enti giuridici ubicati sul suo territorio, **allorché** vi sia il rischio o l'effettiva emissione di materiale radioattivo e **si prospettano la necessità immediata o eventuale di adottare misure d'emergenza per proteggere la popolazione**, lo Stato membro in questione deve notificare alla Commissione e agli Stati membri limitrofi.

Resto dell'articolo immutato

Articolo 2

1. Le informazioni da fornire in applicazione dell'articolo 1, comma b), dovranno comprendere quanto segue:

Lettere a), b) e c) immutate

d) i risultati del controllo ambientale;

Articolo 2

1. Le informazioni da fornire in applicazione dell'articolo 1, comma b), dovranno comprendere quanto segue:

d) i risultati del controllo ambientale, **tra cui devono obbligatoriamente figurare i dati delle misurazioni riguardanti aria, suolo, generi alimentari, foraggi e acqua potabile;**

Lettera e) immutata

f) le misure *protettive* adottate o previste;

g) le misure adottate o previste per informare la popolazione;

f) le misure **radioprotezione** adottate o previste;

g) le misure adottate o previste per informare la popolazione **sui pericoli della radioattività;**

Resto del paragrafo immutato

2. Tali informazioni dovranno essere integrate *a intervalli adeguati* da ulteriori informazioni in proposito, che comprendano notizie sull'andamento della situazione di emergenza e sulla sua fine immediata o prevedibile.

3. Lo Stato membro dovrà continuare a informare la Commissione *a intervalli adeguati* circa il grado di radioattività come previsto al paragrafo 1, lettere d) ed e) per un periodo stabilito dalla Commissione stessa.

2. Tali informazioni sono integrate **ogni settimana durante il primo trimestre e in seguito almeno ogni mese** da ulteriori informazioni in proposito, che comprendano notizie sull'andamento della situazione di emergenza e sulla sua fine immediata o prevedibile.

3. Lo Stato membro continua a informare la Commissione **almeno ogni mese** circa il grado di radioattività come previsto al paragrafo 1, lettere d) ed e) per un periodo stabilito dalla Commissione stessa.

Articolo 3

Tutti gli Stati membri, non appena ricevute le informazioni di cui agli articoli 1 e 2, sono tenuti a:

a) informare immediatamente la Commissione delle misure prese e delle raccomandazioni emesse in seguito alla ricezione di tali informazioni;

Articolo 3

Tutti gli Stati membri, non appena ricevute le informazioni di cui agli articoli 1 e 2, sono tenuti a:

a) informare **almeno ogni mese** la Commissione delle misure prese e delle raccomandazioni emesse in seguito alla ricezione di tali informazioni;

Mercoledì 28 ottobre 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

- b) informare la Commissione, *con periodicità adeguata*, dei gradi di radioattività misurati dai loro impianti di controllo nei generi alimentari, nei mangimi, nell'acqua potabile e nell'ambiente.

Articolo 4

1. Non appena ricevute le informazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, la Commissione le comunicherà immediatamente alle autorità competenti in tutti gli altri Stati membri. Analogamente la Commissione trasmetterà a tutti gli Stati membri ogni informazione da essa ricevuta su *aumenti significativi* del grado di radioattività o su disastri nucleari avvenuti in Stati limitrofi alla Comunità.

2. Le procedure particolareggiate per la trasmissione delle informazioni di cui agli articoli 1-4 dovranno essere approvate dalla Commissione e dalle autorità competenti negli Stati membri e verificate *a intervalli periodici*.

3. Ciascuno Stato membro dovrà comunicare alla Commissione il nominativo degli enti nazionali competenti e dei punti di contatto designati per l'invio o per la ricezione delle informazioni di cui agli articoli 1-4. La Commissione a sua volta comunicherà dette informazioni e indicherà il proprio servizio designato alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Resto dell'articolo 4 immutato

Articolo 5

Le informazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 potranno essere usate senza restrizioni, *fatto salvo il caso in cui esse siano state trasmesse in via confidenziale dallo Stato membro che le notifica. In tal caso la Commissione informerà le autorità competenti degli altri Stati membri delle restrizioni cui sarà soggetta l'informazione.*

Articoli da 6 a 9 immutati

— doc. A2-177/87

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione concernente un sistema comunitario di scambio rapido di informazione nell'eventualità di livelli di radioattività anormalmente elevati o di incidenti nucleari

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (¹),
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 31 del Trattato CEEA (doc. C2-49/87),

(¹) G.U. n. C 160 del 18.6.1987, pag. 7

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- b) informare la Commissione, **almeno ogni mese**, dei gradi di radioattività misurati dai loro impianti di controllo nei generi alimentari, nei mangimi, nell'acqua potabile e nell'ambiente.

Articolo 4

1. Non appena ricevute le informazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, la Commissione le comunica immediatamente alle autorità competenti in tutti gli altri Stati membri. Analogamente la Commissione trasmette a tutti gli Stati membri ogni informazione da essa ricevuta su **qualsiasi aumento** del grado di radioattività o su disastri nucleari avvenuti in Stati limitrofi alla Comunità.

2. Le procedure particolareggiate per la trasmissione delle informazioni di cui agli articoli 1-4 dovranno essere approvate dalla Commissione e dalle autorità competenti negli Stati membri e verificate **almeno ogni mese**.

3. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione il nominativo degli enti nazionali competenti e dei punti di contatto designati per l'invio o per la ricezione delle informazioni di cui agli articoli 1-4. La Commissione a sua volta comunica dette informazioni e indica il proprio servizio designato alle autorità competenti degli altri Stati membri e al Parlamento europeo.

Mercoledì 28 ottobre 1987

- approvata la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, e della commissione per i bilanci (doc. A2-177/87),
 - visto il risultato delle votazioni sulla proposta della Commissione,
1. chiede alla Commissione di modificare, conformemente all'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE, la sua proposta inserendovi gli emendamenti approvati e di informarlo di qualsiasi ulteriore modifica che venga approvata alla proposta;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di essere nuovamente consultato qualora esso intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione, come parere del Parlamento, il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento, e la presente risoluzione legislativa.
-

Mercoledì 28 ottobre 1987

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 28 ottobre 1987

ABELIN, ABENS, ABOIM INGLEZ, ADAM, VAN AERSSSEN, AIGNER, ALAVANOS, ALBER, ALEXANDRE, ALMIRANTE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDRÉ, ANDREWS, ANTONIOZZI, ANTONY, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BACHY, BAILLOT, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARROS MOURA, BARZANTI, BATTERSBY, BAUDIS D., BAUDOUIN, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERSANI, BESSE, BETHELL, BETTIZA, BEUMER, BIRD, VON BISMARCK, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONDE, BONINO, BOOT, BORGO, BRAUN-MOSER, BROK, BROOKES, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, BUENO VICENTE, BUTTAFUOCO, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CAMPINOS, CANO PINTO, CAROSSINO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTLE, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHARZAT, CHIABRANDO, CHIUSANO, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CIANCAGLINI, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, CLINTON, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINOT, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, COMPASSO, CONDESSO, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, CRAWLEY, CROUX, DALSSASS, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DELOROZOY, DE MARCH, DE PASQUALE, DE WINTER, DEPREZ, DEVEZE, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DESSYLLAS, DI BARTOLOMEI, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DIMITRIADIS, DONNEZ, DUETOFT, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, EBEL, ELLES J., ELLIOTT, EPHREMIDIS, ESCUDER CROFT, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FALCONER, FANTON A., FATOUS, FERRER CASALS, FICH, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLANAGAN, FOCKE, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GALLO, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GAUCHER, GAUTHIER, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GOMES, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRAZIANI, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HACKEL, HÄNSCH, HÄRLIN, HEINRICH, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HOWELL, HUGHES, HUTTON, IVERSEN, JACKSON C., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, JOSPIN, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LE CHEVALLIER, LE PEN, LECANUET, LEHIDEUX, VAN DER LEK, LEMASS, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LE ROUX, LEGIOS, LIMA, LINKOHR, LIZIN, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LOO, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MADEIRA, MAFFRE-BAUGÉ, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MALLET, MARINARO, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MICHELINI, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MONTERO ZABALA, MORRIS, MOTCHANE, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜNCH, MUNTINGH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NORD, NORDMANN, NORMANTON, VON NOSTITZ, NOVELLI, O'DONNELL, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, O'MALLEY, PAJETTA, PALMIERI, PAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PARODI, PARTRAT, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA M., PEREIRA V., PÉREZ ROYO, PERINAT ELIO, PERY, PETERS, PETRONIO, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PINTO, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PORDEA, POULSEN, PRAG, PRANCHÈRE, PRICE, PROUT, PROVAN, PUERTA GUITÉRREZ, PUNSET I CASALS, QUIN, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RIGO, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROMUALDI, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANTANA LOPES, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHMIT, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SELIGMAN, SELVA, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STARITA, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAYLOR, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOKSVIG, TOLMAN, TOMLINSON, TOPMANN, TORRES MARINHO, TOURRAIN, TOUSSAINT, TRIDENTE, TRIPODI, TRIVELLI, TRUPIA, TUCKMAN, TURNER, ULBURGH, VALENZI, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK,

Mercoledì 28 ottobre 1987

VANDEMEULEBROUCKE, VANNECK, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ
FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VERGÉS, VERNIER, VERNIMMEN, VETTER,
VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, DE VRIES, VON DER VRING, VAN DER WAAL,
WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WEST, WIJSENBECK,
VON WOGAU, WOLTJER, WURTH-POLFER, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

Mercoledì 28 ottobre 1987

ALLEGATO I

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

Obiezione in favore dell'iscrizione delle proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1146/87

(+)

ABELIN, ABOIM INGLEZ, ADAM, VAN AERSSSEN, ALAVANOS, ALBER, ALEXANDRE, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ARBELOA MURU, ARNDT, BALFE, BARROS MOURA, BARZANTI, BERSANI, BESSE, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOCKLET, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CAMPINOS, CANO PINTO, CAROSSINO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CERVETTI, CHRISTODOULOU, CINCIARI RODANO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, CORNELISSEN, CROUX, DANKERT, DE PASQUALE, DESSYLLAS, DUETOFT, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, EBEL, ELLIOTT, ESTGEN, FATOUS, FERRER CASALS, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GATTI, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GOMES, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HACKEL, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOON, JANSSEN VAN RAAY, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LAMBRIAS, LANGES, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LUSTER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MARINARO, MARTIN D., MCCARTIN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, NEWENS, NOVELLI, OLIVA GARCÍA, PAJETTA, PAPOUTSIS, PENDERS, PETERS, PEUS, PINTASILGO, PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, PRAG, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, SAKELLARIOU, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEELER, SEGRE, SELVA, SIERRA BARDAJÍ, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAUFFENBERG, STAVROU, STEWART, THEATO, TOLMAN, TOMLINSON, TOPMANN, TRIVELLI, ULBURGHES, VALENZI, VÁZQUEZ FOUZ, VIEHOFF, VISSER, VON DER VRING, VON WOGAU, WOLTJER.

(-)

ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BUCHOU, CASSIDY, CATHERWOOD, CICCIOMESSERE, COSTE-FLORET, DALY, DELOROZOY, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, ELLES J., ESCUDER CROFT, FANTON A., FIGUEIREDO LOPES, FITZGERALD, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, HUTTON, JACKSON CH., JEPSEN, KILBY, LAFUENTE LÓPEZ, LEMASS, LOUWES, MAHER, DE LA MALÈNE, MARQUES MENDES, MARSHALL, MONTERO ZABALA, MOUCHEL, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NIELSEN T., NORD, NORMANTON, PEREIRA M., PEREIRA V., POULSEN, PROUT, PROVAN, ROBERTS, ROBLES PIQUER, SELIGMAN, SHERLOCK, SIMMONDS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TOKSVIG, TUCKMAN, TURNER, VALVERDE LOPEZ, WELSH, WIJSENBEK.

(O)

ANTONY, CODERCH PLANAS, COLLINOT, DEVEZE, DIMITRIADIS, GAUCHER, LE CHEVALLIER, LE PEN, LEHIDEUX, VAN DER LEK, PATTERSON, ROMUALDI.

Mercoledì 28 ottobre 1987

Obiezione in favore dell'iscrizione delle proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-1174 e 1175/87

(+)

ABELIN, VAN AERSSSEN, ALBER, ANASTASSOPOULOS, BERSANI, VON BISMARCK, BLUMENFELD, BOCKLET, BRAUN-MOSER, BROK, CALVO ORTEGA, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CHRISTODOULOU, CIANCAGLINI, CODERCH PLANAS, CORNELISSEN, CROUX, DALSASS, DUETOFT, EBEL, ESTGEN, FERRER CASALS, FONTAINE, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, HABSBURG, HACKEL, HERMAN, JANSSEN VAN RAAY, KLEPSCH, LAMBRIAS, LANGES, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LUSTER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MCCARTIN, MERTENS, MONTERO ZABALA, PENDERS, POETTERING, PEUS, POETSCHKI, PUNSET I CASALS, RABBETHGE, RAFTERY, RINSCHKE, SANTOS MACHADO, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SELVA, SPÄTH, STAUFFENBERG, STAVROU, THEATO, TOLMAN, VÁZQUEZ FOUZ, VON DER VRING, VON WOGAU.

(-)

ABOIM INGLEZ, ADAM, ALAVANOS, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, AMBERG, D'ANCONA, ANTONY, ARBELOA MURU, ARGUELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, BALFE, BARROS MOURA, BARZANTI, BATTERSBY, BEAZLEY P., BESSE, BLOCH VON BLOTTNITZ, BRU PURÓN, BUCHOU, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CAMPINOS, CANO PINTO, CAROSSINO, CASSIDY, CATHERWOOD, CERVETTI, CINCIARI RODANO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINOT, COLOM I NAVAL, COSTE-FLORET, DALY, DANKERT, DE PASQUALE, DELOROZOY, DESSYLLAS, DEVEZE, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLES J., ELLIOTT, ESCUDER CROFT, FANTON A., FATOUS, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FORD, FRAGA IRIBARNE, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GAUCHER, GOMES, GRAZIANI, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOON, HUTTON, JACKSON CH., JEPSEN, KILBY, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LÓPEZ, LE PEN, LEHIDEUX, VAN DER LEK, LEMASS, LOUWES, MAHER, DE LA MALÈNE, MARINARO, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, MOUCHEL, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEWENS, NIELSEN T., NORD, NORMANTON, VON NOSTITZ, NOVELLI, OLIVA GARCÍA, PAJETTA, PAPOUTSIS, PATTERSON, PEREIRA M., PEREIRA V., PETERS, POULSEN, PROUT, PROVAN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEELER, SEGRE, SELIGMAN, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SQUARCIALUPI, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THOME-PATENÔTRE, TOKSVIG, TOMLINSON, TOPMANN, TRIVELLI, TUCKMAN, TURNER, ULBURGHS, VALENZI, VALVERDE LOPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VETTER, VIEHOFF, VISSER, WALTER, WELSH, WIJSENBEK.

(O)

BEAZLEY C., PINTASILGO, PLANAS PUCHADES, PRAG.

Obiezione in favore dell'iscrizione della proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1159/8

(+)

ANTONY, CALVO ORTEGA, CODERCH PLANAS, COLLINOT, DEVEZE, DIMITRIADIS, GAUCHER, LE CHEVALLIER, LE PEN, LEHIDEUX, PUNSET I CASALS, ROMUALDI, VALVERDE LOPEZ.

Mercoledì 28 ottobre 1987

(-)

ABELIN, ABOIM INGLEZ, ADAM, VAN AERSSSEN, ALAVANOS, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, BALFE, BARROS MOURA, BARZANTI, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERSANI, BESSE, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUCHOU, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CAMPINOS, CANO PINTO, CAROSSINO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CATHERWOOD, CERVETTI, CHRISTODOULOU, CIANCAGLINI, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, CROUX, DALY, DANKERT, DE PASQUALE, DELOROZOY, DESSYLLAS, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, EBEL, ELLES J., ELLIOTT, ESCUDER CROFT, FANTON A., FATOUS, FERRER CASALS, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GOMES, GRAZIANI, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HACKEL, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOON, HUTTON, JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KILBY, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LÓPEZ, LAMBRIAS, LANGES, VAN DER LEK, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LIZIN, LOUWES, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MARINARO, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN D., MCCARTIN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONTERO ZABALA, MORRIS, MOUCHEL, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEWENS, NIELSEN T., NORD, NORMANTON, VON NOSTITZ, NOVELLI, OLIVA GARCÍA, PAJETTA, PAPOUTSIS, PATTERSON, PEREIRA M., PEREIRA V., PETERS, PEUS, PINTASILGO, PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POULSEN, PRAG, PROUT, PROVAN, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHKE, ROBERTS, ROBLES PIQUER, RÓGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, SAKELLARIOU, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEELER, SEGRE, SELIGMAN, SELVA, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAUFFENBERG, STAVROU, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOKSVIG, TOLMAN, TOMLINSON, TOPMANN, TRIVELLI, TUCKMAN, TURNER, ULBURGHES, VANDEMEULEBROUCKE, VANNECK, VÁZQUEZ FOUZ, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WIJSENBECK, VON WOGAU,

(0)

DUETOFT, ESTGEN, POETTERING.

*Relazione di cui al doc. A 2-162/87**Emendamento n 37*

(+)

VAN AERSSSEN, ALBER, ANASTASSOPOULOS, BARDONG, BERSANI, BEUMER, VON BISMARCK, BOCKLET, BRAUN-MOSER, BROK, BUTTAFUOCO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CHIABRANDO, CHIUSANO, CHRISTODOULOU, CLINTON, CORNELISSEN, CROUX, DUETOFT, EBEL, ESTGEN, FERRER CASALS, FONTAINE, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, GAMA, GARCIA, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, HABSBERG, JANSSEN VAN RAAY, KLEPSCH, LAMBRIAS, LANGES, LENZ, LIGIOS, LUSTER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MCCARTIN, MÜHLEN, O'DONNELL, PARTRAT, PENDERS, PFLIMLIN, PISONI F., PISONI N., POETSCHKI, POETTERING, RABBETHGE, RAFTERY, RINSCHKE, SÄLZER, SANTOS MACHADO, SCHÖN, SPÄTH, STAUFFENBERG, STAVROU, THEATO, TOLMAN, VANLERENBERGHE, VERGEER, WEDEKIND, VON WOGAU, ZARGES.

Mercoledì 28 ottobre 1987

(—)

ABENS, ABOIM INGLEZ, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMBERG, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARZANTI, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BESSE, BIRD, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOMBARD, BRU PURÓN, BUCHOU, CAAMAÑO BERNAL, CASSIDY, CASTLE, CINCIARI RODANO, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINOT, COLOM I NAVAL, COLUMBU, COT, COTTRELL, CRAWLEY, DANKERT, DE PASQUALE, DELOROZOY, DESSYLLAS, DEVEZE, DI BARTOLOMEI, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, EYRAUD, FATOUS, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FITZGERALD, FLANAGAN, FRAGA IRIBARNE, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GAUTHIER, GAZIS, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HINDLEY, HITZIGRATH, HOON, HOWELL, HUGHES, HUTTON, JACKSON CH., KILBY, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LAGAKOS, LALOR, LARIVE, VAN DER LEK, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LOUWES, MAHER, DE LA MALÈNE, MARINARO, TORRES MARINHO, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MCGOWAN, MEGAHY, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONTERO ZABALA, MORRIS, MOUCHEL, MÜNCH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORMANTON, VON NOSTITZ, NOVELLI, O'HAGAN, PAJETTA, PAPAPIETRO, PASTY, PEREIRA M., PEREIRA V., PETERS, PIMENTA, PINTASILGO, PLANAS PUCHADES, PRAG, PROUT, QUIN, RAMÍREZ HEREDIA, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROTHE, ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS, SCRIVENER, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON, SQUARCIALUPI, STEVENSON, SUÁREZ GONZÁLEZ, TELKÄMPER, THAREAU, THOME-PATENÔTRE, TOMLINSON, TOPMANN, TRIVELLI, TUCKMAN, ULBURGHES, VALENZI, VALVERDE LOPEZ, VANNECK, VAYSSADE, VERDE I ALDEA, VERNIMMEN, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VON DER VRING, WALTER, WEBER, WEST.

(O)

CALVO ORTEGA, CICCIOMESSERE.

*Idem**(Risoluzione)*

(+)

ABENS, VAN AERSEN, AIGNER, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, AMARAL, AMBERG, D'ANCONA, ANDENNA, ANDRÉ, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, BALFE, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARZANTI, BAUDOIN, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERSANI, BESSE, BETHELL, BEUMER, BIRD, VON BISMARCK, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BORGO, BROK, BRU PURÓN, BUCHOU, BUTTAFUOCO, CAAMAÑO BERNAL, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTLE, CERVERA CARDONA, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CIANCAGLINI, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COLLINOT, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, CRAWLEY, CROUX, DALSASS, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE PASQUALE, DELOROZOY, DEVEZE, DI BARTOLOMEI, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DUETOFT, DURY, EBEL, ELLES J., ELLIOTT, ESTGEN, EYRAUD, FALCONER, FATOUS, FERRER CASALS, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FITZGERALD, FLANAGAN, FONTAINE, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GAUCHER, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUERMEUR, HABSBERG, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HOFF, HOON, HOWELL, HUGHES, HUTTON, JACKSON C., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LALOR, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LECANUET, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MARINARO, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEGAHY, MERTENS, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MÜHLEN, MÜNCH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORMANTON, NOVELLI, O'DONNELL, O'HAGAN, O'MALLEY, PAJETTA, PAPAPIETRO, PARTRAT, PASTY, PATTERSON, PEREIRA M., PEREIRA V., PERY, PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PISONI F., PISONI N., PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, PRAG,

Mercoledì 28 ottobre 1987

PRICE, PROUT, PROVAN, PUERTA GUITÉRREZ, PUNSET I CASALS, QUIN, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RINSCHÉ, ROBERTS, ROGALLA, ROMEOS, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANTANA LOPES, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SEGRE, SHERLOCK, SIMMONDS, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STARITA, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART-CLARK, SUTRA DE GERMA, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOLMAN, TOPMANN, TRIVELLI, TRUPIA, TUCKMAN, VALENZI, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANLERENBERGHE, VANNECK, VÁZQUEZ FOUZ, VAYSSADE, VEIL, VETTER, VON DER VRING, WALTER, WAWRZIK, WEDEKIND, WEST, VON WOGAU, ZAHORKA, ZARGES.

(—)

BRU PURÓN, CAMPINOS, CANO PINTO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, FOCKE, FORD, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, VAN DER LEK, TORRES MARINHO, MEDEIROS FERREIRA, MIRANDA DE LAGE, VON NOSTITZ, PINTASILGO, PLANAS PUCHADES, SANTOS MACHADO, SIERRA BARDAJÍ, TELKÄMPER, TRIDENTE.

(0)

BAILLOT, BATTERSBY, BLOCH VON BLOTTNITZ, MONTERO ZABALA, ROELANTS DU VIVIER, STAES.

Relazione di cui al doc. A 2-160/87

Emendamento n 11

(+)

ABENS, VAN AERSSSEN, AIGNER, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, D'ANCONA, ANDENNA, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, BALFE, BARDONG, BARÓN CRESPO, BATTERSBY, BAUDOUIN, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERSANI, BESSE, BEUMER, BIRD, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BORGO, BROK, BRU PURÓN, BUCHOU, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CASSIDY, CASTLE, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTODOULOU, CIANCAGLINI, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, CRAWLEY, CROUX, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DI BARTOLOMEI, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DUETOFT, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, EBEL, ELLES J., ELLIOTT, ESCUDER CROFT, ESTGEN, EYRAUD, FALCONER, FATOUS, FERRER CASALS, FOCKE, FONTAINE, FORD, FRAGA IRIBARNE, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUERMEUR, HABSBURG, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HOWELL, HUGHES, HUTTON, JACKSON C., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LANGES, LATAILLADE, LECANUET, LEMASS, LENZ, LENTZ-CORNETTE, LIGIOS, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUSTER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MARSHALL, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MÜHLEN, MÜNCH, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NORMANTON, O'DONNELL, O'HAGAN, O'MALLEY, PARTRAT, PASTY, PATTERSON, PERY, PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, PUNSET I CASALS, QUIN, RABBETHGE, RAFTERY, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROBERTS, ROMEOS, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, STARITA, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THOME-PATENÔTRE,

Mercoledì 28 ottobre 1987

TOLMAN, TOMLINSON, TOPMANN, TRIDENTE, TUCKMAN, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VON DER VRING, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WEST, VON WOGAU, ZAHORKA, ZARGES.

(-)

ABOIM INGLEZ, ALAVANOS, AMARAL, ANDRÉ, BAILLOT, BARROS MOURA, BARZANTI, CAMPINOS, CAROSSINO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CINCIARI RODANO, COIMBRA MARTINS, COLLINOT, DE PASQUALE, DELOROZOY, DESSYLLAS, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FOURÇANS, GARCIA, GATTI, GAUCHER, LARIVE, LE ROUX, LUCAS PIRES, MAHER, MARINARO, TORRES MARINHO, MARQUES MENDES, MIRANDA DA SILVA, NIELSEN T., NOVELLI, PAJETTA, PAPAPIETRO, PEREIRA M., PEREIRA V., PIMENTA, PINTASILGO, PISONI N., PUERTA GUITÉRREZ, RAGGIO, ROSSI T., SANTANA LOPES, SANTOS MACHADO, SEGRE, SQUARCIALUPI, SUTRA DE GERMA, TRIVELLI, TRUPIA, VALENZI, VEIL.

(0)

BUTTAFUOCO, MONTERO ZABALA.

*Idem**Emendamento n. 21*

(+)

ANDRÉ, BARRETT, BAUDOIN, BUCHOU, CAMPINOS, DURY, FRANZ, GARCÍA RAYA, GUERMEUR, LATAILLADE, LINKOHR, MAHER, DE LA MALÈNE, MARTIN S., MUSSO, PASTY, SUTRA DE GERMA, THOME-PATENÔTRE.

(-)

ABELIN, ABENS, ABOIM INGLEZ, VAN AERSSSEN, AIGNER, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, BALFE, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARROS MOURA, BARZANTI, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERSANI, BESSE, BEUMER, BIRD, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BORGIO, BROK, BRU PURÓN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CAROSSINO, CASSIDY, CASTLE, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CIANCAGLINI, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COLUMBU, COT, CRAWLEY, CROUX, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE PASQUALE, DESSYLLAS, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIDÓ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DUETOFT, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ELLES J., ELLIOTT, ESCUDER CROFT, ESTGEN, EYRAUD, FALCONER, FATOUS, FERRER CASALS, FIGUEIREDO LOPES, FOCKE, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZGRATH, HOFF, HOON, HOWELL, HUGHES, HUTTON, JACKSON C., JACKSON CH., KILBY, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LAMBRIAS, LANGES, LECANUET, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LUSTER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MARINARO, TORRES MARINHO, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONTERO ZABALA, MÜHLEN, MÜNCH, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NORMANTON, NOVELLI, O'DONNELL, O'HAGAN, O'MALLEY, PAJETTA, PAPAPIETRO, PARTRAT, PATTERSON, PEREIRA M., PEREIRA V., PÉREZ ROYO, PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, PRAG, PROUT, PUERTA GUITÉRREZ, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHKE, ROMEOS, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER,

Mercoledì 28 ottobre 1987

SAKELLARIOU, SANTANA LOPES, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEGRE, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON, SMITH, SPÁTH, SQUARCIALUPI, STARITA, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, TOLMAN, TOPMANN, TRIDENTE, TRIVELLI, TRUPIA, TUCKMAN, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VON DER VRING, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WEST, VON WOGAU, WOLTJER, ZARGES.

(O)

DELOROZOY, DI BARTOLOMEI, MEDEIROS FERREIRA, PERY, ZAHORKA.

Risoluzione di cui al doc. A 2-161/87

Emendamento n. 1

(+)

ABENS, VAN AERSSSEN, AIGNER, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDRÉ, ARBELOA MURU, ARNDT, BALFE, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BERSANI, BESSE, BEUMER, BIRD, VON BISMARCK, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BORGO, BROK, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CAMPINOS, CANO PINTO, CAROSSINO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTLE, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CIANCAGLINI, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COLUMBU, COT, CRAWLEY, CROUX, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE PASQUALE, DELOROZOY, DI BARTOLOMEI, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DUETOFT, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, EBEL, ELLIOTT, ESTGEN, EYRAUD, FALCONER, FERRER CASALS, FIGUEIREDO LOPES, FOCKE, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GASOLIBA I BÖHM, GATTI, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GRAZIANI, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUGHES, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LECANUET, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LINKOHR, LOMAS, LUCAS PIRES, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MARINARO, TORRES MARINHO, MARQUES MENDES, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MONTERO ZABALA, MORRIS, MÜHLEN, MÜNCH, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN T., NOVELLI, O'DONNELL, O'MALLEY, PAJETTA, PAPAPIETRO, PARTRAT, PASTY, PEREIRA M., PEREIRA V., PÉREZ ROYO, PERY, PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, PUERTA GUTIÉRREZ, QUIN, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANTANA LOPES, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHMIT, SCHÖN, SCHREIBER, SEGRE, SIERRA BARDAJÍ, SMITH, SPÁTH, SQUARCIALUPI, STARITA, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, SUTRA DE GERMA, THEATO, TOLMAN, TOMLINSON, TOPMANN, TRIVELLI, TRUPIA, VALENZI, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VON DER VRING, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WEST, VON WOGAU, WOLTJER, ZAHORKA, ZARGES.

(-)

ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BATTERSBY, BAUDOUIN, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BUCHOU, CASSIDY, CATHERWOOD, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, ELLES J., ESCUDER CROFT, FATOUS, FRAGA IRIBARNE, GARRÍGA POLLEDO, HOWELL, HUTTON, JACKSON C., JACKSON CH., KILBY, LLORCA VILAPLANA, DE LA MALÈNE, MARSHALL, NAVARRO

Mercoledì 28 ottobre 1987

VELASCO, NEWTON DUNN, O'HAGAN, PATTERSON, PINTASILGO, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, ROBERTS, SHERLOCK, SIMMONDS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TUCKMAN, VALVERDE LOPEZ, WELSH.

(O)

BAILLOT, BRU PURÓN.

Proposta di regolamento contenuta nella relazione di cui al doc. A 2-178/87

Emendamento n. 36

(+)

ABENS, ADAM, VAN AERSSSEN, AIGNER, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARZANTI, BAUDIS D., BERSANI, BESSE, BEUMER, BIRD, VON BISMARCK, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONDE, BONINO, BOOT, BORGO, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CAMPINOS, CANO PINTO, CAROSSINO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTLE, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, CRAWLEY, CROUX, DALSSASS, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DELOROZOY, DEPREZ, DIDÓ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DIMITRIADIS, DUETOFT, DÜHRKOP, DÜHRKOP, DURY, EBEL, ELLIOTT, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FALCONER, FERRER CASALS, FICH, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FOCKE, FORD, FORMIGONI, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GALLO, GAMA, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GAUTHIER, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HÄNSCH, HÄRLIN, HEINRICH, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HUGHES, IVERSEN, JANSSEN VAN RAAY, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, VAN DER LEK, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LINKOHR, LOMAS, LOO, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MARINARO, TORRES MARINHO, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, MÜHLEN, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NORD, VON NOSTITZ, NOVELLI, O'DONNELL, O'MALLEY, PAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PELIKAN, PEREIRA M., PEREIRA V., PERY, PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PINTO, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PUERTA GUITÉRREZ, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RIGO, RINSCHÉ, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SANTANA LOPES, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHMIT, SCHÖN, SCHREIBER, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SELVA, SIMONS, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STARITA, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, TELKÄMPER, THEATO, TOLMAN, TOMLINSON, TOPMANN, TOUSSAINT, TRIDENTE, TRIVELLI, TRUPIA, ULBURGH, VALENZI, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VERNIER, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WIJSENBECK, VON WOGAU, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

(-)

ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ANTONY, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETHELL, CASSIDY, CATHERWOOD,

Mercoledì 28 ottobre 1987

DALY, FRAGA IRIBARNE, GARCÍA AMIGÓ, GARRÍGA POLLEDO, HUTTON, JACKSON C., JACKSON CH., JEPSEN, KILBY, LAFUENTE LÓPEZ, LLORCA VILAPLANA, MCMILLAN-SCOTT, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, NORMANTON, O'HAGAN, PATTERSON, PEARCE, POULSEN, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SHERLOCK, SIMMONDS, SIMPSON, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TOKSVIG, TUCKMAN, TURNER, VALVERDE LOPEZ, VANNECK, WELSH.

(O)

BUCHOU, COTTRELL, FONTAINE, DE LA MALÈNE, MALLET, PARTRAT, THOME-PATENÔTRE.

*Idem**Emendamento n. 32*

(+) -

AMBERG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BONDE, BONINO, CALVO ORTEGA, CERVERA CARDONA, CODERCH PLANAS, COLUMBU, DIEZ DE RIVERA ICAZA, EYRAUD, FILINIS, HÄRLIN, HEINRICH, KUIJPERS, VAN DER LEK, NIELSEN J. B., VON NOSTITZ, ROELANTS DU VIVIER, STAES, TELKÄMPER, TRIDENTE, ULBURGH, VETTER, VIEHOFF.

(-)

ABENS, ADAM, VAN AERSSSEN, AIGNER, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BATTERSBY, BAUDIS D., BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERSANI, BESSE, BETHELL, BEUMER, BIRD, VON BISMARCK, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BOOT, BORG, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CAMPINOS, CANO PINTO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTLE, CATHERWOOD, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CLINTON, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, CRAWLEY, CROUX, DALSSASS, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE VRIES, DE WINTER, DELOROZOY, DEPREZ, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIDÓ, DIMITRIADIS, DUETOFT, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, EBEL, ELLIOTT, ESTGEN, FERRER CASALS, FIGUEIREDO LOPES, FITZGERALD, FOCKE, FONTAINE, FORD, FRAGA IRIBARNE, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GALLO, GAMA, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GAUTHIER, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GOMES, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUERMEUR, HABSBURG, HÄNSCH, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HUGHES, HUTTON, IVERSEN, JACKSON C., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KILBY, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LOO, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, DE LA MALÈNE, MALLET, TORRES MARINHO, MARQUES MENDES, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, MOTCHANE, MÜHLEN, MUNTINGH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORD, NORDMANN, NORMANTON, O'DONNELL, O'HAGAN, O'MALLEY, PAPOUTSIS, PARTRAT, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PEREIRA M., PEREIRA V., PERY, PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PINTO, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, PONIATOWSKI, PONS GRAU, POULSEN, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, RABBETHGE, RAFTERY, RAMÍREZ HEREDIA, RIGÓ, RINSCHKE, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROMUALDI, ROTHE, ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SANTANA LOPES, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHMIT, SCHÖN, SCHREIBER, SCRIVENER, SEEFELD, SEELER, SELVA, SHERLOCK, SIMMONDS, SIMPSON, SMITH, SPÁTH, STARITA, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THOME-PATENÔTRE,

Mercoledì 28 ottobre 1987

TOKSVIG, TOLMAN, TOMLINSON, TOPMANN, TOUSSAINT, TUCKMAN, TURNER, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANNECK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERNIER, VISSER, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WELSH, WEST, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOLTJER, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

(0)

BARBARELLA, BARZANTI, CAROSSINO, CINCIARI RODANO, GATTI, GRAZIANI, GUTIÉRREZ DÍAZ, MARINARO, NOVELLI, PAPAPIETRO, PUERTA GUITÉRREZ, RAGGIO, ROSSETTI, ROSSI T., SEGRE, SQUARCIALUPI, TRIVELLI, TRUPIA, VALENZI, VITTINGHOFF.

*Idem**Emendamento n. 25*

(+)

ABENS, ADAM, VAN AERSSSEN, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARZANTI, BAUDIS D., BERSANI, BESSE, BEUMER, BIRD, VON BISMARCK, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONINO, BOOT, BORGO, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CAMPINOS, CANO PINTO, CAROSSINO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTLE, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, CLINTON, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, CORNELISSEN, COT, CRAWLEY, CROUX, DALSASS, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE PASQUALE, DELOROZOY, DEPREZ, DIDÒ, DIMITRIADIS, DUETOFT, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, EBEL, ELLIOTT, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FERRER CASALS, FICH, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FOCKE, FORD, FORMIGONI, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GALLO, GAMA, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GATTI, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GOMES, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HUGHES, IVERSEN, JANSSEN VAN RAAY, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, VAN DER LEK, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LINKOHR, LOMAS, LOO, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MARINARO, TORRES MARINHO, MARQUES MENDES, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIHR, MORRIS, MOTCHANE, MÜHLEN, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NIELSEN T., NORD, NORDMANN, VON NOSTITZ, NOVELLI, O'DONNELL, O'MALLEY, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PELIKAN, PEREIRA M., PEREIRA V., PERY, PETERS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PINTO, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PUERTA GUITÉRREZ, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RIGO, RINSCHÉ, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, ROTHE, ROTHLEY, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANTANA LOPES, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHMIT, SCHÖN, SCHREIBER, SCRIVENER, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SIMONS, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STARITA, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, THEATO, TOLMAN, TOMLINSON, TOPMANN, TOUSSAINT, TRIDENTE, TRIVELLI, TRUPIA, ULBURGHES, VALENZI, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VETTER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEST, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOLTJER, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

(-)

AMBERG, ANTONY, BLOCH VON BLOTTNITZ, BONDE, BUCHOU, CERVERA CARDONA, CODERCH PLANAS, COSTE-FLORET, DIEZ DE RIVERA ICAZA, FONTAINE, GAUTHIER, HÄRLIN, HEINRICH, DE LA MALÈNE, MALLET, MUSSO, PARTRAT, PEUS, ROELANTS DU VIVIER, ROMUALDI, STAES, TELKÄMPER, THOME-PATENÔTRE.

Mercoledì 28 ottobre 1987

(O)

ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., CASSIDY, CATHERWOOD, DALY, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, FRAGA IRIBARNE, GARCÍA AMIGÓ, GARRÍGA POLLEDO, HUTTON, JACKSON C., JACKSON CH., JEPSEN, KILBY, LAFUENTE LÓPEZ, LLORCA VILAPLANA, MCMILLAN-SCOTT, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, NORMANTON, O'HAGAN, PATTERSON, POULSEN, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SHERLOCK, SIMMONDS, SIMPSON, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TOKSVIG, TUCKMAN, TURNER, VALVERDE LOPEZ, VANNECK, WELSH.

*Idem**Emendamento n. 26*

(+)

ABENS, ADAM, VAN AERSSSEN, AIGNER, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, ANDENNA, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARZANTI, BAUDIS D., BERSANI, BESSE, BEUMER, BIRD, VON BISMARCK, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONDE, BONINO, BORGIO, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CAMPINOS, CANO PINTO, CAROSSINO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTLE, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, CORNELISSEN, COT, CRAWLEY, CROUX, DALSSASS, DANKERT, DE PASQUALE, DE VRIES, DE WINTER, DELOROZOY, DEPREZ, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DUETOFT, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, EBEL, ELLIOTT, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FERRER CASALS, FICH, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FOCKE, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GALLO, GAMA, GARCIA, GARCÍA RAYA, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GOMES, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HÄRLIN, HEINRICH, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HUGHES, IVERSEN, JANSSEN VAN RAAY, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, VAN DER LEK, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIGIOS, LINKOHR, LOMAS, LOO, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARINARO, TORRES MARINHO, MARQUES MENDES, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCMAHON, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, MOTCHANE, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NORD, NORDMANN, NOVELLI, O'DONNELL, O'MALLEY, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PARTRAT, PELIKAN, PEREIRA M., PEREIRA V., PERY, PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PINTO, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PUERTA GUITÉRREZ, RABBETHGE, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RIGO, RINSCHKE, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMUALDI, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANTANA LOPES, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHMIT, SCHÖN, SCHREIBER, SCRIVENER, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SELVA, SIMONS, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STARITA, STAVROU, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, TELKÄMPER, THEATO, TOLMAN, TOMLINSON, TOPMANN, TOUSSAINT, TRIDENTE, TRIVELLI, TRUPIA, ULBURGHES, VALENZI, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEST, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOLTJER, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

(-)

BUCHOU, COSTE-FLORET, GAUTHIER, GUERMEUR, DE LA MALÈNE, MUSSO, THOME-PATENÔTRE.

Mercoledì 28 ottobre 1987

(O)

ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P.,
CASSIDY, CATHERWOOD, DALY, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, GARRÍGA POLLEDO,
HUTTON, JACKSON C., JACKSON CH., JEPSEN, KILBY, LAFUENTE LÓPEZ, LLORCA
VILAPLANA, MCMILLAN-SCOTT, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN,
NORMANTON, O'HAGAN, PATTERSON, POULSEN, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN,
ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SHERLOCK, SIMMONDS, SIMPSON,
SUÁREZ GONZÁLEZ, TOKSVIG, TUCKMAN, TURNER, VANNECK, WELSH.

Mercoledì 28 ottobre 1987

ALLEGATO II

DICHIARAZIONE SCRITTA

sull'olocausto, il Parlamento europeo e Le Pen

Il Parlamento europeo,

- A. consapevole delle sofferenze e distruzioni causate dall'olocausto,
- B. ricordando la dichiarazione solenne delle Comunità contro il razzismo e la xenofobia ⁽¹⁾,
- C. ricordando le raccomandazioni contenute nella relazione Evrigenis, risoluzione dell'11 giugno 1986 sulla recrudescenza del razzismo e del fascismo in Europa (doc. A 2-160/85),
- D. fermamente convinto che la lezione dell'olocausto non debba mai essere dimenticata,
 1. respinge le teorie pseudoscientifiche dei cosiddetti storici revisionisti;
 2. respinge totalmente le idee di Jean-Marie Le Pen che in un'intervista al «Gran Jury RTL-Le Monde» del 13 settembre 1987 ha dichiarato testualmente che l'olocausto e le camere a gas rappresentano un dettaglio nella storia della seconda guerra mondiale;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente dichiarazione alla Commissione, al Consiglio delle Comunità europee e al governo dello Stato di Israele.

Elenco dei Firmatari

ABENS, ADAM, VAN AERSEN, ALAVANOS, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDREWS, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BACHY, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERSANI, BESSE, BETHELL, BIRD, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOESMANS, BOMBARD, BONDE, BONINO, BRAUN-MOSER, BROK, BROOKES, BRU PURÓN, BUCHAN, BUENO VICENTE, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CAMPINOS, CANO PINTO, CAROSSINO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTLE, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHANTERIE, CHARZAT, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, CICCIOMESSERE, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, COTTRELL, CRAWLEY, CROUX, CRYER, DALY, DANKERT, DE PASQUALE, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DONNEZ, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, EBEL, ELLES J., ELLIOTT, EPHREMIDIS, EWING, EYRAUD, FALCONER, FELLERMAIER, FICH, FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FOCKE, FORD, FUILLET, GADIOUX, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GATTI, GAZIS, GLINNE, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRAZIANI, GREDAL, GRIFFITHS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HÄNSCH, HÄRLIN, HAPPART, HEINRICH, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HOWELL, HUCKFIELD, HUGHES, HUME, HUTTON, JACKSON C., JACKSON CH., KILBY, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAGAKOS, LARIVE, VAN DER LEK, LEMASS, LINKOHR, LIZIN, LOMAS, LOO, LUCAS PIRES, MADEIRA, MAHER, MARINARO, MARSHALL, MARTIN D., MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MORÁN LOPEZ, MORAVIA, MORRIS, MOTCHANE, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NORMANTON, VON NOSTITZ, NOVELLI, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, O'MALLEY, PAJETTA, PANNELLA, PANTAZI, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PEARCE, PELIKAN, PENDERS, PÉREZ ROYO, PERY, PETERS, PEUS, PINTASILGO, PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETTERING, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, PUERTA GUITÉRREZ, PUNSET I CASALS, QUIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RIGO, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE,

(1) GU n. C 176 del 14. 7. 1986, pag. 62.

Mercoledì 28 ottobre 1987

ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHMIT, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SEELER, SELIGMAN, SELVA, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON, SMITH, SQUARCIALUPI, STAES, STAUFFENBERG, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TELKÄMPER, THAREAU, TOKSVIG, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRIDENTE, TRUPIA, TUCKMAN, TURNER, ULBURGHS, VALENZI, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERNIMMEN, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, DE VRIES, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WALTER, WEBER, WELSH, WEST, WOLTJER, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1987

(87/C 318/04)

PARTE PRIMA**Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DELL'ON. SIEGBERT ALBER***Vicepresidente**(La seduta inizia alle 10.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Intervengono i seguenti oratori:

— Sakellariou, il quale fa rilevare (a proposito dell'assenza del sig. Ellemann-Jensen, *presidente in carica del Consiglio*, atteso ieri dopo le 18.00 per rispondere alle interrogazioni orali di cui ai doc. B 2-996 e 1077/87, interrogazioni che erano state spostate, per questo motivo, al termine dell'ordine del giorno — (*vedi processo verbale della seduta del 26 ottobre, parte prima, punto 9*), che il sig. Tygesen, che rappresentava la presidenza in carica del Consiglio, ha dichiarato essere proprio in ragione delle modifiche apportate al progetto di ordine del giorno che il sig. Ellemann-Jensen non ha potuto essere presente per la discussione (il presidente comunica che la questione sarà esaminata dall'ufficio di presidenza);

— Roelants du Vivier, su informazioni apparse sulla stampa secondo le quali il Parlamento si sarebbe rifiutato di comunicare il suo parere al Consiglio nel quadro della votazione sulla relazione della on. Bloch von Blottnitz (doc. A 2-178/87) (*parte prima, punto 17*); chiede che i mezzi di informazione siano meglio informati sulle procedure e sulla posizione del Parlamento;

— d'Ancona, che ritorna sulla richiesta da lei formulata a proposito di una dichiarazione del ministro dell'interno del Belgio sugli immigrati (*parte prima, prima del punto 10*) (il presidente comunica che investirà della questione l'ufficio di presidenza);

— Seal.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

2. Presentazione di documenti

Il presidente comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio richieste di parere

— una comunicazione della Commissione al Consiglio sull'applicazione degli stabilizzatori agricoli comprendente proposte relative a:

I. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

II. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1431/82 che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

III. un regolamento recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

IV. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

V. un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

(doc. C 2-183/87)

competente per il merito: commissione per l'agricoltura,

competente per parere: commissione per i bilanci.

Significato dei simboli utilizzati

* : consultazione semplice (una lettura)

** I : procedura di cooperazione (prima lettura)

(** II) : procedura di cooperazione (seconda lettura)

(***) : parere conforme

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti il turno di votazioni

— Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.

— I risultati delle votazioni per appello nominale figurano in allegato.

Giovedì 29 ottobre 1987

— sulle proposte della Commissione delle Comunità al Consiglio concernenti

- I. una direttiva sulle tariffe per i servizi aerei di linea tra gli Stati membri
- II. una decisione sulla ripartizione delle capacità passeggeri tra vettori aerei nei servizi di linea tra gli Stati membri e sull'accesso dei vettori aerei alle rotte di servizio aereo di linea tra gli Stati membri
- III. un regolamento relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei
- IV. un regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei

(doc. C 2-186/87);

competente per il merito: commissione per i trasporti,
competente per parere: commissione per i problemi economici e monetari;

b) dalle commissioni parlamentari le seguenti relazioni:

— relazione dell'on. Colino Salamanca, a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. COM(87) 515 def. — doc. C 2-187/87) concernente un regolamento (CEE) che stabilisce le norme generali per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento agli organismi incaricate di distribuirle agli indigenti nella Comunità (doc. A 2-187/87);

c) le seguenti interrogazioni orali con discussione:

— interrogazione orale degli on. Lambrias, Machado, O'Donnell, Ligios, Pötschki e Klepsch, a nome del gruppo del PPE, alla Commissione, sull'utilizzazione delle risorse del FESR per la parte compresa tra i limiti inferiore e superiore (doc. B 2-1118/87);

— interrogazione orale dell'on. Musso, a nome del gruppo ADE, alla Commissione, sulla politica comune dei trasporti (doc. B 2-1200/87);

d) le seguenti proposte di risoluzione, presentate ai sensi dell'articolo 63 del regolamento:

— proposta di risoluzione della on. Lienemann sull'applicazione delle decisioni comunitarie adottate nei confronti del Sudafrica (doc. B 2-982/87)

competente per il merito: commissione politica,
competente per parere: commissione per lo sviluppo e la cooperazione;

— proposta di risoluzione dell'on. Tridente sulla situazione dei diritti dell'uomo in Argentina dopo la promulgazione della legge «Punto Final» e della legge «Obediencia Debida» del 4 giugno 1987 (doc. B 2-984/87)

deferita alla commissione politica;

— proposta di risoluzione della on. Dury sui crimini perpetrati dal regime iracheno (doc. B 2-985/87)

deferita alla commissione politica;

— proposta di risoluzione degli on. Daly, Christopher Jackson, Abens, Saridakis, McGowan, Stevenson, Ford, Balfe e Megahy sulla situazione in Indocina (doc. B 2-986/87)

deferita alla commissione per lo sviluppo;

— proposta di risoluzione dell'on. Roelants du Vivier sullo sviluppo, l'ambiente e la demografia (doc. B 2-987/87)

competente per il merito: commissione per lo sviluppo,
competenti per parere: commissione per i diritti della donna e commissione per la protezione dell'ambiente;

— proposta di risoluzione della on. Dury sulla chiusura senza compensazioni sociali della S. A. Chausson (Belgio) (doc. B 2-988/87)

deferita alla commissione per gli affari sociali;

— proposta di risoluzione dell'on. Baget Bozzo, a nome del gruppo socialista, sulla relazione della Corte dei conti delle Comunità europee relativa all'aiuto alimentare della Comunità europea per il periodo 1976-1985 (doc. B 2-991/87)

competente per il merito: commissione per il controllo di bilancio,

competente per parere: commissione per lo sviluppo;

— proposta di risoluzione dell'on. Gazis sull'esigenza di sancire l'obbligatorietà e l'incondizionalità della giurisdizione della Corte internazionale di giustizia in materia di controversie tra gli Stati membri e sull'applicazione delle relative sentenze (doc. B 2-992/87)

competente per il merito: commissione politica,

competente per parere: commissione giuridica;

— proposta di risoluzione degli on. Romeos, Plaskovitis, Lagakos, Papakyriazis, Pantazi, Papoutsis, Avgerinos, Kolokotronis e Gazis, a nome del gruppo socialista, concernente l'accordo Stati Uniti-URSS sui missili a medio e breve raggio (doc. B 2-993/87)

deferita alla commissione politica;

— proposta di risoluzione degli on. Lomas, Ford e Megahy, su Gibilterra (doc. B 2-994/87)

deferita alla commissione politica;

— proposta di risoluzione degli on. Griffiths, Seligman, Bocklet, Garcia, Squarcialupi, C. Beazley, J. Elles, Bloch von Blottnitz, Mertens, Thome-Patenôtre, Newens, Morris, Patterson, Habsburg, Roberts, Pearce, Llorca Vilaplana e Sir James Scott-Hopkins, sul massacro di balene nelle Azzorre (doc. B 2-995/87)

deferita alla commissione per la protezione dell'ambiente.

DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ,
URGENTI E DI NOTEVOLE RILEVANZA

Giovedì 29 ottobre 1987

3. Caduta dei valori in borsa (discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su sette proposte di risoluzione:

l'on. Petronio illustra la proposta di risoluzione che egli ha presentato, a nome del gruppo destre europee, sulla tempesta finanziaria mondiale (doc. B 2-1127/87);

l'on. Gasoliba I Böhm illustra la proposta di risoluzione che l'on. Fourçans e altri hanno presentato, a nome del gruppo liberale, sui recenti avvenimenti in borsa (doc. B 2-1132/87);

l'on. Patterson illustra la proposta di risoluzione che, unitamente all'on. Hutton ha presentato, a nome del gruppo democratico europeo, sulla cooperazione nella gestione dei mercati finanziari internazionali (doc. B 2-1150/87);

l'on. de la Malène illustra la proposta di risoluzione che egli ha presentato, a nome del gruppo ADE, sui recenti avvenimenti di borsa (doc. B 2-1164/87);

l'on. Partrat illustra la proposta di risoluzione che unitamente ad altri egli ha presentato, a nome del gruppo PPE, sulla stabilità finanziaria internazionale (doc. B 2-1173/87);

l'on. Novelli illustra la proposta di risoluzione che egli ha presentato, unitamente all'on. Cervetti e altri, sulla crisi delle borse sui mercati internazionali (doc. B 2-1180/87);

l'on. Metten illustra la proposta di risoluzione che unitamente ad altri egli ha presentato, a nome del gruppo socialista, sulla crisi borsistica (doc. B 2-1182/87).

Intervengono gli on. Papoutsis, a nome del gruppo socialista, Arguelles Salaverrio, a nome del gruppo democratico europeo, Alavanos, gruppo comunista, Lator, a nome del gruppo ADE, Staes, gruppo Arcobaleno, Coderch Planas, gruppo CTDI, Seal, Kilby, Filinis, Ulburghs, Van Hemeldonck e il sig. Schmidhuber, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

VOTAZIONE

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1127/87:*

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

— *Proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-1132, 1164, 1173, 1180 e 1182/87:*

Proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Metten, Papoutsis, Seal e Bueno Vicente, a nome del gruppo socialista, Partrat e Herman, a nome del gruppo PPE, Fourçans, a nome del gruppo liberale, Novelli, Barzanti e Rossetti, a nome del gruppo comunista, Lataillade, a nome del gruppo ADE volta a sostituire le 5 proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Interviene l'on. Patterson che segnala che tale proposta di risoluzione comune è stata firmata anche da lui, a nome del gruppo democratico europeo, e che, di conseguenza, essa sostituisce anche la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1150/87.

Il presidente fa d'altro canto rilevare che gli on. Novelli, Barzanti e Rossetti hanno sottoscritto la proposta di risoluzione comune a loro nome e non a nome del gruppo comunista.

Il Parlamento approva la risoluzione comune (*vedi parte seconda, punto 1*).

4. Diritti dell'uomo (discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su 10 proposte di risoluzione:

l'on. Saby illustra la proposta di risoluzione che unitamente alla on. van den Heuvel, egli ha presentato, a nome del gruppo socialista, sulla sorte delle persone scomparse in Marocco (doc. B 2-1141/87);

l'on. Pranchère illustra la proposta di risoluzione che unitamente ad altri egli ha presentato, a nome del gruppo comunista, sui diritti dell'uomo in Marocco (doc. B 2-1154/87);

l'on. Heinrich illustra la proposta di risoluzione che l'on. Telkämper ha presentato, a nome del gruppo Arcobaleno, sulle violazioni dei diritti dell'uomo in Marocco (caso Oufkir) (doc. B 2-1166/87);

l'on. Robles Piquer illustra la proposta di risoluzione che unitamente ad altri egli ha presentato, a nome del gruppo democratico europeo, sui detenuti politici a Cuba (doc. B 2-1147/87);

l'on. Lenz illustra la proposta di risoluzione che l'on. Münch e altri hanno presentato, a nome del gruppo PPE, sulla situazione dei detenuti politici a Cuba (doc. B 2-1167/87);

l'on. Arbeloa illustra la proposta di risoluzione che egli ha presentato, a nome del gruppo socialista, sulle condanne a morte pronunziate in Tunisia (doc. B 2-1142/87);

l'on. Boot illustra la proposta di risoluzione che unitamente ad altri ella ha presentato, a nome del gruppo PPE, sulla liberazione di Anna Chertkova dall'ospedale psichiatrico-prigione di Kazan (doc. B 2-1170/87);

l'on. Turner illustra la proposta di risoluzione che egli ha presentato, unitamente ad altri, a nome del gruppo democratico europeo nonché unitamente ad altri deputati, sulla minaccia di estinzione della comunità Baha'i in Iran (doc. B 2-1125/87);

l'on. Cinciari Rodano illustra la proposta di risoluzione che ella ha presentato, a nome del gruppo comunista,

Giovedì 29 ottobre 1987

sulla condanna del sig. Faisal Husseini (doc. B 2-1163/87);

l'on. Pannella illustra la proposta di risoluzione che egli ha presentato, a nome del gruppo CTDI, sulla violazione dei diritti dell'uomo in Burkina Faso e in particolare sull'assassinio del capitano Thomas Sankara, capo dello Stato (doc. B 2-1181/87).

Intervengono gli on. Rabbethge, a nome del gruppo PPE, Welsh, a nome del gruppo democratico europeo, Trupia, gruppo comunista, Baudouin, gruppo ADE, Antony, a nome del gruppo destre europee, Pannella, gruppo CTDI, Van Hemeldonck, quest'ultima sulle reazioni del pubblico presente nelle tribune, Habsburg, Tuckman e il sig. Clinton Davis, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

VOTAZIONI

— *Proposta di risoluzione di cui ai doc. B 2-1141, 1154 e 1166/87:*

Proposta di risoluzione comune presentata degli on. Saby, a nome del gruppo socialista, Pranchère, Trupia, Puerta Guitierrez, a nome del gruppo comunista, Telkämper, a nome del gruppo ADE, Ulburghs, a nome del gruppo CTDI volta a sostituire le 3 proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Con VE, il Parlamento approva la risoluzione comune (*vedi parte seconda, punto 2 a*).

— *Proposta di risoluzione di cui ai doc. B 2-1147 e 1167/87:*

Proposta di risoluzione comune/riv. presentata dal gruppo democratico europeo, dal gruppo PPE, dagli on. Coderch e Calvo, volta a sostituire le due proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Interviene l'on. Alavanos sulla versione greca della proposta di risoluzione comune.

Il gruppo comunista ha chiesto votazioni distinte su ogni elemento:

considerando da A a D e paragrafi 1 e 2: approvati con successive distinte votazioni

Paragrafo 3: approvato con AN (SOC):

Votanti: 155
Favorevoli: 81

Contrari: 71
Astenuiti: 3

Paragrafo 4: approvato

Paragrafi 5 e 6: approvati

I gruppi PPE e democratico europeo hanno chiesto una votazione per AN sulla proposta di risoluzione nel suo complesso:

Votanti: 154
Favorevoli: 95
Contrari: 53
Astenuiti: 6

Il Parlamento approva la risoluzione comune (*vedi parte seconda, punto 2 b*).

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1142/87:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2 c*).

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1170/87:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2 d*).

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1125/87:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2 e*).

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1163/87:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2 f*).

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1181/87:*

Il gruppo democratico europeo ha chiesto una votazione distinta sul paragrafo 2:

Considerando e paragrafi 1, 3, 4 e 5: approvati

Paragrafo 2: approvato con VE

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2 g*).

5. Benvenuto

Il presidente porge, a nome del Parlamento, il benvenuto ad una delegazione della commissione del Bundestrat della Repubblica Federale di Germania, competente per le questioni comunitarie, presente nella tribuna d'onore.

6. Tempeste in Europa (discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su 11 proposte di risoluzione:

Giovedì 29 ottobre 1987

— proposta di risoluzione della on. Veil e altri, a nome del gruppo liberale sull'uragano nel Sud e nell'Est dell'Inghilterra, in Bretagna, in Normandia, in Galizia e in Portogallo (doc. B 2-1130/87);

— proposta di risoluzione della on. Le Roux e altri, a nome del gruppo comunista, su un aiuto di urgenza per i danni provocati il 15 e 16 ottobre dalla tempesta abbattutasi sulle regioni atlantiche dell'Europa (doc. B 2-1134/87);

— proposta di risoluzione dell'on. Conderch Planas e altri, a nome del gruppo CTDI, sui danni provocati dai recenti temporali nell'Inghilterra meridionale, sulle coste della Bretagna e della Normandia, nella Spagna nordoccidentale e nel Portogallo settentrionale (doc. B 2-1155/87);

— proposta di risoluzione dell'on. Guerneur e altri, a nome del gruppo ADE, sull'aiuto della Comunità alla Bretagna e alla Normandia sinistrate (doc. B 2-1133/87);

— proposta di risoluzione dell'on. Eyraud e altri, a nome del gruppo socialista, sulle conseguenze della tempesta che ha sconvolto la Francia occidentale (doc. B 2-1138/87);

— proposta di risoluzione della on. Fontaine e altri, a nome del gruppo PPE, sulla violenta tempesta che ha sconvolta la Francia occidentale (doc. B 2-1172/87);

— proposta di risoluzione dell'on. Elliott e altri, a nome del gruppo socialista, sull'assistenza della CEE a seguito delle distruzioni causate dal recente uragano che ha colpito Londra e l'Inghilterra del sud (doc. B 2-1139/87);

— proposta di risoluzione dell'on. Seligman e altri, a nome del gruppo democratico europeo, sulle tempeste senza precedenti che hanno colpito l'Inghilterra il 15 e 16 ottobre 1987 (doc. B 2-1151/87);

— proposta di risoluzione dell'on. Vazquez Fouz e altri, a nome del gruppo socialista, sul maltempo in Galizia, nel nord della Spagna e in Portogallo (doc. B 2-1140/87);

— sulla proposta di risoluzione dell'on. Fraga Iribarne e altri, a nome del gruppo democratico europeo, sui danni causati dal recente maltempo in Galizia (doc. B 2-1152/87);

— sulla proposta di risoluzione dell'on. Taylor e altri, a nome del gruppo delle destre europee, sui gravi allagamenti nell'Irlanda del nord (doc. B 2-1161/87).

L'on. Maher illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1130/87.

L'on. Planas illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1155/87.

L'on. Guerneur illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1133/87.

L'on. Besse illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1138/87.

L'on. Fontaine illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1172/87.

L'on. Elliott illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1139/87.

L'on. Turner illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1131/87.

L'on. Vazquez Fouz illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1140/87.

L'on. Fraga Iribarne illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1152/87.

Intervengono l'on. Morris, a nome del gruppo socialista, e il sig. Schmidhuber, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

VOTAZIONE

— *Proposta di risoluzione di cui ai doc. B 2-1130, 1133, 1134, 1138, 1139, 1140, 1151, 1152, 1155 e 1172/87;*

proposta di risoluzione comune presentata dagli on. T. Nielsen, Veil, Maher e Gasoliba, a nome del gruppo liberale, de la Malène, Guerneur, Mouchel e Fanton, a nome del gruppo ADE, Elliott, Eyraud, Vazquez Fouz e Turner, a nome del gruppo socialista, Le Roux, a nome del gruppo comunista, Fraga Iribarne e Diaz Del Rio, a nome del gruppo democratico europeo, Coderch Planas, a nome del gruppo CTDI, Fontaine, a nome del gruppo PPE, volta a sostituire le 10 proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il gruppo democratico europeo ha chiesto una votazione per AN:

Votanti: 92
Favorevoli: 92
Contrari: 0
Astenuiti: 0

Il Parlamento approva così la risoluzione comune (*vedi parte seconda, punto 3*).

(La proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1161/87 decade)

PRESIDENZA DI LORD PLUMB

Presidente

La on. Le Roux illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1134/87.

7. Dialogo Repubblica di Corea-Corea del Nord (discussione e votazione)

L'on. Prag illustra la proposta di risoluzione che egli ha presentato, a nome del gruppo democratico europeo, e

Giovedì 29 ottobre 1987

unitamente all'on. Rinsche e altri, a nome del gruppo PPE, sulla necessità di riaprire il dialogo tra la Repubblica di Corea e la Corea del Nord (doc. B 2-1146/87).

Intervengono gli on. Ford, a nome del gruppo socialista, Rinsche, a nome del gruppo PPE, Veil, a nome del gruppo liberale e Heinrich, gruppo Arcobaleno.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

Il gruppo liberale ha chiesto votazioni distinte su ogni elemento:

Considerando da A a D: approvati con successive distinte votazioni

Dopo il considerando D:

n. 1 e 2 dell'on. Ford, a nome del gruppo socialista: approvati con successive distinte votazioni

Considerando E e F: approvati con successive distinte votazioni

Dopo il considerando F:

n. 3 idem: approvato

Paragrafo 1: approvato

Paragrafo 2:

n. 4 idem: approvato

Paragrafo 3:

n. 5 degli on. Cervetti, Chambeiron, Miranda da Silva, Ephremidis, Perez Royo, Boserup e Filinis. L'on. Ford, a nome del gruppo socialista, propone che l'emendamento sia considerato aggiuntivo anziché sostitutivo, proposta che l'on. Cervetti non accoglie: respinto

(paragrafo 3: approvato).

Paragrafi 4 e 5: approvati con successive e distinte votazioni

Paragrafo 6:

è stata chiesta una votazione per parti separate dal gruppo liberale

Prima parte (fino alla parola «Commissione»): approvata

Resto: approvato

Il gruppo liberale ha chiesto una votazione per AN sulla proposta di risoluzione nel suo complesso:

Votanti: 107
Favorevoli: 89
Contrari: 5
Astenuti: 13

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte seconda, punto 4*).

8. Mare del Nord (discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su tre proposte di risoluzione:

L'on. van der Lek illustra la proposta di risoluzione che, unitamente alla on. Bloch von Blottnitz, egli ha presentato, a nome del gruppo Arcobaleno, sulla tutela del Mare del Nord e sul divieto di combustione in mare di rifiuti velenosi (doc. B 2-1129/87).

L'on. Kuijpers illustra la proposta di risoluzione che, unitamente all'on. Vandemeulebroucke e altri, egli ha presentato, a nome del gruppo Arcobaleno, sulla posizione della Comunità alla seconda conferenza a livello ministeriale dei paesi rivieraschi del Mare del Nord, che si terrà il 25 e 26 novembre 1987 a Londra (doc. B 2-1135/87).

La on. Jepsen illustra la proposta di risoluzione che, unitamente a altri, ella ha presentato, a nome del gruppo democratico europeo, su un'azione efficace contro l'inquinamento del Mare del Nord, che stabilisca tra l'altro, la cessazione dello scarico e dell'incenerimento dei rifiuti in mare (doc. B 2-1145/87).

Intervengono gli on. Seal, a nome del gruppo socialista, Croux, a nome del gruppo PPE, McMillan-Scott, gruppo democratico europeo, Iversen, gruppo comunista, J. Nielsen, a nome del gruppo liberale, Bloch von Blottnitz, gruppo Arcobaleno, Muntingh, Maij-Weggen e il sig. Clinton Davis, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

VOTAZIONE

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1129/87:*

Il gruppo Arcobaleno ha chiesto una votazione per AN:

Votanti: 92
Favorevoli: 19
Contrari: 71
Astenuti: 2

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

Giovedì 29 ottobre 1987

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1135/87:*

Il Parlamento approva la risoluzione con VE (*vedi parte seconda, punto 5*).

(La proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1145/87 decade)

(*La seduta è sospesa alle 13.05 e ripresa alle 15.00*)

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS ROMEOS

Vicepresidente

L'on. Patterson, riferendosi alla dichiarazione fatta ieri dal presidente della Commissione a proposito della caduta dei valori in borsa (*vedi processo verbale della seduta del 28 ottobre, parte prima, punto 12*), protesta contro il fatto che il resoconto integrale della seduta contenente la dichiarazione in questione non sia ancora disponibile, il che consentirebbe di controllare la veridicità di talune affermazioni che il sig. Delor avrebbe fatto a proposito della politica del governo federale americano in materia di tassi di cambio.

Intervengono gli on. Tomlinson e Ford.

Il presidente comunica che il resoconto contenente gli interventi dei vari oratori nella loro integralità, ivi compreso quello del presidente della Commissione, sarà pubblicato quanto prima.

Interviene l'on. Ramirez.

9. Ripercussioni dei prodotti imitativi del latte sulla PAC (discussione)

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla relazione della on. Le Roux, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione, sulle ripercussioni della diffusione dei prodotti imitativi del latte sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti lattiero-caseari e sulla politica agricola comune (doc. A12-163/87 (*vedi processo verbale della seduta del 27 ottobre 1987, parte prima, punto 14*)).

L'on. Provan chiede, sulla base dell'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento, il rinvio in commissione della relazione, in considerazione del fatto che la Corte di giustizia deve pronunciarsi su un ricorso in materia, ricorso presentato dalla Commissione.

Intervengono su tale richiesta l'on. Früh, la relatrice e la on Crawley.

Il Parlamento accoglie la richiesta di rinvio in commissione.

Interviene l'on. Garcia sulla procedura seguita.

10. Accordo di pace del Guatemala (discussione)

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulle due interrogazioni orali al Consiglio di cui ai doc. B 2-996 e 1077/87 (*inizio della discussione; vedi processo verbale della seduta del 28 ottobre, parte prima, punto 18*).

Intervengono gli on. Lomas, Lenz, Pintasilgo, Garaikoetxea e Garcia Arias.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

Votazione sulla richiesta di votazione sollecita

Con VE, il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecita per le 4 proposte di risoluzione presentate.

Il presidente comunica che la votazione sul merito si svolgerà domani (*vedi processo verbale della seduta del 30 ottobre, parte prima, punto 4*).

11. Esecuzione del bilancio delle Comunità per il 1987 (discussione)

L'ordine del giorno reca l'interrogazione orale alla Commissione presentata dagli on. Cot, a nome della commissione per i bilanci, Aigner, a nome della commissione per il controllo di bilancio, Christodoulou, a nome del gruppo PPE, Colom I Naval, a nome del gruppo socialista, Price, a nome del gruppo democratico europeo, Barbarella, a nome del gruppo comunista, Scrivener, a nome del gruppo liberale e Pasty, a nome del gruppo ADE, sull'esecuzione del bilancio delle Comunità per l'esercizio 1987 («procedura Notenboom») (doc. B 2-998/87).

Il sig. Christophersen, *vicepresidente della Commissione*, risponde all'interrogazione.

Intervengono gli on. Colom I Naval, a nome del gruppo socialista, Aigner, *presidente della commissione per il controllo di bilancio*, Christodoulou, a nome del gruppo PPE, Price, a nome del gruppo democratico europeo, Alavanos, a nome del gruppo comunista, Scrivener, a nome del gruppo liberale, Adam e il sig. Christophersen, che risponde alle domande rivolte alla Commissione dagli oratori precedenti.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

12. Sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità (discussione)*

L'on. Cornelissen illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i bilanci, sulla

Giovedì 29 ottobre 1987

proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. COM(87) 395 def. — doc. C 2-147/87) concernente un regolamento (CEEA, CECA, CEE) recante deroga temporanea al regolamento (CEE) n. 2891/77 recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità (doc. A 2-166/87)

Intervengono gli on. Stevenson, a nome del gruppo socialista, e Poulsen, a nome del gruppo democratico europeo.

PRESIDENZA DELL'ON. FRANÇOIS MUSSO

Vicepresidente

Interviene il sig. Christophersen, *vicepresidente della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà alle 18.00 (*vedi successivo punto 17*).

13. Discarico CECA per l'esercizio 1985 (discussione)

L'on. Bardong illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per il controllo di bilancio sulla decisione di discarico da concedere alla Commissione delle Comunità europee per l'esecuzione del bilancio operativo della CECA per l'esercizio 1985 (doc. C 2-161/86 — doc. A 2-103/87).

Interviene il sig. Christophersen, *vicepresidente della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà alle 18.00 (*vedi successivo punto 18*).

14. Efficacia dei fondi strutturali (discussione)

La on. Barbarella illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per il controllo di bilancio, sul controllo di bilancio sull'efficacia dei fondi strutturali (doc. A 2-159/87).

Intervengono gli on. Tomlinson, a nome del gruppo socialista, Lucas Pires, a nome del gruppo PPE, Kilby, a nome del gruppo democratico europeo, Boserup, gruppo comunista, Amaral, a nome del gruppo liberale, Barrett, a nome del gruppo ADE, van der Lek, gruppo

Arcobaleno, Calvo Ortega, gruppo CTDI, Aigner, *presidente della commissione per il controllo di bilancio*, Aboim Inglez, Fitzgerald, McCartin, Rossi, Lemass, Filinis e il sig. Matutes, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà alle 18.00 (*vedi successivo punto 19*).

15. Seguito dato dalla Commissione alle osservazioni sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1984 (discussione)

La on. Scrivener illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per il controllo di bilancio, sulle misure adottate dalla Commissione per dar seguito alle osservazioni contenute nella risoluzione che accompagna la decisione di scarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1984 (doc. A 2-158/87)

Intervengono il sig. Christophersen, *vicepresidente della Commissione*, e l'on. Schön, a nome del gruppo PPE.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà alle 18.00 (*vedi successivo punto 20*).

PRESIDENZA DELL'ON. ENRIQUE BARON

Vicepresidente

L'on. Patterson, riferendosi al suo intervento fatto alla ripresa della seduta, fa presente che il resoconto integrale delle discussioni della seduta di ieri non è ancora disponibile e chiede il motivo di tale ritardo.

Il presidente risponde che il resoconto è in corso di stampa e sarà disponibile domani mattina.

TURNO DI VOTAZIONI

L'ordine del giorno reca il turno di votazioni.

16. Fusione di imprese (votazione)

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1183/87*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 6*).

17. Sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità (votazione)*

(Relazione dell'on. Cornelissen — doc. A 2-166/87)

Giovedì 29 ottobre 1987

— *Proposta di regolamento* (doc. COM(87) 395 def. — doc. C 2-147/87):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 7).

— *Progetto di risoluzione legislativa*:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (parte seconda, punto 7).

18. Discarico CECA per l'esercizio 1985 (votazione)

(Relazione dell'on. Bardong — doc. A 2-103/87)

— *Proposta di decisione*

Il Parlamento approva la decisione (vedi parte seconda, punto 8).

— *Proposta di risoluzione*

Il relatore fa presente che, in realtà, l'emendamento n. 1 mira a sostituire il paragrafo 7 e l'emendamento n. 2 a inserirsi dopo il paragrafo 7.

Preambolo, considerando e paragrafi da 1 a 6: approvati

Paragrafo 7:

n. 1 dell'on. Bardong, a nome della commissione per il controllo di bilancio: approvato

Dopo il paragrafo 7:

n. 2 idem: approvato

Paragrafi da 8 a 14: approvati

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 8).

19. Efficacia dei fondi strutturali (votazione)

(Relazione della on. Barbarella — doc. A 2-159/87)

— *Proposta di risoluzione* ⁽¹⁾

Preambolo e considerando: approvati

Paragrafo 1:

n. 1 dell'on. Colom I Naval: approvato con VE

Paragrafo 2:

n. 5 dell'on. Vandemeulebroucke: approvato

n. 6 idem: respinto con VE

n. 7 e 8 idem: respinti con successive distinte votazioni.

n. 9 idem: approvato

Paragrafi 3 e 4: approvati

Paragrafo 5:

n. 4 idem: respinto

Intervengono gli on. Aigner, presidente della commissione per il controllo di bilancio, Rossi e Aigner.

n. 3 e 2 idem: approvati con successive distinte votazioni.

Paragrafi 6 e 7: approvati

Parti modificate del testo: approvate

Il gruppo PPE ha chiesto una votazione per AN sulla proposta di risoluzione nel suo complesso.

Votanti: 205

Favorevoli: 204

Contrari: 0

Astenuti: 1

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 9).

20. Seguito dato dalla Commissione alle osservazioni sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1984 (votazione)

(Relazione della on. Scrivener — doc. A 2-158/87)

— *Proposta di risoluzione*

Il gruppo PPE ha chiesto una votazione per AN:

Votanti: 205

Favorevoli: 205

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 10).

⁽¹⁾ L'on. Rossi, che sostituiva la relatrice, è intervenuto sugli emendamenti.

Giovedì 29 ottobre 1987

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

21. Corresponsabilità concernente il mercato lattiero-caseario (discussione)

L'on Aigner, *presidente della commissione per il controllo di bilancio*, illustra, in sostituzione del relatore, la relazione dell'on. Marck, a nome di detta commissione, riguardante la relazione della Corte dei conti sulle misure attuate mediante contratti e destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, finanziate con il gettito del prelievo di corresponsabilità (doc. A 2-157/87).

Intervengono gli on. McMahon, a nome del gruppo socialista, Raftery, a nome del gruppo PPE, Jepsen, relatrice per parere della commissione per l'agricoltura, che parla anche a nome del gruppo democratico europeo, Maher, a nome del gruppo liberale, Killilea, a nome del gruppo ADE, Eyraud, Hutton e il sig. Matus, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani (*vedi processo verbale della seduta del 30 ottobre, parte prima, punto 5*).

22. Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali (discussione)*

L'on. Saridakis illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. C 2-177/86) concernenti:

- I. una decisione recante accettazione, a nome della Comunità, della raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 22 maggio 1984, relativa all'utilizzazione di codici per la rappresentazione degli elementi di informazione e di quattro dei suoi allegati (doc. COM(86) 187 def.)
- II. una decisione recante accettazione, a nome della Comunità, dell'allegato E 5 alla convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (doc. COM(86) 194 def.)
- III. una decisione recante accettazione, a nome della Comunità, dell'allegato F 3 alla convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (doc. COM(86) 623 def.)

(doc. A 2-168/87).

Interviene il sig. Mosar, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani (*vedi processo verbale della seduta del 30 ottobre, parte prima, punto 6*).

23. Misure d'embargo contro la Repubblica sudafricana (discussione)

La on. Simons illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sull'attuazione delle misure di embargo contro la Repubblica sudafricana da parte degli Stati membri della Comunità (doc. A 2-151/87).

Intervengono gli on. De Backer-Van Ocken, relatrice per parere della commissione per lo sviluppo, Seeler, a nome del gruppo socialista, Zarges, a nome del gruppo PPE, Cassidy, a nome del gruppo democratico europeo, Rossetti, a nome del gruppo comunista, Pimenta, a nome del gruppo liberale, Guermeur, a nome del gruppo ADE, Heinrich, gruppo Arcobaleno, Antony, a nome del gruppo destre europee, van der Waal, gruppo CTDI, Buchan, Gama, Fraga Iribarne, Barros Moura, Nordmann.

Ritornando sull'intervento della on. d'Ancona sulla dichiarazione che sarebbe stata fatta dal ministro degli interni del Belgio in merito agli emigranti (*vedi processo verbale della seduta del 27 ottobre, parte prima, prima del punto 10*) la on. De Backer-Van Ocken segnala che il governo belga ha emanato una comunicazione nella quale si smentisce che sia stata fatta una dichiarazione del genere.

Interviene l'on. Christensen.

(*La seduta è sospesa alle 20.00 e riprese alle 21.00*)

PRESIDENZA DELL'ON. RUI AMARAL

Vicepresidente

Intervengono nel seguito della discussione gli on. O'Malley, P. Beazley, Iversen, Price, Vergès e il sig. Mosar, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani (*vedi processo verbale della seduta del 30 ottobre, parte prima, punto 7*).

24. Settima conferenza dell'UNCTAD (discussione)

L'on. Cohen illustra la relazione, che egli ha presentato, a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulla settima sessione della conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) — Ginevra, 9 luglio-3 agosto 1987 (doc. A 2-179/87).

Intervengono gli on. De Backer-Van Ocken, a nome del gruppo PPE, Simpson, a nome del gruppo demo-

Giovedì 29 ottobre 1987

cratico europeo, Cervera, gruppo CTDI, Zahorka, Condeso, Cassidy, Maher e il sig. Matutes, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani (*vedi processo verbale della seduta del 30 ottobre, parte prima, punto 8*).

25. Programma integrato a favore della regione Saar-Lor-Lux

L'on. Mühlen svolge l'interrogazione orale che, unitamente agli on. Klepsch, Schön e Partrat, egli ha presentato a nome del gruppo PPE, alla Commissione, sul programma integrato a favore della regione Saar-Lor-Lux (doc. B 2-999/87).

Il sig. Mosar, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione.

Il presidente comunica che è stata presentata con richiesta di votazione sollecita per concludere la discussione sull'interrogazione orale, una proposta di risoluzione degli on. Mühlen, Poetschki, Partrat e Schön, a nome del gruppo PPE, e Wagner, Schmid, Abens e Vayssade, a nome del gruppo socialista, sulla realizzazione a ritmo accelerato di un programma di azione transfrontaliero a favore della regione mineraria transfrontaliera Saar-Lor-Lux (doc. B 2-1558/87).

Comunica che la votazione sulla richiesta di votazione sollecita si svolgerà al termine della discussione.

Intervengono gli on. Wagner, a nome del gruppo socialista, Brok, a nome del gruppo PPE, Vayssade, il sig.

Mosar, e l'on. Wagner che rivolge una domanda alla Commissione, alla quale il sig. Mosar risponde.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

Votazione sulla richiesta di votazione sollecita.

Il Parlamento esprime il suo assenso sulla richiesta di votazione sollecita.

La votazione sul merito avrà luogo domani (*vedi processo verbale della seduta del 30 ottobre, parte prima, punto 9*).

26. Ordine del giorno della prossima seduta

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, venerdì 30 ottobre, è stato così fissato:

alle 9.00

- Procedura senza relazione
- Votazione sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione
- Relazione dell'on. Colino Salamanca, sulla distribuzione di derrate alimentari agli indigenti ⁽¹⁾*
- Relazione Kuijpers sulle lingue delle minoranze ⁽¹⁾
- Relazione Lemass sulla dimensione europea nella scuola ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il documento verrà posto in votazione al termine della relativa discussione.

(La seduta termina alle 22.30)

Enrico VINCI
Segretario generale

Henry PLUMB
Presidente

Giovedì 29 ottobre 1987

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Caduta dei valori in Borsa

— risoluzione comune sui docc. B2-1132, 1150, 1164, 1173, 1180, 1182/87

RISOLUZIONE

sulla crisi dei mercati borsistici internazionali

Il Parlamento europeo,

- A. considerando i recenti avvenimenti in borsa,
 - B. constatando che la persistenza dei deficit statunitensi è fonte di tensioni e di notevoli squilibri, gravidi di nuovi rischi per l'economia mondiale, e ritenendo inoltre che il loro finanziamento con capitali stranieri non basti più a mascherare la gravità della situazione,
 - C. visto che tale crisi è stata provocata dalla frustrante persistenza del deficit commerciale statunitense e dalla rottura degli accordi del Louvre, a causa dell'aumento dei tassi di interesse tedeschi, che ha fra l'altro scatenato il crollo del dollaro,
 - D. considerando l'internazionalizzazione dei mercati finanziari e l'uso crescente delle tecnologie informatiche, che amplificano immediatamente le reazioni su questi mercati,
 - E. considerando che all'integrazione finanziaria del mercato internazionale non hanno fino a ora corrisposto adeguate misure di coordinamento delle politiche economiche,
1. esprime la propria preoccupazione per il rischio di recessione e per le ripercussioni di questa crisi sulla crescita e sull'occupazione in Europa e nel mondo;
 2. chiede alle autorità statunitensi di prendere delle misure atte a ridurre effettivamente quanto prima il loro deficit di bilancio; chiede ai governi tedesco e giapponese di adottare politiche che contribuiscano maggiormente alla crescita e all'equilibrio economico mondiale;
 3. chiede che gli accordi del Louvre vengano rispettati al fine di eliminare le fluttuazioni erratiche delle divise, soprattutto del dollaro, e di assicurare un miglior coordinamento delle politiche economiche;
 4. chiede agli Stati della Comunità di mettere realmente in atto la strategia cooperativa di crescita e ai paesi industrializzati di accelerare la messa in opera delle azioni strutturali in grado di far calare in modo coordinato i tassi di interesse reali;
 5. chiede ai paesi industrializzati di prendere qualsiasi altra misura in grado di incentivare gli impieghi dei fondi a lungo termine in investimenti produttivi, indispensabili sotto il profilo occupazionale;
 6. ritiene più che mai che la liberalizzazione del mercato dei capitali comunitari non possa attuarsi senza progressi paralleli e sostanziali nell'organizzazione dello spazio monetario europeo (SME, ECU);
 7. chiede inoltre un rafforzamento delle misure prudenziali atte a evitare la speculazione nociva al buon funzionamento dei mercati finanziari;

Giovedì 29 ottobre 1987

8. invita gli Stati membri ad adottare misure di sostegno a favore delle capacità di investimento delle piccole e medie imprese;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e a quelli degli altri grandi paesi industrializzati.

2. Diritti dell'uomo

- a) risoluzione comune sui docc. B2-1141, 1154, 1166/87

RISOLUZIONE

sui diritti dell'uomo in Marocco

Il Parlamento europeo,

- A. ricordando le sue risoluzioni del 14 maggio 1987 sugli internamenti abusivi e le sparizioni in Marocco (1),
- B. considerando che in questo paese non sono cessati gli internamenti abusivi né l'incarcerazione di cittadini per reati d'opinione e si continuano a eludere le procedure che garantiscono i diritti degli individui al momento dell'arresto,
- C. preoccupato per la sorte delle persone scomparse in Marocco, il cui numero è stimato a 400 dall'Associazione dei genitori degli scomparsi, dalla FIDH, dalla LDH, dai comitati europei e dalle Associazioni marocchine che lottano per i diritti dell'uomo,
 1. si compiace della soluzione del caso dei giovani Oufkir, ma deplora l'atteggiamento mantenuto dalle autorità marocchine sulla questione delle altre persone scomparse e il silenzio da esse opposto alle numerose richieste di liberazione dei detenuti politici;
 2. manifesta gravi preoccupazioni per il pericolo che incombe sulla vita delle persone scomparse in Marocco;
 3. deplora il persistere di questa situazione nonché delle condizioni di detenzione e di arresto, che favoriscono il fenomeno delle sparizioni e delle torture;
 4. condanna la pratica dei rapimenti in Marocco e tutte le forme di repressione in tale paese, che le organizzazioni internazionali per i diritti dell'uomo, soprattutto «Amnesty International», denunciano ormai da anni;
 5. invita le autorità marocchine a liberare le persone scomparse e tutti i prigionieri politici e sindacali, nonché a rispettare le convenzioni e le carte internazionali dei diritti dell'uomo di cui il Marocco è firmatario;
 6. chiede ai Ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea di fare quanto in loro potere per ottenere dal governo marocchino la cessazione delle pratiche di cui sopra e la garanzia che nel paese saranno rispettati i diritti individuali e collettivi;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, ai Ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea e al governo marocchino.

(1) G.U. n. C 156 del 15.6.1987, pag. 145

Giovedì 29 ottobre 1987

b) **risoluzione comune sui docc. B2-1147 e 1167/87****RISOLUZIONE****sulla situazione dei detenuti politici a Cuba***Il Parlamento europeo,*

Considerando che

- A. i diritti umani hanno valore universale e devono essere rispettati da tutti i governi,
- B. il governo cubano tiene in carcere, in campi di internamento, in campi di lavoro forzati o in asili psichiatrici varie centinaia — secondo stime approssimative — di uomini politici, tra i quali si distinguono i cosiddetti «plantados», cioè i «ribelli» che rifiutano l'indottrinamento ideologico del regime attuale,
- C. tra i prigionieri politici i più numerosi sono coloro nei confronti dei quali l'unica accusa che ha potuto essere formulata è di aver difeso o esercitato il diritto naturale alla libertà di espressione, di riunione, di associazione o di culto, libertà fondamentali che a Cuba non sono né salvaguardate dall'ordinamento giuridico né rispettate dalle autorità,
- D. fra i casi più gravi di detenuti politici vanno segnalati:
- a) Alberto Valdés Terán, nato il 7 aprile 1916, ex membro della Federazione dei lavoratori dei trasporti di Cuba, incarcerato assieme a suo figlio Calixto Alberto Valdés, che fu poi fucilato all'età di 16 anni; Alberto Valdés Terán fu condannato il 16 luglio 1963, al termine della causa 484/63, a trent'anni di reclusione; detenuto in un primo tempo nel carcere di Caban, nell'isola di Pinos, poi trasferito in quella del Combinado del Est, è considerato un «ribelle» che rifiuta di essere indottrinato dalle autorità cubane ed è stato più volte rinchiuso in cella d'isolamento; a 71 anni compiuti, gravemente malato, non riceve i medicamenti necessari e non può ricevere visite né da amici né da familiari;
- b) Amado Rodriguez Fernández, nato il 3 gennaio 1943, condannato all'età di 18 anni, al termine della causa 216/61, a trent'anni di reclusione, fu incarcerato l'11 novembre 1961 nella prigione di Boniato, a Santiago di Cuba, e ottenne l'indulto 18 anni dopo nel 1979; gettato nuovamente in carcere nel 1983, fu condannato un'altra volta il 1° marzo 1985 a 15 anni e sei mesi di reclusione, che sta scontando nella stessa prigione, dopo essere rimasto rinchiuso in isolamento totale nel braccio 4-C del carcere a seguito dell'accusa sostenuta dal Pubblico Ministero di aver voluto «fomentare la rivolta»; ha già trascorso in prigione 22 anni, più della metà della vita ed è ora infermo e privo delle necessarie cure mediche;
- c) da segnalare inoltre i casi di: Angel A. Feliciano Bango e Pérez, Eugenio Silva Gil, Teodoro González, Alberto Grau Sierra, Jose Pujals Mederos (carcere Combinado del Este), Jesús Cairo Ceballos, Juan Alberto Fernández Cabrera (carcere di Camagüey) e Igmaldo Fernández Guerra (carcere Boniato en Oriente), i quali sono tutti in prigione da oltre 20 anni;
1. riafferma la propria fede nel valore universale dei diritti umani e il proprio impegno a difenderli;
 2. chiede con forza alle autorità cubane di mettere in libertà Alberto Valdés Terán, Amado Rodriguez Fernandez e gli altri prigionieri politici ancora in carcere;
 3. esorta la Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, della quale è membro anche Cuba, ad elaborare una relazione completa ed esauriente sulla situazione dei diritti umani a Cuba, rivolgendo un'attenzione particolare alle condizioni cui sono assoggettati i detenuti politici;
 4. chiede che sia garantita a Cuba l'indipendenza del potere giudiziario;
 5. invita i Ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea a esercitare la massima pressione possibile sul governo cubano per ottenere la liberazione dei detenuti politici;

Giovedì 29 ottobre 1987

6. incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai Ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea, alla Commissione, alle Nazioni Unite, al Parlamento latino-americano e al governo di Cuba.

c) doc. B2-1142/87

RISOLUZIONE

sulle condanne a morte pronunciate in Tunisia

Il Parlamento europeo,

- A. scosso per l'impiccagione eseguita in Tunisia di Mehrez Budega e Bulbala Dejl, due integralisti musulmani condannati a morte dopo un processo considerato irregolare da gran parte dell'opinione pubblica mondiale e nonostante le numerose domande di grazia rivolte al Presidente della Repubblica da associazioni e personalità sia tunisine che straniere,
- B. convinto che l'esecuzione di questi due colpevoli è stata non solo un errore politico, ma anche e soprattutto un atto disumano grave dalle imprevedibili conseguenze, commesso in uno dei paesi dell'Africa settentrionale più vicino per molti aspetti ai valori della democrazia pluralistica sui quali si imperniò la lotta per l'indipendenza tunisina della quale fu campione indiscusso il Presidente Burghiba;
 1. chiede al Presidente della Repubblica di Tunisia di commutare la pena capitale pronunciata nei confronti di altri cinque Tunisini;
 2. lo esorta inoltre a compiere i passi necessari per sopprimere dalla legislazione penale tunisina una pena così poco esemplare, così disumana e degradante, e ad assicurare al suo paese un maggior pluralismo politico e culturale;
 3. incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio ed alla Commissione della CE, ai Ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea nonché al Presidente della Repubblica di Tunisia.

d) doc. B2-1170/87

RISOLUZIONE

sul rilascio di Anna Chertkova dall'ospedale psichiatrico-prigione di Kazan

Il Parlamento europeo,

- A. vista la situazione estremamente triste di Anna Chertkova che dal 1973 è detenuta negli ospedali psichiatrici-prigione in Unione Sovietica, in mezzo a criminali ed atei, solo ed unicamente perché crede in Dio e non vuole rinnegare la sua fede,
- B. deplorando che in URSS si continui ad abusare della psichiatria per incarcerare le persone che agli occhi delle autorità sovietiche nutrono idee ed opinioni dissidenti, nel caso di Anna la sua fede in Dio,
- C. profondamente indignato del fatto che tutto ciò abbia determinato un martirio permanente, la reclusione in zone elettrificate e il divieto di corrispondenza con persone diverse dalla madre e dalla sorella,

Giovedì 29 ottobre 1987

- D. informato delle azioni avviate a livello mondiale per la liberazione di Anna e dell'offerta della Repubblica federale di Germania di concederle asilo,
- E. consapevole del fatto che in URSS si è arrivati a una svolta nel trattamento dei dissidenti in seguito alla liberazione del dottor A. Sacharov ma che tuttavia non esiste ancora sufficiente fiducia nel trattamento delle questioni relative ai diritti dell'uomo,
- F. ricordando l'Atto finale di Helsinki firmato e ratificato dall'Unione Sovietica come pure le convenzioni internazionali sui diritti civili e politici del 1966 che garantiscono i diritti umani fondamentali e, in particolare, il diritto alla libertà di culto,
1. rivolge un pressante appello alle autorità sovietiche perché rimettano immediatamente in libertà Anna Chertkova, consentendole di raggiungere la sua famiglia nella Repubblica federale di Germania;
 2. invita i Ministri degli Affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea a compiere i passi necessari presso le autorità sovietiche per conseguire quanto prima il rilascio di Anna Chertkova;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai Ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della CPE, ai Parlamenti degli Stati membri, al Congresso degli Stati Uniti e al governo dell'Unione Sovietica.

e) doc. B2-1125/87)

RISOLUZIONE

sulla minaccia di estinzione della comunità Baha'i in Iran

Il Parlamento europeo,

- A. considerando che il 28 settembre 1987 sono state eseguite in Iran altre due condanne a morte contro due Baha'i, i sigg. Ardishir Akhtari e Amir-Husayn Nadiri, proprio mentre si trovava in visita nel paese il Segretario generale delle Nazioni Unite,
 - B. considerando che oltre 200 Baha'i hanno trovato la morte per mano delle attuali autorità iraniane e che circa 199 subiscono trattamenti disumani e barbare torture nelle prigioni iraniane,
 - C. considerando che la comunità Baha'i in Iran è minacciata di estinzione quale minoranza religiosa a causa della campagna di persecuzione organizzata contro di essa dal governo iraniano sin dal 1979,
 - D. considerando che il mancato riconoscimento della fede Baha'i nella nuova Costituzione iraniana priva effettivamente questa comunità in Iran di tutti i diritti legali, culturali, politici, economici e sociali,
 - E. considerando che i Baha'i in Iran sono iraniani al cento per cento, leali ed obbedienti al loro governo,
1. si richiama al costante sostegno accordato dal Parlamento europeo alle minoranze religiose in paesi terzi ed in particolare ai Baha'i in Iran;
 2. chiede l'immediato rilascio di tutti i Baha'i incarcerati in Iran a causa della loro appartenenza religiosa;
 3. afferma che la Costituzione iraniana è contraria alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea e al governo iraniano.

Giovedì 29 ottobre 1987

f) doc. B2-1163/87

RISOLUZIONE**sulla condanna di Faisal Husseini***Il Parlamento europeo,*

- A. considerando che il 12 aprile 1987 le autorità israeliane hanno arrestato e condannato a 6 mesi di detenzione amministrativa Faisal Husseini, Presidente della Società di Studi arabi, e altre 8 personalità palestinesi,
- B. considerando che la condanna annunciata dallo stesso ministro israeliano della difesa, Yithaq Rabin, è stata confermata il 7 ottobre scorso dal giudice Weiss, Presidente della Corte centrale di Gerusalemme,
- C. ricordando le prese di posizione contro tale arresto da parte di numerose personalità israeliane, arabe ed europee nonché di Amnesty International che considera il caso Husseini come un caso di «prigioniero di coscienza»,
- D. considerando l'incontro che diversi deputati europei hanno avuto con Husseini a Gerusalemme immediatamente prima del suo arresto,
- E. considerando il suo impegno per il rispetto dei diritti dell'uomo e della giustizia;
 1. condanna l'arresto di Faisal Husseini, un uomo che, da sempre, si è pubblicamente e pacificamente impegnato nella ricerca di una pace giusta e duratura tra palestinesi e israeliani;
 2. denuncia il ricorso alla «detenzione amministrativa» per perseguire i cittadini a causa delle loro opinioni privandoli altresì del diritto ad un processo;
 3. chiede la liberazione immediata di Faisal Husseini e di tutti gli altri prigionieri di coscienza;
 4. invita le autorità israeliane a rispettare i diritti fondamentali internazionalmente riconosciuti, in particolare quelli relativi alla libertà di espressione, di opinione e l'autodeterminazione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea, ai governi degli Stati membri e alle autorità israeliane.

g) doc. B2-1181/87

RISOLUZIONE**sulla violazione dei diritti dell'uomo nel Burkina Faso e in particolare sull'assassinio del capitano Thomas Sankara Capo dello Stato***Il Parlamento europeo,*

- A. visti il colpo di Stato militare che ha avuto luogo il 15 ottobre 1987 nel Burkina Faso, l'assassinio del Presidente del Burkina, capitano Thomas Sankara, e di diverse decine di altre persone, lo scioglimento del governo legale del paese, l'arresto di alcuni ministri e di altre personalità e l'introduzione del coprifuoco,
- B. constatando inoltre che non è stato ancora costituito un governo effettivo e che un'intera regione rifiuta di accettare lo status quo,

Giovedì 29 ottobre 1987

- C. ricordando che il Presidente Sankara era firmatario della terza Convenzione di Lomé volta a creare legami tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e 66 paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, che il governo del Presidente Sankara si adoperava attivamente per la realizzazione di progetti finanziari dal FES, che la Convenzione di Lomé fa esplicitamente riferimento al rispetto dei diritti dell'uomo,
- D. ricordando che a più di 10 giorni dal colpo di Stato le comunicazioni con il Burkina continuano a essere estremamente difficili e che è quindi impossibile valutare la situazione in loco,
- E. ricordando le sue precedenti risoluzioni relative ad altri colpi di Stato militari nei paesi membri della Convenzione di Lomé;
1. condanna l'assassinio di Thomas Sankara e di altre persone, condanna le violazioni dei diritti dell'uomo commesse e il colpo di Stato militare lo scorso 15 ottobre nel Burkina Faso;
 2. chiede alla Commissione di sospendere l'esecuzione, la realizzazione e lo studio di ogni nuovo progetto di cooperazione con il Burkina nell'ambito del FES, a eccezione di quelli concernenti l'aiuto alimentare d'urgenza;
 3. chiede alla Commissione di riferire in merito alla situazione nel Burkina Faso durante la prossima tornata del Parlamento;
 4. chiede ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea e al Consiglio dei ministri ACP-CEE di esaminare le conseguenze del colpo di Stato sulle relazioni esistenti tra la Comunità, l'insieme dei paesi membri della Convenzione di Lomé e il Burkina Faso;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio delle Comunità, al Consiglio dei ministri ACP-CEE e ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea.

3. Tempeste in Europa

- risoluzione comune sui docc. B2-1130, 1133, 1134, 1138, 1139, 1140, 1151, 1152, 1155 e 1172/87

RISOLUZIONE sulle tempeste in Europa

Il Parlamento europeo,

- A. sensibile alla situazione delle vittime dell'uragano che ha colpito, nell'ordine, il Portogallo settentrionale, la Galizia, la Bretagna, la Normandia e l'Inghilterra meridionale e orientale, nonché della gravi inondazioni nel Galles e nell'Irlanda del Nord,
- B. deplorando la perdita di numerose vite umane in mare e in terra,
- C. preoccupato delle conseguenze economiche e in particolare della disoccupazione che seguirà alla catastrofe,
- D. prendendo atto degli effetti disastrosi dell'uragano sull'economia della Bretagna e della Normandia, in particolare le aziende agricole, sulle foreste e gli alberi dell'Inghilterra meridionale, di particolare importanza paesaggistica e scientifica, nonché sui servizi elettrici e sulle telecomunicazioni in tutte le regioni colpite,
- E. compiacendosi della decisione della Commissione di erogare un cospicuo aiuto d'urgenza alle regioni colpite,
- F. considerando che alcune delle regioni più colpite, quali la Galizia dove l'acquacoltura è stata particolarmente danneggiata, sono zone d'intervento della CE;

Giovedì 29 ottobre 1987

1. si associa al dolore delle famiglie dei morti e dei feriti e di coloro che hanno subito danni alle abitazioni e alle proprietà;
2. auspica che i servizi meteorologici degli Stati membri cooperino quanto più attivamente possibile e si orientino verso un servizio comunitario di previsione dei fenomeni atmosferici;
3. invita la Commissione, una volta valutati i danni, a contribuire, in collaborazione con gli Stati membri e le autorità regionali e locali interessati, all'erogazione di un aiuto supplementare per le riparazioni strutturali;
4. sottolinea l'importanza, per il futuro, di ricostituire le foreste e di sostituire gli alberi abbattuti che hanno un'importanza paesaggistica e scientifica, e insiste perchè la Commissione tenga conto di ciò al momento di prestare la sua assistenza;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

4. Dialogo Repubblica della Corea — Corea del Nord

— doc. B2-1146/87

RISOLUZIONE

sulla necessità di riaprire il dialogo tra la Repubblica di Corea e la Corea del Nord

Il Parlamento europeo,

- A. considerando che le Olimpiadi del 1988 dovranno svolgersi nella Repubblica di Corea nel mese di settembre,
- B. considerando che il Comitato olimpico internazionale ha proposto che alcune manifestazioni si svolgano nella Corea del Nord e che il governo della Repubblica di Corea ha accettato tale proposta,
- C. accogliendo con favore ogni iniziativa che contribuisca a consolidare la pace nella penisola coreana,
- D. consapevole dell'aspirazione del popolo coreano alla riunificazione pacifica del paese e del fatto che il dialogo tra la Corea del Nord e la Corea del Sud, ossia le parti direttamente interessate, è essenziale al fine di ridurre la tensione, creare fiducia e porre le condizioni per la riunificazione,
- E. considerando la sua risoluzione del 17 gennaio 1986 sulle relazioni commerciali della Comunità con la Corea del Nord (e soprattutto il suo paragrafo 1) ⁽¹⁾ e la sua risoluzione del 9 luglio 1987 sulla situazione nella Corea del Sud ⁽²⁾,
- F. considerando la dichiarazione fatta dal Presidente in carica del Consiglio dinanzi all'Assemblea generale delle Nazioni Unite in merito al problema della Corea il 22 settembre 1987,
- G. profondamente preoccupato in quanto dal gennaio 1986 sono interrotti tutti i canali di dialogo tra Corea del Nord e Corea del Sud,
- H. ricordando che la Repubblica di Corea ha proposto che si tengano colloqui tra i Ministri degli affari esteri della Corea del Nord e della Corea del Sud al fine di discutere senza condizioni tutte le questioni esistenti tra le due parti del paese,
- I. compiacendosi per il risultato del referendum tenutosi il 27 ottobre 1987 nella Repubblica di Corea in merito all'applicazione della nuova Costituzione, che comporterà nuove elezioni presidenziali;

⁽¹⁾ G.U. n. C 36 del 17.2.1986, pag. 203

⁽²⁾ G.U. n. C 246 del 14.9.1987, pag. 67

Giovedì 29 ottobre 1987

1. deplorerebbe qualsiasi evoluzione che possa compromettere le Olimpiadi del 1988;
2. sollecita i governi della Corea del Nord e della Corea del Sud a riaprire il dialogo tra le due parti della Corea;
3. invita i due governi a discutere urgentemente la possibilità di
 - a) concludere un accordo di non aggressione,
 - b) chiedere, congiuntamente, l'adesione alle Nazioni Unite,
 - c) chiedere il riconoscimento di ambedue i governi da parte dei paesi sia dell'Est che dell'Ovest;
4. chiede agli Stati membri di intensificare gli sforzi diplomatici a favore della ripresa del dialogo tra la Corea del Nord e la Corea del Sud;
5. auspica che le Olimpiadi di Seul del 1988 possano servire a promuovere il consolidamento della pace nella penisola coreana;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai Ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente dell'Assemblea generale dell'ONU e ai governi della Corea del Nord e della Corea del Sud.

5. Mare del Nord

— doc. B2-1135/87

RISOLUZIONE

sulla posizione della Comunità alla seconda conferenza a livello ministeriale dei paesi rivieraschi del Mare del Nord, che si terrà il 25 e 26 novembre 1987 a Londra

Il Parlamento europeo,

- A. visto l'articolo 130 R del Trattato CEE concernente l'azione della Comunità in materia ambientale,
- B. considerando che le decisioni prese nel novembre 1984 alla prima conferenza a livello ministeriale dei paesi rivieraschi del Mare del Nord riguardo alla riduzione degli scarichi di rifiuti e a un più rigoroso controllo degli scarichi illegali hanno avuto risultati insoddisfacenti,
- C. visto il recente rapporto di Greenpeace secondo cui la situazione del Mare del Nord è talmente preoccupante che, se nei prossimi cinque anni non verranno adottate misure preventive per la conservazione delle risorse naturali e una coerente politica di gestione dei rifiuti, si rischiano danni irreversibili,
- D. considerando che negli ultimi anni i fiumi hanno ancora trasportato verso il mare una quantità eccessiva di sostanze inquinanti tanto che l'apporto del Reno, della Mosa e della Schelda può essere equiparato ad uno scarico di 6.460 t di piombo, rame, cromo, zinco, nickel e mercurio riversate annualmente nel Mare del Nord da una fila lunga 4 km di 323 autocarri,
- E. considerando che soprattutto la parte meridionale del Mare del Nord è inquinata dalle zone industriali, come dimostra il fatto che più della metà dell'inquinamento e il 50% dei metalli pesanti sono concentrati nel 7,5% della superficie totale delle acque,
- F. considerando che annualmente finiscono nel Mare del Nord circa 4 milioni di t di petrolio provenienti per un quarto dai trasporti marittimi, con una percentuale del 75% imputabile a scarichi volontari,
- G. considerando che la situazione per quanto riguarda l'inquinamento provocato dalle piattaforme di trivellazione è molto più grave di quanto non si immaginasse inizialmente,

Giovedì 29 ottobre 1987

- H. considerando che in taluni casi (rame, piombo, cadmio) l'inquinamento sia probabilmente per il 50% di origine atmosferica,
- I. considerando che sembra che, per quanto concerne la recente vicenda dell'incenerimento di rifiuti nel Mare del Nord da parte del «Vulcanus», la Francia e la Spagna non abbiano rispettato la direttiva 87/631/CEE sui trasporti transfrontalieri di rifiuti pericolosi;
1. invita la Commissione e tutti gli Stati membri interessati — nel rispetto dell'art. 130 R, parr. 4 e 5 del Trattato CEE — ad accordarsi, nel corso della seconda conferenza a livello ministeriale dei paesi rivieraschi del Mare del Nord prevista per il 25 e 26 novembre 1987 a Londra, sulle misure destinate ad evitare un ulteriore degrado dell'ecosistema marino del Mare del Nord e sui provvedimenti da adottare in un secondo tempo, precisamente:
- a) messa a punto e attuazione di programmi concreti per porre freno all'inquinamento dei fiumi causato dagli scarichi, affrontando il problema alla fonte,
 - b) introduzione di un divieto assoluto degli scarichi di petrolio, sostanze chimiche e altri rifiuti da parte delle navi,
 - c) cessazione del deposito di sostanze radioattive in mare,
 - d) introduzione di un divieto di incenerimento in mare di sostanze inquinanti,
 - e) divieto di scaricare direttamente, attraverso le fognature, acque di scolo non trattate,
 - f) messa a punto e attuazione di programmi per la lotta contro l'accumulo intorno alle piattaforme di trivellazione di detriti di perforazione,
 - g) fissazione, per il rilascio delle licenze di scarico nell'aria, di condizioni volte ad arginare l'inquinamento atmosferico,
 - h) rinuncia alla creazione di un'isola di rifiuti di fronte alla costa belga, inaccettabile dal punto di vista ecologico,
 - i) esecuzione di più rigorosi controlli sull'attuazione delle misure volte a proteggere la qualità delle acque del Mare del Nord ed espletamento della procedura da seguire in casi di mancato rispetto delle norme stabilite;
2. esorta la Commissione a vigilare scrupolosamente sul rispetto di tutte le direttive riguardanti il Mare del Nord, compresa la direttiva n. 84/631/CEE sui trasporti transfrontalieri di residui pericolosi;
3. incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione della CE.

6. Fusioni di imprese

— doc. B2-1183/87 —

RISOLUZIONE sulla fusione di imprese

Il Parlamento europeo,

- A. vista la dichiarazione della Commissione,
- B. visti i suoi successivi pareri sulle Relazioni annuali della Commissione sulla politica di concorrenza e i suoi pareri del 25 ottobre 1983 ⁽¹⁾ e del 12 febbraio 1974 ⁽²⁾, concernenti rispettivamente le proposte modificate della Commissione e quelle originarie riguardanti un regolamento sul controllo delle concentrazioni di imprese,
- C. considerando il persistente aumento delle concentrazioni e l'impegno assunto dalla Comunità di realizzare un mercato interno integrato entro il 1992;
1. conferma la sua adesione al principio del controllo nella fase pre-fusione, a livello comunitario, delle fusioni e delle acquisizioni su vasta scala;
2. deplora i molti anni di blocco delle proposte in seno al Gruppo «Problemi economici» del Consiglio e al Comitato dei rappresentanti permanenti;

⁽¹⁾ G.U. n. C 322 del 28.11.1983, pag. 26

⁽²⁾ G.U. n. C 23 dell'8.3.1974, pag. 19

Giovedì 29 ottobre 1987

3. prende atto con soddisfazione della richiesta rivolta dalla Commissione al Consiglio di esprimere le sue conclusioni definitive sui principi di base della proposta;
4. invita il Consiglio a riconoscere che il fatto di non avere agito finora pone in grave pericolo la concorrenza nella Comunità e nega alle imprese la certezza e la sicurezza cui hanno diritto;
5. insiste pertanto affinché il Consiglio adotti le decisioni di principio sul regolamento in questione nel corso della sua sessione del 30 novembre;
6. invita il Consiglio e la Commissione a riferire al Parlamento, per il tramite delle sue commissioni competenti, in merito all'esito della sessione del Consiglio e alle future azioni che le due istituzioni intendono compiere;
7. intende elaborare una relazione separata sul problema del controllo delle fusioni;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri e alle autorità antitrust nazionali.

7. Sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità *

— proposta della Commissione COM(87) 395 def.: approvata

— doc. A2-166/87

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che istituisce una deroga temporanea al regolamento n. 2891/77 recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(87) 395),
- consultato dal Consiglio (doc. C2-147/87),
- vista la sua risoluzione dell'8 luglio 1987 sul bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 per l'esercizio 1987 ⁽¹⁾,
- visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per il controllo di bilancio (doc. A2-166/87),
- visto il risultato della votazione sulla proposta della Commissione;

considerando che tale proposta costituisce solo un espediente di bilancio che non dà una risposta adeguata alla vera natura del deficit che resta da coprire nel 1987, e ricordando al riguardo la propria decisione di non associarsi alla procedura relativa al progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 per l'esercizio 1987,

respinge la proposta della Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 246 del 14.9.1987, pag. 39

Giovedì 29 ottobre 1987

8. Discarico CECA per l'esercizio 1985

— doc. A2-103/87

**I.
DECISIONE**

concedente il discarico alla Commissione delle Comunità europee in ordine al rendiconto della CECA per l'esercizio 1985

Il Parlamento europeo,

sulla base delle seguenti cifre, desunte dagli stati finanziari al 31 dicembre 1985, oltre che della dichiarazione della Corte dei Conti del 30 giugno 1986 secondo cui gli stati finanziari presentano fedelmente la situazione finanziaria della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 31 dicembre 1985, nonché il risultato delle sue operazioni per l'esercizio chiuso alla stessa data, concede alla Commissione il discarico per l'esercizio 1985 della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Bilancio patrimoniale al 31 dicembre 1985
(importi in ECU)

<i>Passivo</i>		<i>Attivo</i>	
Debiti verso banche: a termine o con preavviso	5.965.929	Cassa e disponibilità presso banche centrali	2.751.573
Cedole e obbligazioni scadute non ancora presentate all'incasso	102.834.753	Credito verso banche	
Debiti a lungo e medio termine	7.034.265.716	— a vista	192.603.441
Altri passivi	17.138.791	— a termine o con preavviso	1.065.613.596
Conti di regolarizzazione	349.853.516	Depositi bancari per cedole e obbligazioni scadute non ancora presentate all'incasso	102.834.753
Accantonamenti per perdite e oneri	2.589.652	Titoli e obbligazioni in portafoglio	509.089.878
Impegni per il bilancio operativo CECA		Mutui in essere	7.051.437.544
— impegni giuridici	752.450.177	Spese di emissione e premi al rimborso da ammortizzare	61.881.898
— impegni da realizzare	136.423.771	Terreni e fabbricati	469.126
Totale degli impegni verso terzi	8.401.522.305	Altri attivi	78.328.425
Accantonamenti per il finanziamento del bilancio operativo CECA	218.100.000	Conti di regolarizzazione	215.358.105
Riserve			
— Fondo di garanzia	420.000.000		
— Riserva speciale	165.000.000		
— Ex-fondo pensioni	45.639.268		
Totale riserve	630.639.268		
Utili portati a nuovo	105.647		
Utili dell'esercizio	30.001.119		
	<u>9.280.368.339</u>		<u>9.280.368.339</u>

Giovedì 29 ottobre 1987

Conto ricavi e costi per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 1985
(importi in ECU)

<i>Costi</i>		<i>Ricavi</i>	
Oneri per interessi	629.550.113	Interessi percepiti	825.451.956
Spese di emissione e premi di rimborso	25.660.540	Premi di versamento e di rimborso	13.080.574
Oneri per commissioni	5.173.068	Plusvalenze su obbligazioni proprie	11.240.619
Minusvalenze realizzate su valori mobiliari	1.203.887	Plusvalenze su altri valori mobiliari	18.360.201
Altri oneri finanziari	389.410	Riduzione di rettifiche di valore su valori mobiliari	6.073.241
Dotazione degli accantonamenti per perdite e oneri	2.589.652	Altri proventi finanziari	182.765
Rettifiche di valore su crediti	17.039.484	Differenze di conversione	—
Forfait per spese di amministrazione	5.000.000	Riduzione di rettifiche di valore su crediti	27.277.467
Differenze di cambio	12.368.477	Prelievo	149.044.836
Oneri relativi ad ammende, fidejussioni e prelievi	6.195.270	Ammende	16.025.366
Impegni giuridici dell'esercizio		Fidejussioni (in conformità alla decisione 3717/83)	938.361
— Riqualficazione professionale	215.000.000	Contributi del bilancio generale delle Comunità europee	—
— Misure sociali connesse alla ristrutturazione siderurgica	—	Annullamenti di impegni giuridici	54.569.721
— Misure sociali connesse alla ristrutturazione carbonifera	—	Annullamenti di impegni da realizzare	16.222.280
— Ricerca	69.886.779	Riduzione degli accantonamenti per impegni da realizzare	33.530.494
— Bonifici di interesse art. 54	3.585.669	Altri proventi	41.631
— Bonifici di interesse art. 56	74.861.326		
— Carbone da coke e coke siderurgico	6.000.000		
— Modifiche delle parità su impegni giuridici	34.318		
Dotazione degli accantonamenti per impegni da realizzare	—		
Dotazione degli accantonamenti per il finanziamento del bilancio operativo CECA	67.500.000		
Altri oneri	—		
Totale costi	1.142.037.993		
Utile di esercizio	30.001.119		
	<u>1.172.039.112</u>		<u>1.172.039.112</u>

Giovedì 29 ottobre 1987

II. RISOLUZIONE

- sulla relazione della Corte dei conti sugli stati finanziari al 31 dicembre 1985 della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
- sulla relazione (allegata alla relazione annuale CECA per il 1985) della Corte dei conti sulla gestione contabile e sulla gestione finanziaria della CECA,

Il Parlamento europeo,

- visti il bilancio e il conto profitti e perdite della CECA al 31 dicembre 1985,
- vista la relazione della Corte dei conti sugli stati finanziari della CECA al 31 dicembre 1985 (doc. C2-161/86),
- visto l'allegato alla relazione annuale CECA, contenente la relazione sulla gestione contabile e sulla gestione finanziaria della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (doc. C2-161/86),
- vista la relazione finanziaria della CECA 1985 presentata dalla Commissione (COM(86) 473 def.),
- vista la relazione della commissione per il controllo di bilancio (doc. A2-103/87),

- A. considerando la sua decisione del 23 gennaio 1987, concedente il discarico alla Commissione delle Comunità europee in ordine al rendiconto della CECA per l'esercizio 1984 e la risoluzione relativa ⁽¹⁾,
- B. considerando la sua risoluzione del 13 novembre 1986 sulla fissazione dell'aliquota dei prelievi CECA e sull'elaborazione del bilancio operativo della CECA del 1987 ⁽²⁾,
- C. considerando la relazione informativa della Commissione sulle riserve della CECA (SEC(86) 1532 def.), e il parere della Corte dei conti sulla relazione della «Deloitte, Haskins e Selles» relativa alle riserve della CECA;

1. prende atto del maggiore spirito di cooperazione mostrato dalla Commissione nella ricerca di soluzioni ai problemi che affliggono il bilancio CECA, particolarmente per quanto riguarda l'annullamento di impegni divenuti privi di oggetto, la soppressione dell'accantonamento per impegni da realizzare, l'iscrizione tra i ricavi degli interessi di mora (anche se non riscossi) e l'iscrizione tra i costi della voce «accantonamenti per il finanziamento del bilancio operativo»;

2. chiede però che la Commissione si impegni a realizzare ulteriori progressi in conformità ai principi espressi nei punti che seguono;

3. ricorda che il bilancio della CECA presenta una commistione di elementi tipici di bilanci pubblici e aziendali e, che questo aspetto ha ingenerato una mancanza di trasparenza;

4. rileva che una delle maggiori cause della non trasparenza di tale bilancio risiede nell'inclusione di impegni da eseguire in esercizi futuri e di attività liquide destinate a far fronte a tali impegni;

5. chiede pertanto di proseguire lo sforzo in atto per l'inserimento di elementi che conducano il bilancio CECA al principio dell'annualità e attende fin d'ora, in esecuzione delle intese raggiunte con la Commissione, che siano realizzati i seguenti miglioramenti:

- a) articolare il bilancio in modo da evidenziare le scadenze prevedibili per il pagamento di ogni impegno, distinguendo per linee di bilancio e per esercizio;
- b) porre in essere una più chiara presentazione delle attività liquide, che metta in evidenza le quote imputabili rispettivamente al Fondo di garanzia e all'accantonamento per impegni da eseguire;

⁽¹⁾ G.U. n. C 46 del 23.2.1987, pag. 127

⁽²⁾ G.U. n. C 322 del 15.12.1986, pag. 185

Giovedì 29 ottobre 1987

6. constata che le riserve «libere» (fondo di garanzia e accantonamento per rettifiche di valore non specifiche) e le liquidità hanno conosciuto un incremento percentuale continuo negli ultimi esercizi, in rapporto al totale dell'attivo;

7. prende atto delle analisi fatte dalla società «Deloitte, Haskins & Sells», incaricata della verifica, e decide di valutare ogni volta sia le percentuali e i parametri da questa suggeriti che quelli proposti dalla Corte dei conti e dalla Commissione, allo scopo di esercitare un più esatto controllo sul livello e l'utilizzo degli accantonamenti;

8. invita pertanto la Commissione a indicare nell'ambito della relazione annuale:

- a) i fattori che incidono sull'ammontare degli interessi, della riserva per imprevisti e delle ammende;
- b) il ritmo in base al quale vengono realizzati gli impegni da eseguire, il quale incide sul livello della liquidità;
- c) i principi in base ai quali vengono iscritti gli stanziamenti nel bilancio operativo della CECA;
- d) una documentazione sull'utilizzazione degli stanziamenti in relazione allo scadenziario stabilito nel bilancio annuale;

9. chiede

- di interrompere il circolo vizioso che ha finora condotto riserve e liquidità ad alimentarsi reciprocamente e di destinare al bilancio operativo tutte le disponibilità che eccedono la misura strettamente necessaria a mantenere in vita l'attuale tasso delle riserve libere;
- di portare avanti in modo più deciso l'esecuzione delle politiche CECA, rafforzando i fondi degli accantonamenti e impiegandoli in modo più rapido per il finanziamento del bilancio operativo;

10. chiede di rivedere gli orientamenti che presiedono alla determinazione delle rettifiche di valore sui mutui in conformità alla direttiva del Consiglio dell'8 dicembre 1986 (86/635/CEE) relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari⁽¹⁾ riducendo le rettifiche forfettarie a beneficio di quelle specifiche e migliorando corrispondentemente la puntualità della verifica dello stato del rischio in corso; chiede inoltre che le rettifiche forfettarie siano limitate ai prestiti giudicati come casi a rischio;

11. chiede che sia attribuita la maggiore trasparenza possibile alle disposizioni interne e ai criteri che presiedono all'istruttoria dei mutui e ricorda in particolare che le garanzie (con specifico riferimento a quelle statali) non devono diventare un elemento di orientamento della politica del credito;

12. chiede alla Commissione di concretizzare la disponibilità manifestata nelle risposte date alle osservazioni della Corte dei conti, per la eliminazione di certe specifiche carenze riscontrate nella gestione dei sistemi contabili e di elaborazione dati;

13. ritiene che l'attuale politica delle strutture condotta dalla CECA non risponda a principi operativi chiaramente definiti e tali da fondare una responsabilità della Comunità autonoma rispetto alle politiche nazionali;

14. chiede pertanto che una maggiore trasparenza sia realizzata anche in questo campo:

- a) definendo più chiaramente la sfera operativa della CECA rispetto agli altri strumenti di intervento strutturale, con particolare riferimento al Fondo sociale;
- b) coordinando e, ove possibile, integrando l'azione della CECA e quella dei Fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari (NSC, BEI) in programmi organici di intervento, per aumentare il grado di iniziativa comunitaria e sfruttare le sinergie degli interventi;
- c) attribuendo maggiore spessore alla valutazione dei finanziamenti, sia ex ante (per esempio in sede di approvazione dei programmi nazionali di riconversione ai sensi dell'art. 56 del trattato) sia ex post (per esempio, con l'acquisizione di un più consistente flusso di informazioni da parte degli istituti bancari ai quali è delegata la gestione dei mutui globali);

(¹) G.U. n. L 372 del 31.12.1986, pag. 1

Giovedì 29 ottobre 1987

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Corte dei conti, al comitato consultivo della CECA, nonché alle amministrazioni delle regioni carbo-siderurgiche.

9. Efficacia dei fondi strutturali

— doc. A2-159/87

RISOLUZIONE

sul controllo di bilancio sull'efficacia dei Fondi strutturali

Il Parlamento europeo,

- viste le proposte di risoluzione concernenti la necessità di accrescere l'efficacia degli strumenti finanziari a finalità strutturale ⁽¹⁾,
- vista la relazione della Corte dei conti adottata in occasione delle conclusioni del Consiglio europeo del 18 giugno 1983 e la relazione generale sull'esercizio finanziario 1985 ⁽²⁾,
- vista la relazione della commissione per il controllo di bilancio (doc. A2-159/87),

- A. considerando che l'Atto unico prevede espressamente la riforma dei Fondi strutturali come uno degli elementi che devono concorrere al rafforzamento della coesione comunitaria,
- B. considerando la rinnovata conferma del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 1987 quanto alla necessità di assicurare una maggiore efficacia dei Fondi attraverso la razionalizzazione dei loro obiettivi e del loro funzionamento;

1. constata che l'analisi del funzionamento degli attuali Fondi strutturali e altri strumenti finanziari porta a concludere che

- a) essi sono sostanzialmente utilizzati come canali di redistribuzione finanziaria e non come strumenti di sviluppo;
- b) costituiscono in generale supporti complementari — e in molti casi secondari — delle politiche nazionali;
- c) la normativa vigente rende difficile attuare progetti comunitari di portata transfrontaliera;
- d) la loro azione non consente di raggiungere quei fini di sviluppo e di riduzione delle disparità regionali per i quali erano stati creati;

2. è indotto a ritenere che questa situazione sia da imputare principalmente a

- a) molteplicità e frammentazione degli obiettivi perseguiti dai diversi strumenti;
- b) carenza di programmi globali di intervento all'interno dei quali dare coerenza ai singoli progetti;
- c) inadeguatezza delle procedure: nella fase di istruzione dei progetti e di scelta decisionale, nel coordinamento tra le attività dei diversi fondi, nonché a livello della vera e propria gestione degli interventi;
- d) inconsistenza dei controlli, i quali, limitati alla regolarità formale, non permettono di valutare ex post il raggiungimento o meno degli obiettivi perseguiti;

⁽¹⁾ Doc. B2-1038/85, doc. B2-1392/85, doc. B2-959/86, doc. B2-641/85, doc. B2-1631/85

⁽²⁾ G.U. n. C 287 del 24.10.1983 e G.U. n. C 321 del 15.12.1986

Giovedì 29 ottobre 1987

- e) insufficiente coordinamento tra le amministrazioni nazionali e i servizi comunitari;
 - f) insufficiente partecipazione delle amministrazioni regionali alla preparazione, messa a punto ed esecuzione dei vari programmi e progetti nel quadro dei Fondi strutturali;
 - g) insufficiente disponibilità delle amministrazioni nazionali a cooperare attivamente e lealmente al controllo sull'impiego delle risorse erogate dai Fondi strutturali;
 - h) inadeguata disponibilità di risorse che non solo limita l'impatto socio-economico degli interventi, ma ne rende la gestione difficoltosa e quindi inefficace;
3. rileva con preoccupazione che la situazione descritta causa una deresponsabilizzazione degli organi comunitari nella gestione degli stanziamenti di bilancio e rende impossibile una valutazione dell'impatto dell'azione comunitaria;
4. prende atto della volontà del Consiglio e della Commissione di riqualificare il ruolo degli stanziamenti a finalità strutturale in direzione di un effettivo impatto economico delle azioni comuni in quanto tali;
5. chiede a questo scopo alla Commissione e al Consiglio di predisporre le misure necessarie affinché l'iscrizione e la gestione degli stanziamenti di bilancio per interventi strutturali siano ancorati ai seguenti criteri:
- a) individuazione preliminare di obiettivi, settori ed aree di intervento;
 - b) gestione per programmi: l'inquadramento in programmi dovrebbe concernere sia le azioni, coordinate a uno scopo unitario pur se finanziate da più fondi, sia la struttura di bilancio, che collegerebbe gli stanziamenti a obiettivi di piano a carattere pluriennale;
 - c) razionalizzazione della procedura decisionale per «le azioni integrate», in particolare attraverso la definizione di una base giuridica specifica che stabilisca regole decisionali unitarie per l'attività dei fondi, ponendo così le basi per una loro progressiva integrazione;
 - d) miglioramento della condizionalità degli interventi attraverso la stipulazione di contratti di finanziamento a struttura tripartita (Stato, Comunità, beneficiari) che condizionino sospensivamente e risolutivamente i finanziamenti agli obiettivi;
 - e) miglioramento della gestione, attraverso modifiche normative che permettano l'accelerazione dell'esecuzione degli impegni (e la sua verifica costante), lo snellimento della trattazione dei dossiers e l'istituzione di una più attiva cooperazione con le amministrazioni nazionali o regionali; misure sanzionatorie dovrebbero essere adottate per rendere cogente il rispetto dei tempi di chiusura della pratiche;
 - f) aderenza al principio dell'addizionalità degli aiuti erogati; affinché l'assistenza attuata attraverso i Fondi strutturali diventi qualcosa di più di un mero rimborso ai bilanci regionali o nazionali per aiuti precedentemente accordati;
 - g) ampliamento e intensificazione dei controlli, da estendere al merito e da munire di forza sanzionatoria per l'ipotesi che il controllo appuri (anche successivamente all'ultimazione dell'intervento) la mancata realizzazione dell'obiettivo o il mutamento della destinazione;
 - h) quantificazione delle disponibilità finanziarie in funzione di parametri obiettivi: qualunque proposta di modifica delle risorse a disposizione dei Fondi (raddoppio o altro) dovrebbe essere effettuata in relazione non ad opzioni di principio ma a scelte precise, quali l'incidenza percentuale sul PIL, ecc.;
6. chiede alla Commissione e al Consiglio di predisporre un quadro normativo che, nel contesto della prevista riforma degli interventi strutturali (artt. 130 D e E del Trattato), si uniformi ai citati principi per razionalizzare l'azione dei Fondi e massimizzarne l'efficacia dei finanziamenti;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Giovedì 29 ottobre 1987

10. Seguito dato dalla Commissione alle osservazioni sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1984

— doc. A2-158/87

RISOLUZIONE**sulle misure adottate dalla Commissione per dare seguito alle osservazioni contenute nella risoluzione che accompagna la decisione di scarico per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio 1984***Il Parlamento europeo,*

- vista la sua risoluzione del 18 aprile 1986 contenente le osservazioni che fanno parte integrante della decisione di concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1984 ⁽¹⁾,
- vista la relazione della Commissione sulle misure adottate per dare seguito alle osservazioni contenute in tale risoluzione (COM(87) 191 - All.),
- vista la sua risoluzione del 7 aprile 1986 recante una prima valutazione delle misure adottate dalla Commissione per dare seguito alle osservazioni contenute nella risoluzione che accompagna la decisione di scarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1984 ⁽²⁾,
- vista la relazione definitiva della commissione per il controllo di bilancio (doc. A2-158/87),

A. considerando che, ai sensi dell'art. 85 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ⁽³⁾, ciascuna delle istituzioni della Comunità è tenuta ad adottare ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni contenute nelle decisioni di scarico,

B. considerando che, ai sensi dello stesso articolo, le istituzioni devono rendere conto, in un allegato del conto di gestione dell'esercizio successivo, delle misure prese a seguito delle osservazioni contenute nelle decisioni di scarico;

1. conferma la propria valutazione positiva sullo spirito di cooperazione mostrato dalla Commissione nel quadro delle misure per dar seguito alle osservazioni contenute nella risoluzione che accompagna la decisione di scarico per l'esercizio 1984;

2. rileva con soddisfazione che la Commissione non si è limitata a prendere misure di carattere specifico, ma ha adottato un approccio di carattere più generale, con proposte che investono i maggiori problemi trattati in seno alla procedura per lo scarico 1984:

- a) il riequilibrio del bilancio in entrate e spese e la corretta definizione del rapporto tra stanziamenti d'impegno e di pagamento;
- b) l'esercizio di un controllo contabile più puntuale sulla gestione della spesa agricola;
- c) la razionalizzazione e il coordinamento degli interventi strutturali, con la creazione di un quadro di riferimento unico che permetta di perseguire con maggiore efficacia e trasparenza i fini di coesione e riduzione delle disparità regionali previsti dagli artt. 130 A e C del Trattato CEE;

3. osserva tuttavia che a prescindere dallo specifico contenuto delle misure proposte, l'evoluzione delle politiche comunitarie non potrà non accompagnarsi a un rafforzamento dell'attività di controllo da parte del Parlamento, per un pieno esercizio del potere di scarico, in particolare:

- a) la maggiore autonomia che la Commissione rivendica nella gestione del bilancio (riporti, soppressione di impegni dormienti, uso di «stabilizzatori» in agricoltura), nella misura in cui sia concessa, dovrà essere «corretta» da un'intensificazione del flusso di informazioni e condizionata, nei casi di maggiore rilievo, alla previa autorizzazione dell'Autorità di bilancio;

⁽¹⁾ G.U. n. C 120 del 20.5.1986, pag. 141

⁽²⁾ G.U. n. C 125 del 11.5.1987, pag. 53

⁽³⁾ G.U. n. L 356 del 31.12.1977, pag. 1

Giovedì 29 ottobre 1987

- b) il sistema dei rimborsi, che potrebbe sostituire quello degli anticipi, attualmente utilizzato per le spese agricole, dovrebbe comportare un meccanismo che subordini il pagamento e l'imputazione delle spese ad un accertamento definitivo della regolarità di queste ultime; tale accertamento dovrebbe precedere e non seguire lo svolgimento della procedura di scarico;
 - c) la nuova disciplina per gli interventi strutturali della Comunità, ai sensi degli artt. 130 D ed E del Trattato, dovrà prevedere un'attività di controllo, di legittimità e di merito che assicuri la conformità degli interventi agli obiettivi comunitari, se necessario condizionando il finanziamento al conseguimento dell'obiettivo;
4. deplora che nessun progresso sia stato finora effettuato sul piano regolamentare per la lotta alle frodi e irregolarità nel settore delle entrate;
 5. ribadisce la richiesta alla Commissione di formulare, a seguito dei lavori del proprio gruppo «interservizi», proposte specifiche per coordinare i controlli e svilupparne l'esecuzione presso gli Stati membri;
 6. rammenta lo stato di incertezza nel quale versano i rapporti interistituzionali in materia di gestione del bilancio, particolarmente in ordine all'applicazione del capitolo IV, 3, c) della dichiarazione comune del 30 giugno 1982 (esecuzione di stanziamenti privi di base giuridica); conferma la richiesta alla Commissione di presentare proposte concrete che contribuiscano al chiarimento dei rapporti trilaterali;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente al Consiglio, alla Commissione e, per conoscenza, alla Corte dei conti.
-

Giovedì 29 ottobre 1987

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 29 ottobre 1987

ABENS, ABOIM INGLEZ, ADAM, VAN AERSSSEN, AIGNER, ALAVANOS, ALBER, ALEXANDRE, ALMIRANTE, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDREWS, ANTONY, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BACHY, BAILLOT, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARRETT, BARROS MOURA, BARZANTI, BATTERSBY, BAUDIS D., BAUDOUIN, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BENHAMOU, BERSANI, BESSE, BETHELL, BEUMER, BEYER DE RYKE, BIRD, VON BISMARCK, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONDE, BONINO, BOOT, BORGIO, BOSERUP, BRAUN-MOSER, BROK, BROOKES, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, BUTTAFUOCO, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CAMPINOS, CANO PINTO, CAROSSINO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTLE, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINOT, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, CONDESSO, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, CRAWLEY, CROUX, CRYER, DALSASS, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE MARCH, DE PASQUALE, DE WINTER, DEBATISSE, DEPREZ, DEVEZE, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DESSYLLAS, DI BARTOLOMEI, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DIMITRIADIS, DOURO, DUETOFT, EBEL, ELLES J., ELLIOTT, EPHREMIDIS, ESCUDER CROFT, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FALCONER, FERRER CASALS, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLANAGAN, FOCKE, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GALLO, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRÍGA POLLEDO, GASOLIBA I BÖHM, GATTI, GAUCHER, GAUTHIER, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GLINNE, GOMES, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HÄRLIN, HAPPART, HEINRICH, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUGHES, HUTTON, IVERSEN, JACKSON C., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, JOSPIN, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LE CHEVALLIER, LE PEN, LEHIDEUX, VAN DER LEK, LEMASS, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LE ROUX, LIGIOS, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALAUD, DE LA MALÈNE, MALLET, MARINARO, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MORRIS, MOTCHANE, MÜHLEN, MÜNCH, MUNTINGH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NORD, NORDMANN, NOVELLI, O'DONNELL, O'HAGAN, O'MALLEY, PAJETTA, PALMIERI, PANNELLA, PAPA KYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PARTRAT, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA M., PEREIRA V., PÉREZ ROYO, PERY, PETERS, PETRONIO, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PINTO, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PORDEA, POULSEN, PRAG, PRANCHÈRE, PRICE, PROUT, PROVAN, PUERTA GUITÉRREZ, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANTANA LOPES, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHMIT, SCHÖN, SCHREIBER, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SELVA, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, TAYLOR, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOKSVIG, TOMLINSON, TOPMANN, TORRES MARINHO, TOURRAIN, TOUSSAINT, TRIDENTE, TRIPODI, TRIVELLI, TRUPIA, TUCKMAN, TURNER, ULBURGHES, VALENZI, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANNECK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VERGÉS, VERNIER, VERNIMMEN, VETTER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, DE VRIES, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WALTER,

Giovedì 29 ottobre 1987

WAWRZIK, WEDEKIND, WELSH, WIJSENBEEK, VON WOGAU, WOLTJER,
WURTH-POLFER, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

Giovedì 29 ottobre 1987

ALLEGATO**Risultato delle votazioni per appello nominale**

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

*Risoluzione comune su Cuba**(Paragrafo 3)*

(+)

VAN AERSSSEN, AIGNER, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ANTONY, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BARDONG, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BOOT, BORGO, CASSIDY, CATHERWOOD, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, CROUX, DALSSASS, DALY, DE GUCHT, DEBATISSE, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DOURO, DUETOFT, EBEL, FERRER CASALS, FONTAINE, FRAGA IRIBARNE, GAMA, GUÉRMEUR, HABSBERG, HEINRICH, HUTTON, JEPSEN, KILBY, LARIVE, LEHIDEUX, VAN DER LEK, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, DE LA MALÈNE, MALLET, MARQUES MENDES, MERTENS, NAVARRO VELASCO, O'HAGAN, PANNELLA, PEARCE, PEUS, PIMENTA, PINTO, PIRKL, POETTERING, PRAG, PROUT, PROVAN, RABBETHGE, RINSCHÉ, ROBERTS, ROMERA I ALCÁZAR, SANTANA LOPES, SANTOS MACHADO, SHERLOCK, SIMMONDS, SIMPSON, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOKSVIG, TUCKMAN, TURNER, VANNECK, VEIL, WELSH, ZAGARI.

(-)

ABOIM INGLEZ, ALAVANOS, D'ANCONA, ARBELOA MURU, ARNDT, BALFE, BARROS MOURA, BARZANTI, BESSE, BOESMANS, BOMBARD, BRU PURÓN, BUCHAN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CASTLE, CERVETTI, CHAMBEIRON, CINCIARI RODANO, COIMBRA MARTINS, COLUMBU, CRAWLEY, DE MARCH, DESSYLLAS, DIEZ DE RIVERA ICAZA, ELLIOTT, FILINIS, FUILLET, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GRAZIANI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAPPART, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, IVERSEN, KUIJPERS, LOMAS, MARINARO, MEGAHY, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, RAGGIO, ROELANTS DU VIVIER, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHLEY, SANZ FERNÁNDEZ, SCHINZEL, SEAL, SEELER, SEGRE, SIERRA BARDAJÍ, SMITH, SQUARCIALUPI, STEWART, TRIVELLI, TRUPIA, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VIEHOFF, VITTINGHOFF.

(O)

CALVO ORTEGA, CERVERA CARDONA, CODERCH PLANAS.

*Idem**(Risoluzione nel suo complesso)*

(+)

VAN AERSSSEN, AIGNER, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ANTONY, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, BARDONG, BATTERSBY, BAUDOIN, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BOOT, BORGO, BUCHOU, CASSIDY, CODERCH PLANAS, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, CROUX, DALSSASS, DALY, DE GUCHT,

Giovedì 29 ottobre 1987

DEBATISSE, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DOURO, DUETOFT, EBEL, FERRER CASALS, FONTAINE, FRAGA IRIBARNE, GAMA, GARCIA, GUERMEUR, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HITZIGRATH, HOFF, HUTTON, JACKSON CH., JEPSEN, KILBY, LARIVE, LEHIDEUX, VAN DER LEK, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, DE LA MALÈNE, MALLET, MARQUES MENDES, MERTENS, NAVARRO VELASCO, O'HAGAN, PATTERSON, PEARCE, PEREIRA M., PEUS, PIMENTA, PINTO, PIRKL, POETTERING, PRAG, PROUT, RABBETHGE, RINSCHÉ, ROBERTS, ROELANTS DU VIVIER, ROMERA I ALCÁZAR, SANTANA LOPES, SANTOS MACHADO, SHERLOCK, SIMMONDS, SIMPSON, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOKSVIG, TUCKMAN, TURNER, VAN HEMELDONCK, VANNECK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VITTINGHOFF, WELSH, ZAGARI.

(—)

ABOIM INGLEZ, ALAVANOS, D'ANCONA, ARBELOA MURU, BALFE, BARROS MOURA, BARZANTI, BESSE, BUCHAN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CASTLE, CERVETTI, CHAMBEIRON, CINCIARI RODANO, COIMBRA MARTINS, COLUMBU, CRAWLEY, DE MARCH, DESSYLLAS, ELLIOTT, FILINIS, FUILLET, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GRAZIANI, GUTIÉRREZ DÍAZ, VAN DEN HEUVEL, HINDLEY, IVERSEN, KUIJPERS, LE ROUX, LOMAS, MARINARO, MEGAHY, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PÉREZ ROYO, ROSSETTI, ROSSI T., RUBERT DE VENTÓS, SANZ FERNÁNDEZ, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SMITH, SQUARCIALUPI, STEWART, TRIVELLI, TRUPIA.

(O)

HEINRICH, PELIKAN, ROTHLEY, SCHINZEL, SEELER, VIEHOFF.

Risoluzione comune sulle tempeste in Europa

(—)

ABENS, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BAILLOT, BARDONG, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BESSE, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BROOKES, CAAMAÑO BERNAL, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CASSIDY, CATHERWOOD, CODERCH PLANAS, COSTE-FLORET, CRAWLEY, CROUX, CRYER, DALY, DESSYLLAS, DE MARCH, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIEZ DE RIVERA ICAZA, ELLES J., ELLIOTT, EYRAUD, FERRER CASALS, FONTAINE, FORD, FRAGA IRIBARNE, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GRAEFE ZU BARINGDORF, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HAPPART, HEINRICH, HERMAN, HITZIGRATH, HOON, HUGHES, HUTTON, JEPSEN, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LE ROUX, MAHER, MALLET, MCMILLAN-SCOTT, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, NAVARRO VELASCO, NIELSEN J. B., O'HAGAN, PATTERSON, PÉREZ ROYO, PLANAS PUCHADES, PRAG, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROSSI T., RUBERT DE VENTÓS, SANZ FERNÁNDEZ, SCHMIDBAUER, SCHMIT, SEAL, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SMITH, STAES, SUÁREZ GONZÁLEZ, TOKSVIG, TRIVELLI, TUCKMAN, TURNER, VANNECK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, WAWRZIK, WELSH.

Risoluzione di cui al doc. B 2-1146/87

(—)

ABENS, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BESSE, BLUMENFELD, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CASSIDY, CATHERWOOD, COLUMBU, CORNELISSEN,

Giovedì 29 ottobre 1987

CRAWLEY, CROUX, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DIMITRIADIS, ELLIOTT, EYRAUD, FERRER CASALS, FONTAINE, FORD, FRÜH, GADIOUX, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GRIMALDOS GRIMALDOS, HABSBURG, HERMAN, HITZIGRATH, HOON, HUGHES, HUTTON, JACKSON CH., JEPSEN, KUIJPERS, LAFUENTE LÓPEZ, LUCAS PIRES, MALLET, TORRES MARINHO, MARSHALL, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NIELSEN J. B., O'HAGAN, PATTERSON, PEARCE, PEUS, PIMENTA, PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, PONS GRAU, PRAG, PROVAN, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROELANTS DU VIVIER, ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SÄLZER, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SCHMIDBAUER, SCHMIT, SCHÖN, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SMITH, SPÄTH, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, TOKSVIG, TOMLINSON, TUCKMAN, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VITTINGHOFF, WAWRZIK, WELSH, WOLTJER.

(—)

ABOIM INGLEZ, CHAMBEIRON, MAHER, MIRANDA DA SILVA, VEIL.

(O)

BAILLOT, CERVETTI, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRAZIANI, HEINRICH, IVERSEN, VAN DER LEK, PÉREZ ROYO, ROSSETTI, ROSSI T., STAES, TRIVELLI, TRUPIA.

Risoluzione di cui al doc. B 2-1129/87

(—)

D'ANCONA, BLOCH VON BLOTTNITZ, CALVO ORTEGA, CHRISTENSEN, DIEZ DE RIVERA ICAZA, ELLIOTT, GRAEFE ZU BARINGDORF, HEINRICH, HITZIGRATH, HUGHES, VAN DER LEK, LINKOHR, MEDINA ORTEGA, ROTHE, SAKELLARIOU, SMITH, TRIVELLI, VITTINGHOFF, VON DER VRING.

(—)

ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, BARÓN CRESPO, BEAZLEY C., VON BISMARCK, BROK, BROOKES, CAAMAÑO BERNAL, CANO PINTO, CASTLE, CATHERWOOD, COIMBRA MARTINS, CORNELISSEN, CRAWLEY, CROUX, DALY, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, ELLES J., FRAGA IRIBARNE, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, HUTTON, JACKSON CH., JEPSEN, KUIJPERS, LAFUENTE LÓPEZ, LENZ, LUCAS PIRES, MAIJ-WEGGEN, MARSHALL, MCMILLAN-SCOTT, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWTON DUNN, O'HAGAN, PATTERSON, PEARCE, PEUS, POETTERING, PONS GRAU, POULSEN, PRAG, PROUT, PROVAN, RAMÍREZ HEREDIA, ROBERTS, ROELANTS DU VIVIER, SANZ FERNÁNDEZ, SCHMIT, SEAL, SHERLOCK, SIMMONDS, SIMPSON, SUÁREZ GONZÁLEZ, STAUFFENBERG, TOKSVIG, TOMLINSON, TOPMANN, TUCKMAN, TURNER, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VAN DER WAAL, WELSH, WOLTJER.

(O)

NIELSEN J. B., STAES.

Risoluzione di cui al doc. A 2-159/87

(—)

ABOIM INGLEZ, ADAM, VAN AERSSSEN, AIGNER, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, D'ANCONA, ARBELOA MURU, ARGÜELLES

Giovedì 29 ottobre 1987

SALAVERRIA, ARNDT, BALFE, BANOTTI, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARROS MOURA, BARZANTI, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEUMER, BIRD, BOCKLET, BOMBARD, BRAUN-MOSER, BRU PURÓN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CAMPINOS, CANO PINTO, CASSIDY, CATHERWOOD, CERVETTI, CHRISTODOULOU, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, CROUX, DALSSASS, DE BACKER-VAN OCKEN, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DUETOFT, EBEL, EWING, EYRAUD, FERRER CASALS, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FOCKE, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GAZIS, GERONTOPOULOS, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUGHES, HUTTON, IVERSEN, JEPSEN, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LARIVE, VAN DER LEK, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUSTER, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARINARO, TORRES MARINHO, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN S., MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MUNTINGH, MUSSO, NEUGEBAUER, NIELSEN T., NORDMANN, O'MALLEY, PAJETTA, PAPAPIETRO, PATTERSON, PEARCE, PEREIRA M., PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PINTO, PIRKL, PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, PONS GRAU, POULSEN, PRAG, PRICE, PROUT, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RINSCHÉ, ROBERTS, ROELANTS DU VIVIER, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SCRIVENER, SEELER, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÁTH, SQUARCIALUPI, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, THEATO, TOKSVIG, TOMLINSON, TOPMANN, TRIVELLI, TRUPIA, TUCKMAN, ULBURGHES, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANNECK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VETTER, VIEHOFF, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WAWRZIK, WEDEKIND, WELSH, VON WOGAU, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

(O)

CHAMBEIRON.

Risoluzione di cui al doc. A 2-158/87

(+)

ADAM, VAN AERSEN, AIGNER, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARNDT, BALFE, BANOTTI, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARROS MOURA, BARZANTI, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEUMER, BIRD, BOCKLET, BOMBARD, BRAUN-MOSER, BRU PURÓN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CAMPINOS, CANO PINTO, CASSIDY, CATHERWOOD, CERVETTI, CHRISTODOULOU, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, CROUX, DALSSASS, DE BACKER-VAN OCKEN, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DUETOFT, EBEL, EWING, EYRAUD, FERRER CASALS, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FOCKE, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GAZIS, GERONTOPOULOS, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUGHES, HUTTON, JACKSON C., JEPSEN, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LÓPEZ, LALOR, LARIVE, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUSTER, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARINARO, TORRES MARINHO, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN S., MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MUNTINGH, MUSSO, NEUGEBAUER, NIELSEN T., NORDMANN,

Giovedì 29 ottobre 1987

O'HAGAN, O'MALLEY, PAJETTA, PAPAPIETRO, PATTERSON, PEARCE, PEREIRA M., PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PINTO, PIRKL, PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, PONS GRAU, POULSEN, PRAG, PRICE, PROUT, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RINSCHÉ, ROBERTS, ROELANTS DU VIVIER, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SCRIVENER, SEELER, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, TOKSVIG, TOMLINSON, TOPMANN, TRIVELLI, TRUPIA, TUCKMAN, ULBURGH, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANNECK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VETTER, VIEHOFF, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WAWRZIK, WEDEKIND, WELSH, VON WOGAU, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 30 OTTOBRE 1987

(87/C 318/05)

PARTE PRIMA

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DI LORD PLUMB

*Presidente**(La seduta inizia alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Intervengono i seguenti oratori:

— d'Ancona, che ritorna sulla richiesta da lei già formulata a proposito di una chiarificazione del ministro dell'interno del Belgio sugli immigranti (*vedi processo verbale della seduta del 28 ottobre, parte prima, prima del punto 10, e processo verbale della seduta del 29 ottobre, parte prima, punto 1*) (Il presidente comunica che l'ufficio di presidenza non si è ancora potuto occupare della questione, non essendosi nel frattempo riunito);

— De Backer-Van Ocken, che ricorda di essere intervenuta ieri per annunciare di aver ricevuto una comunicazione del governo belga nella quale si smentiva che tale dichiarazione fosse stata fatta (*vedi processo verbale della seduta del 29 ottobre, parte prima, in fine del punto 23*);

— Patterson, il quale, riferendosi ai suoi interventi dell'inizio della seduta di ieri (*parte prima, punto 8 — e prima del turno di votazioni — parte prima, punto 15*), interventi nei quali chiedeva la ragione per la quale il resoconto integrale della seduta del 28 ottobre non fosse ancora disponibile, fa presente che il documento non è ancora uscito (il presidente risponde che esso sarà distribuito questa mattina);

— Marques Mendes.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

2. Petizioni

Il presidente comunica di aver ricevuto le seguenti petizioni:

— dalla sig. ra E. Festre-Hild, una petizione sul cumulo di una pensione di reversibilità con un'attività professionale (n. 291/87);

— dal sig. J. M. Lejeune, una petizione sulla possibilità di acquistare qualsiasi valuta europea in qualsiasi aeroporto situato nel paese in cui ha corso (n. 292/87);

— dalla sig.ra S. Lapietra, una petizione sul pagamento di pensione sociale italiana in Belgio e il non rispetto della giurisprudenza della Corte di giustizia (n. 293/87);

— dal sig. J. Taylor, una petizione sull'occultamento di prove da parte di alcune banche irlandesi (n. 294/87);

— dal sig. B. Hirsch, una petizione sulla modifica della direttiva sulla protezione degli uccelli che tutela ingiustificatamente la famiglia dei corvidi (n. 295/87);

— dal sig. H. Sobol, una petizione sulla campagna contro le rondini rustiche (n. 296/87);

— dal «Network for Youth Participation Projects» (Associazione per i progetti con partecipazione di giovani), una petizione sull'indennità a favore degli apprendisti in Irlanda (n. 297/87);

— dal sig. L. Grandjean, una petizione sulle frodi commesse nel settore immobiliare a marbella, Spagna (n. 298/87);

— dal «Comité de Solidaridad con los Pueblos» (Comitato di solidarietà con i popoli), una petizione sui bambini in tenera età sottoposti a interrogatori da parte della polizia (n. 299/87);

— dal sig. W. Piltz, una petizione sull'installazione di dispositivi di assorbimento acustico sui macchinari con motore a scoppio (n. 300/87);

— dalla sig. ra D. O'Riordan e altri firmatari, una petizione sugli assistenti di volo irlandesi e discriminazione per lo stato civile (n. 301/87);

— dalla sig. ra P. Ibizou, una petizione sul problema per l'affidamento di un bambino (n. 302/87);

— dalla sig. ra E. Goddard, una petizione sull'indennità di disoccupazione — Formulario E 301 (n. 303/87);

— dal sig. P. W. Kirwan, una petizione sulle quote lattiere (n. 304/87);

Significato dei simboli utilizzati

* : consultazione semplice (una lettura)

** I : procedura di cooperazione (prima lettura)

(** II) : procedura di cooperazione (seconda lettura)

(***) : parere conforme

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti il turno di votazioni

— Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.

— I risultati delle votazioni per appello nominale figurano in allegato I.

Venerdì 30 ottobre 1987

— dai sig. E. e B. Murphy, una petizione sulle quote lattiere (n. 305/87);

— dalla sig. ra A. Beaujet, una petizione sul riconoscimento dell'equipollenza dei diplomi nella CEE (n. 306/87);

— dal sig. P. Ferlot, una petizione sulla normativa europea per le bombolette spray per la difesa personale (n. 307/87);

— dal sig. L. Rösner, una petizione sulla libertà di stabilimento per i dentisti nella Repubblica federale tedesca (n. 308/87);

— dall'on. L. Smith, a nome dei suoi elettori del Galles sudorientale, una petizione sul divieto della tauro-machia e delle uccisioni rituali (n. 309/87).

Queste petizioni sono state iscritte nel ruolo generale previsto all'articolo 128, paragrafo 3, del regolamento e, conformemente al paragrafo 4 dello stesso articolo, deferite alla commissione per le petizioni.

Decisioni concernenti varie petizioni:

a) Petizioni dichiarate ricevibili conformemente all'articolo 128, paragrafo 4, del regolamento:

— Petizioni n. 78, 170, 171, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, da 246 a 256, da 258 a 263, da 265 a 272/87.

b) Petizioni trasmesse per informazioni complementari alla Commissione:

— Petizioni n. 78, 236, 243, 244, 246, 247, 248, 250, 255, 256, 258, 262; 270 e 272/87.

c) Petizioni trasmesse per parere:

— Petizione n. 239/87 alla commissione giuridica,

— petizione n. 241/87 alla commissione per gli affari sociali,

— petizione n. 247/87 alla commissione per i diritti della donna.

d) Petizioni di cui è stato chiuso l'esame:

— Petizioni n. 170, 171, 240, 242, 249, 251, 252, 253, 254, 257, 259, 261, 263, 265, 266, 267, 268, 269 e 271/87: ai petenti è stata trasmessa una documentazione. La petizione n. 257/87 è stata trasmessa alla commissione per l'ambiente, per conoscenza;

— petizioni n. 98/84, 76, 151 e 164/85, 194, 197, 256 e 271/86, 61/87, sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione.

e) Petizioni dichiarate irricevibili, conformemente all'articolo 128, paragrafo 5 del regolamento e, archiviate conformemente allo stesso paragrafo:

— Petizioni n. 166, 234, 237, 245 e 273/87.

3. Procedura senza relazione

L'ordine del giorno reca la votazione sulle seguenti proposte, cui è stata applicata la procedura senza relazione (articolo 116 del regolamento), concernenti:

— un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2195/81 relativo a un programma speciale di drenaggio nelle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale (doc. COM(87) 367 def. — doc. C 2-137/87)

che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1 a*).

— Un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva (doc. COM(87) 398 def. — doc. C 2-156/87)

che era stato deferita alla commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1 b*).

— Un regolamento relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca tra la CEE e il governo del Commonwealth della Dominica (doc. COM(87) 431 def. — doc. C 2-166/87)

che era stato deferita alla commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1 c*).

— Un regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo recante modifica dell'accordo tra la CEE e il governo della Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe sulla pesca al largo della costa di Sao Tomé e Principe, firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1984 (doc. COM(87) 414 def. — doc. C12-181/87)

che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1 d*).

— Un regolamento relativo a misure speciali per la trasformazione di talune varietà di arance e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2601/69 (COM(87) 446 def. — doc. C 2-185/87)

che era stato deferita alla commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1 e*).

4. Accordo di pace del Guatemala (votazione)

(Proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-1120, 1121, 1122 e 1123/87)

— *Proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-1120 e 1123/87:*

n. 1 di compromesso degli on. Langes e Ligios, a nome del gruppo PPE, Robles Piquer, a nome del gruppo

Venerdì 30 ottobre 1987

democratico europeo, Veil, a nome del gruppo liberale, Sakellariou, Linkohr, Garcia Arias e Glinne, a nome del gruppo socialista, Barbarella, Pranchère, Gutierrez e Miranda Da Silva, a nome del gruppo comunista, de la Malène, a nome del gruppo ADE, Ulburghs, Coderch e Diez de Rivera, a nome del gruppo CTDI, volto a sostituire le due risoluzioni con un nuovo testo: approvato con AN (SOC):

Votanti: 174
Favorevoli: 173
Contrari: 0
Astenuiti: 1

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2 a*).

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1121/87:*

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1122/87:*

Considerando da A a H: approvati con VE

Dopo il considerando H:

n. 1 degli on. Staes e Telkämper: approvato

Considerando I e paragrafi da 1 a 6: approvati

Dopo il paragrafo 6:

n. 2 e 3 idem: approvati con successive distinte votazioni

Paragrafo 7: approvato

Con VE, il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2 b*).

5. Corresponsabilità concernente il mercato lattiero-caseario (votazione)

(Relazione dell'on. Marck — doc. A 2-157/87)

— *Proposta di risoluzione:*

Preambolo e considerando: approvati

Paragrafo 1:

n. della on. Jepsen, a nome della commissione per l'agricoltura: respinto

n. 4 degli on. Escuder Croft e Battersby: approvato

Paragrafo 2:

n. 5 idem: approvato con VE

Paragrafo 3: approvato

Paragrafo 4:

n. 2 della on. Jepsen, a nome della commissione per l'agricoltura: approvato

Paragrafi 5, 6 e 7: approvati

Paragrafo 8:

n. 6 degli on. Escuder Croft e Battersby: approvato

Paragrafi da 9 a 12: approvati

Interviene l'on. Marshall

Dopo il paragrafo 12

n. 3 della on. Jepsen, a nome della commissione per l'agricoltura: respinto con VE

Paragrafo 13: approvato

Parti modificate del testo: approvate

Il gruppo PPE ha chiesto una votazione per AN sulla proposta di risoluzione nel suo complesso:

Votanti: 193
Favorevoli: 192
Contrari: 1
Astenuiti: 0

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 3*).

6. Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali (votazione)*

(Relazione dell'on. Saridakis — doc. A 2-168/87)

— *Proposta di decisione I* (doc. C 2-177/86 — doc. COM(86) 187 def.):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 4*).

— *Proposta di decisione II* (doc. C 2-177/86 — doc. COM(86) 194 def.):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*parte seconda, punto 4*).

Venerdì 30 ottobre 1987

— *Proposta di decisione III* (doc. C 2-177/86 — doc. COM(86) 623 def.):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 4).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il gruppo PPE ha chiesto una votazione per AN:

Votanti: 192
Favorevoli: 191
Contrari: 0
Astenuiti: 1

Il Parlamento approva così la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 4).

7. Misure di embargo contro la Repubblica sudafricana (votazione)

(Relazione dell'on. Simons — doc. A 2-151/87)

— *Proposta di risoluzione:*

Preambolo

n. 41 degli on. Pranchère, Rossetti e Ephremidis, a nome del gruppo comunista, e Tridente, a nome del gruppo Arcobaleno: approvato con VE

n. 48 degli on. Seeler, Pons Grau, Cohen e Papakyriazis, a nome del gruppo socialista: approvato

Prima del considerando A:

Interviene l'on. Cassidy

n. 18 e da 53 a 69 degli on. Guerneur, Gauthier e Beyer De Rike: respinti con successive distinte votazioni (58 con VE)

Considerando A e B: approvati

Dopo il considerando B:

n. 29 degli on. De Backer-Van Ocken e Vergeer: approvato

Considerando C:

n. 44 degli on. Tridente, a nome del gruppo Arcobaleno, Rossetti, Pranchère e Ephremidis, a nome del gruppo comunista: approvato con VE

Dopo il considerando C:

n. 30 degli on. De Backer-Van Ocken e Vergeer: approvato

Considerando D:

n. 52 dell'on. Seeler e altri, a nome del gruppo socialista: approvato con VE

(n. 38: decade)

Considerando E:

n. 45 degli on. Tridente, a nome del gruppo Arcobaleno, e Pranchère e Ephremidis, a nome del gruppo comunista: approvato con AN (PPE):

Votanti: 203
Favorevoli: 133
Contrari: 54
Astenuiti: 16

Prima del paragrafo 1:

n. 42 degli on. Pranchère, Rossetti e Ephremidis, a nome del gruppo comunista e Tridente, a nome del gruppo Arcobaleno (presentato, per errore, come sostitutivo del paragrafo 1): approvato con AN (PPE):

Votanti: 211
Favorevoli: 117
Contrari: 92
Astenuiti: 2

(n. 1: decade)

Paragrafo 1:

n. 2 dell'on. Seeler e altri, a nome del gruppo socialista: approvato con AN (PPE):

Votanti: 208
Favorevoli: 119
Contrari: 86
Astenuiti: 3

Dopo il paragrafo 1:

n. 25 dell'on. Pranchère, a nome del gruppo comunista: approvato con AN (PPE):

Votanti: 204
Favorevoli: 116
Contrari: 86
Astenuiti: 2

Paragrafo 2: approvato

Dopo il paragrafo 2:

n. 3 dell'on. Seeler e altri, a nome del gruppo socialista: approvato

Venerdì 30 ottobre 1987

Paragrafo 3: approvato

Dopo il paragrafo 3:

n. 4 idem: approvato

n. 31 e 32 degli on. De Backer-Van Ocken e Vergeer: approvati con successive distinte votazioni

Paragrafo 4:

n. 19 dell'on. Guermeur e altri: respinto

n. 5 dell'on. Seeler e altri, a nome del gruppo socialista: approvato con AN (PPE):

Votanti: 208

Favorevoli: 119

Contrari: 86

Astenuti: 3

(n. 43: decade)

Dopo il paragrafo 4:

n. 6 idem: approvato

n. 21 dell'on. Guermeur e altri: respinto

(n. 20: decade)

Paragrafo 5:

n. 26 dell'on. Seeler e altri, a nome del gruppo socialista: approvato

Dopo il paragrafo 5:

n. 7 idem: il gruppo socialista ha chiesto una votazione per parti separate:

testo senza l'espressione «a seguire l'esempio della Danimarca e»: approvato con VE

Espressione di cui sopra: respinta

Paragrafo 6:

n. 28 degli on. Zarges, Blumenfeld e Zahorka: approvato con VE

Paragrafo 7: approvato

Paragrafo 8:

n. 27 dell'on. Seeler e altri, a nome del gruppo socialista: approvato con VE

Dopo il paragrafo 8:

n. 8 idem: approvato con VE

Paragrafo 9:

n. 9 idem: l'on. Zarges propone che l'emendamento sia considerato aggiuntivo anziché sostitutivo, proposta che gli autori e la relatrice accolgono:

L'emendamento n. 9 è approvato.

(Paragrafo 9: approvato)

Paragrafi 10 e 11: approvati

Dopo il paragrafo 11:

n. 46 degli on. Tridente, a nome del gruppo Arcobaleno, e Rossetti e altri, a nome del gruppo comunista: approvato con VE

Paragrafo 12: approvato

Dopo il paragrafo 12:

n. 12 dell'on. Seeler e altri, a nome del gruppo socialista: approvato

Paragrafo 13: approvato

Paragrafo 14:

n. 39 degli on. Rossetti e altri, a nome del gruppo comunista, e Tridente, a nome del gruppo Arcobaleno: respinto

n. 40 della on. Cassanmagnago Cerretti: approvato con VE

Su quest'ultima votazione interviene la relatrice.

Paragrafo 15: approvato

Dopo il paragrafo 15:

n. 10 dell'on. Seeler e altri, a nome del gruppo socialista: approvato

Paragrafi 16 e 17: approvati

Paragrafo 18:

n. 35 degli on. Rossetti e altri, a nome del gruppo comunista, e Tridente, a nome del gruppo Arcobaleno: approvato con VE

(n. 49: decade)

Dopo il paragrafo 18:

n. 11 dell'on. Seeler e altri, a nome del gruppo socialista: approvato

Paragrafo 19:

n. 22 dell'on. Guermeur e altri: respinto

(Paragrafo 19: approvato)

Venerdì 30 ottobre 1987

Paragrafi da 20 a 22: il gruppo socialista ha chiesto una votazione distinta sul paragrafo 22

Paragrafi 20 e 21: approvati

Paragrafo 22: respinto

Paragrafo 23:

n. 36 degli on. Rossetti e altri, a nome del gruppo comunista, e Tridente, a nome del gruppo Arcobaleno: approvato con AN (PPE):

Votanti: 211
Favorevoli: 115
Contrari: 94
Astenuiti: 2

(n. 13: decade)

(n. 24: ritirato)

Prima del paragrafo 24:

n. 14 dell'on. Seeler e altri, a nome del gruppo socialista: approvato

n. 15 idem: il gruppo socialista ha chiesto una votazione per parti separate:

prima parte: approvata con AN (PPE):

Votanti: 209
Favorevoli: 194
Contrari: 9
Astenuiti: 6

Intervengono l'on. Veil e la relatrice.

Seconda parte: approvata con VE

Paragrafo 24:

n. 37 degli on. Rossetti e altri, a nome del gruppo comunista, e Tridente, a nome del gruppo Arcobaleno: approvato

(n. 23 e 16: decadono)

Paragrafo 25:

n. 47 degli on. Tridente, a nome del gruppo Arcobaleno, e Rossetti e altri, a nome del gruppo comunista: approvato con VE

n. 50 dell'on. Seeler e altri, a nome del gruppo socialista: approvato

Dopo il paragrafo 25:

n. 17 idem: approvato

n. 33 e 34 degli on. De Backer-Van Ocken e Vergeer: approvati con successive distinte votazioni

n. 51 dell'on. Seeler e altri, a nome del gruppo socialista: prima parte: approvata con AN (PPE):

Votanti: 206
Favorevoli: 193
Contrari: 8
Astenuiti: 5

Seconda parte: approvata

Paragrafo 26: approvato

Parti modificate del testo: approvate

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Zarges, a nome del gruppo PPE, Antony, a nome del gruppo destre europee, Cassidy, Marshall, Price e Mallet, *presidente della commissione per le relazioni economiche esterne.*

Il gruppo PPE ha chiesto una votazione per AN, sulla proposta di risoluzione nel suo complesso:

Votanti: 205
Favorevoli: 121
Contrari: 71
Astenuiti: 13

Il Parlamento approva così la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5*).

PRESIDENZA DELL'ON. SIEGBERT ALBER

Vicepresidente

8. Settima conferenza dell'UNCTAD (votazione)

(Relazione dell'on. Cohen — doc. A 2-179/87)

— *Proposta di risoluzione:*

Preambolo e paragrafi da 1 a 4: approvati

Dopo il paragrafo 4:

n. 1 dell'on. Zahorka: respinto

Paragrafi 5, 6 e 7: approvati

Paragrafo 8:

n. 2 idem: respinto con VE

(Paragrafo 8: approvato)

Paragrafi 9 e 10: approvati

Paragrafo 11:

n. 3 idem: approvato

(Paragrafo 11 modificato: approvato)

Venerdì 30 ottobre 1987

Interviene l'on. Cassidy per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 6*).

9. Programma integrato a favore della regione Saar-Lor-Lux (votazione)

(Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-1158/87)

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 7*).

10. Distribuzione di derrate alimentari agli indigenti (discussione e votazione)*

L'on. Colino Salamanca illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. COM(87) 515 def. — doc. C 2-187/87) concernente un regolamento (CEE) che stabilisce le norme generali per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità (doc. A 2-187/87).

Intervengono gli on. Eyraud, a nome del gruppo socialista, Bocklet, a nome del gruppo PPE, Simmonds, a nome del gruppo democratico europeo, Baillot, a nome del gruppo comunista, Graefe zu Baringdorf, gruppo Arcobaleno, Cervera, gruppo CTDI, Woltjer, Happart, Raftery, Stevenson e il sig. Matutes, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

— *Proposta di regolamento* (doc. COM(87) 515 def. — doc. C 2-187/87):

Secondo considerando:

n. 8 degli on. Crawley, Newens, Morris, Hoon, Castle, Stevenson, Elliott, Buchan, Lomas, Hughes, Bird e Ford (tale emendamento riguardava per errore il quinto considerando): respinto

Dopo il secondo considerando:

n. 1 della commissione per l'agricoltura:

Il gruppo liberale ha chiesto una votazione per parti separate:

Prima parte: approvata

Seconda parte: approvata

Terza parte: approvata

Terzo considerando:

(n. 11: ritirato)

n. 2 idem: approvato

Articolo 1:

n. 9 della on. Crawley e altri: respinto

n. 3 della commissione per l'agricoltura: approvato

(n. 5, 12 e 6: decadono)

Articolo 4:

(n. 13 degli on. Baillot, Pranchère, Le Roux, Maffre-Baugé, Piquet, Wurtz, De March e Chambeiron: respinto

n. 7/riv. dell'on. Eyraud: respinto

Articolo 5:

n. 10 della on. Crawley e altri: approvato con VE

n. 4 della commissione per l'agricoltura: approvato

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 8*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Interviene l'on. Balfe per dichiarazione di voto.

Il gruppo PPE ha chiesto una votazione per AN sul progetto di risoluzione legislativa nel suo complesso.

Votanti: 96

Favorevoli: 93

Contrari: 0

Astenuti: 3

Il Parlamento approva così la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 8*).

11. Lingue e culture delle minoranze (discussione e votazione)

L'on. Kuijpers illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport, sulle lingue e le culture delle minoranze etniche e regionali nella Comunità europea (doc. A 2-150/87).

Venerdì 30 ottobre 1987

Intervengono gli on. Ramirez Heredia, a nome del gruppo socialista, Dalsass, a nome del gruppo PPE, Garaikoetxea, quest'ultimo sulla procedura, C. Beazley, a nome del gruppo democratico europeo, Rossetti, a nome del gruppo comunista, Gasoliba, a nome del gruppo liberale, Lemass, *presidente della commissione per la gioventù* e a nome del gruppo ADE, Garaikoetxea, gruppo Arcobaleno, Gaucher, a nome del gruppo destre europee, Ulburghs, gruppo CTDI, Montero Zabala, non iscritto, Plaskovitis.

PRESIDENZA DELL'ON. MARK CLINTON

Vicepresidente

Intervengono gli on. Mizzau, Robles Piquer, Beyer De Ryke, Viehoff, che rivolge una domanda all'oratore precedente alla quale l'on. Beyer De Ryke risponde, Coderch Planas, Rubert De Ventos, Gerontopoulos, Gutierrez Diaz, Garcia Arias, Habsburg, Croux, Alavanos, Lizin, Balfe, Ferrer Casals e il sig. Mosar, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

— *Proposta di risoluzione:*

Preambolo A e B: approvato

Considerando C:

n. 32 degli on. Rossetti, Barzanti e Papapietro: approvato

Considerando D:

n. 31 idem: approvato

Dopo il considerando D:

n. 23 dell'on. Garriga: respinto con VE

Considerando E:

n. 20 della on. Van Hemeldonck: respinto dopo un intervento dell'on. Münch, il quale ha proposto di considerare l'emendamento come aggiuntivo, proposta che il relatore non ha accolto

(considerando E: approvato)

Considerando F:

n. 11 dell'on. Gerontopoulos: respinto

(considerando F: approvato)

Paragrafo 1: approvato (l'on. Gerontopoulos ha chiesto una votazione distinta)

Dopo il paragrafo 1:

n. 10 dell'on. Stauffenberg, a nome della commissione giuridica: respinto con VE

Paragrafo 2:

n. 9 idem: approvato

Dopo il paragrafo 2:

n. 30 degli on. Rossetti e altri: approvato

n. 24 dell'on. Garriga: respinto con VE

Paragrafo 3: approvato

Dopo il paragrafo 3:

n. 21 della on. Van Hemeldonck: respinto

Paragrafo 4:

n. 12 dell'on. Gerontopoulos: respinto

Interviene l'on. Simmonds.

n. 33 della on. Ferrer: respinto con VE

n. 29 degli on. Rossetti e altri: approvato con VE

Ultimo trattino del paragrafo 4: approvato (con votazione distinta chiesta dall'on. Gerontopoulos)

Paragrafo 5:

n. 28 e 29 idem: approvati con successive distinte votazioni

n. 25 dell'on. Garriga: approvato con VE

n. 13, 37 e 38 dell'on. Gerontopoulos: respinti con successive distinte votazioni

Paragrafo 6:

n. 14 idem: respinto

n. 22 della on. Van Hemeldonck: approvato

Paragrafo 7:

n. 15 dell'on. Gerontopoulos: respinto

n. 36 degli on. Columbu, Garaikoetxea e Vandemeulebroucke: respinto

Venerdì 30 ottobre 1987

n. 35 idem: respinto con VE

(paragrafo 7: approvato)

Paragrafo 8:

n. 16 dell'on. Gerontopoulos: respinto

(paragrafo 8: approvato)

Paragrafo 9:

n. 17 idem: respinto

(paragrafo 9: approvato)

Paragrafo 10: approvato

(n. 8: ritirato)

Paragrafo 11:

n. 18 dell'on. Gerontopoulos: respinto

n. 2 degli on. Rubert e Colom: respinto

n. 1, 3, 4, 5 e 7 idem: il presidente propone che gli emendamenti siano votati in blocco, proposta che il Parlamento accoglie: respinti con VE

n. 6 idem: respinto

(paragrafo 11: approvato)

Paragrafo 12:

n. 34 dell'on. Columbu e altri: respinto

(paragrafo 12: approvato)

Paragrafo 13: approvato

Paragrafo 14:

n. 26 dell'on. Garriga: approvato con VE

n. 19 dell'on. Gerontopoulos: respinto

Paragrafi 15 e 16: approvati

Parti modificate del testo: approvate con VE

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Remacle e Estgen.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 9*).

12. Ordine del giorno

Vista l'ora, la relazione della on. Lemass sulla dimensione europea nella scuola (doc. A 2-148/87) è aggiornata alla prossima tornata.

13. Composizione del Parlamento

Il presidente comunica che l'on. Graefe zu Baringdorf ha trasmesso alla presidenza le sue dimissioni da deputato al Parlamento, con decorrenza 5 novembre 1987.

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, il Parlamento constata la vacanza e ne informa lo Stato membro interessato.

14. Composizione dei gruppi politici

Il presidente comunica che l'on. van der Waal ha lasciato il gruppo CTDI e ritorna a essere membro non iscritto.

15. Dichiarazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 5, del regolamento, il presidente comunica al Parlamento il numero delle firme raccolte dalle dichiarazioni iscritte nel registro da tale articolo (*vedi allegato II*).

16. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta

Il presidente ricorda che, conformemente all'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Comunic che trasmetterà sin d'ora ai destinatari, con l'accordo del Parlamento, le risoluzioni approvate nel corso della presente seduta.

17. Calendario delle prossime sedute

Il presidente ricorda che le prossime sedute si terranno dal 16 al 20 novembre 1987.

18. Interruzione della sessione

Il presidente dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

(La seduta termina alle 13.20)

Enrico VINCI
Segretario generale

Henry PLUMB
Presidente

Venerdì 30 ottobre 1987

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Procedura senza relazione

- a) proposta di regolamento COM(87) 367 def.: approvata
- b) proposta di regolamento COM(87) 398 def.: approvata
- c) proposta di regolamento COM(87) 431 def.: approvata
- d) proposta di regolamento COM(87) 414 def.: approvata
- e) proposta di regolamento COM(87) 446 def.: approvata

2. Piano di pace del Guatemala

- a) emendamento di compromesso sui docc. B2-1120 e 1123/87

RISOLUZIONE**sul piano di pace del Guatemala**

Il Parlamento europeo,

- A. ricordando la sua risoluzione del 17 settembre 1987 sulla Conferenza di Esquipulas II e sul piano di pace per l'America Centrale ⁽¹⁾,
- B. considerando l'appoggio internazionale al piano di pace di Città del Guatemala espresso con l'assegnazione del premio Nobel per la pace al Presidente del Costa Rica, Oscar Arias,
- C. considerando il dibattito in corso negli Stati Uniti tra l'Amministrazione e il Congresso sulla concessione di un nuovo aiuto di 270 milioni di dollari ai Contras,
 - 1. riconferma il suo fermo sostegno al piano di pace del Presidente Arias, che ha portato all'accordo di Città del Guatemala (Esquipulas II) e chiede che venga concesso un aiuto straordinario parallelamente all'aiuto previsto dall'accordo di cooperazione con l'America Centrale;
 - 2. chiede che vengano prese misure adeguate per garantire che i rifugiati possano ritornare sani e salvi nelle regioni di origine;
 - 3. reputa essenziale che si ponga fine a qualsiasi ingerenza esterna suscettibile di impedire la realizzazione del piano di pace;
 - 4. invita i ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica a fare quanto in loro potere, a livello internazionale, per assicurare il buon esito dell'accordo di Esquipulas II;
 - 5. conferma il proprio sostegno in campo tecnico e organizzativo alla creazione di un Parlamento centroamericano e la propria volontà di appoggiare la Commissione di Verifica e Controllo Internazionale (qualora i paesi firmatari dell'accordo lo desiderino);

⁽¹⁾ vedi Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 4

Venerdì 30 ottobre 1987

6. chiede al Consiglio di garantire che vengano almeno concessi, entro la fine del 1987, i 120.000.000 ECU promessi ai paesi dell'America Centrale;
7. ricorda al Consiglio che, come avvenuto per le riunioni di San José II e III, esso desidera essere associato come osservatore alla prossima conferenza interministeriale CE-America Centrale Gruppo di Contadora;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, al governo federale degli Stati Uniti, ai governi dei paesi firmatari dell'Accordo di Esquipulas II e al Presidente del Parlamento latinoamericano.

b) doc. B2-1122/87

RISOLUZIONE

sul piano di pace «ARIAS» del Guatemala (Esquipulas II)

Il Parlamento europeo,

- A. visto l'accordo concluso il 7 agosto 1987 tra i rappresentanti di Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala e El Salvador,
 - B. convinto che per la prima volta si può finalmente nutrire una fondata speranza che nella regione in questione venga trovata una soluzione di pace duratura,
 - C. considerando che l'accordo concluso tende a una mutua collaborazione e respinge qualsiasi ingerenza esterna,
 - D. considerando l'impegno profuso dal governo del Nicaragua per dare un buon avvio all'accordo,
 - E. convinto della validità e dell'onestà degli obiettivi del regime sandinista,
 - F. considerando i colloqui positivi tra il governo del Salvador e la resistenza,
 - G. considerando che nonostante tutti gli sforzi l'accordo in questione resta particolarmente fragile,
 - H. vista l'intenzione del Presidente Reagan di prorogare con una nuova azione per un totale di 270 milioni di dollari l'aiuto militare, giunto a scadenza il 30 settembre scorso,
 - I. considerando che la CE vuole partecipare attivamente e finanziariamente al rimpatrio di profughi in America Centrale sulla scorta della realizzazione del piano di pace da parte dei governi centroamericani,
 - J. facendo riferimento alla sua risoluzione del 17 settembre 1987 sulla conferenza di Esquipulas II e il piano di pace per l'America centrale (1),
1. è convinto che l'accordo di pace raggiunto costituisca l'unica alternativa non militare in grado di abbracciare l'intera regione, di portare a una maggiore democratizzazione e di evitare che l'America centrale si trovi in posizione di dipendenza rispetto alle due superpotenze;
 2. insiste perché nel processo di pacificazione si abbandoni qualsiasi forma di ingerenza esterna che può impedire il successo del piano di pace;

(1) vedi Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 4

Venerdì 30 ottobre 1987

3. giudica positivo il fatto che negli ultimi due mesi le parti in causa abbiano adottato tutta una serie di iniziative concrete per garantire il successo dell'accordo;
4. deplora le dichiarazioni con le quali il Presidente americano prospetta la sua intenzione di chiedere al Congresso la concessione di un aiuto extramilitare a favore dei contras per un importo di 270 milioni di dollari;
5. chiede a tutte le parti di adoperarsi perché il piano di pace abbia effettive possibilità di successo e di aderire pienamente alle iniziative concordate;
6. invita tutti i governi dei paesi non facenti parte dell'America centrale ad astenersi da qualsiasi ingerenza, in modo che i popoli del Centro America abbiano la possibilità di operare di comune accordo alla soluzione dei loro problemi;
7. offre i suoi servizi mettendo a disposizione al momento del rimpatrio accompagnatori e osservatori indipendenti, che garantiscano un ritorno volontario e pacifico ai luoghi di origine e un reinsediamento senza difficoltà;
8. chiede alla Commissione di decidersi a partecipare attivamente, intervenendo sin d'ora, all'applicazione dell'accordo di pace Esquipulas II, così da consentire in particolare una soluzione del problema dei profughi dell'America Centrale che sia rapida e conforme ai criteri precedentemente indicati;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati dell'America centrale nonché al gruppo di Contadora, al gruppo di appoggio e al governo federale degli Stati Uniti.

3. Corresponsabilità concernente il mercato lattiero-caseario

— doc. A2-157/87

RISOLUZIONE

riguardante la relazione speciale della Corte dei conti sulle misure attuate mediante contratti e destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, finanziate con il gettito del prelievo di corresponsabilità

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione speciale della Corte dei conti (1),
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e il parere della commissione per i bilanci sulla corresponsabilità nel settore lattiero-caseario (doc. 1-776/82),
 - visti la relazione della commissione per il controllo di bilancio e il parere della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione (doc. A2-157/87),
- A. considerando il Regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio del 17 maggio 1977, relativo a un prelievo uniforme di corresponsabilità a carico dei produttori di latte e a misure destinate ad ampliare i mercati interni ed esterni, alla ricerca di nuovi mercati e al miglioramento dei prodotti,
 - B. considerando che il progressivo squilibrio tra produzione e vendite sul mercato ha determinato la creazione di un regime di prelievo supplementare istituito col Regolamento (CEE) n. 857/84,

(1) G.U. n. C 127 del 26.5.1986

Venerdì 30 ottobre 1987

- C. considerando che tra il 1977 e il 1985 la Comunità europea ha riscosso più di 3,3 miliardi di ECU a titolo di prelievo di corresponsabilità, dei quali soltanto l'11% è stato destinato alle cosiddette «nuove misure», mentre il rimanente 89% è stato riservato al finanziamento di misure che dovevano essere a carico del normale bilancio,
- D. considerando che le azioni di promozione sui mercati interni ed esterni finanziate con il gettito del prelievo di corresponsabilità non hanno conseguito un miglioramento dell'equilibrio fra domanda e offerta,
- E. considerando che l'efficacia delle azioni di ricerca di mercato e di ricerca tecnica all'interno e all'esterno della Comunità non è stata sufficientemente dimostrata dalla Commissione,
- F. considerando le procedure atipiche utilizzate dalla Commissione nella gestione delle cosiddette «nuove misure»,
- G. considerando la mancanza di una base giuridica per il «Gruppo di corresponsabilità» e per i Gruppi di corresponsabilità nazionali,
- H. considerando la duplicazione di funzioni e i ritardi dovuti alla scorretta suddivisione di funzioni tra la Commissione e gli organismi di intervento,
- I. considerando l'impossibilità per il Parlamento di controllare nelle attuali condizioni l'utilizzo del gettito di questo prelievo,
1. accoglie con soddisfazione la relazione della Corte dei conti, ma osserva che essa si limita a un'analisi delle azioni eseguite tramite contratti finanziate con il gettito del prelievo di corresponsabilità, miranti ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, mentre non ha studiato tutte le azioni finanziate con il gettito del prelievo di corresponsabilità (le azioni non studiate hanno assorbito l'89% degli stanziamenti previsti in bilancio); chiede quindi alla Corte dei conti di redigere una nuova ed esauriente relazione;
 2. constata che sussistono seri dubbi sull'efficacia dell'insieme delle misure esaminate; chiede alla Commissione di comprovare meglio l'efficacia delle azioni intraprese e di tenere presente che la pubblicità specifica realizzata da un'organizzazione centrale offre una maggiore credibilità rispetto a quella realizzata da singole imprese; inoltre affinché questo tipo di azioni di promozione sia veramente efficace, è necessario che esse siano continue nel tempo e usufruiscano di un finanziamento sufficiente;
 3. ritiene che la Commissione non abbia sufficientemente dimostrato il successo delle azioni di ricerca di mercato e di ricerca tecnica all'interno e all'esterno della Comunità, così come di quelle per la promozione delle vendite, la pubblicità e l'assistenza tecnica al di fuori della Comunità, e viene da chiedersi perché, visto il ristagno delle esportazioni in tale settore; la Commissione dovrebbe spiegare per quale motivo gli studi di valutazione di queste azioni, preannunciati nella sua risposta alla relazione della Corte dei conti, non sono stati ancora posti a disposizione del Parlamento e infine chiarire perché nel corso delle due ultime campagne per queste azioni non sono stati previsti stanziamenti di bilancio;
 4. ritiene che solo una piccola parte del gettito del prelievo di corresponsabilità nel settore lattiero sia stata destinata allo scopo originariamente stabilito nel regolamento e che la massima parte del gettito sia invece servita a integrare le normali spese di bilancio per lo smaltimento delle scorte di prodotti lattiero-caseari;
 5. ritiene che il gettito del prelievo di corresponsabilità dovrebbe concentrarsi unicamente su azioni di comprovata efficacia effettivamente previste dal regolamento che istituisce questo prelievo;
 6. critica la mancata applicazione da parte della Commissione del Regolamento finanziario per quel che riguarda la presentazione e la gestione dei fondi destinati alle azioni finanziate col prelievo di corresponsabilità e soprattutto il fatto che gli impegni di spesa non siano né proposti né approvati dal controllore finanziario né figurino nella contabilità della Comunità;
 7. ritiene positivo l'impegno della Commissione — annunciato nelle sue risposte alla relazione della Corte dei conti — di migliorare l'informazione e la trasparenza, per cui alla conclusione di ogni contratto dovranno esserne indicate integralmente le implicazioni finanziarie pluriennali e alla chiusura di ogni esercizio finanziario dovrà eseguirsi un bilancio globale, riguardante la situazione dei fondi e l'importo degli impegni da liquidare, e ora si aspetta che la Commissione rispetti questo impegno e prenda le misure che di conseguenza si impongono;

Venerdì 30 ottobre 1987

8. ritiene opportuno regolamentare e delimitare le competenze del «Gruppo di corresponsabilità» e dei «Gruppi nazionali di corresponsabilità»; gli interessi dei consumatori dovrebbero essere rappresentati ad ambo i livelli per garantire la buona gestione dei fondi comunitari;
9. sostiene l'appello della Corte dei conti a riformare l'attuale procedura di aggiudicazione dei contratti nel senso di esigere pubbliche gare di appalto per la prestazione di servizi e impedire la possibile partecipazione diretta dei beneficiari potenziali al processo di aggiudicazione;
10. chiede che la Commissione fornisca informazioni e analisi sulle cause degli attuali forti divari nel tasso di utilizzazione dei contratti;
11. chiede alla Commissione un maggiore decentramento delle sue competenze a favore degli organismi di intervento onde ottenere una maggiore agilità nella gestione delle azioni attuate mediante contratti finanziate con il prelievo di corresponsabilità;
12. chiede alla Commissione più ampie informazioni sul modo in cui stabilisce ed esegue le azioni finanziate con il gettito del prelievo di corresponsabilità, che dovranno figurare nella relazione finanziaria annuale del FEAOG-Garanzia, nella comunicazione annuale al Consiglio sul programma di utilizzazione di questi fondi e come commento all'iscrizione di questi stanziamenti nel progetto preliminare di bilancio, cosa questa già annunciata dalla Commissione nelle sue risposte alla relazione della Corte dei conti;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

4. Semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali *

- proposta di decisione I COM(86) 187 def.: approvata
- proposta di decisione II COM(86) 194 def.: approvata
- proposta di decisione III COM(86) 623 def.: approvata

— doc. A2-168/87

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

che conclude la procedura di consultazione del Parlamento europeo sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relative a ...

- I. una decisione recante accettazione, a nome della Comunità, della raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale, del 22 maggio 1984, relativa all'utilizzazione dei codici per la rappresentazione degli elementi di informazione e di quattro dei suoi allegati (COM(86) 187 def.)
- II. una decisione recante accettazione, a nome della Comunità, dell'allegato E5 alla Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (COM(86) 194 def.)
- III. una decisione recante accettazione, a nome della Comunità, dell'allegato F3 alla Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (COM(86) 623 def.)

Il Parlamento europeo,

- viste le proposte della Commissione al Consiglio (COM(86) 187 def.) (COM(86) 194 def.) (COM(86) 623 def.),
- consultato dal Consiglio, a norma degli artt. 28, 113 e 235 del Trattato CEE in ordine al COM(86) 187 def., a norma degli artt. 28, 43 e 235 in ordine al COM(86) 194 def., a norma degli artt. 28, 43, 113 e 235 in ordine al COM(86) 623 def. (doc. C2-177/86),

Venerdì 30 ottobre 1987

- visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e il parere della commissione economica, monetaria e per la politica industriale (doc. A2-168/87),
 - visto il risultato delle votazioni sulle proposte della Commissione,
1. approva le proposte sopra indicate;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione come parere del Parlamento, il testo delle proposte della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la presente risoluzione legislativa.

5. Misure di embargo contro la Repubblica Sudafricana

- doc. A2-151/87

RISOLUZIONE

sull'attuazione delle misure di embargo contro la Repubblica sudafricana da parte degli Stati membri della Comunità

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione della on. Lizin sulla campagna di boicottaggio lanciata contro la «Shell» a causa dei suoi investimenti in Sudafrica (doc. B2-1128/86),
- vista la proposta di risoluzione degli onn. Heinrich e Verbeek, a nome del gruppo «Arcobaleno», sul Consiglio europeo dell'Aja e il Sudafrica (doc. B2-698/86),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Romeos e altri sulle sanzioni da infliggere al Sudafrica (doc. B2-673/86),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Ulburghs sulla situazione in Sudafrica (doc. B2-638/86),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Wurtz e altri, a nome del gruppo comunista e apparentati, sull'importazione di carbone sudafricano nella CEE (doc. B2-281/87),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Wurtz e altri sul divieto di nuovi investimenti in Sudafrica,
- vista la proposta di risoluzione della on. Crawley e altri sul divieto della pubblicità televisiva per i prodotti sudafricani (doc. B2-447/86),
- vista la proposta di risoluzione della on. Newman sull'attrezzatura fornita dagli Stati membri della CE al Sudafrica e destinata all'esercito, ai servizi di sicurezza e alla polizia (doc. B2-154/87),
- vista la proposta di risoluzione della on. van Hemeldonck sul coinvolgimento di ditte belghe in transazioni con il Sudafrica (doc. B2-267/87),
- viste le sue risoluzioni del 10 luglio 1986 ⁽¹⁾ e del 22 ottobre 1986 sulla situazione in Sudafrica e in Africa australe ⁽²⁾,
- viste le risoluzioni dell'Assemblea paritetica ACP-CEE del 25 settembre 1986 ⁽³⁾, 5 febbraio 1987 ⁽⁴⁾ e 1° ottobre 1987 sulla situazione in Sudafrica e in Africa australe,
- vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. A2-151/87),

⁽¹⁾ G.U. n. C 227 del 8.9.1986, pag. 94

⁽²⁾ G.U. n. C 297 del 24.11.1986, pag. 54 e segg.

⁽³⁾ G.U. n. C 10 del 14.1.1987, pag. 37

⁽⁴⁾ G.U. n. C 197 del 27.7.1987, pag. 30

Venerdì 30 ottobre 1987

- A. viste le decisioni prese dai Ministri degli affari esteri degli Stati membri riuniti nell'ambito della cooperazione politica nel settembre 1985 e nel settembre 1986 circa misure restrittive contro il Sudafrica e misure positive a favore delle vittime della politica di apartheid,
- B. facendo presente che tali decisioni non sono in primo luogo che espressione di una comune volontà politica degli Stati membri e che le misure annunciate, per entrare in vigore, necessitano ancora di essere trasposte in regolamenti esecutivi e in disposizioni amministrative,
- C. persuaso che tale trasposizione in atti concreti sia essenziale per la credibilità politica dell'Europa,
- D. ricordando che la Commissione ha presentato a tal fine al Consiglio adeguate proposte di disposizioni legislative comunitarie uniformi, ma che esso non ha voluto trovare un accordo in merito e che gli Stati membri hanno preferito mettere in vigore quasi tutte le misure sulla base di disposizioni legislative nazionali,
- E. considerando che la mancata adozione nella maggior parte degli Stati membri di provvedimenti nazionali vincolanti può destare l'impressione che non sia più lecito attendersi per tale via un'attuazione efficace delle decisioni di principio adottate,
- F. considerando che alla recente riunione dei capi di Stato e di governo del Commonwealth il governo britannico è stato il solo a rifiutare di applicare ulteriori sanzioni a carattere economico nei confronti del Sudafrica,
- G. considerando che alcuni Stati membri hanno deciso autonomamente misure restrittive di embargo che trascendono quelle annunciate dai ministri degli esteri, come, per esempio, la Danimarca, la quale ha decretato un embargo commerciale totale contro il Sudafrica;

Misure restrittive degli scambi in generale

- 1. apprezza che gli Stati membri abbiano manifestato, con le decisioni dei loro ministri degli esteri del settembre 1985 e del settembre 1986, la volontà politica di esercitare, con misure mirate, una pressione politica ed economica sul governo sudafricano e constata, peraltro, che tali misure non sono state sufficienti per indurre il governo sudafricano a rinunciare alla politica di apartheid;
- 2. evidenzia chiaramente che le misure restrittive e quelle positive costituiscono un tutto unico; approva in particolare, data la competenza della Comunità in materia di relazioni economiche esterne, le restrizioni commerciali e ritiene che la politica delle misure restrittive e positive nei confronti del Sudafrica debba essere costantemente verificata per garantire che la politica comunitaria tenga conto della situazione effettiva in Sudafrica;
- 3. è convinto che le misure concordate siano insufficienti a far fronte alla gravità della situazione, in quanto esse riguardano appena il 3,2% delle importazioni comunitarie complessive in provenienza dal Sudafrica, e che tale decisione sia molto al di sotto delle misure reclamate dal Parlamento nella succitata risoluzione del 10 luglio 1986;
- 4. approva il fatto che la decisione di principio circa le sanzioni da infliggere deve essere presa nell'ambito della cooperazione politica europea, ma ritiene che simili decisioni di principio debbano essere trasposte in atti legislativi della Comunità;
- 5. ritiene infatti che le misure restrittive in campo economico attuate a livello nazionale indeboliscano l'autorità della Comunità per quanto riguarda la politica del commercio estero e rischino di turbare il funzionamento del mercato comune interno;
- 6. appoggia la Commissione nella sua intenzione di mettere in vigore siffatte misure con l'ausilio degli opportuni strumenti legislativi comunitari, esortando pertanto gli Stati membri a esaminare e ad approvare in futuro analoghe proposte della Commissione in sede di Consiglio;

Venerdì 30 ottobre 1987

7. ritiene inoltre che la Commissione debba controllare da vicino l'attuazione di tutte le misure imposte dalla Comunità e dai suoi Stati membri e che ne debba tenere regolarmente informato il Parlamento;
8. invita ancora una volta la Commissione a esaminare in qual modo le decisioni già adottate in sede comunitaria nel quadro della CPE possano trovare attuazione e a presentare, se del caso, nuove proposte in tal senso;
9. sollecita il Consiglio ad assumersi le proprie responsabilità e a trarre dal modo insoddisfacente con cui le decisioni adottate nel quadro della CPE sono state poste in atto la conclusione che è la sua stessa credibilità a richiedere che vengano ora identificati idonei strumenti comunitari;
10. è convinto che le misure concordate, qualora siano pienamente attuate ed efficacemente controllate, siano senz'altro atte a esercitare una pressione sul governo sudafricano;
11. osserva tuttavia con preoccupazione che la misura in cui sono state attuate le restrizioni in campo economico varia sensibilmente da uno Stato membro all'altro;
12. diffida gli Stati membri dal mettere in gioco con il loro comportamento la credibilità della loro cooperazione in materia di politica estera, cosa che farebbe perdere importanza e rilevanza al ruolo svolto dalla Comunità europea nella politica internazionale;
13. invita pertanto gli Stati membri a recepire nelle rispettive legislazioni nazionali le misure restrittive da essi adottate in campo economico conformemente agli impegni assunti nell'ambito della CPE, così che i casi di violazione di tali disposizioni possano essere trattati in sede giudiziaria;
14. sottolinea energicamente l'importanza decisiva di controlli efficaci;
15. invita nel contempo a istituire, per meglio controllare i tentativi di elusione, un gruppo di esperti a livello comunitario, composto da rappresentanti delle amministrazioni competenti degli Stati membri, che dovrebbe assicurare in particolare un'azione giudiziale al di là dei confini contro le ditte che violino le misure di embargo;
16. disapprova che le misure di embargo riguardino soltanto la Repubblica sudafricana e non anche la Namibia, da questa illegalmente governata, in quanto in tal modo non solo viene agevolata l'elusione delle sanzioni ma sono anche violate decisioni ONU;
17. invita quindi la Commissione e i governi degli Stati membri a garantire che il territorio della Namibia, che si trova sotto il mandato dell'ONU, non venga utilizzato per aggirare le misure restrittive in campo economico decretate contro il Sudafrica;

Singole misure restrittive degli scambi

Embargo sulle armi deciso dall'ONU, prodotti paramilitari e sensibili

18. richiama l'attenzione sulla necessità, per il Sudafrica, di disporre di moderni mezzi aerei per il salvataggio in mare, per poter offrire un elementare aiuto umanitario agli equipaggi delle navi mercantili di tutti i paesi che si trovano in difficoltà nelle acque pericolose al largo del Sudafrica;
19. si compiace del sostegno dato dai Ministri degli affari esteri all'embargo sulle armi deciso dall'ONU;
20. interpreta la conferma dell'embargo sulle armi deciso dall'ONU come una tacita ammissione del fatto che non è stato in precedenza rispettato in modo abbastanza rigoroso negli Stati membri, cosa segnalata anche dalle transazioni di armi, continuamente messe in luce dalla stampa, effettuate con il Sudafrica da ditte residenti negli Stati membri della Comunità,

Venerdì 30 ottobre 1987

21. invita gli Stati membri a controllare scrupolosamente che le società esportatrici di armi rispettino effettivamente la clausola della destinazione finale affinché questa non sia fittizia a favore poi del Sudafrica;
22. invita gli Stati membri a revocare la licenza di importazione/esportazione alle imprese che operano esportazioni di armi verso il Sudafrica anche per via indiretta;
23. raccomanda, in sede di definizione delle merci che dovrebbero rientrare nell'embargo di armi e prodotti paramilitari e sensibili, di ricorrere agli elenchi del COCOM impiegati per le esportazioni di merci del genere nei paesi del blocco orientale;
24. invita i governi degli Stati membri a rifiutare in futuro di rilasciare licenze di esportazione verso il Sudafrica per qualsiasi prodotto destinato a essere utilizzato dall'esercito o dalla polizia;

Divieto di esportazione per il petrolio

25. constata che il divieto si riferisce soltanto alle esportazioni di petrolio prodotto nella Comunità o che in essa si trova in libera circolazione, e che quindi ne restano esclusi i prodotti petroliferi e il commercio di transito;
26. constata che in qualche Stato membro non è stato ancora emanato nessun tipo di disposizione legislativa per la messa in vigore dell'embargo sul petrolio, mentre in Belgio, in Danimarca, in Francia e in Italia esistono divieti più severi;
27. constata che il Sudafrica, che non dispone di giacimenti di greggio degni di nota, dipende fortemente dalle importazioni di petrolio e le ottiene, per via delle misure sanzionatorie, solo a prezzi sensibilmente più elevati che sul mercato mondiale;
28. invita la Comunità e gli Stati membri ad adottare misure per evitare che l'embargo sul petrolio venga aggirato dalle imprese petrolifere con base nella Comunità;

Divieto di cooperazione nucleare

29. prende atto della dichiarazione degli Stati membri di aver posto fine a qualsiasi cooperazione in materia nucleare con il Sudafrica;
30. chiede alla Commissione, nell'ambito del Trattato CEEA, di verificare e controllare l'esistenza in questo settore di relazioni fra gli Stati membri e il Sudafrica;
31. dubita che il Sudafrica sia già in grado di gestire e sviluppare senza alcun sostegno esterno i suoi impianti nucleari, creati anche con l'aiuto di alcuni Stati membri;
32. invita gli Stati membri a rispettare il Decreto n. 1 del Consiglio per la Namibia dell'ONU e a rinunciare gradualmente alle loro importazioni di minerale uranifero della Namibia;

Divieto di importazione di ferro e prodotti siderurgici

33. constata con soddisfazione che il divieto delle importazioni di ferro e di prodotti siderurgici a norma del Trattato CECA è stato uniformemente disciplinato e messo in vigore;
34. invita la Commissione e gli Stati membri a vigilare nel modo più accurato affinché tali disposizioni non siano eluse dal Sudafrica tramite deviazioni degli scambi;
35. constata che, dall'entrata in vigore delle misure, le importazioni di ferro e di acciaio dal Sudafrica nella CE si sono sensibilmente ridotte;
36. constata che il Sudafrica rimane il secondo fornitore di carbone della Comunità e chiede che questa decida infine l'embargo totale sulle importazioni di carbone sudafricano, chiesto dal Parlamento europeo nell'ottobre 1986 e richiesto anche dalla federazione nazionale sudafricana dei minatori e dal Consiglio ecumenico delle Chiese;

Venerdì 30 ottobre 1987

37. invita la Commissione a realizzare uno studio per individuare i paesi terzi suscettibili di esportare i prodotti, finora forniti dall'economia sudafricana, formanti oggetto delle sanzioni decise dagli Stati della Comunità;

Divieto di importazione di monete d'oro

38. si compiace che, attraverso un regolamento CEE, sia stata data applicazione uniforme in tutti gli Stati membri al divieto di importazione di monete d'oro e che le importazioni di Kruggerand dal Sudafrica nella CEE siano praticamente cessate;

39. ritiene che tale divieto debba essere gradualmente esteso alle importazioni di oro in lingotti dal Sudafrica, che per il momento non sono interessate dal divieto;

Divieto di nuovi investimenti

40. denuncia il fatto che finora non tutti gli Stati membri hanno messo in vigore vincolante il divieto di nuovi investimenti e che qualche Stato membro intende limitarsi a raccomandazioni in questo senso al mondo economico nonostante talune note imprese comunitarie dichiarino esplicitamente di non prevedere alcun mutamento nei loro investimenti in Sudafrica;

41. ritiene pertanto che queste nuove misure debbano essere sostituite da una direttiva comunitaria che garantisca l'osservanza da parte delle imprese basate nella Comunità mediante disposizioni giuridiche nazionali uniformi;

42. ritiene che, parallelamente al blocco temporaneo dei nuovi investimenti di provenienza comunitaria, la Comunità e i suoi Stati membri debbano adoperarsi per promuovere gli investimenti della Comunità nei cosiddetti «Stati di Prima Linea» e invita la Commissione a esaminare possibili proposte in tal senso;

43. ritiene opportuno, per i provvedimenti da adottare, un coordinamento tra l'azione della Comunità e dei suoi Stati membri da un lato, e quella del Giappone e gli Stati Uniti, dall'altro, senza per questo rinviare l'attuazione delle autonome misure già concordate;

Conclusioni

44. invita urgentemente tutti gli Stati membri ad attenersi agli accordi conclusi nell'ambito della cooperazione politica europea e, qualora non l'abbiano ancora fatto, a tradurre le sanzioni economiche in disposizioni giuridicamente vincolanti, ad attuarle scrupolosamente, a controllarne attentamente il rispetto, a indagare in caso di sospetta violazione e, ove necessario, a comminare pene severe;

45. invita la Commissione, il Consiglio e i Ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica a procedere, in base alle rispettive competenze, alla preparazione di ulteriori misure che possano essere adottate come strumenti giuridici comunitari e che corrispondano almeno alle disposizioni adottate dagli Stati Uniti;

*
* * *

46. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai Ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea e ai governi degli Stati membri.

Venerdì 30 ottobre 1987

6. Settima conferenza dell'UNCTAD

— doc. A2-179/87

RISOLUZIONE**sulla Settima sessione della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) — Ginevra dal 9 luglio al 3 agosto 1987***Il Parlamento europeo,*

- vista la sua risoluzione del 19 giugno 1987 ⁽¹⁾,
- vista la sua decisione di inviare una delegazione alla Settima sessione dell'UNCTAD nelle fasi finali della Conferenza,
- vista la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A2-179/87);

1. ritiene che durante la Conferenza la Comunità europea abbia svolto un ruolo positivo e costruttivo, in esecuzione del mandato approvato il 22 giugno 1987 dal Consiglio, tenendo conto delle opinioni espresse dal Parlamento europeo sia nella discussione del febbraio 1987 sulle relazioni Nord-Sud che nella succitata risoluzione del 19 giugno 1987;

2. si compiace che l'Atto finale della Settima UNCTAD corrisponda ampiamente agli obiettivi della Comunità europea e dei paesi in via di sviluppo; ritiene nondimeno che il contenuto dell'Atto finale debba essere rapidamente applicato dai governi impegnati nella Conferenza e dalla Comunità europea e chiede, in tale contesto, che la Commissione informi regolarmente il Parlamento in merito all'applicazione delle misure proposte;

3. prende atto dell'accordo raggiunto in merito alla valutazione delle responsabilità e ai futuri orientamenti, che ritiene particolarmente utili visti gli attuali negoziati GATT; si rende conto tuttavia che l'«Uruguay Round» è destinato a durare a lungo e che molte questioni rimangono irrisolte, compresa quella degli scambi internazionali di servizi;

4. si compiace del consenso raggiunto in merito all'esigenza di avviare appropriate politiche di adeguamento sia nei paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo; sottolinea tuttavia che, avendo i paesi industrializzati un livello di responsabilità proporzionalmente più elevato nei confronti dell'economia globale, ciò dovrebbe riflettersi nelle priorità accordate alle loro politiche di adeguamento per quanto riguarda, per esempio, il deficit di bilancio, le tendenze protezionistiche e la politica agricola degli Stati Uniti; ritiene nondimeno che anche ai paesi in via di sviluppo incomba una responsabilità in ordine al successo delle politiche proposte alla Conferenza;

5. prende atto con soddisfazione che è stata ammessa l'esistenza di un legame tra il livello dell'indebitamento e quello dei proventi da esportazione e tra il problema del debito e fattori esterni quali la caduta dei prezzi dei prodotti di base e il protezionismo;

6. si compiace che sia stato confermato il sistema delle preferenze generalizzate e che non vi siano discussioni sui concetti delle cosiddette «differenziazione e gradualità»; ritiene pertanto che la sospensione e la riduzione delle misure protezionistiche nei confronti dei paesi in via di sviluppo siano tuttora gli obiettivi finali del mondo industrializzato;

7. prende atto con preoccupazione che non sono state avviate nuove iniziative per quanto concerne i paesi meno sviluppati e che il Programma sostanziale d'azione è stato semplicemente confermato; sollecita la Comunità europea a prendere nuove iniziative a favore dei paesi meno sviluppati, in particolare per quanto riguarda il problema dell'indebitamento;

(¹) G.U. n. C 190 del 20.7.1987, pag. 150

Venerdì 30 ottobre 1987

8. si compiace dei progressi compiuti nel settore dei prodotti di base e insiste sull'urgente necessità di includere nel bilancio comunitario per il 1988 — alla voce 9701 — gli stanziamenti necessari per l'attivazione del Fondo comune UNCTAD, visto che le necessarie ratifiche sono state o stanno per essere formalmente firmate, e rileva in particolare l'esigenza di prendere rapidamente decisioni operative in relazione al «secondo sportello» del Fondo comune;
9. incarica il suo Presidente di prendere contatto con il Presidente del Consiglio e il Presidente della Commissione al fine di stabilire linee di condotta comuni per la partecipazione di membri del Parlamento europeo a future delegazioni presso l'UNCTAD od organismi simili delle Nazioni Unite, allo scopo di dare loro uno status che non sia meno importante di quello spesso riconosciuto ai membri dei parlamenti nazionali di Stati membri della Comunità facenti parte di tali delegazioni;
10. esprime soddisfazione per il fatto che l'esito positivo dei negoziati conferma i meriti dell'UNCTAD come istituzione ed esorta gli Stati membri e la Comunità europea a contribuire efficacemente al continuo potenziamento del ruolo dell'UNCTAD;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi degli Stati membri e al Segretario generale dell'UNCTAD.

7. Programma integrato a favore della regione SAAR-LOR-LUX

— doc. B2-1158/87

RISOLUZIONE

su una rapida attuazione di un programma transfrontaliero d'azione per la regione mineraria di frontiera Saar-Lorena-Lussemburgo

Il Parlamento europeo,

- A. considerando la sua risoluzione del 13 giugno 1986 ⁽¹⁾, approvata a grande maggioranza, con cui è stata richiesta l'attuazione di un programma integrato per la regione mineraria di frontiera Saar-Lor-Lux,
 - B. considerando che la realizzazione di questo programma integrato è di estrema urgenza di fronte alla situazione economica tuttora critica e al persistente alto tasso di disoccupazione di questa zona, colpita dall'aggravata crisi della siderurgia e dai gravi problemi del settore minerario locale,
 - C. considerando che la Comunità europea è disposta a fornire un valido contributo alla realizzazione di questo programma,
 - D. visti i dati forniti al Parlamento europeo dal rappresentante della Commissione,
1. chiede alla Commissione di assumersi l'iniziativa e il coordinamento di detto programma al fine di pervenire a
 - a) un'azione comune della Comunità europea e dei tre Stati membri interessati nella ripresa economica della regione mineraria di frontiera Saar-Lorena-Lussemburgo;
 - b) un'urgente realizzazione di questo programma integrato transfrontaliero;
 - c) un miglioramento della cooperazione fra la Saar, la Lorena e il Granducato di Lussemburgo per organizzare un conferenza tripartita, come proposto dal Parlamento;o di informare il Parlamento sull'ulteriore andamento delle iniziative intraprese;
 2. si aspetta che la Commissione, nel quadro del programma di ristrutturazione per la siderurgia comunitaria da essa proposto, nonché del programma sociale, tenga conto dei problemi specifici di questo settore nell'area Saar-Lor-Lux e delle perdite già subite sotto il profilo occupazionale;

⁽¹⁾ G.U. n. C 176 del 14.7.1986, pag. 168

Venerdì 30 ottobre 1987

3. chiede alla Commissione di accordare a tal fine precedenza assoluta alla realizzazione degli imminenti progetti nel settore dei trasporti e di adoprarsi per la realizzazione del collegamento ferroviario ad alta velocità Parigi-Mannheim, con la creazione di un raccordo nel centro della regione Saar-Lor-Lux e con la contemporanea realizzazione del progetto di Polo europeo di sviluppo per garantire un collegamento ottimale del traffico interregionale alla rete ad alta velocità;
4. chiede alla Commissione di presentare proposte che consentano di realizzare questo programma integrato anche con risorse del Fondo regionale e sociale e degli altri strumenti finanziari;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi competenti.

8. Forniture di derrate alimentari agli indigenti *

— proposta di regolamento COM(87) 515 def.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce le norme generali per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità

Preambolo immutato

primo e secondo considerando immutati

considerando che gli enti di beneficenza hanno avanzato serie riserve in relazione ai criteri di eleggibilità, ai costi di distribuzione a carico degli enti stessi e alla necessità di essere debitamente consultati prima dell'approvazione di ogni nuovo provvedimento;

considerando che gli enti di beneficenza devono essere associati all'elaborazione delle necessarie disposizioni di attuazione e che il Parlamento dovrebbe essere consultato in proposito;

considerando che tali misure possono e devono essere di carattere solo temporaneo; che occorre, a più lungo termine, perseguire l'obiettivo di un reddito adeguato per tutti i cittadini della Comunità onde soddisfare il necessario fabbisogno di generi alimentari; che, qualora alla scadenza del presente provvedimento dovessero rendersi necessarie ulteriori misure, queste dovranno essere varate nel quadro della politica sociale della Comunità;

considerando che la Comunità possiede, con le sue scorte di intervento di vari prodotti agricoli, i mezzi potenziali per contribuire in modo determinante al benessere dei propri cittadini più bisognosi; *che è nell'interesse della Comunità e consono con gli obiettivi della politica agraria comune sfruttare tale potenziale in modo continuato, introducendo adeguate misure;* che l'esperienza acquisita nella realizzazione delle misure applicate per vari mesi del 1987 *dovrebbe* contribuire all'elaborazione di un'eventuale azione successiva dello stesso genere; che è opportuno riunire in un testo unico il fondamento giuridico per l'attuazione di tali misure;

considerando che la Comunità possiede, con le sue scorte di intervento di vari prodotti agricoli, i mezzi potenziali per contribuire in modo determinante al benessere dei propri cittadini più bisognosi; **che l'obiettivo prioritario della Comunità deve rimanere l'eliminazione delle eccedenze agricole, sino alla normalizzazione delle scorte;** che l'esperienza acquisita nella realizzazione delle misure applicate per vari mesi del 1987 **deve** contribuire all'elaborazione di un'eventuale azione successiva dello stesso genere; che è opportuno riunire in un testo unico il fondamento giuridico per l'attuazione di tali misure;

Venerdì 30 ottobre 1987

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE*Articolo 1*

Sono prese disposizioni per fornire le derrate alimentari in giacenza all'intervento agli organismi incaricati di distribuirle alle persone più indigenti nella Comunità. Tali persone riceveranno le derrate alimentari gratuitamente o a un prezzo che non potrà essere superiore ad un importo che copra le spese sostenute dagli organismi incaricati di realizzare l'azione. La distribuzione avverrà in base a un piano annuale, elaborato dalla Commissione.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO*Articolo 1*

Sono prese, **per un periodo limitato**, disposizioni per fornire le derrate alimentari in giacenza all'intervento agli organismi incaricati di distribuirle alle persone più indigenti nella Comunità. Tali persone ricevono le derrate alimentari gratuitamente o a un prezzo che non può essere superiore ad un importo che copra le spese sostenute dagli organismi incaricati di realizzare l'azione. La distribuzione avviene in base a un piano annuale, elaborato dalla Commissione. **Trascorso tale periodo e prima di un'eventuale proroga del presente regolamento, viene tracciato un bilancio globale dell'operazione.**

Articoli 2, 3 e 4 immutati

Articolo 5

Conformemente alla procedura di cui all'articolo ... del regolamento (CEE) n. ..., la Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente regolamento.

Il Presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Conformemente alla procedura di cui all'articolo ... del regolamento (CEE) n. ..., la Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente regolamento **solo previa ulteriore consultazione del Parlamento.**

Il Presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è applicabile sino al 31 dicembre 1989, con possibilità di proroga di un anno a partire da tale data.

resto dell'articolo immutato

— doc. A2-187/87

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

che conclude la procedura di consultazione del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che stabilisce le norme generali per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(87) 515 def.),
- consultato dal Consiglio a norma dell'art. 43 del Trattato CEE (doc. C2-187/87),
- approvata la base giuridica proposta,
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione (doc. A2-187/87),
- visto l'esito delle votazioni sulla proposta della Commissione,

1. approva la proposta della Commissione con le modifiche da esso apportate;

Venerdì 30 ottobre 1987

2. chiede alla Commissione di modificare la sua proposta ai sensi dell'art. 149, par. 3 del trattato CEE, facendo propri gli emendamenti approvati e di informarlo di qualsiasi modificazione che venisse ulteriormente apportata a tale proposta;
3. chiede al Consiglio di informarlo qualora si discostasse dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intendesse apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere al Consiglio e alla Commissione, quali parere del Parlamento, il testo della proposta della Commissione nella versione approvata dal Parlamento e la presente risoluzione legislativa.

9. Lingue e culture delle minoranze etniche e regionali

— doc. A2-150/87

RISOLUZIONE

sulle lingue e le culture delle minoranze etniche e regionali nella Comunità europea

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione dell'on. Columbu e altri sui diritti della minoranza linguistica nella Catalogna del Nord (doc. 2-1259/85),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Kuijpers e Vandemeulebroucke sulla protezione e promozione delle lingue e culture regionali nella Comunità (doc. B2-76/85),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Rossetti e altri sul riconoscimento dei diritti delle minoranze e la valorizzazione delle loro culture (doc. B2-321/85),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Vandemeulebroucke e Kuijpers sulla mancata attuazione da parte della Commissione della risoluzione del Parlamento europeo su una Carta comunitaria delle lingue e culture regionali e una Carta dei diritti delle minoranze etniche (doc. B2-1514/85),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Kuijpers e Vandemeulebroucke sul riconoscimento delle radio libere (doc. B2-1532/85),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Vandemeulebroucke e altri su un servizio televisivo frisone per la Frisia (doc. B2-31/86),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Kuijpers e Vandemeulebroucke sulle intenzioni del Ministro olandese per il benessere, la sanità e gli affari culturali di sopprimere la sovvenzione in favore dell'«Algemeen Nederlands Verbond» e sulle relative conseguenze controproducenti per quanto attiene alla cooperazione culturale transfrontaliera (doc. B2-890/86),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Columbu e altri sulla creazione di istituti di studi linguistici per le lingue meno diffuse (doc. B2-1015/86),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Rubert e Ventos sugli ostacoli frapposti al catalano nell'ambiente universitario e televisivo (doc. B2-1323/86),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Mizzau e altri sul sostegno agli istituti o associazioni di studi linguistici per le lingue meno diffuse (doc. B2-1346/86),
- vista la proposta di risoluzione dell'on. Kuijpers e altri sull'integrazione delle scuole bilingui basco-francesi gestite dalla Federazione SEASKA (doc. B2-149/87),

Venerdì 30 ottobre 1987

- vista la proposta di risoluzione dell'on. Colom I Naval sul potenziamento delle lingue minoritarie nella CEE (doc. B2-291/87),
 - visti la relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport e il parere della commissione giuridica per i diritti dei cittadini (doc. B2-291/87),
- A. vista la sua risoluzione del 16 ottobre 1981 su una Carta comunitaria delle lingue regionali e una Carta di diritti delle minoranze etniche ⁽¹⁾ nonché la sua risoluzione dell'11 febbraio 1983 sui provvedimenti da adottare a favore delle lingue e delle culture delle minoranze ⁽²⁾,
- B. richiamandosi ai principi sui diritti delle minoranze formulati e sanciti dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa,
- C. deplorando il fatto che la Commissione non ha finora presentato alcuna proposta volta all'esecuzione delle suddette risoluzioni in cui il problema delle minoranze etniche, linguistiche e culturali nella Comunità viene preso in esame in maniera globale,
- D. considerando che ancora parecchi ostacoli si frappongono al riconoscimento della loro specificità culturale e sociale e che l'atteggiamento nei confronti di tali minoranze e dei loro problemi è tuttora spesso contrassegnato da ignoranza e incomprensione, nonché, in taluni casi, da discriminazione,
- E. ricordando la dichiarazione conclusiva della Conferenza delle regioni della Comunità europea e la sua risoluzione del 13 aprile 1984 sul ruolo delle regioni nella costruzione di un'Europa democratica e sui risultati della conferenza delle regioni ⁽³⁾, in cui si osserva che un consolidamento dell'autonomia delle Comunità e la realizzazione di una Comunità europea politicamente più unita costituiscono due aspetti complementari e convergenti di un'evoluzione politica essenziale se la Comunità intende essere efficacemente all'altezza dei suoi compiti futuri,
- F. considerando che la situazione economica regionale condiziona le possibilità di espressione e di sviluppo della cultura locale di modo che è necessario mettere a punto gli specifici provvedimenti nel quadro di una politica regionale comunitaria equilibrata, che prenda avvio dalla base regionale e freni l'esodo dalla periferia verso il centro,
1. richiede un'applicazione integrale dei principi e delle misure contenute nelle succitate risoluzioni del 16 ottobre 1981 e dell'11 febbraio 1983;
 2. ricorda la necessità che gli Stati membri riconoscano le loro minoranze linguistiche nei rispettivi ordinamenti giuridici creando così la premessa per il mantenimento e lo sviluppo delle culture e lingue regionali e minoritarie;
 3. sollecita gli Stati membri che abbiano già previsto nella loro Costituzione principi generali di tutela delle minoranze a provvedere tempestivamente, con norme organiche, all'attuazione concreta di tali principi;
 4. appoggia gli sforzi del Consiglio d'Europa volti all'elaborazione della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie;
 5. raccomanda agli Stati membri, in ordine all'istruzione:
 - di organizzare ufficialmente l'istruzione nelle lingue regionali e minoritarie, equiparata con l'insegnamento nelle lingue nazionali, dalla formazione prescolare all'università e alla formazione permanente, nelle zone linguistiche interessate,
 - di riconoscere ufficialmente i corsi, le classi e le scuole che sono istituiti da associazioni abilitate all'insegnamento in base all'ordinamento vigente nello Stato e che utilizzano generalmente per l'insegnamento una lingua regionale o minoritaria,

(1) G.U. n. C 287 del 9.11.1981

(2) G.U. n. C 68 del 14.3.1983

(3) G.U. n. C 127 del 14.5.1984, pag. 240

Venerdì 30 ottobre 1987

- di dedicare particolare attenzione alla formazione di personale insegnante nelle lingue regionali o minoritarie e di mettere a disposizione i necessari strumenti pedagogici per la realizzazione dei suddetti provvedimenti,
 - di incentivare l'informazione sulle possibilità di istruzione nelle lingue regionali minoritarie,
 - di provvedere all'equipollenza di diplomi, certificati, altri titoli e competenze professionali, al fine di facilitare ai membri di gruppi regionali o minoritari di uno Stato membro l'accesso al mercato del lavoro in comunità di altri Stati membri culturalmente apparentate;
6. raccomanda agli Stati membri, in ordine ai rapporti amministrativi e giuridici:
- di garantire direttamente a norma di legge l'impiego delle lingue regionali e minoritarie, in primo luogo negli enti locali delle realtà in cui una minoranza sia presente,
 - di rivedere le norme di legge nazionali e le pratiche discriminanti nei confronti delle lingue delle minoranze, come richiesto dalla risoluzione del parlamento dell'11 giugno 1986 sulla recrudescenza del fascismo e del razzismo in Europa ⁽¹⁾,
 - di esigere l'uso delle lingue nazionali, regionali e minoritarie anche nei servizi decentralizzati dell'autorità centrale nelle aree interessate,
 - di riconoscere ufficialmente i patronimici e i toponimi esistenti nelle lingue regionali o minoritarie,
 - di consentire che nelle liste elettorali figurino nomi di località e altre indicazioni nelle lingue regionali o minoritarie;
7. chiede agli Stati membri, in ordine ai mezzi di comunicazione di massa:
- di consentire l'accesso alle stazioni locali, regionali e centrali pubbliche e commerciali, in modo tale che sia garantita la continuità e l'efficacia delle trasmissioni nelle lingue regionali e minoritarie,
 - di provvedere affinché i gruppi minoritari ricevano per i loro programmi sostegni organizzativi e finanziari analoghi a quelli ottenuti dalla maggioranza,
 - di sostenere la formazione del personale operante nei mezzi di comunicazione di massa e dei giornalisti necessari per la realizzazione dei provvedimenti di cui sopra,
 - di porre al servizio delle lingue regionali e minoritarie le nuove conquiste nel settore delle tecnologie della comunicazione,
 - di tener conto dei costi supplementari inerenti all'adeguamento a caratteri particolari, come per esempio, il cirillico, l'ebraico, il greco, ecc.;
8. raccomanda agli Stati membri, in ordine all'infrastruttura culturale,
- di garantire la partecipazione diretta dei rappresentanti di gruppi che utilizzano lingue regionali o minoritarie alla gestione della cultura e alle attività collaterali,
 - di creare fondazioni o istituti per lo studio delle lingue regionali minoritarie in grado, tra l'altro, di elaborare gli strumenti didattici necessari alla loro introduzione nella scuola nonché di redigere un «inventario generale» delle lingue regionali o minoritarie interessate,
 - di sviluppare tecniche di doppiaggio e sottotitolazione per favorire le produzioni audiovisive nelle lingue regionali minoritarie,
 - di provvedere il necessario sostegno materiale e finanziario per la realizzazione delle misure di cui sopra;
9. raccomanda agli Stati membri, in ordine alla realtà socioeconomica,
- di prevedere l'impiego delle lingue regionali minoritarie nelle imprese pubbliche (poste, ecc.),

(¹) G.U. n. C 36 del 17.2.1986, pag. 142

Venerdì 30 ottobre 1987

- di riconoscere l'impiego delle lingue regionali e minoritarie nei sistemi di pagamento (assegni postali e attività bancarie),
 - di provvedere all'informazione del consumatore e all'etichettatura dei prodotti nelle lingue regionali e minoritarie,
 - di provvedere all'impiego delle lingue regionali nelle iscrizioni dei cartelli stradali, nelle indicazioni del traffico e nelle denominazioni delle strade;
10. raccomanda agli Stati membri, nel contesto delle lingue regionali e minoritarie utilizzate in più Stati membri, e in particolare nelle zone di confine:
- di provvedere a meccanismi appropriati di cooperazione transfrontaliera nell'ambito della politica culturale e linguistica,
 - di incentivare la cooperazione transfrontaliera conformemente all'accordo-quadro europeo sulla cooperazione transfrontaliera tra le autorità locali;
11. chiede agli Stati membri di incoraggiare e sostenere l'Ufficio europeo per le lingue minoritarie e i suoi comitati nazionali in ciascuno degli Stati membri;
12. invita la Commissione:
- a contribuire, nel quadro delle sue competenze, alla realizzazione dei provvedimenti di cui ai paragrafi 5-10,
 - a tener conto delle lingue e delle culture delle minoranze regionali ed etniche della Comunità all'atto dell'elaborazione delle diverse politiche comunitarie e, in particolare, di azioni comunitarie nel settore della politica, della cultura e dell'istruzione,
 - ad accordare all'Ufficio europeo per le lingue minoritarie uno status consultivo ufficiale,
 - a provvedere alla creazione di un sistema di borse di studio per consentire viaggi-studio, onde incentivare la reciproca conoscenza delle minoranze,
 - a riservare il necessario tempo di trasmissione alle culture minoritarie nel quadro della televisione europea,
 - a prestare l'attenzione necessaria all'informazione sulle minoranze linguistiche nelle pubblicazioni informative della Comunità;
13. chiede al Consiglio e alla Commissione di continuare ad accordare il suo sostegno e il suo incoraggiamento all'Ufficio europeo per le lingue minoritarie
- garantendo adeguate risorse di bilancio e il ripristino di una linea distinta di bilancio,
 - proponendo l'erogazione dei finanziamenti necessari alla realizzazione dei provvedimenti di cui sopra,
 - stanziando fondi del FESR e del F.S.E. a favore di programmi e progetti destinati alle culture regionali e popolari,
 - riferendo annualmente al Parlamento sulla situazione delle lingue regionali e minoritarie nella Comunità nonché sui provvedimenti adottati alla luce di quanto sopra esposto dagli Stati membri della Comunità;
14. intende garantire adeguati mezzi di bilancio per un'azione in favore delle lingue minoritarie pari ad almeno 1.000.000 ECU, per il bilancio del 1988;
15. specifica chiaramente che le disposizioni della presente risoluzione non devono essere interpretate o applicate in modo da pregiudicare l'integrità territoriale e l'ordine pubblico degli Stati membri;
16. incarica la sua commissione competente di elaborare singole relazioni sulle lingue e le culture delle popolazioni non sedentarie e dei cittadini comunitari che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine nonché sulle minoranze d'oltremare e sottolinea che ciascuno di questi gruppi condivide molti degli svantaggi di coloro che parlano una lingua minoritaria, ma i cui problemi specifici meritano ex officio un trattamento particolareggiato;

Venerdì 30 ottobre 1987

17. decide che l'intergruppo sulle lingue minoritarie ottenga a pieno diritto lo statuto di intergruppo ufficiale del Parlamento;
 18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alle autorità nazionali e regionali degli Stati membri nonché all'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa e alla Conferenza permanente delle amministrazioni locali e regionali d'Europa.
-

Venerdì 30 ottobre 1987

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 30 ottobre 1987

ABENS, ABOIM INGLEZ, ADAM, VAN AERSSSEN, AIGNER, ALAVANOS, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDRÉ, ANDREWS, ANTONY, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARNDT, AVGERINOS, BAILLOT, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARROS MOURA, BARZANTI, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BENHAMOU, BEUMER, BEYER DE RYKE, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOCKLET, BOMBARD, BOSERUP, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CAMPINOS, CANO PINTO, CASSIDY, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHRISTENSEN, CHRISTODOULOÛ, CICCIOMESSERE, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, CONDESSO, COSTE-FLORET, CROUX, CRYER, DALSASS, DALY, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DEPREZ, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DESSYLLAS, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DUETOFT, EBEL, EPHREMIDIS, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FERRER CASALS, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLANAGAN, FOCKE, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GAUCHER, GAUTHIER, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GLINNE, GOMES, GUAFFE ZU BARINGDORF, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HAPPART, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HUGHES, HUTTON, IVERSEN, JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, JOSPIN, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAFUENTE LÓPEZ, LAGAKOS, LALOR, LANGES, LARIVE, VAN DER LEK, LEMASS, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LE ROUX, LIZIN, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LUSTER, MADEIRA, MAHER, MALAUD, MALLET, MARINARO, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIZZAU, MONTERO ZABALA, MOTCHANE, MÜHLEN, MÜNCH, MUNTINGH, MUSSO, NEUGEBAUER, NIELSEN J. B., NIELSEN T., NORDMANN, O'DONNELL, O'HAGAN, O'MALLEY, PAJETTA, PALMIERI, PANNELLA, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PARTRAT, PATTERSON, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA M., PÉREZ ROYO, PETERS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PINTO, PIQUET, PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, PONS GRAU, PORDEA, POULSEN, PRAG, PRANCHÈRE, PRICE, PROUT, PUERTA GUITÉRREZ, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SELVA, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SPÁTH, SQUARCIALUPI, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAYLOR, TELKÄMPER, TOKSVIG, TOPMANN, TORRES MARINHO, TRIVELLI, TRUPIA, ULBURGH, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VANNECK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VERGÉS, VIEHOFF, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEDEKIND, WELSH, VON WOGAU, WOLTJER, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

Venerdì 30 ottobre 1987

ALLEGATO I

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

Risoluzione comune sul Guatemala

(+)

ABENS, ABOIM INGLEZ, ADAM, VAN AERSSSEN, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, D'ANCONA, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BAILLOT, BALFE, BARRETT, BARROS MOURA, BARZANTI, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEUMER, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOMBARD, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CAAMAÑO BERNAL, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CASSIDY, CERVETTI, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COLUMBU, COSTE-FLORET, CROUX, DALSASS, DALY, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DUETOFT, EBEL, EYRAUD, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FITZGERALD, FOCKE, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., GAMA, GASOLIBA I BÖHM, GATTI, GAZIS, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HAPPART, HINDLEY, HOFF, HUTTON, IVERSEN, JEPSEN, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAGAKOS, LALOR, LE ROUX, VAN DER LEK, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARINARO, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN S., MCCARTIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MOTCHANE, MÜHLEN, MÜNCH, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NIELSEN T., O'HAGAN, PAPOUTSIS, PATTERSON, PETERS, PFLIMLIN, PINTASILGO, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, PUERTA GUITÉRREZ, RABBETHGE, RAFTERY, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SQUARCIALUPI, STAVROU, STEVENSON, STEWART, TOKSVIG, TOPMANN, TRUPIA, ULBURGHES, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERGEER, VETTER, VIEHOFF, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WEDEKIND, WELSH, VON WOGAU, WOLTJER, ZARGES.

(O)

PORDEA.

Risoluzione di cui al doc. A 2-157/87

(+)

ADAM, VAN AERSSSEN, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMBERG, D'ANCONA, ANTONY, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARZANTI, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEUMER, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOCKLET, BOMBARD, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CANO PINTO, CASSIDY, CERVETTI, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CLINTON, CODERCH PLANAS,

Venerdì 30 ottobre 1987

COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, COSTE-FLORET, DALSASS, DALY, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DIMITRIADIS, DUETOFT, EBEL, ESTGEN, EYRAUD, FELLERMAIER, FIGUEIREDO LOPES, FITZGERALD, FOCKE, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GAMA, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GAUCHER, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HAPPART, HINDLEY, HOFF, HUTTON, IVERSEN, JEPSEN, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LAGAKOS, LALOR, VAN DER LEK, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIZIN, LLORCA VILAPLANA, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALAUD, MALLET, MARINARO, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN S., MCCARTIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MÜHLEN, MÜNCH, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NIELSEN T., O'HAGAN, O'MALLEY, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PATTERSON, PENDERS, PETERS, PFLIMLIN, PINTASILGO, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, PUERTA GUITÉRREZ, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAVROU, STEVENSON, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, TELKÄMPER, TOKSVIG, TOPMANN, TRUPIA, ULBURGH, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VANNECK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERGEER, VETTER, VIEHOFF, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WEDEKIND, WELSH, VON WOGAU, WOLTJER, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

(-)

CAAMAÑO BERNAL.

Risoluzione legislativa di cui aldoc. A 2-168/87

(+)

ADAM, VAN AERSEN, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMBERG, D'ANCONA, ANTONY, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARZANTI, BATTERSBY, BEAZLEY P., BEUMER, BOCKLET, BOMBARD, BROK, BRU PURÓN, CAAMAÑO BERNAL, CANO PINTO, CASSIDY, CERVETTI, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, COSTE-FLORET, CROUX, DALSASS, DALY, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DUETOFT, EBEL, ESTGEN, EYRAUD, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FITZGERALD, FOCKE, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GAMA, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GAUCHER, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HAPPART, HINDLEY, HOFF, HUTTON, JEPSEN, KILBY, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAGAKOS, LALOR, LARIVE, VAN DER LEK, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIZIN, LLORCA VILAPLANA, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALAUD, MALLET, MARINARO, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN S., MCCARTIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MOTCHANE, MÜHLEN, MÜNCH, MUNTINGH, MUSSO, NEUGEBAUER, NIELSEN T., NORDMANN, O'HAGAN, O'MALLEY, PANNELLA, PAPOUTSIS, PATTERSON, PENDERS, PETERS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, PUERTA GUITÉRREZ, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SCRIVENER, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS,

Venerdì 30 ottobre 1987

SIMONS, SIMPSON, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAVROU, STEVENSON, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, TOKSVIG, TOPMANN, TRUPIA, ULBURGHS, VALVERDE LOPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VERGEER, VETTER, VIEHOFF, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WEDEKIND, WELSH, VON WOGAU, WOLTJER, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

(O)

PORDEA.

*Risoluzione di cui al doc. A 2-151/87**Emendamento n. 45*

(+)...

ADAM, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMBERG, D'ANCONA, ANDREWS, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BAILLOT, BALFE, BARÓN CRESPO, BARROS MOURA, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BLOCH VON BLOTNITZ, BOMBARD, BRU PURÓN, BUCHAN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CASSIDY, CHAMBEIRON, CHRISTIANSEN, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIEZ DE RIVERA ICAZA, EYRAUD, FOCKE, FRAGA IRIBARNE, FUILLET, GADIOUX, GARCÍA ARIAS, GAZIS, GOMES, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRIMALDOS GRIMALDOS, HAPPART, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HUTTON, IVERSEN, JEPSEN, KILBY, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAGAKOS, LALOR, LARIVE, LE ROUX, VAN DER LEK, LIZIN, LLORCA VILAPLANA, MADEIRA, MAHER, TORRES MARINHO, MARQUES MENDES, MARSHALL, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MOTCHANE, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NIELSEN T., O'HAGAN, PAPOUTSIS, PATTERSON, PEREIRA M., PETERS, PIMENTA, PINTASILGO, PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, PONS GRAU, PRAG, PRANCHÈRE, PRICE, PROUT, PUERTA GUITÉRREZ, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, STEVENSON, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, TELKÄMPER, TOKSVIG, TOPMANN, ULBURGHS, VALVERDE LOPEZ, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VEIL, VETTER, VIEHOFF, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WALTER, WELSH, WOLTJER, ZAGARI.

(-)

VAN AERSSSEN, ALBER, ANTONY, BARDONG, BEUMER, BOCKLET, BROK, CHRISTODOULOU, CLINTON, CROUX, DALSASS, DALY, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DIMITRIADIS, DUETOFT, EBEL, ESTGEN, FERRER CASALS, FITZSIMONS, FRIEDRICH I., FRÜH, GAMA, GAUCHER, GUERMEUR, HABSBURG, KLEPSCH, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LUSTER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MCCARTIN, MERTENS, MÜNCH, NORDMANN, O'MALLEY, PFLIMLIN, PIRKL, POETSCHKI, POETTERING, RABBETHGE, RAFTERY, RINSCHÉ, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SPÄTH, STAVROU, VERGEER, WEDEKIND, VON WOGAU, ZAHORKA, ZARGES.

(O)

BARZANTI, CERVETTI, COSTE-FLORET, DESSYLLAS, EPHREMIDIS, FILINIS, GATTI, GRAZIANI, GUTIÉRREZ DÍAZ, MARINARO, MÜHLEN, RAGGIO, ROSSETTI, ROSSI T., SQUARCIALUPI, TRUPIA.

*Idem**Emendamento n. 42*

(+)...

ABOIM INGLEZ, ADAM, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, D'ANCONA, ANDREWS, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BAILLOT, BALFE, BARÓN CRESPO, BARROS

Venerdì 30 ottobre 1987

MOURA, BARZANTI, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOMBARD, BRU PURÓN, BUCHAN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CERVETTI, CHAMBEIRON, CHRISTIANSEN, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, DESSYLLAS, DIEZ DE RIVERA ICAZA, EPHREMIDIS, EYRAUD, FILINIS, FOCKE, FUILLET, GADIOUX, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA ARIAS, GATTI, GOMES, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HAPPART, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, IVERSEN, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAGAKOS, LALOR, LE ROUX, VAN DER LEK, LIZIN, MADEIRA, MARINARO, TORRES MARINHO, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MOTCHANE, MUNTINGH, NEUGEBAUER, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PETERS, PINTASILGO, PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, PONS GRAU, PRANCHÈRE, PUERTA GUITÉRREZ, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEAL, SEEFELD, SEGRE, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SQUARCIALUPI, STEVENSON, STEWART, TELKÄMPER, TOPMANN, TRUPIA, ULBURGH, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERGÈS, VETTER, VIEHOFF, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WOLTJER, ZAGARI.

(-)

VAN AERSSSEN, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, AMADEI, ANTONY, BARDONG, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BOCKLET, BROK, CASSIDY, CHRISTODOULOU, CLINTON, COSTE-FLORET, CROUX, DALSSASS, DALY, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIMITRIADIS, DUETOFT, EBEL, ESTGEN, FERRER CASALS, FIGUEIREDO LOPES, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, GAMA, GASÒLIBA I BÖHM, GAUCHER, GUERMEUR, HABSBURG, HUTTON, KILBY, KLEPSCH, LARIVE, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALAUD, MALLET, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN S., MCCARTIN, MERTENS, MÜNCH, NIELSEN T., NORDMANN, O'HAGAN, O'MALLEY, PARTRAT, PATTERSON, PENDERS, PEREIRA M., PFLIMLIN, PIMENTA, PIRKL, POETSCHKI, POETTERING, PRAG, PRICE, RABBETHGE, RAFTERY, RINSCHER, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCRIVENER, SIMMONDS, SPÁTH, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, TOKSVIG, VALVERDE LOPEZ, VEIL, VERGEER, VAN DER WAAL, WEDEKIND, WELSH, VON WOGAU, ZAHORKA, ZARGES.

(O)

MÜHLEN, SEELER.

*Idem**Emendamento n. 2*

(+))

ABOIM INGLEZ, ADAM, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMBERG, D'ANCONA, ANDREWS, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BAILLOT, BALFE, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOMBARD, BRU PURÓN, BUCHAN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CERVETTI, CHAMBEIRON, CHRISTIANSEN, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, DALY, DESSYLLAS, DIEZ DE RIVERA ICAZA, EPHREMIDIS, EYRAUD, FILINIS, FOCKE, FUILLET, GADIOUX, GARAIKOETXEA URRIZA, GATTI, GOMES, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HAPPART, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, IVERSEN, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAGAKOS, LALOR, LE ROUX, VAN DER LEK, LIZIN, MADEIRA, MARINARO, TORRES MARINHO, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MOTCHANE, MUNTINGH, NEUGEBAUER, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PETERS, PINTASILGO, PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, PONS GRAU, LEMMER, PRICE, PUERTA GUITÉRREZ, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABA, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SQUARCIALUPI, STEVENSON, STEWART, TELKÄMPER, TOPMANN, TRUPIA, ULBURGH, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERGÈS,

Venerdì 30 ottobre 1987

VETTER, VIEHOFF, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WOLTJER, ZAGARI.

(-)

VAN AERSSSEN, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ANTONY, BARDONG, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEUMER, BOCKLET, BROK, CASSIDY, CHRISTODOULOU, CLINTON, COSTE-FLORET, CROUX, DALSSASS, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIMITRIADIS, DUETOFT, EBEL, ESTGEN, FERRER CASALS, FIGUEIREDO LOPES, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, GAMA, GASÒLIBA I BÖHM, GAUCHER, GUERMEUR, HABSBURG, HUTTON, KILBY, KLEPSCH, LARIVE, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUSTER, MAHER, MALAUD, MALLET, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN S., MCCARTIN, MERTENS, NORDMANN, O'HAGAN, O'MALLEY, PARTRAT, PATTERSON, PENDERS, PEREIRA M., PFLIMLIN, PIMENTA, PIRKL, POETSCHKI, POETTERING, PRAG, PROUT, RABBETHGE, RAFTERY, RINSCHER, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCRIVENER, SIMMONDS, SPÄTH, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, TOKSVIG, VALVERDE LOPEZ, VERGEER, VAN DER WAAL, WEDEKIND, WELSH, ZAHORKA, ZARGES.

(0)

MÜHLEN, NIELSEN T., VEIL.

*Idem**Emendamento n. 25*

(+)

ABOIM INGLEZ, ADAM, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMBERG, D'ANCONA, ANDREWS, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BAILLOT, BALFE, BARÓN CRESPO, BARROS MOURA, BARZANTI, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOMBARD, BRU PURÓN, BUCHAN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CERVETTI, CHAMBEIRON, CHRISTIANSEN, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, DESSYLLAS, DIEZ DE RIVERA ICAZA, EPHREMIDIS, EYRAUD, FILINIS, FOCKE, FUILLET, GADIOUX, GARCÍA RAYA, GATTI, GAZIS, GOMES, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HAPPART, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, IVERSEN, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, LAGAKOS, LE ROUX, VAN DER LEK, LIZIN, MADEIRA, MARINARO, TORRES MARINHO, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MOTCHANE, MUNTINGH, NEUGEBAUER, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PETERS, PINTASILGO, PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, PONS GRAU, PRANCHÈRE, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEEFELD, SEELER, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SQUARCIALUPI, STAVROU, STEVENSON, STEWART, TELKÄMPER, TOPMANN, TRUPIA, ULBURGHES, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERGÉS, VETTER, VIEHOFF, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WOLTJER, ZAGARI.

(-)

VAN AERSSSEN, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, BARDONG, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEUMER, BROK, CASSIDY, CHRISTODOULOU, CLINTON, COSTE-FLORET, CROUX, DALSSASS, DALY, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIMITRIADIS, DUETOFT, EBEL, ESTGEN, FERRER CASALS, FIGUEIREDO LOPES, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, GAMA, GASÒLIBA I BÖHM, GUERMEUR, HABSBURG, HUTTON, KILBY, KLEPSCH, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUSTER, MAHER, MALAUD, MALLET, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN S., MCCARTIN, MERTENS, MÜNCH, NIELSEN T., NORDMANN, O'HAGAN, O'MALLEY, PARTRAT, PATTERSON, PEREIRA M., PFLIMLIN, PIMENTA, PIRKL, POETSCHKI, POETTERING, PRAG, PRICE, PROUT, RABBETHGE, RAFTERY, RINSCHER, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCRIVENER, SIMMONDS, SPÄTH, SUÁREZ

Venerdì 30 ottobre 1987

GONZÁLEZ, TOKSVIG, VALVERDE LOPEZ, VEIL, VERGEER, VAN DER WAAL, WEDEKIND, WELSH, VON WOGAU, ZAHORKA, ZARGES.

(O)

MÜHLEN, PUERTA GUITÉRREZ.

*Idem**Emendamento n. 5*

(+)

ADAM, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMBERG, D'ANCONA, ANDREWS, ANTONY, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BAILLOT, BALFE, BARÓN CRESPO, BARZANTI, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOMBARD, BRU PURÓN, BUCHAN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CERVETTI, CHAMBEIRON, CHRISTIANSEN, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, DALY, DIEZ DE RIVERA ICAZA, EYRAUD, FILINIS, FOCKE, FUILLET, GADIOUX, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA ARIAS, GATTI, GAZIS, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUERMEUR, HAPPART, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, IVERSEN, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAGAKOS, LALOR, LE ROUX, VAN DER LEK, LIZIN, MADEIRA, MARINARO, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MOTCHANE, MUNTINGH, NEUGEBAUER, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PETERS, PINTASILGO, PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, PONS GRAU, PRANCHÈRE, PRICE, PUERTA GUITÉRREZ, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SQUARCIALUPI, STEVENSON, STEWART, TELKÄMPER, TOPMANN, TRUPIA, ULBURGHS, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERGEER, VERGÉS, VETTER, VIEHOFF, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WALTER, WELSH, WOLTJER, ZAGARI.

(-)

ABOIM INGLEZ, VAN AERSSSEN, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, BARDONG, BARROS MOURA, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BOCKLET, BROK, CASSIDY, CHRISTODOULOU, CLINTON, COSTE-FLORET, CROUX, DALSSASS, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIMITRIADIS, DUETOFT, EBEL, ESTGEN, FERRER CASALS, FIGUEIREDO LOPES, FITZSIMONS, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, GAMA, GARCÍA AMIGÓ, GASÓLIBA I BÖHM, GERONTOPOULOS, HABSBURG, HUTTON, KILBY, KLEPSCH, LARIVE, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALAUD, MALLET, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN S., MCCARTIN, MERTENS, MIRANDA DA SILVA, MÜNCH, NIELSEN T., NORDMANN, O'MALLEY, PENDERS, PEREIRA M., PFLIMLIN, PIMENTA, PIRKL, POETSCHKI, POETTERING, PRAG, PROUT, RABBETHGE, RAFTERY, RINSCHKE, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCRIVENER, SIMMONDS, SPÁTH, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, TOKSVIG, VALVERDE LOPEZ, WEDEKIND, VON WOGAU, ZAHORKA, ZARGES.

(O)

MÜHLEN, PANNELLA, PATTERSON.

*Idem**(Emendamento n. 36)*

(+)

ABOIM INGLEZ, ADAM, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMBERG, D'ANCONA, ANDREWS, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BAILLOT, BALFE, BARÓN CRESPO, BARROS MOURA, BARZANTI, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOMBARD, BRU PURÓN, BUCHAN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CERVETTI,

Venerdì 30 ottobre 1987

CHRISTIENSEN, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, DIEZ DE RIVERA ICAZA, EPHREMIDIS, EYRAUD, FALCONER, FILINIS, FOCKE, FUILLET, GARCÍA ARIAS, GATTI, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HAPPART, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, IVERSEN, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAGAKOS, LALOR, LE ROUX, VAN DER LEK, LIZIN, MADEIRA, MARINARO, MARTIN D., MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MOTCHANE, MUNTINGH, NEUGEBAUER, PAPIPIETRO, PAPOUTSIS, PETERS, PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, PONS GRAU, PRANCHÈRE, PUERTA GUITÉRREZ, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, STEVENSON, STEWART, TELKÄMPER, TOPMANN, TRUPIA, ULBURGHS, VAYSSADE, VÁZQUEZ FOUZ, VERGÈS, VETTER, VIEHOFF, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WOLTJER, ZAGARI.

(-)

VAN AERSSSEN, AIGNER, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, AMARAL, ANTONY, BARDONG, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEUMER, BOCKLET, BROK, CASSIDY, CLINTON, COSTE-FLORET, DALSASS, DALY, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIMITRIADIS, DUETOFT, ESTGEN, FERRER CASALS, FIGUEIREDO LOPES, FITZSIMONS, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, GAMA, GARCÍA AMIGÓ, GASÓLIBA I BÖHM, GAUCHER, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GUERMEUR, HABSBURG, HUTTON, JEPSEN, KILBY, KLEPSCH, LARIVE, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALAUD, MALLET, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN S., MCCARTIN, MIZZAU, MÜNCH, NIELSEN T., NORDMANN, O'HAGAN, O'MALLEY, PARTRAT, PATTERSON, PENDERS, PEREIRA M., PFLIMLIN, PIMENTA, PIRKL, POETSCHKI, POETTERING, PRAG, PRICE, PROUT, RABBETHGE, RINSCHKE, ROBLES PIQUER, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCRIVENER, SIMMONS, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, TOKSVIG, VALVERDE LOPEZ, VANNECK, VERGEER, VAN DER WAAL, WEDEKIND, WELSH, VON WOGAU, ZAHORKA, ZARGES.

(0)

MÜHLEN, PANNELLA.

*Idem**(Emendamento n. 15 prima parte)*

(+))

ABOIM INGLEZ, ADAM, VAN AERSSSEN, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, AMBERG, D'ANCONA, ANDREWS, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BAILLOT, BALFE, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARROS MOURA, BARZANTI, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEUMER, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOCKLET, BOMBARD, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CASSIDY, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHRISTIENSEN, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, DALSASS, DALY, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DESSYLLAS, DIEZ DE RIVERA ICAZA, EPHREMIDIS, ESTGEN, EYRAUD, FERRER CASALS, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FOCKE, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HAPPART, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HUTTON, IVERSEN, JEPSEN, KLEPSCH, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAGAKOS, LALOR, LARIVE, LE ROUX, VAN DER LEK, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIZIN, LLORCA VILAPLANA, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARINARO, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA,

Venerdì 30 ottobre 1987

MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIZZAU, MOTCHANE, MÜNCH, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NIELSEN T., NORDMANN, O'HAGAN, O'MALLEY, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PARTRAT, PATTERSON, PEREIRA M., PETERS, PIMENTA, PINTASILGO, PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, PONS GRAU, PRAG, PRANCHÈRE, PRICE, PROUT, PUERTA GUITÉRREZ, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SCRIVENER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, STAVROU, STEVENSON, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, TELKÄMPER, TOKSVIG, TOPMANN, TRUPIA, ULBURGHS, VALVERDE LOPEZ, VANNECK, VAYSSADE, VERGEER, VERGÉS, VETTER, VIEHOFF, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WEDEKIND, WELSH, WOLTJER, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

(-)

ANTONY, COSTE-FLORET, FITZSIMONS, GAUCHER, GUERMEUR, LUSTER, MALAUD, VEIL, VAN DER WAAL.

(0)

AIGNER, ALBER, MÜHLEN, PFLIMLIN, PIRKL, VON WOGAU.

*Idem**(Emendamento n. 51, prima parte)*

(+)

ABOIM INGLEZ, ADAM, VAN AERSSSEN, AIGNER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, AMBERG, D'ANCONA, ANDREWS, ARNDT, AVGERINOS, BAILLOT, BALFE, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARROS MOURA, BARZANTI, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BEUMER, BOCKLET, BOMBARD, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CAMPINOS, CANO PINTO, CASSIDY, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHRISTIANSEN, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COLUMBU, DALSSASS, DALY, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DESSYLLAS, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DIEZ DE RIVERA ICAZA, EPHREMIDIS, ESTGEN, EYRAUD, FALCONER, FERRER CASALS, FIGUEIREDO LOPES, FILINIS, FOCKE, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HAPPART, HINDLEY, HITZIGRATH, HOFF, HUTTON, IVERSEN, JEPSÉN, KILBY, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAGAKOS, LALOR, LARIVE, LE ROUX, VAN DER LEK, LEMASS, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIZIN, LLORCA VILAPLANA, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MARINARO, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIZZAU, MOTCHANE, MÜNCH, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NIELSEN T., O'HAGAN, O'MALLEY, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PARTRAT, PATTERSON, PENDERS, PEREIRA M., PETERS, PIMENTA, PINTASILGO, PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, PONS GRAU, PRAG, PRANCHÈRE, PRICE, PROUT, PUERTA GUITÉRREZ, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, STAVROU, STEVENSON, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, TELKÄMPER, TOKSVIG, TOPMANN, TRUPIA, ULBURGHS, VALVERDE LOPEZ, VANNECK, VAYSSADE, VERGEER, VERGÉS, VETTER, VIEHOFF, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WALTER, WEDEKIND, WELSH, VON WOGAU, WOLTJER, ZAGARI, ZAHORKA, ZARGES.

Venerdì 30 ottobre 1987

(—)

COSTE-FLORET, GAUCHER, GUERMEUR, LUSTER, MALAUD, PIRKL, SCRIVENER, VEIL.

(O)

ALBER, DUETOFT, FOURÇANS, MÜHLEN, PFLIMLIN.

*Idem**(Risoluzione nel suo complesso)*

(—)

ABOIM INGLEZ, ADAM, AMADEI, AMBERG, D'ANCONA, ANDREWS, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BAILLOT, BALFE, BARÓN CRESPO, BARROS MOURA, BARZANTI, BEUMER, BOMBARD, BRU PURÓN, BUCHAN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CAMPINOS, CANO PINTO, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHRISTIANSEN, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, DALY, DE BACKER-VAN OCKEN, DESSYLLAS, DIEZ DE RIVERA ICAZA, EPHREMIDIS, EYRAUD, FILINIS, FITZSIMONS, FOCKE, FUILLET, GARCÍA ARIAS, GATTI, GAZIS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRAZIANI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HAPPART, HINDLEY, HITZIGRATH, IVERSEN, KLINKENBORG, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAGAKOS, LE ROUX, VAN DER LEK, LEMASS, MAIJ-WEGGEN, MARINARO, MARTIN D., MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MOTCHANE, MUNTINGH, NEUGEBAUER, O'MALLEY, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PATTERSON, PENDERS, PETERS, PINTASILGO, PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, PONS GRAU, PRANCHÈRE, PRICE, PUERTA GUITÉRREZ, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, ROSSI T., ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SCHINZEL, SCHMID, SCHMIDBAUER, SEAL, SEEFELD, SEGRE, SIMONS, STEVENSON, STEWART, TELKÄMPER, TOPMANN, TRUPIA, ULBURGH, VAYSSADE, VERGEER, VERGÉS, VETTER, VIEHOFF, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WELSH, WOLTJER, ZAGARI.

(—)

VAN AERSSSEN, AIGNER, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, ANTONY, BARDONG, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BOCKLET, BROK, CASSIDY, COSTE-FLORET, DALSASS, DEBATISSE, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DUETOFT, ESTGEN, FERRER CASALS, FOURÇANS, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, GAMA, GARCÍA AMIGÓ, GAUCHER, GERONTOPOULOS, GUERMEUR, HABSBURG, HUTTON, JEPSEN, KILBY, KLEPSCH, LEMMER, LENZ, LENTZ-CORNETTE, LLORCA VILAPLANA, LUSTER, MALLET, MARSHALL, MARTIN S., MIZZAU, MÜHLEN, MÜNCH, NIELSEN T., NORDMANN, O'HAGAN, PARTRAT, PFLIMLIN, PIRKL, POETSCHKI, POETTERING, PRAG, PROUT, RABBETHGE, RAFTERY, RINSCHÉ, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCRIVENER, SIMMONDS, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, TOKSVIG, VALVERDE LOPEZ, VANNECK, VAN DER WAAL, WEDEKIND, VON WOGAU, ZAHORKA, ZARGES.

(O)

CLINTON, CONDESSO, CROUX, FIGUEIREDO LOPES, GARCIA, LARIVE, LENTZ-CORNETTE, MAHER, MARQUES MENDES, MCCARTIN, PEREIRA M., PIMENTA, VEIL.

Risoluzione legislativa di cui al doc. A 2-187/87

(—)

ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, ANDRÉ, ANDREWS, ARBELOA MURU, ARGUELLES SALAVERRIA, BAILLOT, BALFE, BEAZLEY C., BEYER DE RYKE, BOCKLET,

Venerdì 30 ottobre 1987

BOMBARD, BRU PURÓN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CASSIDY, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CODERCH PLANAS, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COLUMBU, CROUX, CRYER, DALSSASS, DESSYLLAS, DÍAZ DEL RÍO JAUDENES, DUETOFT, FERRER CASALS, FILINIS, FRAGA IRIBARNE, FRIEDRICH I., FRÜH, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA ARIAS, GASÒLIBA I BÖHM, GERONTOPOULOS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HAPPART, HUTTON, KLEPSCH, KUIJPERS, LEMASS, LENZ, LIZIN, MAHER, MALLET, MARTIN D., MARTIN S., MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MERTENS, MIZZAU, NEUGEBAUER, NIELSEN T., O'HAGAN, PAJETTA, PAPAPIETRO, PFLIMLIN, PINTASILGO, PLANAS PUCHADES, POETTERING, PONS GRAU, PRAG, RABBETHGE, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROSSETTI, ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, STAVROU, TOPMANN, VALVERDE LOPEZ, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WALTER, WELSH, VON WOGAU, WOLTJER, ZARGES.

(O)

BOSERUP, GAUCHER, GRAEFE ZU BARINGDORF.

Venerdì 30 ottobre 1987

ALLEGATO II**Dichiarazioni scritte****(Articolo 65 del regolamento)**

Doc. n.	Autore	Firme
B 2-769/87	on. Turner	9
B 2-808/87	on. Coimbra Martins	97
B 2-915/87	on. Pordea	2
B 2-938/87	on. Marck e Glinne	13
B 2-945/87	on. Douro	10
B 2-990/87	on. Beyer de Ryke, Habsburg, Mallet, Pannella, Pelikan, Ulburghs, Wolff e Rabbethge	13
B 2-1187/87	on. Ford	7
B 2-1188/87	on. Elliott e 26 altri deputati	27